DEI DELITTI E DELLE PENE DEL MARCHESE CESARE BECCARIA CON...

DEI DELITTI E DELLE PENE

DEL

Marchese Cesare Beccaria

Con l'aggiunta d'un Esame critico

dell'

AVV.TO ALDOBRANDO PAOLINI

ed altri Opuscoli di Legislazione

e

Giurisprudenza Criminale.

TOMO II.

Con Imp. e R. Privilegio.

FIRENZE

Nella Tipografia di Luigi Pezzati 1821.

DEI DELITTI
E
DELLE PENE

DEL MARCHESE

CESARE BECCARÌA.

Attesa la privativa concessa agli Editori della presente Opera con benigno rescritto di S. A. I. e R. in data dei 14. Settembre 1821., per un quinquennio, si dichiarano falsificate le copie della medesima non firmate dal D. Francesco Del Soldato, o dall'A. Aldobrando Paolini.

25

Nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus; haec autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est.

CICERO, *de Leg. Lib.* I. *n.* 44.

CONTINUAZIONE
DELLA SECONDA PARTE
DELL'
ESAME CRITICO
DELL' AVV. ALDOBRANDO PAOLINI.

CAPITOLO IV.

INGIURIE.

Le ingiurie personali, e contrarie all'onore, cioè a quella giusta porzione di suffragj, che un cittadino hà dritto di esigere dagli altri, debbono essere punite coll'infamia.

Le ingiurie, di che parla l'A., risguardano le calunnie, o maldicenze, in qualunque forma espresse, o con la nuda voce, o con scritti, o con stampe. E' questa una parte della Legislazione criminale, che è stata troppo leggiermente trattata in alcuni codici, e molto negletta dalla giurisprudenza pratica, perchè generalmente sono stati creduti questi delitti più degni di disprezzo, che di censura legale. In tal concetto sono state classate le ingiu-

rie di questa sorta tra quei delitti, dai quali nacono solamente le *azioni private*.

Io mi accingo a provare: I. che dalle ingiurie, benchè private, è inseparabile l'interesse pubblico, e che questo non è così tenue, e leggiero da rilasciarne la difesa, o la renunzia all'arbitrio di un sol cittadino. II. che la divisione dei delitti in *pubblici e privati*, per regolare la procedura, arresta il corso della giustizia., ed è per gli offesi un istantaneo ritorno nello stato naturale, e per la società un esempio pericoloso alla sua pace, e sicurezza.

I. Ogni ingiuria, o violazione ingiusta di un dritto civile, cioè guarantito dalla legge, obbliga il custode della medesima a svegliare la giustizia per trovare l'ingiuriante, arrestarlo, giudicarlo, e punirlo. Il cittadino offeso non hà, che il dritto di denunziare l'ingiuria al magistrato di sicurezzà, o di polizìa giudiciaria, ed eccitare l'azione pubblica, per conseguire la riparazione del danno sofferto, e una speciale difesa dal danno futuro. Nel sistema sociale fù ceduta dai soci ogni privata azione penale al pubblico depositario delle singole cessioni, e la somma di queste cessioni costituisce il dritto di punire, l'esercizio del quale (intendasi bene) non fù più nella volontà dei cittadini, ma nelle obbligazioni del cessionario, il quale senza ledere l'interesse di tutti non può sospenderlo in grazia di alcuno.

Queste teorie generali non soffrono limitazione nei casi delle ingiurie lesive dell'onore personale. Egli è una morale proprietà, i di cui dritti defensivi furono ceduti unitamente agli altri diritti, e colle medesime riserve, al sovrano amministratore, per evitare le guerre private, e subordinare all' impero della legge comune tutte le passioni, e le azioni, che hanno rapporto con lo scopo comune della società. Se un cittadino incurante l' onore proprio, ne omette la difesa, o egli, con questa omissione, manifesta un diprezzo dei suffragi della pubblica opinione, e non hà dell'onore la vera idèa, che la politica educazione dovrebbe imprimere, se possibile fosse, in tutti gli spiriti. In ambedue queste supposizioni la legge è obbligata a rettificare, e ravvivare l'idèa dell' onore, accorrendo spontanea alla difesa, e conservazione di esso in tutti i singoli, onde si concluda generalmente, che nell' idèa dell' onore è collocata gran parte del patrimonio morale della nazione, e che senza i frutti di questo patrimonio, degradasi la dignità dell' uomo, e l' invilimento dell' anima diventa l' eredità di un popolo senza onore.

Se la legge si sdegna per l' attentato spoglio di pochi scudi sofferto da un cittadino, e non dovrà ella più virilmente sdegnarsi per l' attentato dell'onore? se gli effetti debbono essere proporzionali alle loro cause, ognuno intende, che le cause

dell' onore debbono essere più commoventi negli effetti, delle cause pecuniarie, imperocchè i Greci, e i Romani trovarono nell' onore li elementi della grandezza, e nelle ricchezze i principj della decadenza, e la tomba della corruzione. Se le leggi educano i popoli abituandoli a certe idèe predominanti, io dico, che là dove le offese dell' onore sono reputate colpe leggiere; là dove queste offese si giudicano mali meramente privati, e non connessi col corpo sociale; là dove le ingiurie, benchè infamanti, sono neglette dalla legge, se la persona offesa, per debolezza, per ignoranza, o per poca stima di se stessa non querela l' offensore, ivi la legge è sorgente di false idèe morali, indebolisce o annulla l' orrore per l' infamia, e avvezza gli uomini ad essere armenti di pelle durissima, e solamente sensibili, quando sono scorticati.

Volete, dunque, o legislatori, coordinare tutte le leggi criminali, col vero scopo politico? Non abbandonate le ingiurie dell' onore, alle vendette private, perchè fomentereste gli odj, le reazioni, le violenze, e gli eccessi. E non le abbandonate neppure alle varie idèe, che possono avere gli offesi intorno al valore dei suffragj dell' opinione, o sia della riputazione pubblica, perciocchè la legge deve impiegare la forza morale della opinione in sussidio della sua forza fisica, e dare a quella forza tutta la estensione, ed efficacia possi-

bile. Non permettete, che l'uomo sia indifferente all'infamia, se non volete appoco appoco infamare la vostra nazione, e dar dritto agli stranieri di degradarla coi nomi, e con le ingiurie con cui degradansi vicendevolmente, e senza querela i vostri concittadini. Allora il patrimonio dell'onore sarà il più ricco patrimonio dei singoli, e dell'universale, ed ambirassi il possesso di questo patrimonio, come di un bene di prelazione, e al Dio dell'onore si offerirà un culto politico da un popolo educato da leggi, e da esempj tutelari dell'onore.

Ma, sento oppormi, che spesse volte il disprezzo, e il perdono delle contumelie, e maldicenze anco pubbliche, sono gli attributi della virtù generosa, e che la mia dottrina tenderebbe a impedirle l'esercizio di queste nobili prerogative. Rispondo: sia lecito all'offeso di renunziare a quella parte di riparazione, che lo risguarda personalmente, ed abbia la dovuta soddisfazione l'interesse pubblico con quella parte di pena, che è diretta a prevenire coll'esempio le ingiuste violazioni dell'onore, che è sotto la protezione della legge. Questa non transige mai col delitto. Può il derubato, per magnanimità, condonare i danni cagionatili dallo spoglio: ma la legge, ciò non ostante, punisce l'azione del furto, perchè il magistrato di sicurezza non hà facoltà di di far grazia, essendo suddito anch'egli della

legge, non potendo sospenderla senza prevaricazione. Dissimuli Tito, o perdoni le maldicenze della leggierezza, o malizia contro il governo, e la sacra persona Cesarea; sarà questa la virtù dell'uomo, che parla al cuore di Tito, ma non sarà la virtù di Cesare, che vincer deve la clemenza privata, in grazia della giustizia pubblica. E troppo largamente furono generosi quei Cesari che in vece di punire le contumelie, si dissero grati alla ragione, che aveale eccitate, stante che la ragione non adopera contumelie per avvilire, ma racconta storie per correggere, ed usa sillogismi per convincere. Alla ragione sia libera l'onesta arringa, alla maldicenza sia interdetta la satira, che ferisce moralmente, siccome è proibito di ferire fisicamente, senza legittima causa, qualsivoglia persona.

Io dissi *senza legittima causa* per distinguere le diffamazioni dell'odio, da quelle della necessaria difesa, o dell'interesse privato, e pubblico. L'odio si compiace di spargere il ridicolo, o il veleno della maldicenza, per il solo fine di nuocere, esponendo al disprezzo pubblico le persone perseguitate dall'acre sua bile. Questa turpe azione non può essere tollerata in un popolo, che vuolsi educare coi sentimenti dell'onore, e conservarvi la pace delle famiglie, come il frutto della buona morale. Ma se la difesa del proprio onore, o d'ogni altro dritto, esige di rivelare, anco pubblicamente,

i vizj, i delitti, e le turpitudini altrui; se l'amore del bene comanda la denunzia degli autori del male, non esiste più ingiuria nella maldicenza utile, o necessaria, imperciocchè il vocabolo *ingiuria* indica un azione fatta senza dritto, e nella mia ipotesi, quella maldicenza, o diffamazione, non solo è un dritto, ma un dovere dell'uomo in morale religiosa, e civile. Bene inteso però che anche l'esercizio di questo dritto, o dovere, è circoscritto dalla linea della moderazione, onde la difesa dell'interesse privato, o pubblico, sia veramente incolpabile, a similitudine di ogni altra lecita difesa dei beni, e delle persone, ed oltre questa linea avvi eccesso, e in questo eccesso, incomincia, e si estende il vizio della maldicenza, e il delitto dell'ingiuria.

E quando io parlo di maldicenze, e contumelie necessarie, o lecite, non voglia alcuno estendere questa dottrina alla calunnia, che imputa ad altri dei fatti non veri, con perversa intenzione di avvilirlo nell'opinione pubblica, o di esporlo alla censura dei magistrati. La calunnia è sempre condannabile come delitto gravissimo. Questo principio non ammette eccezione. Ed io anzi sollecito tutti i legislatori, in nome della morale religiosa, e politica a incenerire questo delitto, fulminandolo con le pene più sensibili, e più permanenti, e particolarmente con l'infamia, onde ritorni sopra i colpevoli quella specie di

danno, che volevano cagionare agl' innocenti. Allora sarà l' infamia del calunniatore la proporzionata pena del taglione, a cui farà plauso, ed eco l'opinione pubblica, perchè il voto per questa pena è nel core di tutti, odiando tutti come infame colui, che attenta di toglier fama all' innocenza, ed accusare, come colpevole, la santa virtù. È questo un sacrilegio politico contro il quale i legislatori, ed i popoli, che si gloriano di professare la religione dell' onore, e della virtù, debbono unitamente concorrere per togliere i suffragi dell' opinione, e le favorevoli presunzioni della legge, a quell' empio, che profana, con la calunnia, la morale della nazione. È costui, un cittadino vitando, perchè professa la religione dell' odio in grembo alla religione della carità, e non trova il suo piacere, che in attaccare la sostanza, o le apparenze della virtù. Egli vuole elevarsi sul livello comune deprimendo ciascuno, e conquistarsi una reputazione dolosa col furto di molte reputazioni.

II. Dalla dottrina esposta superiormente consegue che dovrebbe escludersi dal codice d'istruzione criminale la distinzione dei delitti pubblici, e privati, e che tutti i processi dovrebbero principiarsi ad istanza del pubblico accusatore.

Non concorda con questa massima il prestantissimo Filangieri (*Lib.* 3. *part.* 2. *cap.* 45) e vorrebbe, che in certi delitti, ove l' inte-

resse della società è *minimo*, non potesse procedersi giudicialmente, se non che dietro la querela della parte offesa. Scendendo egli poi a classare i delitti, ove l' interesse della società è *minimo*, dichiara per tali le *piccole ingiurie*, e le *vie di fatto leggiere*, ed altri *piccoli delitti*. Hò io già dimostrato, che nelle ingiurie dell' onore non è *minimo* l' interesse della società. Dunque, anche nel sistema di Filangieri, questi delitti non potrebbero collocarsi nella classe dei privati.

E neppure è *minimo* l' interesse della società nelle *vie di fatto leggiere*, quali sono le percosse, e ferite non pericolose, ne inducenti storpio, alterazione organica, sfregio, o difformazione della persona offesa; stante che questi fatti non debbono considerarsi astrattamente, ma relativamente al naturale andamento delle cose umane. Considerati in questo secondo tema, eglino sono ordinariamente gli effetti di passioni pericolose, che la prudenza insegna di reprimere nelle loro prime mosse, onde prevenire gl' impeti, e gli eccessi delle medesime. Se una rissa finisce in perquosse, o ferite leggiere, ciò avviene piuttosto per mancanza di armi micidiali che per moderazione dei rissanti. L' intenzione di costoro nell'impeto dell'ira è diretta a offendersi più che possono; e non misurano i colpi sulla

scala della necessaria, o moderata difesa, poichè questo calcolo è incompatibile col tumulto degli affetti, e col disordine delle idèe, che sono gli elementi della rissa. Se il male, che vicendevolmente hansi arrecato è leggiero, ciò deesi attribuire alla impotenza, non alla volontà di farne un maggiore; e nella misura filosofica dei delitti, io hò già provato (*Part. 2. Cap. 2.*) che il danno della società non consiste principalmente negli effetti fisici, ma nelle cause, e negli effetti morali di ogni delitto.

Per esempio: nei furti modici, la misura del delitto non può desumersi dalla quantità del danno materiale, atteso chè il ladro, che ha rubato solamente dieci lire non fu moderato nella preda per volontà, ma per mancanza d'occasione o di comodo di rubare una somma maggiore. Di pari modo colui scagliò un sasso coll' intenzione di offendere alcuno, e non gli arrecò che una offesa leggiera, non è però calcolabile un tale delitto sulla quantità del danno fisico, ma sull'intenzione dell'offensore, il quale scagliando il sasso, non li dette senno, o consiglio, per dirigersi più tosto al busto, che alla testa dell' offeso. Se poi dalle circostanze verificate del fatto, si argomentasse, che tanto il ladro, quanto il feritore usarono moderazione per volontà, sarà questo un titolo per attenuare la pena, ma non per stabilire una teoria

generale sulla misura dei delitti, e concludere legalmente, che dalle offese leggiere nel fatto, debbasi presumere una colpa lieve nell'offensore.

Non è dunque *minimo* l'interesse della società in quei delitti, ove il danno materiale fu *minimo* per cause accidentali, e indipendenti del reo. Non dal successo fisico, ma dalla moralità dell'azione misurasi l'interesse della società. Le risse, che sono occasione delle perquosse, e ferite hanno la loro sorgente nelle passioni più facili ad eccitarsi, e più disposte a perturbare l'ordine sociale; in quelle passioni appunto, che produssero il dispotismo fisico, e la ragione muscolare nel sistema della libera natura, che tanto dispiacque agli uomini in generale, che renunziarono volentieri ai dritti della indipendenza, per cambiare il dispotismo dell'uomo col dispotismo della legge. I delitti adunque che sono generati da queste passioni dispotiche, hanno i maggiori rapporti con lo scopo sociale, che è la pace, e la subordinazione di tutti all'impero delle leggi; e per ottenere questa pace renunziò ciascuno al dritto di farsi ragione da se stesso, e sostituì al proprio il decreto del magistrato, e la istanza di farli ragione per i mezzi ordinati dalla legge. Avvi dunque in questi delitti il *massimo* interesse sociale, perchè offendono il primo scopo della società, la pace, e la sicurezza dei cittadini.

Di più: la divisione dei delitti in pubblici, e

privati arresta il corso della giustizia, stante che l'offeso non denunziando il danno sofferto, e non facendo istanza di procedersi giudicialmente contro l'autore del danno, impedisce al pubblico accusatore di mettere in azione la legge; e quando anche il processo sia cominciato ad istanza della parte lesa, è in sua facoltà di farlo sospendere con la quietanza giudiciale.

Un sì fatto regolamento subordina la legge generale alla volontà di un particolare, e rende i pubblici magistrati dependenti dall' arbitrio di un uomo. Da questo vizio di procedura resulta, che in seno della civilizzazzione esistono sempre gli avanzi della barbarie, vale a dire, le selvaggie transazioni, e composizioni dei delitti, mediante il denaro, che prezzava le offese, e le persone, come le mercanzie. Queste composizioni pecuniarie avviliscono gli uomini, abituandoli a vendere il proprio onore, per poche lire, e a simulare delle riconciliazioni sull'altare della Dea *Moneta* ove si fanno i sagrifizj di tutte le virtù.

Parimente questa pratica di muovere, e sospendere l'azione della giustizia pubblica a comodo dei particolari, equivale per essi a un momentaneo ritorno allo stato di natura, e della antica uguaglianza, in cui ciascuno avea l'esclusivo dritto di punire o di perdonare le proprie offese. E queste ricordanze, e pratiche di costumi anteriori all'ordine sociale, non mi sembrano in armonia

col sistema organico, e coll'interesse della politica, in cui le volontà dei singoli debbono essere suddite della legge, e divergere, il minimo possibile, dalle rette linee, che conducono al punto, ove trovasi l'interesse comune. Da questo punto si allontanano spesse volte le volontà particolari mediante le transazioni fatte con i colpevoli, i quali rendonsi più audaci per la facilità di transigere, e con i loro esempj di una quasi impunità comprata con intringhi, col denaro, o con la paura, incitano a delinquere anche i meno disposti; e per questi incitamenti si moltiplicano le risse con tutte le sequele dell'animo dispotico dell'uomo, che tenta di risommergere nell'antico caos le leggi di pace, di sicurezza, e di conservazione.

In conseguenza di questi principj, se io fossi all'orecchio del legislatore, lo consiglierei ad abolire la divisione dei delitti pubblici, e privati, dichiarando altamente, che in ogni delitto resta offesa la società intiera, e che il corpo sociale per l'organo del ministero pubblico è parte principale nel processo, e nel giudizio; che l'azione pubblica debbe perciò intervenire necessariamente nella iniziativa, e prosecuzione dei processi, e giudizj criminali; che alla parte lesa compete la sola azione alla refezione dei danni, che il delitto le hà cagionato; per mettere in stato il pubblico accusatore di conoscere i delitti, e scuoprirne

gli autori, fossero obbligati tutti i dannificati da qualunque delitto, di denunziare i fatti delittuosi, cogl' indizj dei colpevoli, alla polizia amministrativa, e giudiciaria nel termine il più breve, che l'omissione di queste denunzie venisse punita, come una specie di prevaricazione. L'opinione di molti, fra i buoni, condanna queste denunzie spontanee, come quasi bassezze, o crudeltà, e consiglia più tosto, la carità degli offesi, o dannificati, ad usare indulgenza cogli autori del male, e ciò per la speranza d'inspirare in essi mercè l'esortazioni paterne, e gli esempj di tanta virtù, la penitenza del fatto, e l'emenda del core. Ma questa morale purissima in astratto, è ella compatibile con l'indole, e con l'ordine sociale? L'ottimismo platonico è egli sovente il nemico del bene civile? Esaminiamo strettamente la questione nei suoi rapporti con la società.

La umanità del derubato, per eccesso di sua virtù, sottrae, col silenzio, alla giustizia, e alla pena quello sciagurato, il di cui furto può essere provato legalmente. Che ne avviene da questa indulgenza? Altre persone non prevenute del carattere vizioso dell'impune, ne sono in breve tempo le vittime, e la umanità del primo derubato diventa complice dei susseguenti delitti. Non è dunque buon cittadino quello, che preferisce l'interesse di un malvagio all'interesse degli uomini onesti, e di tutta la società. La morale poli-

tica gli rimprovera il silenzio di un delitto da lui conosciuto, e gli dice, che la denunzia del delitto è un dovere, e che il sottrarre ai tribunali i colpevoli, egli è lo stesso, che farsi responsabile dei nuovi delitti, che possono eglino commettere, dopo che la prima impunità può farli più coraggiosi, e di colpevoli, scellerati. E se questa specie di denunzie è un dovere sociale, bisogna adempirlo, e la legge, che veglia sulla esecuzione dei doveri sociali, può, e deve punire chiunque manca a questo dovere, che facilita alla giustizia la conservazione dell'ordine, della sicurezza, e dei buoni costumi.

Vi sono però certe azioni, che dove sieno dichiarate delittuose, esigono un eccezzione in grazia della morale, e della pace delle famiglie, onde non avvenga l'assurdo, che per favorire quella pace, e quella morale, si perturbino, con indiscrete inquisizioni del pubblico ministero, gli asili domestici, e si propaghino i misteri delle passioni, con scandalo, e con ribrezzo universale. Tutta la serie degli eccessi, che amore figlio di Venere inspira, e cuopre sotto le sue ali, entra nella eccezione alla regola delle denunzie coatte, e della lecita azione pubblica, indipendentemente dalla querela privata. Considerando queste azioni nei loro soli rapporti con la società, rimane questa più offesa dalla loro pubblicazione, che dalla segreta impunità delle medesime. Ma

le denunzie coatte, e i processi fatti a sola querela del pubblico ministero, propagando dei fatti incogniti, e scandalosi, offenderebbero la società, in vece di giovarle, e con la veduta di servire all'Etica privata, violerebbero i precetti dell'Etica pubblica, e metterebbero in contradizione le virtù morali, e politiche, con ogni altra idèa di virtù.

Parimente dalle denunzie coatte dovrebbero esentarsi tutte le persone, che per congiunzione di sangue, o di amicizia col reo, sarebbero poste nella durissima alternativa, o di tradire la natura o la legge, il che sarebbe in opposizione con la morale politica, che fondasi su i sentimenti indelebili dell' uomo. Il padre non denunzierà mai la reità del figlio, ne Pilade quella di Oreste, o se il facessero, per momentanea alienazione di affetti, la società perderebbe, in vece di guadagnare, in questo snaturamento. Concorda con questa massima la legge comune a molte nazioni, che proibisce per fino l'esaminare come testimoni il padre contro il figlio, il marito contro la moglie, e reciprocamente i fratelli, e le sorelle tra di loro; e solo discorda in alcuni paesi, facendo eccezzione alla regola, nei casi di delitto grave commesso a danno di alcuno della famiglia, quando di altronde non se ne potessero ottenere le prove.

Ma questa eccezzione dovrebbe pur cancellarsi dai codici, ove esiste, se volessero mettersi in

concordanza con la natura, la quale appunto nei pericoli più gravi dei congiunti è più impegnata a salvarli. Se Caino snaturato hà ucciso Abele dentro le domestiche mura, dovrà la legge snaturare anco il padre, o la madre di quella infelicissima prole, per estorcere dai loro cuori il segreto del delitto, e farli ausiliatori di un parricidio legale per punire nel figlio superstite un fratricidio illegale? Qual sarà l'interesse della società nel perdere un cittadino per le mani del padre, in compenso di un altro cittadino perduto per le mani d'un fratello? Gli esempj di Bruto, e di Manlio non sono applicabili a questo caso. Essi non condannarono come padri, ma come Consoli, ed essi non sacrificarono i proprj figli all'altare della vendetta privata, ma a quello della salute pubblica. E quando in questi terribili esempj trovar potesse la legge, che io censuro, un pretesto, o una scusa, io allora dirèi, che non sono esempj imitabili nell' incivilimento dei nostri costumi, e delle nostre idèe, e debbono eglino relegarsi nella storia di un popolo, che avea Marte per Dio, un Fratricida per padre politico, e per antenati, i più feroci fra i cacciatori del Lazio.

ARTICOLO

UNICO.

Nella estrema libertà politica, e nella estrema dipendenza spariscono le idèe dell' onore, perchè nella prima il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj: nella seconda perchè il dispotismo degli uomini, annullando l' esistenza civile, li riduce ad una precaria, e momentanea personalità. L'onore dunque è uno dei principj fondamentali di quelle monarchìe, che sono un dispotismo sminuito.

Questa dottrina è l'analisi della metafisica politica contenuta nel libro terzo dello *spirito delle leggi* del chiarissimo Montesquieu. Io non imprendo qui a negare l' esistenza dei tre distinti principj di azione inventati, e riconosciuti da lui, come gli attributi essenziali delle tre diverse nature di governo, cioè Repubblicano, Monarchico, e Dispotico, limitandomi ad accennare la sorgente della teorìa del N. A., ed esaminandola nei termini espressi da lui.

Nell' estrema libertà politica, egli dice, spariscono le idèe dell' onore, perche il dispotismo delle leggi rende inutile la ricerca degli altrui suffragj. In altri termini ciò significa, che ove la legge regola, e dispone tutto, ivi l' opinio-

ne pubblica non può nulla a favore delle persone o contro le stesse. Una proposizione posta così sembrami contradetta dalla ragione, e dalla storia.

Quel' è l'idèa dell'*onore* secondo Beccarìa? *La giusta porzione dei suffragj, che un cittadino ha dritto di esigere dagli altri.* (§. 28.) Da questa definizione resulta, che l'onore equivale alla riputazione, o sia alla opinione pubblica intorno alla moralità di un cittadino. Ritenuto questo concetto del vocabolo *Onore*, e come può dirsi seriamente, che nei governi, ove la legge sola comanda, sia inutile la buona reputazione di un cittadino? Ivi, per esempio, la legge comanda, che il popolo, con certe formalità, dia i suoi suffragj al cittadino più degno di regolare l'amministrazione civile, o la militare. In questa scelta non agisce la legge, ma la riputazione. Dunque non è *inutile* la riputazione per gli aspiranti ai suffragj del popolo, o di qualunque altro magistrato che lo rappresenti. Anzi, senza la base di questa opinione, sarebbe *inutile* la legge che comanda di conferire le cariche ai più degni e sarebbe *inutile* per questo effetto la virtù privata non conosciuta, o non stimata dal pubblico.

Io più fondatamente, che Beccarìa, sosterrei che in questa natura del governo, l'*Onore*, o sia la riputazione è tutto; imperocchè l'opinione pubblica, e non già il favore privato, vi dispensa

la gloria, i benefizj politici, e la fiducia nazionale. Fù questa reputazione che trasse Cincinnato dal campo rustico, per condurlo al campo militare, richiamò in Roma Cammillo dall' esilio, ed in Firenze, Cosimo dalla deportazione. Fù questa reputazione, che salvò sempre, nei maggiori pericoli, le antiche repubbliche, finchè la reputazione fù giusta, e non corrotta dalle passioni. *Non spariscono* dunque *le idèe dell' onore* nei Governi, che hanno per principio movente la virtù, ma bensì la virtù sola vi genera l'onore, o sia, conferisce il dritto di esigere i suffragj dei concittadini.

E inquanto ai governi ove esiste il *dispotismo degli uomini*, io concordo che in un senso, l'onore sopra definito sia *inutile*, perchè l' opinione pubblica non dispensa i premj politici alla virtù. Ivi Tiberio, e Nerone scelgono arbitrariamente i Sejani, e i Tigellini per flagellare, in nome loro una massa di semoventi, che hà perduta la vita civile. Ma ciò non ostante l'onore vi dispensa, i premj morali che consolano la virtù disgraziata. Il cittadino, che hà dritto ai suffragj degli altri, li ottiene nel secreto dei loro cuori, e li conosce nella riverenza, che inspira maggiormente il merito negletto o sventurato « Lentulo gloriae fuerat bene tolerata paupertas » (*Tac. Ann. Lib.* 4. « 44,) benchè regnante Tiberio « et liber-

tas Thraseae servitium aliorum rupit » (*Tac. Ann. Lib.* » 14 » 49. ») benchè imperante Nerone.

L' Onore, dice il Beccaria *è uno dei principj fondamentali delle monarchìe, che sono un dispotismo sminuito.* Ragionando sempre nel concetto, che *l' Onore* sia un dritto ai suffragi degli altri, e che questo dritto nasca dalla virtù, io concordo con l' Autore, che in una monarchìa temperata dalla personale savìezza del principe, e da leggi politiche, ottenga facilmente premio, chi gode i suffragi dell' opinione; e che quindi avvenga, che il desiderio dell' onore sia il principio muovente delle grandi, ed utili azioni nelle monarchìe. Ma non concorderò giammai con Montesquieu (*Espr. des lois L.* 3 „ *Cap.* 6.) che assegna alle monarchìe ben costituite l' attributo ed il principio unico della ipocrisìa politica, o sia l' apparenza della virtù, per usurpare l' onore; ond' egli ne conclude, che in questi governi, *ognuno apparisce buon cittadino, e rari sono i veri galantuomini.* Dio mi guardi dall' adottare una dottrina satirica, che degrada l' onore delle monarchìe, mentre dà loro per base l' onore; una dottrina, che a mente del suo creatore (*Loc. cit. Cap.* „ 5 „) bandisce dai paesi monarchici l' amor di patria, il desiderio della gloria vera, la renunzia di se stesso, il sacrifizio dei propri interessi, e tutte quelle virtù eroiche, che ammiriamo negli antichi; e

che abbiamo lette, nei libri e non vedute mai con gli occhi propri nel mondo.

Che possano esistere monarchie di tal tempera, egli è possibile, ma che debbano esistere di tal maniera, per natura delle cose, io nol voglio credere, perche hò provato, che nel dispotismo medesimo dei tiranni, non fù spenta l' idèa dell' Onore. La ragione m' insegna distinguere le monarchie legittime, dalle tirannìe usurpate, o abusive, e la storia mi addita esempi antichi, e moderni in cui l' onor vero, e non già l' ipocrisìa politica, sedendo gloriosa sul trono, comunicava la propria azione a tutta la sfera della sua attività. Nella corte di Marc' Aurelio dava onore la filosofia, e in Roma diventò subito glorioso il titolo di filosofo.

CAP. V.

DEI DUELLI

Da questa necessità degli altrui suffragi nacquero i duelli privati, che ebbero appunto la loro origine nella anarchìa delle leggi.

ART. I.

DEI DUELLI GIUDICIARI

La materia dei duelli è connessa, come sequèla, colle idèe dell' onore, e delle ingiurie lesive

dell'onore. Io hò detto nel capitolo antecedente, che quei governi che rilasciano all'arbitrio dell'offeso le querele, e i processi per ingiurie di parole, o di fatto, permettono sostanzialmente ai cittadini un ritorno momentaneo nello stato di natura, o in quello dell'antica barbarie, in cui, o per ignoranza, o per impotenza politica, si autorizzavano le vendette, le guerre particolari, e le paci dette *composizioni* o redenzioni delle offese, o pene, invece di prevenirle, e proibirle, come atti d'indipendenza dalla suprema potestà. E con questa mia proposizione concorda l'egregio A. asserendo, che i duelli nacquero nell'anarchia delle leggi, essendo eglino piccole guerre private, che hanno origine da offese individuali, e che ci rammentano i naturali modi di farsi ragione, nei tempj anteriori allo stabilimento delle regolate comunità.

Ed in vero, supponendo le famiglie degli uomini erranti sul globo, senza patria, senza domicilio, e senza leggi positive, dovea spesso nascere, nei loro incontri, qualche occasione di querela, e questa non potèa comporsi tra i litiganti, non sudditi di alcuno, che mediante il combattimento fra essi, in cui il soccombente avèa sempre torto, e il vincitore, sempre ragione. Il Gius attuale delle genti era, in quel periodo di umana selvatichezza il Gius naturale degli individui, o delle famiglie, e doveano parimente

costumarsi le alleanze offensive, e defensive tra le famiglie congiunte per sangue, per vicinanza, o per amicizia.

Avvenute le prime riunioni permanenti, nacquero nuove idèe, senza distruggere le idèe, e i costumi antecedenti; e per la sopravvenienza delle idèe sociali, si dettero forme meno irregolari ai combattimenti decisivi delle liti private, e in proporzione degli incrementi delle idèe sociali, si estesero, e migliorarono le forme, e le leggi di quei combattimenti nelle nazioni. Formossi quindi la giurisprudenza dei duelli che si dissero *prove giudiciarie*, stante che mediante il duello, giudicavasi, che il vinto avesse torto, e il vincitore ragione. Montesquieu da suo pari sviluppa, col criterio della filosofia, dal caos della barbarie, lo spirito di quei regolamenti, e lo mette magistralmente in armonìa con lo spirito del tempo, o sia col sistema delle idèe di quei popoli, che aveano trasportati nelle città i costumi delle nordiche foreste, vale a dire, lo spirito cacciatore, e militare, che è il carattere necessario degli uomini viventi in stato di natura, o propriamente a quello stato, perchè sempre esposti a combattere coi loro simili, o con le fiere.

E poichè i cacciatori, e guerrieri del Nord antichi padri nostri amalgamarono, nei paesi di conquista, la giurisprudenza delle natìe foreste, con quella dei cittadini di Roma, fu il duello in-

trodotto, come prova decisiva nei giudizj civili, e criminali, ma subordinato l'esercizio di esso alle nuove forme, che la religione, e la cultura dei vinti, potettero far ricevere, come più ragionevoli, alla mostruosa ferocia dei vincitori. I barbari invasori, e gli invasi barbarizzati da quelli ritennero per regola di ragione, che nel duello esisteva il criterio della verità, e la prova fisica della certezza delle cose litigiose; ma perchè questa prova diventasse legale fu sottomessa a varj regolamenti di procedura, nei casi diversi a cui voleasi applicare, tanto in rapporto alle persone, quanto in rapporto alla materia, che era il soggetto della lite. Riunendo in un corpo le leggi scritte, e le consuetudini dei varj paesi sulle procedure dei duelli, si formerebbe un codice singolare, in cui vedrebbonsi la ragione, e la barbarie in conflitto, o sia lo spirito della romana cultura guerreggiante con lo spirito del goticismo, e finalmente, per stanchezza reciproca, comporre in quel codice una transazione fra loro.

Eccone qualche saggio. Era lecito alle parti litiganti di battersi personalmente insieme per terminare col sangue la lite, e se una delle parti, o ambedue erano per sesso, per età o per altra causa inabili alla tenzone, potevano scegliere i respettivi *campioni*, come ora si scelgono i procuratori, e gli avvocati per difendersi. Da questa procedura ebbero origine lo spirito di *Caval-*

lerìa, e il sistema del *Paladinismo*, specie di ordini equestri, e militari, che furono il supplemento della giustizia nella anarchia feudale, fondando essi l'onore, e la gloria in punire le ingiurie, le falsità, le calunnie e in difendere l'innocenza, e la debolezza.

Il gran pittore delle storie, e galanterie cavalleresche, l'immaginoso, e leggiadrissimo Ariosto hà rappresentato, nel quinto canto del suo romanzo poetico, il costume storico di giudicare, per via del duello, le persone poste in accusa, che incapaci per sesso di battersi da loro stesse, erano difese da un Campione, che duellava contro l'accusatore, per provare quello l'innocenza dell'accusato, e questo la verità dell'incolpazione. Lurcanio accusa Ginevra di azione infamante, che per legge di Scozia punivasi di morte sulla fede dell'accusatore, se protestava di provarne la verità col duello contro qualunque Campione legalmente ammesso alla difesa della incolpata. Si bandisce l'accusa, e si assegna un termine alla comparsa degli avvocati armati per Ginevra. Ariodante, sotto incognite vesti, presentasi alla battaglia, come Campione della sua bella, benchè presunta infedele, e con l'eroismo della virtù difende l'amore. Ecco l'esempio dei duelli fra l'accusatore e il campione dell'Accusato.

Durante l'incertezza di questa pugna sopraggiunge Rinaldo, il fiore dei più gagliardi, e accu-

sa davanti al rè, il Duca di Albanìa di avere macchinata una calunnia a danno di Ginevra, che apparentemente faceala colpevole agli occhj di Lurcanio, il quale di buona fede le imputava un infamia. Il Sir di Monte Albano offresi di provare la sua querela in singolare tenzone col perfido Polinesso fautore di tante scelleratezze, e il Rè, come giudice della causa principale, atteso questo grave incidente, e l'intervento in lite di nuove persone, ordina la sospensione degli atti probatorj fra i primi contendenti, e ammette il duello fra Rinaldo e Polinesso, come un rimedio il più diretto a troncare nella sua radice la lite. Rinaldo al primo fulminare della lancia, trafigge, e atterra il seduttore di Dalinda, l'infamatore di Ginevra, il gran Contestabile di Scozia, il quale

Gli domanda mercè con umil faccia
E gli confessa, udendo il Rè e la Corte
La fraude sua, che l'hà condotto a morte

Ed ecco in questa descrizione l'esempio del duello giudiciario tra l'accusato, e l'accusatore, che sono in stato di battersi personalmente.

Parimente usavasi il duello per rigettare un testimonio indotto a offesa, o a difesa respettivamente. Il litigante, che impugnava la prova testimoniale, sfidava i testimonj nominati a bat-

taglia, per giustificare, che aveano deposto, o erano per deporre il falso; se questi ricusavano di battersi, erano esclusi dal processo; se battendosi, erano vinti, si reputavano falsi testimonj, e il vincitore in duello, era, pur anco vincitore nella lite. E se il testimonio non era abile, ne disposto a duellare, protestavasi di non volere assumere sopra di se questo esperimento della sua fede, ma di caricarne la parte, che lo avea nominato, e se questa accettava la condizione, era il testimonio sentito in processo, salva la ratifica del suo deposto, mediante il susseguente duello fra i litiganti.

Finalmente era permesso dalla giurisprudenza feudale di alcuni paesi fino il duello fra il Giudice della causa, e la parte soccombente nel giudizio. Se questa credevasi lesa, e aggravata dalla sentenza del signore del feudo, non appellava la parte vincitrice come presso i colti romani ai tribunali superiori, ma notificava il cartello di disfida al Giudice della lite, accusandolo d' ingiustizia, o colposa, o dolosa nella pronunzia della sentenza. Ed ecco posto il Giudice in stato di accusa, ed ecco autorizzato l'accusatore, dalle leggi relative alla materia, a provare l' accusa col mezzo delle armi, combattendo contro il signore del feudo, che era il capo del tribunale, o contro i pari dell' accusato, che erano i di lui assessori, o i consiglieri di giustizia. La proce-

dura, in questa sorta di appelli militari, era regolata da leggi, ed usanze diverse, nei varj paesi, che furono le conquiste delle Orde boreali, ed erano prefinite le sentenze appellabili in duello sospensivo, e quelle che erano esecutorie, non ostante l'appello, o che non ammettevano questo rimedio definitivo. Ma pare nel bujo di queste storie, che nelle stesse sentenze appellabili, fusse l'appello più tosto un nuovo giudizio criminale contro i giudici posti in accusa di prevaricazione, che una revisione del loro mal-giudicato, il quale non era revocato, nel caso che i giudici rimanessero soccombenti in duello. Di fatto, o essi perdevano la vita in quell'esperimento, e la loro pena diventava capitale nel fatto; o essi sopravvivevano con leggiere ferite, ed erano condannati a una multa in pena della prevaricazione, che reputavasi provata con la loro disfatta. In una parola, questi duelli fra i giudici, e i litiganti malcontenti di loro, sostanziavansi in sindacati della loro condotta, o sia nell'accusa di prevaricazione, che li accusatori, doveano provar vera con le armi, ultimo criterio della verità presso quei popoli, che portavano nei loro petti gli altari della religione, e le Divinità nelle spade.

La lunga consuetudine di valutare nel duello il più efficace mezzo legale di purgare le accuse, le macchie, le ingiurie, e le offese di ogni ma-

niera, lo santificò presso i popoli come una pratica religiosa nel culto dell'onore. Questa pratica trovò facile accesso nell'animo dispotico dell'uomo, che tende più a vendicarsi di propria autorità, che a punire le ingiurie colla bilancia della giustizia, e ciò specialmente nell'anarchia delle leggi, in cui il codice della forza regolava la giurisprudenza delle passioni. E quando i mutamenti della politica estesero, e fortificarono il potere delle leggi, era oramai radicata negli animi quella opinione, che attribuiva ai soli duelli la virtù di purgare le ingiurie lesive dell'onore, e che dannava alla infamia, per bassezza di cuore, e per disprezzo della pubblica stima coloro, che preferivano alla gloria del così detto punto di onore, la vita, e l'orrore dei combattimenti. Questa opinione mantenevasi più salda, e comune nei popoli più educati alle armi, o per occasione di guerre frequenti, o per istituzioni cavalleresche, che rammentavano le antiche storie dei Paladini, per eccitare l'amore di fama romanzesca, e mettevano una distinzione di onorificenza nella facoltà accordata a quelle caste di essere sempre armate nei templi, nei teatri, e nelle private radunanze, e perciò, con la prontezza delle armi, facilitavano ad esse i mezzi di duellare.

Con lo sviluppo di civilizzazione, e con la stabilità, e potenza dei governi, nacquero più sane

le idèe sulle prove dell' onore, e sulle competenze dei tribunali in materia di offese, e di riparazioni legittime. Vollesi allora dai governi fattisi potenti rivendicare una giurisdizione, da cui eransi emancipate certe classi del popolo, sottoponendo la querela delle ingiurie alle forme della procedura giudiciale ordinata per tutti gli altri delitti, e proibendo di punirle di autorità privata, mediante i combattimenti fra gli offensori, e gli offesi. Predicossi la nuova dottrina della ragione per distruggere il pregiudizio del goticismo, che fondava nei duelli le prove dell' onore, della virtù, e della falsità delle accuse. Si credette di spaventare colla minaccia della pena di morte quell' entusiasta, che mostrava di non prezzare la vita, esponendola volontariamente di contro a una spada, o ad una pistola per qualunque causa leggierissima. Ma si conobbe storicamente in questa circostanza che l' opinione vince la legge, e che le forze morali sono maggiori delle forze fisiche sugli esseri sensibili e intelligenti.

S. Luigi rè di Francia volle abolire i duelli giudiciarj nei suoi dominj. Questa riforma fu appresa per una odiosa rivoluzione nelle idèe, nei costumi, e nelle libertà della nazione (*Montes. Esprit des lois li.* 28). E quando i Principi più umanizzati dalla civilizzazione politica, ed intellettuale vollero proibire i duelli, come prove stragiudiciali dell' onore, furono parimente le

loro riforme condannate, come opere rivoluzionarie, perchè limitavano i naturali dritti dell' uomo nella difesa del bene più caro, l'onore personale; difesa che parèa loro di essersi riservata nel contratto sociale, perchè era stata sempre esercitata dai loro proavi indipendentemente dalle leggi, e dai magistrati, anche dopo la istituzione delle legittime sovranità. E questo conflitto fra l'opinione, e la legge, sacrificò molte vittime alla legge, senza correggere l'opinione, la quale solamente venne a indebolirsi, in ragione dei progressi della civilizzazzione intellettùale, che nettificò le idèe dell' onore, come quelle intorno alla magìa, e provò sempre più ai monarchi, che gli uomini i più stupidi, non sono sudditi migliori nel sistema degli esseri intelligenti, come nel sistema dei quadrupedi, non sono i giumenti, più prezzabili dei cavalli per il servizio dell' uomo.

Nel secolo, e nel paese, in cui io ho la sorte di vivere l' onore si conserva, e si purifica colla legge, e non colla spada. Le idèe sulla riputazione civile non conducono alla indipendenza dei dritti, e a muover guerra privata in seno della pace pubblica. Debbesi ai progressi della ragione una riforma morale, che le sole leggi non putettero eseguire nella infanzia della ragione. Un duellante per punto di onore muove oggi il riso, e la pietà, come colui, che impetrasse il giudizio d' Iddio per le prove dell'acqua, e del fuoco, che

furono così decisorie presso la credulità del medio evo, in cui tutti vedevano per i soli occhi della fede.

Ma per togliere ogni pretesto al duello, che potesse insorgere dal puntiglio dell'onore, io consiglierei di punire gravemente quelle ingiurie, che ne sono le cause ordinarie, e di che non trovano gl'ingiuriati indennità sufficiente nelle leggi, e nella protezione dei tribunali. Gli esempj di queste negligenze, o denegazioni della giustizia consigliano ai più sensibili alle idèe dell'onore, e più impetuosi nei loro affetti di preferire le vie pronte di fatto a quelle lunghissime di dritto, e di sottrarre momentaneamente la propria persona alle leggi, che in quel caso, non difendono bastantemente un cittadino. Per rimediare a questo inconveniente, ecco la mia opinione.

Sia ogni ingiuria un delitto pubblico; sia ogni ingiuriato tenuto a denunziarla; sia il ministero delle accuse attivo in procedere; sia il magistrato pronto in giudicare; sia la legge severa in punire, e mancheranno le scuse a quelli, che si fanno ragione da loro stessi. E tolto questo pretesto all'animo dispotico dell'uomo puniscasi, con infamia permanente, l'arbitrio di vendicarsi da se stesso, e la indipendenza dalla legge, applicando la degradazione civica a chiunque, per

mantenersi le civili onorificenze, hà violato col duello gli ordinamenti civili.

Si obietterà, che la pubblica opinione assolverà il duellante, che la legge condanna. Sia vero: e che perciò? Con la perseveranza della legge, e della istruzione privata, e pubblica, si rettificherà finalmente l'opinione, e allora le forze fisiche e morali agiranno di concerto per una riforma comandata dalla ragione. Con questi due potentissimi mezzi i così detti *giudizj di Dio* furono eliminati dalle procedure forensi, e dalla memoria volgare;

La infamia dovrebbe essere pena comune ai duellanti con premeditazione, oltre l'applicazione della pena speciale all'autore dell'omicidio premeditato, se questo abbia avuto luogo nel duello, o della pena del ferimento premeditato, anche quando il ferimento fosse semplicemente attentato, e non consumato, per cause indipendenti dalla volontà dei duellanti, nei quali presumesi un vicendevole attentato di ferimento. Hò detto, che la pena dell'omicidio, o ferimento premeditato dovrebbe respettivamente applicarsi ai duelli premeditati, vale a dire preceduti dalle disfide, o dagli inviti, per distinguerli dagl'incontri fortuiti, ed instantanei, nei quali parimente occorre una seconda distinzione. O l'incontro fu premeditato da uno dei combattenti, e per esso

ricorre la regola sopra enunciata; o l'incontro fu casuale per ambedue, e allora l' aggressore dovrebbe punirsi per l'omicidio, o ferimento semplice, e l'assalito dovrebbe scusarsi, con le solite regole della necessaria, e incolpabile difesa. Tutti gli ausiliatori dovrebbero punirsi come complici del delitto, e sempre con la degradazione civica, per abituare l'opinione a odiare, e invilire un azione, che hà per pretesto di conservare ai duellanti, o guadagnare ad essi i suffragj della pubblica opinione.

ART. II.

DELL'ONORE POPOLARE CONSIDERATO, COME SANZIONE MORALE.

Per qual motivo il minuto popolo non duella per lo più come i grandi? Perchè la necessità degli altrui suffragj è meno comune nella plebe.

Contiene un peccato contro la morale, e l'interesse civile, qualunque proposizione, che scema, in ogni ordine di cittadini, il desiderio dell'*onore*, o sia degli altrui favorevoli suffragj, come ricompense delle buone azioni. Anzi la plebe, fra tutti gli ordini cittadineschi, hà più necessità dell'onore, che il magnatismo. Per essa è l'onore il solo patrimonio fruttifero, che possiede. Spogliata dell'onore, perde tutto, perchè

un uomo disonorato è posto al bando della società. Per il magnatismo la perdita dell'onore non è accompagnata dalla confiscazione degli altrui beni. Se la virtù lo abbandona, li rimane la fortuna, la quale compra quei suffragj, che la di lui virtù non può esigere dagli altri.

In vece di persuadere al minuto popolo, che l'onore gli è meno necessario, che ai grandi, dovrebbe la politica degli scrittori delle leggi, e degl'istitutori di ogni maniera insinuarli l'obbligazione, e la utilità di cercare nell'onore la base della sussistenza. Se questa persuasione diventasse comune a quella massa di popolo, che chiamasi *plebe*, guadagnerebbe la società in essa dei manifattori, dei lavoranti, dei fabbricanti, dei rivenditori onesti, e servitori fedeli, persone tutte, che si desiderano, si cercano, e non si trovano, che raramente.

E donde procede questa rarità? Dall'invilimento di costoro principalmente; attesochè togliendo ad essi, non solo il dritto, ma fino la speranza dell'onore, togliesi l'idèa dell'onestà, che è la madre naturale dell'onore. Una classe di cittadini, che professa di vivere nel disonore, non può essere amica della virtù, che è da lei valutata, per cosa indifferente, o senza interesse personale. Anzi talora si avvede, che nella professione del vizio, trova più utilità, che nell'esercizio della virtù. Quindi è viziosa per speculazione, e lo è

senza pudore, perchè il pudore è figlio del desiderio dell'onore e non può esistere questo figlio, ove mancali il padre, o sia l'effetto, senza la causa generante.

In vece d'insultare la povertà coi titoli di avvilimento, cerchiamo di migliorarne, almeno, la condizione morale, inspirandole con l'insegnamento i principj religiosi, che hanno maggior rapporto coi doveri dell'uomo, educandola con abitudini oneste, regolandola con leggi veramente morali, ed offerendole, nelle classi privilegiate dalla fortuna, gli esempj delle virtù, che consolano la miseria, con la speranza di trovarne nella loro imitazione, un miglioramento di sorte.

E se dalla plebe separiamo l'idèa dell'onore, quale sarà l'effetto dell'infamia annessa a certe pene, che sono più comuni a questo, che ad altro ordine di cittadini? Ella cesserà di esser pena, perchè non sarà privazione di alcun bene, o di alcun dritto. Questa specie di atei politici non temerà più l'opinione, perchè sarà per essi una divinità, in cui non crede. Riflettete, o legislatori, a questa verità. Voi che siete così prodighi di pene infamanti a danno di una classe di uomini, che il pregiudizio hà esclusa dall'onore, il che significa, che hà renduta insensibile a questa pena; se volete efficace l'infamia, restituite prima, ne suoi dritti civili quella classe di persone, che oggi dicesi la feccia del vaso, perchè l'umore, che vi

bolle, favvi galleggiare una schiuma vana, e leggiera, ma forse più maligna della feccia medesima.

Nel lungo periodo, in cui per difendere giudicialmente l' onore, erano autorizzati i duelli; in cui la parola *Onore* suonava energicamente all' orecchio, ed al cuore fino dei servi (*Mont. Esprit des lois. lib.* 28.), benchè ridotti dalle leggi al solo possedimento di una precaria, e momentanea personalità, veniva dalla opinione rispettato, anche il popolo più miserabile, quando trattavasi di questioni interessanti l' onore.

Questi cittadini, che formavano allora la plebe, erano ammessi a duellare legalmente, non solo fra loro stessi, ma eziandio con i nobili, coi cavalieri, e con i medesimi signori del feudo; e perchè in queste disfide le armi fossero eguali, e la plebe non usa a maneggiare spada, e cavalli, non fosse soverchiata dai grandi addestrati alle arti cavalleresche, era proibito ad un nobile duellante con un plebèo, di presentarsi alla barra con spada, e cavallo, ed era solo permesso ai duellanti di usare scudo, e bastone. (*Mont. loc. cit.* 24.) E dalla diversa qualità delle armi permesse nei duelli nobili, e plebei, nacque la distinzione delle armi nobili, e delle armi plebèe, e fu quindi il bastone considerato come arnese plebèo, ed associando la gente le idèe dell' onore alle qualità delle arme usate nei duelli, si valu-

tarono ferite nobili, quelle che erano state fatte con la spada, e ignobili le altre cagionate dal bastone. E dopo essere stata annessa questa idèa d'ignobilità, e di avvilimento ai colpi del bastone nei duelli legali, fu estesa ed applicata con maggiore intensità, la medesima idèa disonorante alle perquosse del bastone nelle risse illegali, e nella categorìa delle ingiurie di fatto, furono le *bastonate* apprese comunemente, come le offese le più degradanti, perchè fatte con arme riservata a significare il massimo fra li avvilimenti dell'uomo (*Mont. loc. cit.* Cap. XX.).

E questa idèa aggravante le offese in odio dello strumento offensivo, fu consolidata dalle leggi penali di quei tempi; imperocchè aumentavano la pena dell'ingiuria, quando l'arme usata per offendere, apparteneva alla specie più atta ad umiliare l'offeso.

Sì fatta distinzione, in materia d'ingiurie, sussiste tuttora in Europa, e finchè la distinzione opinativa sussiste, debbono le leggi penali essere in armonìa con essa, onde non sembrino ingiuste al pubblico, che vede dai tribunali punirsi, meno gravemente quell'oltraggio, che è riputato più grave dall'opinione. È questo il caso in cui l'opinione misura esclusivamente i delitti, attesochè la moralità del delitto è intieramente riposta nell'opinione. Rettificate, o compilatori di codici, se vi sarà possibile, l'opinione volgare, e poi gra-

duate le pene sulle modificazioni che avrete fatto nella pubblica opinione. Ma finchè la condanna al bastone degli antichi Teutoni, sarà un invilimento pei moderni Européi, non pretendete di usarla senza degradazione morale di quelli, che la soffrono; e molto meno datevi a credere di punire proporzionatamente, applicando la stessa coercizione alle ferite leggiere fatte coll'arme nobile della spada, e alle ferite men leggiere, ma fatte con l'arme disonorante del bastone.

Questa seconda maniera di offendere è molto più grave, perchè aggiunge l'insulto morale al danno fisico, e la gravità morale di questo insulto dèe misurarsi sulla opinione nazionale intorno all'onore del cittadino, e alla dignità personale dell'uomo. I Lacedemoni, che per la loro costituzione militare, mi sembrano, tra i popoli antichi, i più somiglianti ai barbari del Nord, che si divisero l'impero di occidente, ebbero intorno all'uso del bastone, come arme offensiva, la stessa idèa, che n'ebbero i Longobardi, vale a dire, lo appresero per l'istrumento degli oltraggi i più degradanti il carattere di uomo, e di cittadino. Volendosi in Sparta mantenere l'opinione, che gli Iloti, non appartenessero al genere umano, e che la qualità di uomo fosse l'attributo esclusivo dei liberi cittadini, erasi legalizzato il barbaro costume di bacchettare annualmente una quantità d'Iloti, anche i più innocenti, per il solo

scopo di avvilire questa specie di creature con uno spettacolo, che indicava l'immensa distanza politica, che separava uno schiavo, da un libero cittadino. L'idèa di questa distanza fra la condizione dei cittadini e quella delli schiavi, dovèa, nel concetto degli Spartani, nobilitare viemaggiormente l'idèa della indipendenza politica, e farla sempre più desiderare, in veduta dell'onore inerente alla medesima. Il mezzo scelto era crudele, ma il fine era politico, e concordante colla natura di un governo diretto ad esaltare nei cuori il sentimento della fierezza, e della libertà.

In Sparta adunque una bastonata era per un cittadino la massima ingiuria, perchè veniva trattato come uno schiavo. Di pari modo, nei secoli della seconda barbarie europèa, ove le idèe d'indipendenza erano predominanti nella nobiltà, allorchè s'introdusse l'uso, che i soli servi duellassero col bastone, ne avvenne, che un colpo dato con quell'arme per offendere un uomo libero, fosse valutato un oltraggio gravissimo, perchè l'uomo libero era battuto come un servo (*Mont. lib.* 28 *cap.* 20). E nell'Inghilterra, in cui la costituzione politica ingrandisce le idèe dell'onore nazionale, e avvilisce quelle di servilità, arringava nel 1812 il sig. Brougham nella camera dei Comuni contro la pena delle bacchette, che dopo l'anno 1807 era stata adottata, e praticata fino

alla crudeltà in certe delinquenze dei soldati inglesi, sembrandoli quella specie di pena deprimente lo spirito della costituzione brittannica, ed il carattere militare, la di cui dignità, secondo quell'oratore dovrebbe fino rispettarsi nel modo di punire, per non avvilirla giammai con gastighi degradanti le persone che fanno parte di quei corpi, per i quali vuolsi mantenere il rispetto, e la stima della pubblica opinione (1).

CAPITOLO VI.

FURTI

ART. I.

ORIGINE DEL DOMINIO

Il diritto della proprietà è un terribile, e forse non necessario dritto.

È questo un dubbio oramai dissipato dai più sani gius-pubblicisti, i quali studiando la storia naturale degli uomini, hanno in essa scoperta l'origine necessaria del dominio. E questa origine viene indicata dal N. A. medesimo colle frasi seguenti. *La moltiplicazione del genere umano, piccola per sè stessa, ma di troppo superiore ai mezzi, che la sterile ed abbandonata natura of-*

feriva per soddisfare ai bisogni, che sempre s' incrocicchiavano fra di loro, riunì i primi selvaggi §. II.

Se questa riunione fu accagionata dalla necessità di soddisfare i bisogni superiori ai mezzi, che la sterile e abbandonata natura offeriva spontaneamente ai primi selvaggi, egli è conseguente, in buona logica, l' attribuire un qualche dritto speciale, ed esclusivo a quell' individuo, o a quella famiglia, che mediante la propria industria, e fatica occupò prima di ogni altra una porzione *abbandonata* della *sterile natura,* e la rendette fertile, il che non vollero, o non seppero fare gli altri selvaggi. E questo dritto acquistato affinchè fosse efficace, dovèa essere esclusivo, imperocchè se tale non fosse stato, ogni altro selvaggio ozioso, e rapace averebbe usurpato i frutti della fatica, e della industria altrui, il che stato sarebbe contro l' ordine della natura, la quale comandando ai singoli la conservazione della vita propria, impone l' obbligazione di cercare i mezzi di conservarla, e conferisce i relativi dritti per eseguire quella obbligazione, vale a dire, per assicurare i mezzi sufficienti a conservare la vita meno penosa, e meno precaria possibile nelle rivoluzioni del mondo fisico, e morale. Ed il gran mezzo di prevenire i perniciosi effetti di somiglianti catastrofi, e mettere la vita sotto l' egida della provvidenza umana, era quello di togliere l' incertezza

ai possedimenti acquistati dall' industria, e fatica particolare, che unitamente aveano separato dalla comunanza selvaggia, o gli animali domesticati, o le terre colte, o i fabbricati, o gli arnesi necessarj ai comodi personali, od utili alle giocondità della vita. Questa certezza, ed inviolabilità dei particolari possedimenti acquistati dalla fatica ed industria sulla natura *abbandonata* e *sterile*, generò l' idèa semplice, chiara, e dis inta di *dominio,* o di *proprietà* fra quei primi selvaggi, che mediante l' esercizio, e il rispetto reciproco di questo dritto naturale, fecero il primo passo

Dalla selva selvaggia, ed aspra e forte

verso il cammino, che poi li condusse alla urbanità del regolato vivere sociale.

Ammessa questa origine del dominio individuale, o familiare nelle prime tribù, che di nomadi si fecero permanenti, egli è nell' ordine naturale delle cose l' argomentare, che all' idèa semplice, e madre del dominio si associassero successivamente tutte le idèe secondarie, che ne sono una filiazione necessaria. Tra queste idèe dovettero nascere le prime quelle de le facoltà nel proprietario di godere esclusivamente, e di disporre liberamente del suo dominio, imperocchè senza la facoltà di escluderne gli altri, non sarebbe egli stato sottratto alla primitiva comunanza dei beni, e senza la facoltà di disporne

liberamente, sarebbe stata limitata la facoltà di goderne, e la idèa di qualunque limitazione arbitraria, supponendo l'idea della dependenza, non potèa esistere in un sistema di famiglie, non ancora soggette ai vincoli, ai regolamenti, e alle limitazioni sociali.

La genesi dunque del dominio, e dei di lui connaturali attributi fù conseguenza necessaria dell'ordinamento, e della destinazione della specie umana, la quale, per sua organica costituzione, tende alla sociabilità, e al perfezionamento delle facoltà fisiche, e morali, che la natura le compartì come istrumenti efficaci, onde vivere meno infelicemente. È dunque il dominio un dritto di *necessaria* competenza alle umane facoltà morali, e fisiche, che hanno impresso nei creati della natura *abbandonati* e *sterili* i contrassegni dei loro caratteri particolari, per indicare, con quei simboli del dominio, a tutti gli altri uomini, che sono quelle parti della natura separate dalla comunione primitiva, e convertite nei patrimonj dell'industria, e della fatica, e ciò per ordine della giustizia universale, che premia l'industria e la fatica, e punisce l'inerzia di corpo, e di spirito. (2)

ART. II.

Considerazioni sull' uso, e sulla difesa del dominio individuale.

Ma questo dritto del dominio, che è necessario di ammettere, come legittimo, nel codice delle leggi naturali, può essere in quanto al suo esercizio, ed alla sua difesa diventato *terribile*, come dice l' Autore, nei codici, e nei costumi sociali. La storia antica e moderna dei privati domìnj riunisce testimonianze infinite contro l' abusivo esercizio, che gli uomini hanno fatto del dritto di proprietà, che ha sempre eccitate le passioni più odiose, e contrarie a quello spirito di unione, di giustizia, e di beneficenza che consigliò di sostituire alle comunanze selvaggie le regolate comunità, per rinvigorire con sanzioni civili le insufficienti leggi naturali, e subordinare le forze individue alla forza pubblica, e le antiche passioni crudeli di caccia, di preda, e di guerra ai dolci sentimenti sociali di carità, d' industria, di mansuetudine, e di sicurezza.

Considerando la prospettiva dei mali, che dopo la istituzione delle società, l' esercizio del dritto del regolato domìnio hà diffuso nei corpi politici, non hà torto l'Autore in chiamarlo *dritto terribile*: imperocchè gli abusatori di questo dritto non hanno lasciato alla gran massa del popolo, che la nuda esistenza per restringere in poche

mani il dispotismo delle ricchezze. I vincoli sociali erano preordinati all'unione fraterna degli uomini senza patria, e senza domicilio; ma il gius di dominio esteso illimitatamente ha posto tra i ricchi e i miserabili l'infinito, che li separa. Quindi nei primi la sete delle ricchezze si aumenta colle ricchezze, del paro che negl'idropici cresce la sete colla bevanda, e questa insaziabile libidine partorisce l'avarizia, che sveglia nei cuori l'addormentato istinto selvaggio di preda, e di crudeltà; o se la ricchezza non genera l'avarizia, ella è madre di molti affetti antisociali, e fra questi è figlio primogenito, il dispotismo, o sia l'abuso tirannico della potenza usurpata dai vizj premiati dalla fortuna, e dalle pessime leggi. Il ceto immenso dei miserabili, non più servi nel dritto, ma servi nel fatto, passeggia seminudo, ma cupo tra gl'insulti del fasto, e della opulenza, e pare che minacci alla grandezza dei suoi padroni un ricordo dell'antica uguaglianza, e un violento ritorno allo stato di natura. Ed ecco il perchè fu detto dall'Autore *terribile* il dritto del dominio, essendo egli, non regolato dalla morale religiosa, e civile, o un istrumento di crudeltà, e di violenza in mano del proprietario, o un irritamento del non proprietario, per risommergere nel primo caos tutto l'edifizio sociale.

E fu eziandìo chiamato *terribile* questo dritto nel rapporto ai mezzi di difesa inventati dalle

leggi, e praticati dai governi contro quella parte di uomini, che la disperata miseria, o il vizio particolare, nato spesse volte da un altro vizio generale, sospingono in prima alle colpe, quindi ai delitti, e finalmente agli eccessi della scelleratezza. Nell' epoca in cui Beccarìa esaminava i codici europèi, erano questi, in materia di furti, o assurdi, o sofistici, ma sempre inutilmente crudeli.

È stato detto, che molte leggi civili, perchè fatte dagli uomini, sono contrarie agl' interessi delle donne; e le leggi contro i furti, perchè fatte dai proprietarj, sono sempre esorbitanti nelle pene, ed hanno la fisonomìa della passione, che le creò. Non si conoscevano allora altri motivi sensibili per allontanare la volontà dell' uomo dal delitto che i timori dei supplizj atroci, e le immagini orribili della distruzione personale. La paura di perdere la benchè minima parte del dominio, dettava leggi di paura, che esagera tutto, e non esamina niente. Il furto compariva agl' occhi della paura più terribile del parricidio, quasi chè il dominio fosse cosa più sacra della paternità. Nel disordine delle idèe morali cagionato dalla passione, non poteva regnare l' ordine nelle leggi, e nella barbarie dell' architettura politica non potèa conoscersi la scienza delle proporzioni. Quanto più l' uomo risente della natìa foresta, tanto meno egli è capace di spiri-

tualizzare le idèe materiali, o sia di estrarre la moralità dalla materia. Nella natìa foresta, una rapina commessa dall'uno a danno dell'altro selvaggio, era causa di guerra, o sia una ragione di stragi, e di crudeltà. Questa idèa feroce, che era la tutela dei dominj privati, nell' anarchìa pubblica, conservossi lungamente negli animi dei cacciatori, dei pastori, e degli agricoltori diventati cittadini. Ed una idèa così conforme al desiderio di conservare, e alla paura di perdere, predominò tutti quelli, che facevano leggi penali a difesa delle loro proprietà. Per questa naturale connessione d' idèe, lo spirito selvaggio trapassò nei primi codici della civiltà, e lo spirito di questi codici trapassò in tutte le successive riforme, perchè il desiderio di conservare, e la paura di perdere, trovavano il loro interesse, più nell' eccesso, che nella moderazione della difesa.

Ma dopo i secoli della giurisprudenza crudele, vennero quelli della mansueta giurisprudenza, siccome alla tirannìa di Tiberio, di Cajo, di Claudio, e di Nerone, successe la moderazione di Tito, di Nerva, di Trajano, di Adriano, di Antonino, e di Aurelio, e come a qualunque altra catastrofe distruttiva, che è l' immagine della natura in collera, ne succede la pace, perchè la natura vuole la conservazione dell' universo. In questo periodo di calma, alle leggi di circostanza, di paura, di vendetta, o di collera sottentrano

quelle della fredda ragione, la quale, dopo avere nel governo economico abolito le cause generali della miseria artefatta; dopo avere nel governo dei costumi allontanate le occasioni, e i fomenti dei vizj civili; dopo avere ordinata la polizia di vigilanza con misure sufficienti a mantenere in piena esecuzione i regolamenti di sicurezza, e di buon costume, prevede, che la più efficace garanzia, che possono sperare le proprietà dal sistema penale, consiste nella certezza, nella prontezza e nella esemplarità della pena, e non mai nella crudeltà della medesima.

CAPITOLO VII.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI SOPRA ALCUNE MASSIME PENALI IN MATERIA DI FURTI.

Il nostro filosofo trasvola troppo velocemente sulla materia dei furti, e nel suo volo, non li cadono dalla penna, che idèe vaghe e saltuarie, le quali non sembrano sufficienti a illuminare un legislatore nel difficile cammino, che gli si presenta, allorchè si occupa in applicare le pene ragionate alle diverse specie, e modificazioni di questo delitto. E siccome i furti in genere sono le malattìe più comuni del corpo sociale, non può sgradirsi che io mi occupi estesamente in-

torno a questo delitto, che i nimici del dominio vanno scusando, con improvida, e affettata indulgenza, e quelli, che nel dominio ripongono la felicità, e la virtù, ne predicano la persecuzione con soverchia barbarie. Io camminando nel mezzo di queste due estremità, proporrò alcune massime ragionate, che adotterèi per basi nel capitolo del codice contenente i delitti contro la proprietà. Non studierò la storia delle leggi, o le teorie dei filosofi, per cercare in quella, o copiare in questi i suggerimenti, da darsi ai legislatori sulla materia dei furti; ma esporrò i resultati della mia esperienza giudiciaria, e delle mie meditazioni su quella esperienza.

Il Filangieri fu troppo prodigo di storica erudizione nella sua scienza criminale, e quasi soffogò la filosofia nella filologìa; Geremìa Bhentham, nelle sue altissime concezioni, apparisce forse ai materialisti uno spirito troppo astratto dai sensi, e troppo sublimato dalla filosofia, per essere raggiunto dalla giurisprudenza, che nel gabinetto delle leggi dà lezioni, e ordinanze criminali. Io sono l' amico, e non il cortigiano di questi due genj straordinarj, e ammiro nel primo il fenomeno di non avere una vastissima lettura pregiudicato a un vastissimo intelletto, vale a dire, che la filologìa non potè farli perdere la ragione: ammiro nel secondo il miracolo della dialettica, che preservandolo dai so-

fisti, dai peripatetici, e dai platonici, hà creato in esso il più esatto analizzatore della morale legislativa. Ma il primo è forse troppo diffuso, e il secondo troppo conciso, per ben servire un uomo di affari, che ama chiarezza, precisione, e brevità nella discussione delle cose, che vuole intendere presto, e giudicare bene. Io studierò, nella tenuità delle mie forze, di evitare i vizj, che ho scoperto negli altri.

ART. I.

Idèa di una Statistica Criminale.

Nell' articolo secondo del capitolo quarto di questa parte del mio *Esame critico*, ho proposto ai legislatori di prescrivere generalmente l'obbligo dei referti, o delle denunzie di ogni delitto, abolita la distinzione dei delitti pubblici, e privati, e salve l' eccezioni, che la natura umana comanda in grazia delle persone congiunte coi delinquenti. Tra gli utili effetti di queste denunzie hò ivi omesso di far notare, che, loro mercè, acquisterebbe la polizìa di vigilanza sopra i costumi un comodo mezzo di conoscere le variazioni accidentali nel carattere nazionale, e per cui crescono, o scemano certe specie di delitti, e di studiarne le cause generali, e particolari, onde proporre al Sovrano le provvidenze legisla-

tive, che sieno le più accomodate alle circostanze dei tempi, e alla comune moralità. Da questo giornale criminale resulterebbe la statistica morale della nazione, e l' occhio politico vi scorgerebbe perfino le più leggiere varietà locali nella specie, e quantità dei delitti predominanti più in un tempo, che in altro, e più in un circondario, che in un altro, abbenchè i paesi sieno limitrofi, e dependenti dallo stesso governo.

Quando io studiava filosoficamente la pratica giurisprudenza criminale, o come privato apprendista, o come Magistrato, avèa composto alcune tavole di statistica criminale, nelle quali leggevansi in distinte colonne i nomi dei circondarj di giurisdizione giudiciaria, i titoli dei delitti commessi in quei circondarj, i nomi, e le qualità morali dei delinquenti cogniti, il numero dei delitti d' incogniti autori, l' epoca del commesso delitto, la data della sentenza relativa, la qualità, e durata della pena. Questo barometro morale non potèa essere pienamente esatto, perchè io conosceva solamente la quantità dei delitti, che avèano motivato dei processi, e dei giudizj, e non tutti i delitti, che erano stati commessi nei respettivi circondarj, ma non denunziati ai tribunali, o se denunziati, lasciati in disparte, per mancanza di materiali sufficienti a fabbricare un processo.

Ciò non ostante, col favore di questi quadri

statistici, io conosceva le varietà locali nel carattere degli abitanti nel medesimo stato, e le conosceva dalla comparazione delle quantità dei delitti di specie eguale; e mediante questa statistica comparata, io avèa potuto assegnare un' indole, o temperamento particolare a certe sezioni della carta topografica del continente che avèa preso a studiare.

Resultava da questo esame, che nella Zona fredda, ed alpestre le passioni erano più selvaggie, e i delitti conformi alle passioni; che nella Zona media, di clima più temperato, erano i delitti atroci più rari, e quelli di mollezza, e di furberia più comuni. Nella Zona meridionale avèano le passioni un carattere misto d' inerzia, di civiltà, e di selvatichezza, ma i delitti atroci prevalevano su quelli di furberia, e di mollezza.

Conosciute queste varietà nei delitti, io andava cercando le cause generali di queste varietà. (3) Parèami, che nelle regioni alpestri, che erano situate nella linea di circonferenza, fussero gli abitanti più selvaggi, perchè più lontani dal centro della civilizzazione, e perciò meno in stato di ricevere i miglioramenti morali, che derivano dalle arti umanizzanti, e dalla istruzione intellettuale. In quelle sezioni della pianta geografica era più debole l' azione del governo, perchè non coadiuvata opportunamente dai ministri della religione, e della politica, non predicando quelli

giornalmente la morale della mansuetudine, e non vigilando questi sull' osservanza esatta dei regolamenti di polizìa, diretti a prevenire i delitti, con togliere i mezzi, e le occasioni prossime del delitto. Per colpa di questi ministri permanevano quelle popolazioni nella condizione più vicina all' antica selvatichezza, e senza conoscere le vere idèe religiose, e sociali, nascevano e crescevano in mezzo alle selve, e agli armenti, colle sole idèe, che poteva loro comunicare l'aspetto della bruta natura, o la tradizione domestica, che sempre rimonta ai secoli della barbarie. Le idèe della divinità, della sovranità, e delle leggi erano per quegli abitatori, enti astratti, che non perquotendo immediatamente i sensi, e non essendo di continuo presenti alla mente, non potèano controbilanciare le violente scosse delle passioni, ed agivano sempre quei selvaggi pastori a similitudine dei bruti, coi quali conversavano, e non dei cittadini civilizzati, che non conoscevano. Assuefatti quegli abitanti ad essere crudeli nel trattamento degli animali, (4) lo erano egualmente coi loro simili, e l' odio, e l'ira somministrava loro le stesse armi, tanto contro i lupi divoratori delle greggie, quanto contro gli uomini, che li avevano offesi, o danneggiati. La natura fisica, e la geografia politica dei paesi facilitavano, avanti il delitto, le insidie, e i tradimenti, e dopo il delitto davano comodo ai rei di sottrarsi

alle ricerche dei tribunali, o col nascondimento, o con la fuga negli stati limitrofi, e per queste comodità cresceva, in quegli uomini feroci, la speranza della impunità, che rendevali più intraprendenti in mal fare. Quindi gli omicidj, e i ferimenti di ogni specie, gl'incendj dolosi, i furti violenti, ed i brutali eccessi in amore, erano i delitti più frequenti in quelle sterili, e abbandonate regioni.

Nella Zona media le arti d'ingegno, e di mano, e il commercio in grande attività umanizzavano gli animi civilizzandoli; l'istruzione religiosa, e civile più assidua, e meglio diretta inspirava loro mansuetudine, e carità; l'azione delle leggi, e del governo, essendo più vicina, faceasi sentire più efficacemente; gli spettacoli, ed i piaceri pubblici eccitavano affetti, ed immagini non crudeli; il lusso medesimo, e la galanterìa ammollivano i cuori, e rendeanli incapaci delle forti passioni, che nascono dal coraggio. Quindi le falsità di ogni specie, i fallimenti dolosi, gli abusi di fiducia, i contratti illeciti, i furti semplici, e con astuzia, le ingiurie, le piccole risse, e tutte le naturali filiazioni del commercio attivissimo fra i due sessi erano i delitti più comuni nel popolo il più civilizzato.

Passando alla Zona meridionale, io v'incontrava, per la maggior parte dell'anno, le più robuste, e intraprendenti persone delle regioni

alpestri, che ivi scendevano in servizio dell'agricoltura, della pastorizia, e delle arti più connesse con quelle due primarie; ed oltre queste colonie erranti per industria, io vi trovava, relegato per pena, il rifiuto della nazione, che vagabondo, e non pentito passeggiava, come i primitivi selvaggi, per i deserti, e per le foreste, meditando prede, e delitti, o riunivasi dentro le castella, per meglio congiurare contro le persone, e le proprietà.

Queste due specie di colonie diffondevano le rispettive passioni, e inoculavano facilmente i loro vizj alla inerzia degli indigeni, che è sempre passiva, e si accomoda di buon grado alle idèe, e alle azioni della selvatichezza. Lontani quegli abitatori, come gli alpini, dalle più efficaci sorgenti della civiltà, e promiscuati coi selvaggi dei monti, e coi malviventi di ogni regione acquistavano i loro paesi un carattere misto di mollezza, e di crudeltà, e questo secondo prevaleva al primo, perchè gli alpini, e i relegati erano più intraprendenti degli indigeni, avendo eglino passioni più energiche, e bisogni più urgenti.

Da queste cause derivavano i delitti di violenza con arme, e con premeditazione, eseguiti in complotto di malfattori, perchè le associazioni erano facili nei luoghi, ove riunivansi molte persone predisposte ai delitti. Quindi gli omicidj proditorj della vendetta, che sono gli effetti della ferocia

mista colla viltà; quindi i furti a mano armata per le pubbliche vie, perchè deserte e indifese dalla vigilanza della polizìa; quindi gli abigeati, e i furti di cose campestri esposte alla pubblica fede, perchè la solitudine, e l'abbandonamento facilitavano questa specie di sottrazioni; quindi le risse frequenti, e sanguinose fra persone sempre armate, e feroci; quindi le prevaricazioni contro natura della fisica voluttà, per cui Venere stessa arrossiva, e coprivasi gli occhi colla benda del pudore per non vedere la degradazione dell'uomo, che impropriando l'uso dei sessi e degli animali, serviva ferocemente più alla meccanica dei sensi, che alla sensibilità dell'amore; e queste perversità erano i prodotti della mollezza selvaggia, perchè i guardiani di armenti domestici, segregati dalla umana società, sentivano il solo istinto, e senza virtù per resistervi, precipitavano nella prima voragine, in cui erano sospinti dall'impeto cieco della fantasìa.

Finalmente, o sia nell'estremità alpine, o marittime s'incontravano le resistenze armate alla forza pubblica, perchè lo spirito d'indipendenza rammentava a quelle popolazioni semi-selvaggie l'antichissimo dispotismo della fisica sulla morale; e non erano delitti rari le prevaricazioni, gli abusi di potere, e le baratterìe dei funzionari, che in nome della giustizia vendevano la parzialità, e la vendevano senza paura di esserne

accusati da gente isolata, e ignorante delle leggi, e delle amministrazioni in modo siffatto, che il delitto del Magistrato reputavasi volontà del Principe, e al suono di questo nome venerabile non offerivasi al di lei spirito l'idèa rassicurante della paternità, ma solamente quella di un Ente potentissimo, ed invisibile, e i di cui ministri visibili erano meno spaventosi nel fatto, che esso in idèa.

Determinati i caratteri di queste varietà morali, e conosciute le cause generali delle medesime, dipendenti dall'uomo, e non dal clima, io passava a studiare nella storia personale dei delinquenti cogniti le cause particolari, che gli avèano condotti al delitto. Da questo studio risultava, che una, o più delle cause generali aveano influito sulla moralità del reo; che le occasioni prossime di delinquere erano state diverse, ma le cause remote del delitto sempre le stesse. Quindi ne concludeva, che la legge potèa abolire, o menomare l'azione delle cause generali dei delitti, e che la polizia preservativa poteva allontanare, o scemare le cause occasionali dei delitti medesimi.

Per meglio spiegare queste teorie coll'esempio, io vado ad applicarle ai furti, supponendo, che i medesimi apparissero aumentati in numero, e in gravità, secondo i calcoli desunti dalle tavole sinoptiche, che io allora studiava. Queste tavole esponendo strettamente la vita morale dei delinquenti, manifestano al ben veggente politico, in

quelle storie private, le cause prossime, e remote dei furti. Dall'esame ragionato dei miei quadri criminali io andava ottenendo nell' epoca dei miei studi, le conclusioni seguenti.

Se osservava un incremento vistoso di furti semplici, e artificiosi nella Zona media del paese, che era subietto del mio esame, osservava nel tempo stesso che gli autori di quei delitti appartenevano alla classe del popolo, che vive vagabonda sino dalla sua fanciullezza, e si perfeziona coll'età nell'arte del ladro, perchè cresce, senza mestiere, nel seno dei vizi, e dei bisogni propri della pigrizia (5). In proporzione, che questa classe sterile, e parasita aumentavasi, i furti semplici, e artificiosi, inquietavano maggiormente la pubblica sicurezza. Le cause rimote dell' aumento del vagabondaggio scoprivansi facilmente nei vizi dell'educazione privata, e pubblica, e delle leggi repressive della mendicità viziosa, e del vagabondaggio sospetto.

Gli autori degli stellionati, delle truffe, e dei fallimenti dolosi, che sono altrettante varietà del furto semplice, appartenevano alla classe dei prodighi viziosi, dei giuocatori di professione, dei crapulanti per abito, o per tedio dell'ozio, dei malviventi nelle turpitudini della lascivia, nelle inezie del lusso, nelle depravazioni della mollezza, e nelle dissipazioni della vanità. Le cause remote di questi delitti, io le attribuiva al

malgoverno dei costumi, alla negligenza della polizia correttiva, alle false idèe nelle distinzioni, e onorificenze sociali, che per difetto di sana istruzione, e di buoni esemplari nelle classi più considerate, guastano l'opinione pubblica, e dopo avere ingannato lo spirito, corrompono il cuore. Io le attribuiva eziandio al difetto di leggi repressive, o alla insufficienza di quelle che esistevano, perchè o troppo indulgenti in massima, e in pratica, o troppo severe in massima, e perciò inosservate in pratica, per arbitraria misericordia. Finalmente io scopriva una causa generale nello stato accidentale della nazione, la quale, essendo naturalmente attiva, e non potendo, per circostanze interne, o esterne, esercitare la sua attività in ogni genere di lecita industria, la disperdeva nelle piccole cabale, negli intrighi illeciti, e nelle speculazioni, che danno al tradimento nei contratti, il titolo di accortezza, e alla simulazione la più perfida, quello di prudenza, e di circospezione.

La frequenza dei furti violenti, che io incontrava sotto le altre zone, o era opera di persone disperate per fuga dalle carceri, dagli ergastoli, o dalla catena, e ritiratesi lontane dal centro della polizìa di vigilanza; quindi ne imputava la causa remota alla mala custodia, e al difetto di regolamenti appropriati a quei depositi di delinquenti; o era l'opera di coloro, che dopo aver consumata

una pena infamante, non trovando più occupazione onesta, sono necessitati a vivere di furti, e respinti da una polizia locale al di fuori delle città, e dei paesi abitati, come cittadini sospetti, vagavano per le campagne più atte alle insidie, e alle prede; costoro viventi nelle città, le avrebbero inquietate coi furti d' industria, e vaganti per le campagne, viveano di violenza, quindi ne attribuiva la causa remota, o alla mancanza assoluta, o alla imperfezione di regolamenti relativi a questo ceto di sciagurati; o era l' opera di relegati dentro certi confini, o di espulsi per pena, da un dato circondario, i quali trovandosi fuori del domicilio nativo, o abituale, con la diffamazione in fronte, e la mala qualità nel core, sentivano i danni dell' isolamento, e della incertezza del vivere, e da questo terribile sentimento svegliavansi nel loro animo le idèe della prima selvatichezza dell' uomo; in mezzo a queste immagini, ondeggiando la volontà fra il timore, e la speranza, era finalmente determinata a scegliere il partito, consigliato dal naturale istinto alla preda; quindi io ne imputava la causa remota alla qualità della pena, che spurga una provincia per infettare un'altra, e per rimediare ai furti semplici, sospinge i condannati ai furti violenti; o era l' opera di persone straniere vomitate dai paesi vicini per trovare asilo nell' altrui ospitalità, e che per mancanza di mezzi,

secondavano l'abitudine di delinquere; quindi ne incolpava la polizia di vigilanza, che contro le leggi della sanità morale, dava libera pratica a persone sospette di contagio; e ne incolpava eziandìo il mal costume dei paesi confinanti di scaricare gli uni negli altri avvicendevolmente il rifiuto della popolazione; stante che questo cambio di mali, e pericoli è sempre passivo per il paese meglio organizzato, e civilmente più sano; ed un governo provido, e forte, dopo avere abolito l' esilio dal proprio stato, potrebbe notificare ai governi limitrofi, che egli apprenderebbe per atto d'ingiuria, o di ostilità, qualunque non concordata introduzione di sudditi stranieri, che la pena dell' esilio caccia dalla patria, e che la forza armata accompagna sino alle frontiere, e poi gli getta oltre le medesime per turbare la pace, e la sicurezza de buoni vicini.

Ed ecco accennato, per quali vie, auguravami di congetturare, con somma verosimiglianza, le cause generali, e particolari delle diverse specie di delitti, non meno che le varietà accidentali nella efficacia di quelle cause, per cui, ora crescono, ora scemano in numero, e in gravità gli stessi delitti. E se io non andassi errato in questo modo di congetturare, averèi progettato ai governi virtuosi, ed attivi una facile statistica criminale, per uso della polizia *preventiva*, e *repressiva*,

che sono i due nobili officj di quella magistratura ordinata alla tutèla della salute pubblica.

ART. II.

Se la qualità, e quantità della pena del furto esser debbono regolate dal prezzo delle cose sottratte.

La precisa specie, o qualità delle pene più analoghe ai delitti è determinata tassativamente dalla legge, e niun Magistrato può dipartirsene, o crearne una straordinaria, senza ingiuria del legislatore, e del condannato, e senza pericolo della società, su cui penderebbe la spada dell'arbitrio del cittadino togato, e non quella della giustizia sovrana. Il grado poi, o la quantità della pena legale, che i pratici chiamano *ordinaria*, è solamente determinabile dal criterio dei giudici, ma dentro i confini del massimo, e minimo grado prescritti dalla legge. Ella sola può misurare questa latitudine della pena, perchè ella sola conosce le varie estensioni dei danni, che derivano dalle azioni criminose; e perchè questa metrica operazione della legge sia possibilmente giusta, si fà, nella calma delle passioni, dalla politica illuminata da tutti i calcoli di fatto, e di previsione; lo chè non sarebbe eseguibile nel foro, tra i tumulti degli affetti eccitati dal delitto *fla-*

grante, e da persone sprovviste dei necessarj strumenti per ottenerne la retta misura.

Premessa questa distinzione tra le funzioni dei legislatori, e dei giudici, in rapporto alle pene, domandasi, se nel tassare nei furti la qualità della pena, e la quantità dei suoi gradi, debba, per giustizia, il legislatore prendere in considerazione il prezzo delle cose furtive, come il vero misuratore del danno, e quindi a seconda delle varietà dei prezzi, variare le specie, e le scale proporzionali delle pene. E a questa domanda rispondo negativamente per i seguenti motivi.

Il danno derivante dal furto dividesi in due parti principali, cioè nel danno individuale, che immediatamente affligge l'offeso, e in quello detto generale, perchè diffondesi sopra un numero indeterminato di persone, e sopra una intiera comunità.

Il danno individuale consiste nella privazione dell' uso, e godimento attuale delle cose involate, e nelle conseguenze di questa privazione relativamente allo individuo derubato. La privazione dell' uso, e godimento delle cose involate è un male, che attacca le affezioni, che il proprietario aver potèa per gli oggetti ad esso sottratti, ed è un male economico, che scema, o toglie i mezzi individuali di sussistere fisicamente, o di sussistere comodamente. Nel primo

caso è un male gravissimo, e nel secondo è men grave per l'individuo, che lo soffre. Il furto, nella prima ipotesi, attacca le sorgenti della vita naturale, e nella seconda, quelle della vita civile. E in ambedue i casi è sempre un danno morale, perchè toglie i piaceri del possesso, e lede le affezioni del dominio.

Nè qui si arrestano i mali della persona spogliata. Al danno reale succede il timore di consimili danni futuri, e i mali di previsione sono spesso più dolorosi del male avvenuto. La sventura sofferta fà nascere il pericolo, e la di lui prospettiva genera l'inquietudine, e il sospetto dell'animo, che scemano quella sicurezza, e fiducia sociale, che è il sommo bene desiderato dagli uomini. La estensione, e intensità di questo danno, sono quantità relative alla sensibilità, e allo stato economico di chi soffre.

La seconda specie del danno è quella che affligge, o può affliggere altri individui, e l'intiera comunità, in conseguenza del primo danno inferito al derubato. I congiunti per amicizia, per sangue, per interessi pecuniari colla persona danneggiata dal furto, partecipano più, o meno dei suoi mali, per quella necessaria connessione, che la natura, e il commercio hanno organizzata fra gli uomini. Deteriorata la condizione economica del derubato, tutta la sua famiglia è in privazioni, gli amici sono nel dolore, e i creditori nello

sconcerto per il reale, o temuto ritardo dei pagamenti.

Tutta questa massa di cittadini duolsi del danno derivato dal furto. Il suo grido propagasi per la comunità, e vi sveglia *l' allarme*, o sia l'idèa del pericolo, e il timore di parteciparne. E questa paura è tanto più intensa, e perturbatrice, quanto più il pericolo è imminente, vale a dire, quanto più i proprietarj sono esposti ad essere derubati, e quanto più si conosce difficile lo scoprimento dei rei. Questo stato di agitazione, benchè passeggiero, è un tormento degli animi, ed una diminuzione di quella tranquillità, che nasce dalla idèa della sicurezza dei propri beni, comprata a prezzo di libertà, e di una porzione dei beni medesimi. Ed ecco il danno morale del furto, repartito sulla intiera comunità, come necessaria sequela del delitto. E, sebbene, questa diffusione del danno morale sia comune a tutti i delitti, ella fassi maggiore nel furto, perchè al medesimo si veggono esposti i cittadini più alieni dall'essere cause occasionali dei delitti medesimi. Un' omicidio desta *l' allarme*, ma i di lei effetti sono meno sensibili, perchè il delitto è più raro, e perchè ciascuno dice a se stesso, io posso esserne al sicuro, astenendomi dai fatti, e dai luoghi, che hanno dato causa a quell' omicidio. Lo stesso rassicurante ragionamento non

può applicarsi ai furti, che sono indipendenti dalle possibili cautele dei derubati.

Ne qui si arresta il male derivativo dal furto, e specialmente dalla di lui frequenza, e facilità in commetterlo. O egli fa nascere l'idèa criminosa negli spiriti neutrali, e ondeggianti fra il vizio, e la virtù, o aumenta la forza della tentazione negli animi mal disposti. L'esempio agisce nei primi come una istruzione, che indica dei mezzi facili di sussistenza, senza la fatica aborrita dalla pigrizia. Questi esempi medesimi, e specialmente nei furti impuniti, che sono moltissimi, indeboliscono nei secondi la potenza dei motivi, che li trattenevano nella incertezza. Il timore delle leggi perde di forza per gli esempi d' impunità, che manifestano debolezza nel governo; il sentimento della vergogna diminuisce egualmente per la frequenza di azioni consimili, che offrono ai colpevoli i conforti di molti compagni, e la idèa rassicurante, che l' infamia di molti, si risolve nella infamia di nessuno.

Bene intese queste divisioni del danno primitivo, e secondario del furto in genere, esaminiamo adesso, se queste sorte di mali sussistono in quei furti semplici, che i giuristi chiamano *modici, o leggieri*, perchè il prezzo delle cose involate è inferiore a quello dalla legge fissato per i furti, che diconsi *gravi*. E prima di passar'oltre io prego chi legge questi miei pensamenti, ad

astrarsi dall' abitudine, e a separare l' ossequio per l' uomo, dalla riverenza pel vero, onde l' autorità di nomi illustri, e di leggi anticate, non soverchi, nella bilancia del criterio morale, il peso dei miei ragionamenti.

Niun dubbio può esistere, che i furti detti *modici*, *o leggieri* nel vocabolario forense, accagionino il danno della prima specie, che ho analizzata superiormente atteso che privano essi pure il derubato dell' uso, e godimento delle cose involate. Solamente può dubitarsi, se le conseguenze di questa privazione siano di tanta entità, che debba il legislatore parificare il furto *modico* al *grave* nella specie delle pene, attesa la parità nella specie delle conseguenze. Ed io opino affermativamente; perchè la quantità, ed intensità di queste conseguenze, in rapporto al derubato, sono due subietti di calcoli, che non possono liquidarsi coll' abbaco alla mano; ma solamente colla scienza esatta delle circostanze economiche, e morali, in cui trovasi il derubato nella epoca del furto. Una somma di denaro, che può essere *modica*, o indifferente in un caso, è *grave* in altro, perchè trattasi di quantità, e non di quota, che essa sola conserva proporzione invariabile col corpo intiero di cui fa parte fissa, identica, e sempre eguale. Se la legge, in vece di tassare nei furti certe quantità ideali per proporzionare ad esse le pene, determinasse le quote dei patrimoni

diminuiti dal furto; se invece di dire, per esempio, che il furto di 50., di 100., e di 300. scudi, sarà punito più, o meno gravemente, ella dicesse, che il furto di un decimo, di un quinto, di un terzo del patrimonio altrui, averà pena diversa in specie, e in quantità, impiegherebbe allora la ragione geometrica, per misurare la lesione cagionata dal delitto al derubato, e con questa scala di proporzione invariabile, applicherebbe le pene ai delitti con esatta equazione. Ma valendosi nella misura di siffatte lesioni della proporzione arimmetica, caderà sempre la legge in errori gravissimi di proporzione, e punirà come *modico* un furto, che ha rovinato una famiglia, e come *magno* un altro furto, che fù *modico* per il derubato.

E questi falsi calcoli derivano da errori di grammatica, che attaccano a vocaboli relativi un senso positivo, assoluto, e invariabile; imperocchè la idea della modicità nasce dai rapporti allo stato delle persone, ed è una idèa comparativa, e variabile, secondo i termini di confronto, o secondo lo stato economico delle persone. Un artista possiede solamente dieci lire nella sua borsa: è questo il patrimonio, che assicura la vita di se, della moglie, e dei figli per una settimana. Un borsaiolo, con destrezza spartana, lo spoglia di questo capitale tascabile. Tutta la famiglia del misero artigiano è ridotta alla elemosina. Un

altro borsaiolo nello stesso tempo, e nello stesso luogo, invola un orologio d'oro gemmato del valore di trecento scudi a un Lucullo moderno, che porta in dosso quel pendulo, o per ostentare le sue ricchezze, o per misurare, e dividere le ore dei suoi piaceri. Qual sarà il furto *modico* in questa circostanza? Ditelo voi, o Giureconsulti, che tariffate le pene sul prezzo pecuniario dei furti, e non sul prezzo dei mali, che i furti accagionano ai derubati.

Ne mi si opponga l'autorità della greca, e romana legislazione, che tassavano qualchè volta le pene sul prezzo dei furti; (6) imperocchè lo stesso Platone censurava questa discretiva dei legislatori abbachisti, e sottoponeva indistintamente alla stessa specie di pena ogni furto non violento. (7)

E non si obietti parimente, che gli esempi da me citati sono straordinari, e che non possono servire di basi ad una regola generale. Rispondono all' obietto i giornali criminali, comprovando la rarità dei furti magni, e la frequenza dei così detti *modici*, o leggieri. Ed è ciò conforme all'ordine sociale, in cui sono più i poveri, e i miserabili, che i ricchi, o comodi cittadini, ed i primi essendo più che i secondi nel contatto plateale, e meno difesi nelle loro abitazioni, sono gli più esposti alle sorprese, e alle incursioni dei predatori. La statistica criminale ci insegna, che la mo-

dicità dei furti non è l'effetto della moderazione dei ladri, ma della povertà dei derubati; che nella casa di Crasso, ove tutto è lusso, e ricchezza il ladro, che vi penetra, e che può scegliere, non limita il saccheggio al valore di pochi scudi, per provare così la sua temperanza nel delitto, o la necessità di delinquere per conservare la vita. Finalmente io prego i criminalisti a riflettere, che le classi più deboli dei cittadini esigono maggiore protezione dalla legge, atteso che furono i deboli, e non i prepotenti, che cercarono di trincerarsi sotto il governo sociale, contro il dispotismo particolare, e contro il nativo generale istinto di caccia, e di preda.

Parmi di avere dimostrato, che le conseguenze dei furti *modici*, sono più disastrose, in rapporto ai derubati, che le conseguenze ordinarie dei furti magni, perciocchè i primi ledono generalmente i più poveri, e sono più frequenti, e più facili a commettersi. Dunque questa sorta di furti, in considerazione della prima specie del male derivante dal delitto, non merita la indulgenza del legislatore.

E neppure la merita per il titolo della seconda specie del danno, che si diffonde sopra un numero indeterminato di cittadini, o sulla intiera comunità. Immaginate un furto minore di cinquanta scudi, che ha rovinata una famiglia di Artisti. Tutti i congiunti interessati nella sven-

tura del derubato, ne sono afflitti, e tanto più lo sono, quanto è più difficile alla debolezza, ed alla miseria di riparare allo spoglio sofferto. La gran massa della comunità composta più di poveri, che di ricchi, è subito compresa dal timore di un male facile a propagarsi a danno dei cittadini più esposti al pericolo, o per difetto di precauzioni personali, o per incuria delle leggi, che valutando astrattamente per modica quella specie di male, lasciano aperte tutte le porte alla nimica invasione; e questa non curanza delle leggi per tal sorta di delinquenze, facendole apprendere ai male intenzionati per peccati veniali, ne scema in essi l' orrore, e il pericolo, vale a dire, sminuisce l' influenza della morale, e delle pene sulla volontà. Quindi la moltiplicazione dei facinorosi, che in questa piccola guerra azzardano poco, e guadagnano molto colla frequenza delle prede. E se nei paesi circonvicini le leggi più ragionate, non ammettessero distinzione nel prezzo dei furti, non sarebbe improbabile, che la legge indulgente pei furti *modici*, richiamasse sotto la sua protezione, gli avventurieri, e gli speculatori in questa specie di traffico criminoso: essi incontrerebbero rischi minori nell' esercizio del loro mestiere. Io faccio osservare, che questa paura in un paese, ove molto si è scritto, e pensato sulle leggi criminali, fu valutata sufficiente ragione per recedere dalla moderazione, creduta eccessiva nel sistema delle

pene; quanto più dovrebbe essere ella efficace in quello stesso paese per farvi adottare un utile severità nei furti, e per abolire la distinzione del maggiore, o minore importare dei medesimi.

Il calcolo del prezzo dei furti compete esclusivamente ai giudici del delitto, onde proporzionare i gradi della pena alle specialità del fatto. Io ho avvertito superiormente, che il solo legislatore prescrive la qualità della pena, e ne tassa il massimo, e il minimo grado, concedendo al criterio giudicante la facoltà di ascendere dal minimo verso il massimo punto della scala penale, per uno, o più gradi, secondo le circostanze del dolo, e del danno, che concorrono nel delitto. Ed ecco l'opportunità in cui i giudici potrebbero aumentare, o sminuire la quantità della pena legale, in contemplazione, non già del valore nominale del tolto, ma degli effetti speciali, che il tolto ha cagionati al derubato. Questi effetti speciali sarebbero facilmente verificabili mediante il processo, tutte le volte, che il magistrato istruttore degli atti, avesse l'obbligo di far costare la condizione economica del derubato, con quegli stessi mezzi discreti, che impiegansi per provare la preesistenza, la deficienza, e il valore delle cose furtive. Con questa provvidenza si eviterebbe una ingiustizia ordinaria nel sistema di proporzionare le pene al prezzo del furto; sovente accade, che il letterale disposto della legge, diventa nel con-

creto eccessivamente mite, o severo, perchè manca della dovuta proporzione al maggiore, o minore danno della prima, e seconda specie, che ho definita, e spiegata in questo articolo; e un tal mancamento è vizio necessario del sistema, stante che il legislatore adoperando la proporzione arimmetica non può anticipatamente calcolare gli effetti dei furti negli individui, che gli soffrono. Per ottenere questo fine dovrebbe egli, siccome ho detto, stabilire la proporzione geometrica, o sia il calcolo per quote, e non per quantità; ma l'uso di questa proporzione geometrica diventerebbe in pratica più molesto, e odioso del furto medesimo, perchè introdurrebbe nei patrimoni la inquisizione fiscale, e condannerebbe i proprietari, afflitti dalla prima sventura, a soffrirne una seconda più grave, con la pubblicazione dei segreti di famiglia, che ognuno ama di custodire nel silenzio della prudenza, e sotto il velame delle buone apparenze. Io hò proposto, egli è vero, di far costare in processo la condizione economica del derubato, ma non hò già inteso di obbligarlo alla denunzia, o di autorizzare la stima giudiciale del suo patrimonio reale, o personale, ma unicamente di pervenire a questo resultato colla prova sussidiaria della sua condizione generica, di essere egli, cioè, o nel ceto dei ricchi, dei benestanti, dei poveri, o dei miserabili. E di questa prova non potrebbe essere sodisfatta una legge,

che punisse i furti proporzionatamente all' importare della quota patrimoniale involata al proprietario. Ma i Giudici possono argomentare dalla condizione del derubato, e dal suo deposto medesimo, il danno cagionatoli dal furto, che debbono punire. Nei paesi, ove il furto, si punisce proporzionatamente al prezzo, i giudici si contentano di liquidare questo prezzo sulla prova giurata del derubato. Non può farsi di pari modo la prova del danno inferito dal furto al derubato medesimo?

Finalmente faccio avvertire, che le leggi, che regolano le pene sul prezzo dei furti, sono necessariamente arbitrarie nella prefissione delle somme pecuniarie, e sono impossibilitate, dalla natura delle cose, a mantenere costantemente l' adottata proporzione. Sono *necessariamente arbitrarie*, perchè non può farsi astrattamente una giusta equazione tra una data quantità di denaro, e una data specie di pena. Sono *impossibilitate a mantenere la proporzione adottata*, perchè la scala penale, qualunque ella sia, è più corta della scala pecuniaria, che può percorrere il furto, ascendendo dagli scudi cinquanta, per esempio, di grado in grado, fino al millione, mentre che la quantità della pena non può seguitare la quantità del furto, essendo ella limitata dalla vita dell'uomo. Per questa necessaria ineguaglianza fra le due scale di proporzione, si arrestano i criminalisti arimmetici a una data somma arbitra-

mente fissata per l'estremo grado dei danni cagionati dal furto, ed applicano a questa somma, e a tutte le altre maggiori indefinitamente, la medesima pena in specie, e in quantità. Ed ecco i nostri abbachisti in giurisprudenza, dopo avere bilanciato le pene coi prezzi dei furti per gradazioni arbitrarie, incontrano, nel loro calcolo progressivo, la resistenza della natura delle cose, che gli obbliga a far punto, e a parificare tutte le quantità, valutando il millione, come il trecento.

La massima che ho difesa in questo articolo, non è nuova: alcune moderne legislazioni penali l'hanno adottata, e Filangieri istesso la insegna, (8) ma non la dimostra con tutto lo sviluppo del ragionamento, che io hò creduto utile di adoperare per insinuarla nel cuore, e nella mente di coloro, che trovansi nella felice posizione di darle accesso in quei codici, per i quali, il genio della Filosofia domanda una riforma.

ART. III.

DELLA RECIDIVA IN MATERIA DI FURTI.

I servili copisti delle leggi romane, non conoscendo altri libri, che quelli sortiti dalla officina di Triboniano, nel secolo, in cui la ragione fù stazionaria, o retrograda, e tanto forti in memoria, quanto deboli nell'intelletto, hanno tra-

spiantato nei codici moderni tutti i vizi degli antichi, e mentre le scienze fisiche, e matematiche fecero il volo dell' aquila, quella della morale politica, è rimasa per loro, quale era nelle scole degli Stoici, dei Peripatetici, dei Pittagorici, degli Accademici, ed Epicurèi.

Inerendo sempre alla romana legislazione, che fù creatura di quelle scole, (9) ci trovarono una regola di proporzione fra la pena, e il furto nel numero delle volte, che era stato commesso dal medesimo autore; e in questo calcolo, fù per essi odiosissimo il numero *ternario*, perciocchè contro il reo di terzo furto, quantunque l'*importare ne fosse modico*, lanciarono tutti i dardi della loro bile, fissando nel terzo errore della stessa specie, l'estremo grado della scelleratezza. E, se io domandassi a questi tassatori di pene, il perchè nel terzo furto, e non nel quarto, determinarono la recidiva più odiosa, non saprebbero certamente allegarmi un motivo ragionevole della preferenza data al numero tre, senza ricorrere, o all' esempio, o a qualche mistero pittagorico nella scienza dei numeri.

I più colti fra i giuristi compilatori di leggi, hanno inteso di punire più gravemente la *mala consuetudine*, mostrandosi più severi col secondo, e severissimi col terzo furto; ed io non disapprovo lo scopo, ma il mezzo di afferrarlo. Non la legge positiva, ma il giudizio dell' uomo, che

applica i gradi delle pene tassate in specie dalla legge positiva, dovrebbe, a senso mio, proporzionare i gradi della pena alla *mala-consuetudine* del reo, considerando la recidiva, o seconda, o terza, o quarta, come una circostanza indicante più gradi di dolo, e di perversità nel debitore di più furti. I Giudici sarebbero autorizzati, nel mio piano, a valutare questa *mala-consuetudine*, non solo nel caso, che ella resultasse da precedenti sentenze, e pene inflitte al Reo non pentito, ma nel caso eziandìo, in cui rimanessero provati, nel medesimo processo, più furti eseguiti dalla stessa persona; dovendo i giudici argomentare nel reo, dalla moltiplicità degli atti consimili, una abitudine pericolosa, e più gravemente punibile. E per concludere la mala qualità nel reo, io non farèi distinzione tra i furti commessi nello stesso giorno, o in giorni diversi; stante che dalla ripetizione degli atti criminosi, e non dalla distanza materiale fra loro, resulta nel ladro la volontà determinata di nuocere, per quanto gli fù possibile, e nel più breve spazio di tempo. Di più: nei furti commessi nello stesso giorno, può un ladro avere cagionato più male dell' altro ladro, che ha eseguito tre furti in tre mesi. Ed io, torno sempre a ripetere, che i delitti non sono punibili, per la moralità astratta del peccato, ma in proporzione del male, che arrecano ai singoli, e alla

società. Un discepolo di Cacco toglie nello spazio di venti ore a tre miserabili coloni i buoi, che sono gli strumenti della coltivazione di tre poderi, e le sorgenti della sussistenza di sei famiglie, comprese quelle dei proprietarj, costui non sarà più punibile per la triplicazione dei furti in brevissimo tempo, che quello che nello spazio di tre mesi, ha tolto a un Sibarita, delle nostre voluttuose città con furti eseguiti in quattro volte una porzione delle gemme, collo splendore delle quali intendeva quel ricco, d'illustrare la sua persona, e di abbagliare gli occhi degli spettatori, onde non vedessero i vizj del loro concittadino? I giuristi, che la pensassero diversamente, sarebbero i nemici dei numeri, e degli spazj, e non del male della società.

Solamente io distinguerèi il recidivo dopo la pena sofferta, dall'altro, che commesse più furti avanti la pena. Quello dimostra più resistenza al dolore del castigo; dunque la medicina esser deve più stimolante per vincere il genio del male, ed eccitarvi quello del bene.

Nel mio sistema, il legislatore non casista, imporrebbe al furto semplice una data specie di pena, fissando il minimo, e il massimo grado della sua quantità, e autorizzando i giudici, che sono i veri casisti, a proporzionarne i gradi alle specialità dei fatti resultanti dalla procedura. E perchè questa proporzione riuscisse in pratica la

meno ineguale possibile, dovrebbe il legislatore dettare ai giudici regole generali di questa proporzione, e fra tali regole, non solo nei furti, ma in tutti i delitti, stabilire quella di valutare la recidiva, con le distinzioni sopra enunziate, per circostanza, o qualità aggravante la misura della pena. Se la legge scendesse alla tassazione speciale della quantità della pena, sarebbe ella, il più delle volte, o eccessivamente mite, o severa, a fronte delle circostanze, che il legislatore non può prevedere, nè indicare, per le infinite combinazioni degli umani eventi, e senza trasformare il codice della filosofia nel manuale di un casista.

ART. IV.

DELLA SPECIE DI PENA PROPORZIONATA AL FURTO SEMPLICE.

Il Maestro della legislazione, il Platone italiano, che hà dato leggi alla republica del suo gabinetto, (10) hà fatto arrossire l'antica, e moderna giurisprudenza, rimproverando loro l'abuso delle pene per difendere i beni mobili, mentre che lasciavano tutti i beni stabili indifesi, o perturbati dalle leggi civili. Beccaria nel fervore del sentimento, e nell' entusiasmo della umanità, hà prestata la sua eloquenza al ladro aggravato dalla pena, facendoli dire « *chi hà fatto queste leggi?*

« *Uomini ricchi, e potenti, che non si sono mai*
« *degnati visitare le squallide capanne del po-*
« *vero; che non hanno mai diviso un' ammuf-*
« *fato pane fra le innocenti grida degli affa-*
« *mati figliuoli, e le lagrime della moglie* » (11)
Questi gridi della ragione penetrarono fino alla reggia, e il Marco Aurelio della Toscana sentenziò « *Che il furto semplice non si può giustamente* « *annoverare tra i delitti capitali, ancorchè* « *magno, e replicato* » (12).

Ma qual sarà la specie di pena più proporzionata al furto semplice, che suppone nel reo il solo abuso della sagacità di mente, e della destrezza di mano? Beccaria propone la schiavitù delle opere, e della persona alla comune società, per un tempo atto a risarcirla dello ingiusto dispotismo usurpato sul patto sociale. Filangieri progetta la pena *ordinaria* della multa, e nel caso d' insolventezza del reo, la *straordinaria* pena privativa, o sospensiva della personale libertà. Ambedue sostanzialmente concordano nella servitù del reo, essendo in concreto, sempre ineseguibile la pena pecuniaria di un delitto, che è figlio naturale della viziosa miseria.

Ma questa servitù dovrà essere *ignominiosa*, vale a dire sospensiva dei dritti civili, e politici, ed equivalente alla morte per il tempo prescritto nella condanna giudiciaria? Io non posso attribuire simiglianti concetti alla saviezza dei due

sommi scrittori, che hanno consigliata la servitù personale del ladro. Nella idèa sostanziale della servitù non è inclusa necessariamente la idèa della morte civile, ma della sola privazione della libertà personale, o sia del dritto di disporre della propria persona nei modi permessi dalla legge a tutti i liberi cittadini.

In quanto alla *ignominia*, io distinguo quella, che è inflitta dalla legge, come pena morale, dall'altra, che è l'effetto della pubblica opinione, la quale, in odio del delitto priva il reo della confidenza, e della fraternità sociale. La seconda non è in arbitrio assoluto del governo, dipendendo ella dai sentimenti morali del popolo, che sono l'opera di molti secoli, e che la sola ragione non può vincere in un giorno, nè la legge mai direttamente comandare. Finchè l'amore del dominio sarà la passione predominante dell'uomo, gli usurpatori degli altrui beni, saranno sempre esecrati, e in proporzione dei pericoli ai quali sono esposti i proprietari per la natura delle usurpazioni. La morale particolare punirà sempre con l'odio, col disprezzo, e con l'invilimento i ladri, che più teme, onde aggiungere la pena della ignominia pubblica alla pena legale, e così garantire maggiormente le proprietà, moltiplicando gli ostacoli ai predatori. La ignominia legale resulta, o dalla espressa disposizione della legge, che annette all'azione proibita, o tutti gli effetti della morte

civile, o parte di essi, in perpetuità, o a tempo, o dalla specie di pena reputata infamante dalla pubblica opinione.

La servitù personale dei rei di furti semplici, non dovrebbe essere aggravata dalla ignominia legale, bastando quella del publico, che gli priva di tutti i voti, e segni dell' onore. E perchè la legge non infliggesse indirettamente siffatta pena, non dovrebbero i servi di tal sorta essere caricati di catene, nè reclusi con gl' infami per legge, e per opinione. Una casa di correzione sarebbe l'asilo di costoro, considerati dal governo, più viziosi, che scelerati, e in questo concetto non può disperarsi l' emenda di cuori non corrotti intieramente dalla malvagità. Finchè l' azione della morale religiosa, e civile può presumersi efficace non bisogna renunziare alla speranza della guarigione, ma raddoppiare piuttosto i mezzi di cura, per non convertire in cancrena una ferita semplice.

E quì piacemi di notare la disarmonìa, che generalmente esiste tra i codici criminali, e la polizìa, governativa, benchè gli uni e l' altra egualmente tendano a conseguire gli stessi effetti dalla punizione. La emenda del colpevole è uno dei fini della pena: anche i colpevoli sono figli della patria, ed il governo è padre comune (13). Ma i legislatori si sono limitati a convertire gli uomini con diverse specie, e gradazioni di dolore,

che hanno indicate nei loro codici criminali, omettendo di adoperare contemporaneamente altri mezzi fisici, e morali; o hanno fatto di peggio, collocando i servi della pena in tal condizione di vita, che necessariamente conduce al peggioramento della loro moralità. Qual meraviglia poi se le *recidive* sono così frequenti, e se la pena legale non produsse in chi la sofferse, alcuno miglioramento morale? Siffatte punizioni sembrano altrettante vendette particolari, anzi che rimedj correzionali; hanno esse il carattere dell'odio dell'offeso, e non della severità paterna, che nella stessa sua collera, non dimentica i doveri della carità naturale.

Un ladro è condannato a più mesi, o anni di prigionìa. Questa punizione è diretta a farlo pentire del delitto commesso, e a far proposito di mutare vita, subito che verrà restituito alla sua personale libertà. Per servire a questi fini del codice criminale, quali mezzi somministra al carcerato, la polizìa governativa, che hà l'amministrazione delle prigioni? Il solo dolore della privazione della libertà personale, aumentato dalla insalubrità, e dallo squallore del luogo, e dalla vigilanza esatta, perchè questo dolore non scemi di sentimento con la speranza della evasione. Dolore sommo, per vero dire, e più intenso in quegli animi, che più prossimi per selvatichezza, alla natìa indipendenza, stimano più prezioso il vagabondaggio

brutale, che il vivere civile. Ma questo dolore scompagnato dalle idèe, e dalle pratiche correzionali, può affliggere, senza domare, e può mortificare, senza convertire.

Per mettere in armonìa il regolamento delle prigioni con lo spirito della pena, dovrebbe quello proporsi di emendare i carcerati, con la dimenticanza delle loro antiche abitudini, con la riflessione sopra se stessi, e con la sperànza, che una vita nuova assicurerà loro un nuovo stato sociale.

Per conseguire la dimenticanza delle antiche abitudini, bisogna, sostituirne delle nuove, tanto nella vita fisica, che nella morale, e specialmente surrogare alla compagnìa seduttrice, la solitudine, che obbliga a ritornare in se stesso, e alla inerzia viziosa, che fu madre dei furti, il travaglio onorato, che è padre dei buoni costumi, quando anche il travaglio non fosse produttivo di altro bene, che di quello di abituare le mani al lavoro. Ma nel caso nostro è il travaglio necessario per mettere i carcerati nella possibilità di indennizzare con i di lui guadagni, le parti lese dai loro delitti. Rammentiamoci che l'opera personale è serva della pena, e che da questa opera può solamente resarcirsi chi fù leso dal carcerato. Dunque l'opera personale è obbligata al pagamento del debito nascente dal delitto, e alla parte lesa compete la preferenza, anche nel concorso del governo, che alimenta il carcerato,

perchè le spese di questi alimenti, non potendo essere rifuse dall'opera personale del condannato, debbono imputarsi nelle spese di giustizia, e di difesa generale. Nel bilancio passivo delle finanze, il primo debito dell' erario pubblico è inscritto a favore del ministero della giustizia, a cui volentieri paga ogni cittadino, il tributo della propria sicurezza.

Sostituite nuove abitudini di vitto, di compagnia, e di esercizio manuale, verrà contemporaneamente applicata allo spirito del carcerato la istruzione religiosa, e civile, amministrata però dalla carità, e dalla saviezza discretiva, onde ottenere una riforma nelle idèe, e dare ad esse la forza del sentimento, e se fosse possibile, l'impero della passione. In somma tutto lo studio del governo amministrativo delle prigioni, dovrebbe consistere nell'arte di disfare il colpevole, per rifarne un galantuomo. Quest' arte non è un segreto platonico; ella imparasi nella scola governativa di un gran popolo, che fra i selvaggi del nord americano, trapiantò la filosofia politica della europa, e vi operò grandi miracoli in ogni genere di civilizzazione. Le prigioni di Filadelfia sono un modello di carità, di saviezza, e di imitazione. (14)

Riepilogando le mie idèe sul tema, hò voluto concludere, che la pena giusta dei furti semplici, non può essere che l' imprigionamento per un

dato termine, i di cui estremi siano fissati dalla legge: che questa specie di prigionìa non può essere direttamente, nè indirettamente ignominiosa per disposizione della legge; che un' ozio fisico, e morale è incompatibile con la buona amministrazione delle prigioni; che tutto il governo delle medesime esser deve ordinato al fine di correggere il carcerato; che a questo fine repugnano i mali trattamenti, le vessazioni, e la idèa della disperazione; che la giustizia, in una parola, condanna alle prigioni, e la carità vi accoglie i condannati colla speranza di farne dei buoni cittadini. Se queste massime saranno applicate alle prigioni di qualunque paese, non sarà cosa nè ridicola, nè improbabile, che dai purgatori del delitto emerga, qualchè volta, la virtù.

ART. V.

APPENDICE ALL' ARTICOLO PRECEDENTE.

Consacro questa appendice a un maggiore sviluppamento di alcune idèe, che esser potrebbero giudicate non pienamente discusse nell' articolo precedente, e all'applicazione della mia dottrina alle regole di legislazione, e di giurisprudenza, che sono ricevute pacificamente nei codici, e nei tribunali di coltissime nazioni.

I. Hò stabilito in massima, che la pena giusta

dei furti semplici esser dovrebbe la servitù non ignominiosa della opera personale dei rei. Hò fondata principalmente la massima sull' autorità di Beccarìa, e Filangieri, i quali, amo di credere, che siano stati indotti a così opinare dai seguenti riflessi.

Considerando la pena nella sua qualità di rimedio correzionale, convien mantenere fra la medicina, e la malattia la più esatta possibile proporzione. Applicando questo principio ai colpevoli di furti semplici, che voglionsi curare con la pena, io giudico costoro moralmente infermi, ma nei primi gradi della malattia tendente alla generale corruzione del cuore. Dunque sembrano sufficienti per essi i rimedi più miti, onde siano adattati al temperamento dello infermo, alla indole, e al grado della malattia.

Che gli Autori dei furti semplici debbansi presumere soltanto entrati nel primo stadio della malattìa morale, e perciò curabili, perchè più viziosi, che perversi, io lo desumo dalla natura del delitto scompagnato da tutte le qualità, e circostanze indicanti in chi lo commesse, passioni violente, crudeli, ed atroci; diminuisce perciò la necessità di aggravare la pena, o sia la forza correttiva della malattìa, onde un'azione eccessiva del rimedio, invece di correggere, non ecciti un male maggiore. Se la legge, nel sistema delle pene, non osservasse misura graduale, si troverebbe

presto allo estremo confine della sua potenza, e non avendo in principio usata economia di pene, le mancherebbe in fine la possibilità di proporzionare le punizioni ai delitti. Dunque nel rapporto della emenda del reo, la pena del furto semplice esser deve della specie più mite attesa la natura del delitto medesimo.

Considerando poi la punizione nei suoi rapporti collo interesse della parte lesa, e del pubblico, ognun comprende, che il furto semplice espone a pericoli meno gravi i singoli, e l' universale. È più facile la difesa, quando l' aggressione non è violenta. Dunque nel furto semplice concorrono minore dolo, e minore danno, e perciò egli merita una pena di tal natura da non far perdere, a chi la soffre, il sentimento dell'onore, il quale unicamente, quando sia ben maneggiato, può respingerlo nelle vie della onestà. La ignominia legale o sia la morte civile, o media, o intiera non dèe applicarsi, che ai delitti, che fanno giustamente presumere nei colpevoli la morte di ogni sentimento morale, che può essere principio di pentimento, e spinta alla virtù. Se avvilite, e abbattete la natura umana con una schiavitù disperante, voi agite contro lo spirito della pena, nella sua qualità correzionale, e contro la di lei giustizia, nella sua qualità di misura, e di proporzione. Distinguete, una volta, o legislatori della umanità l' asfissia dell' onore, dalla sua

morte reale, e allora non condurrete, col rimedio della pena, l'onore in asfissia, alla morte reale.

II. Alcuni hanno classato tra i furti detti *qualificati*, quello dei *borsaioli*, sorta di malviventi, che Licurgo stesso, nel suo governo militare, non avrebbe tollerato, poichè gli sarebbe stato facile il conoscere, che costoro, invece di esercitarsi in questa piccola guerra manuale per rendersi più franchi, ed esperti nella guerra armata in servizio della patria, volèano vivere a danno pubblico, per servire unicamente alle loro viziose passioni. In odio di questo ceto di ladri, che professa esclusivamente la marioleria, abusando dello ingegno per raffinarla, della esperienza per perfezionarla, e tenendo scola per diffonderla nei suoi proseliti, come una lecita industria, (15) fù a mio parere, da un legislatore, a cui tanto deve la civilizzazione toscana dichiarato *non semplice il furto commesso da borsaioli* (16).

Se mi fosse permesso d'indovinare l'intenzione di quel legislatore io dirèi, che egli volle proporzionare la pena alla odiosità del mestiere, e non alla natura intrinseca, e astratta del furto eseguito con astuzia nelle tasche di una persona. Questa specie di furto, considerata independentemente dalla qualità del ladro, è semplicemente dolosa, perchè non vi concorre violenza a danno delle cose, o delle persone; ma quel sommo legislatore la volle dichiarare *qualificata*, in odio della

qualità del reo, e per significare letteralmente questa sua intenzione, limitò la censura più grave ai soli *furti commessi da borsaioli*, e non la estese a tutti i furti commessi alla foggia dei borsaioli, vale a dire, addosso alle persone, senza rapina propriamente detta, senza violenza fisica, e senza concussione morale.

Ed io, una volta, come magistrato giudicante, dovendo applicare quella legge a una fattispecie, sostenni la massima, che dovèa essere provata nel reo *la vera qualità di borsaiolo*; che questa qualità non potea resultare dall' atto unico, che cadeva in esame, ma dalla di lui mala consuetudine provata in processo; che questa sola era efficace per farlo presumere consocio, o discepolo della marioleria; che la legge, di cui era questione, puniva espressamente il mestiere, e non il modo accidentale del furto; che nel solo professorato dell' arte esiste il più grave pericolo sociale, e non già in una combinazione casuale, che facilitò al reo il delitto; che il modo di delinquere, anche nel furto semplice, indicando più gradi di dolo, merita più gradi di pena, ma della medesima specie; che questo è officio del giudice, e non del legislatore; che finalmente non potèa attribuirsi alla filosofia del nostro Solone, la parificazione della malizia di un borsaiolo per mestiere, che previene ogni difesa, con quella di uno sciagurato, che sedotto dalla vista di una borsa

pendente da una tasca, profitta della occasione, senza averla cercata, e la invola, senza sforzo di astuzia, o destrezza, quasi in pena della negligenza, o della soverchia fiducia del proprietario. Costui averà peccato alla foggia di borsaioli, ma non è borsaiolo, di professione. Applicando ad esso la pena comminata ai *furti commessi da borsaioli*, sarebbe lo stesso, che applicare ai rei di furto di denari privati la pena del peculato, o quella del parricidio ai rei di omicidio semplice. Quando la sola qualità personale del reo aumenta il delitto nel concetto della legge, deve prima provarsi la qualità aggravante, e poi applicarsi la pena alla qualità, e non alla sostanza del fatto. In odio delle compagnie dei Filibustieri (17). Le leggi fulminarono quelli, che ne facevano parte. Ma non era giusto di estendere queste pene speciali a coloro, che senza essere Filibustieri sembravano tali per la maniera di rubare praticata, in varie occasioni, a similitudine dei Filibustieri.

III. Una irragionevole distinzione viene fatta nei furti semplici, dividendoli in *proprj*, ed *improprj*, quasi che dai vocaboli arbitrari, e non dalla natura delle cose derivassero le idèe vere del male, del danno, e della imputabilità delle azioni. Nella classe dei furti improprj ripongono i forensi la truffa, lo stellionato, l'abuso di fiducia, la fraudata amministrazione, e simili modificazioni del furto. Tutte queste parole significano

essenzialmente la usurpazione dei beni altrui dolosamente eseguita, e in questa idèa è riposta la sostanza del furto, e i titoli sopraccitati indicano unicamente i modi, e le forme della dolosa usurpazione scompagnata dalla violenza.

Il dolo consiste nell' abuso della sagacità di mente per appropriarsi i beni altrui. Se il dolo si vale della desterità della mano per eseguire il suo progetto, è la mano istrumento fisico, e non causa morale del furto. Perciò si punisce il dolo dello spirito, e non la mano, che hà ubbidito, al dolo. Io non sò quindi concepire una differenza morale tra l'azione dell'uno, che usurpa con destrezza di mano un mobile prezioso, e l'azione dell'altro, che usurpa parimente un mobile prezioso con semplice destrezza di spirito, e senza l'abuso di mano. Il primo usurpa la cosa altrui occupandola senza scienza del proprietario. Il secondo la usurpa dopo averla occupata con scienza del proprietario. Questo secondo, a me sembra, più doloso del primo, stante che al delitto di usurpazione, comune ad ambidue, aggiunge egli l'abuso della buona fede, che gli accordò, per un titolo determinato, il possesso precario, della cosa usurpata da lui. Egli attacca con questa azione la base della società, sminuendo la fiducia reciproca nei rapporti i più comuni, e rompe il vincolo della morale privata, che è la garanzìa del commercio, e la gloria della nazione.

Questa ingiusta distinzione di furti *propri*, ed *impropri* nacque, come tutte le altre sottigliezze grammaticali, nella scola peripatetica dalla forense definizione del furto, che, secondo essa, consiste nella *contrettazione* di cosa aliena contro la volontà del proprietario; e poichè nelle usurpazioni stellionatarie, e consimili, la *contrettazione*, o sia il possesso materiale della cosa aliena, fù trasmesso nello usurpatore dalla volontà del proprietario, dissero i giuristi scolastici, che a questo fatto non potevano esattamente applicarsi i termini *propri* del furto; ma il fatto, nella sua sostanza, fraternizzando col furto, lo riconobbero per descendente dallo stesso padre, ma come figlio Spurio, cioè, senza tutti i requisiti della legittima filiazione, e in questo preconcetto, lo chiamarono furto *improprio*, attribuendoli così il nome generico di famiglia, con la giunta di un titolo speciale, e distintivo della sua originaria illegittimità. Meschini, e ridicoli espedienti della scolastica sofisticheria, cui debbesi la creazione nella giurisprudenza del gergo curiale, e con esso il di lei discredito nella repubblica delle scienze, comparendovi piuttosto quale arte di furberia, invece di grandeggiarvi qual sapienza interpetrativa, e ministra della legislazione.

Ricevuta nei codici, e nei tribunali la distinzione dei furti *propri*, ed *impropri*, e ritenuta la divisione dei delitti in publici, e privati, si clas-

sarono i furti *improprj* tra i delitti privati, perchè i giuristi lessero nelle romane Pandette, che lo stellionato non era compreso fra i delitti publici presso i romani. Ma quei giuristi, che materialmente copiavano leggi straniere, nei secoli ignari della scienza politica, non avvertirono giammai, se le circostanze costituzionali, e civili del popolo, a cui adattavano le leggi romane, erano conformi a quelle dei romani; vale a dire, se ambedue le nazioni aveano i medesimi stabilimenti giudiciali, la medesima costituzione, e lo stesso spirito, e scopo politico; e quando anco questa identità di circostanze si fosse combinata, era d'uopo di esaminare, prima di adottare, se le leggi da adottarsi erano buone nella loro natura intrinseca, e nel rapporto estrinseco allo stato morale del popolo, che le avea praticate; imperocchè quei giuristi doveano sapere, che quel popolo figlio di Marte, non fù sempre devoto di Minerva, e che questa Dea non comunicò mai intieramente gli arcani della sua sapienza neppure ai più fedeli, e zelanti sacerdoti, che le furono carissimi in Egitto, in Grecia, e in Italia.

Se avessero fatto questo preventivo esame, forse avrebbero scoperto, che le teorie delle leggi romane in materia di furti, discendevano dallo spirito, almeno in gran parte, della istituzione spartana, che nella mariolerìa fondava la prima scola militare, e perciò quanto più il furto era

sagace, tanto meno era punibile presso i romani, i quali battevano con verghe, e condannavano alla servitù il ladro sorpreso col furto addosso, che chiamavano furto *manifesto*, e punivano solamente di multa dupla del valore della roba furtiva il ladro provato tale, ma senza il furto addosso, che chiamavano furto *non manifesto*. Era coerente a questa teorìa di non perseguitare con l'accusa pubblica lo stellionato, o sia il furto sagace, perchè il pubblico interesse era favorito, anzi che offeso, dalla mariolerìa *non manifesta*, in un governo, e in un popolo militarmente predatore *manifesto*: dovea dunque un tal furto valutarsi non già come delitto sociale, ma come danno particolare, e in questo tema, la legge accordava soltanto *l' azione privata* del danno, e non l'accusa publica del delitto.

Ma i nostri giuristi, non conoscendo la storia del popolo romano, o per dir meglio, non intendendo la filosofia di quella storia, hanno applicato le leggi della guerra al governo della pace, quelle di Silla, e Tiberio alla monarchìa di Marco Aurelio, e quelle della repubblica degli eroi, alla oligarchìa dei Triumviri, che permutarono, per regnare concordemente, la testa di Cicerone, che aveva servito Ottaviano, con quella di Lucio Cesare zio di Antonio, e con l'altra di Paolo, fratello di Lepido, onde insegnare all'universo, dice Plutarco nelle vite di Cicerone, e di Antonio,

che gli usurpatori sono prima carnefici di se stessi, e poi di tutta la loro specie; vale a dire, che prima distruggono la umanità in loro stessi, per non essere più sensibili ai gridi della umanità straziata negli altri. Averebbero finalmente compreso, quei facitori di leggi, che malamente si adattavano le teorie romane sul furto ai sistemi politici dei culti governi di Europa, in cui la morale universale è la base di ogni particolare legislazione.

Concludo: Io sopprimerèi ogni distinzione tra i furti *propri*, ed *impropri*, perchè le cose eguali per natura, non debbono essere diseguali per legge; applicherèi la stessa qualità di pena ad ambedue i furti, perchè sono della medesima specie; ordinerèi ai giudici di aumentare il grado di pena ai furti più dolosi, cioè a quelli, che per l'abuso di fiducia, sono più facili a commettersi, più intrinsecamente mali, e di esempio più scandaloso alla morale del commercio, ed ai buoni costumi.

IV. Potrèi quì parlare dei debitori insolventi per frode, o sia per provata impotenza di pagare, sino dal principio del debito contratto, e che sono giustamente classabili, per questa specie di stellionato, tra i rei di furto semplice. Ma io riservo le mie osservazioni, su questo tema, all'articolo *debitori* somministrandomi il testo di Beccarìa la opportunità di esporle al suo proprio luogo.

ART. VI.

DEI FURTI DETTI QUALIFICATI.

Il Nostro Autore distingue i furti in dolosi, e violenti; i primi, secondo lui, sono quelli che vengono eseguiti con semplice astuzia dolosa, e i secondi con qualunque specie di violenza. Questa divisione può sembrare difettosa perchè non comprende alcuni furti con mistione di una qualità non violenta, ma violatrice di convenzioni, e leggi particolari, oltre quelle, che difendono generalmente le proprietà; e perciò quell'azione non può dirsi un furto eseguito col dolo comune ai furti non violenti, ma ella è un'azione composta di certi elementi criminosi, e a lei così particolari, che ne formano una varietà, se non una specie nel genere dei furti. Il fatto, per esempio, della *domesticità* è un nuovo elemento dell'azione furtiva, che le attribuisce una qualità nuova, perciocchè quell'azione, oltre il violare la legge della società civile intorno al dominio, viola ancora la legge della società domestica, in rapporto ai doveri delle persone, che la compongono.

Filangieri divide i furti in violenti, e non violenti, e classa nella specie di questi secondi tutte le azioni, che violano il puro, e semplice patto sociale di non usurpare le altrui proprietà. Dunque i furti non violenti, nel concetto di Filangieri,

rappresentano i furti semplicemente dolosi, secondo il concetto di Beccaria. E perciò anche questa divisione generale parmi difettosa, alla pari della precedente.

I giureconsulti pratici dividono il genere dei furti in due specie, cioè in *semplici*, e in *qualificati*. I primi non hanno altro elemento, che il dolo più, o meno sagace; ai secondi si aggiungono altri elementi criminosi, che attribuiscono a ciascuna azione furtiva un carattere, o una qualità particolare, da cui resulta una varietà distinta nella stessa specie dell'azione, che hà per oggetto principale la usurpazione dell'altrui proprietà.

Scrivendo io per uso dei pratici, e dei teoristi, adotto la divisione di quelli, e chiamo *qualità* caratteristiche dei furti, tutti quei fatti concorrenti nell'azione, che le attribuiscono un carattere proprio, che cagiona un male maggiore di quello, che nasce dalla indole comune ai furti semplicemente dolosi. L'effetto dunque pernicioso dell'azione, qualifica, nel mio divisamento, l'azione medesima, perciocchè su i gradi soli del danno cagionato dal dolo, o dalla colpa, misura la legge i delitti, e le pene, in quanto alla specie, e i giudici poi su i gradi del dolo, o della colpa individuale, proporzionano le pene nella specie prescritta dalla legge. Ed io hò già spiegato (18) di qual danno intendo parlare, ed hò escluse tutte le false idèe, che misurano il danno dei furti sul

prezzo delle cose rubate, ed hò pregato i legislatori di valutare, nella stima politica dei delitti, più la morale, che l'arimmetica, poichè si tratta di calcolare i dolori di esseri intelligenti, e sensibili, e non gli effetti di fisiche azioni sulla bruta materia.

Ritenuta la divisione forense dei furti, in semplici, e qualificati, vediamo adesso quali azioni dovrebbe un legislatore filosofo classare tra i furti qualificati; quale dovrebbe essere la loro naturale graduazione nella serie ragionata di questi furti; e quale la specie di pena proporzionata al carattere generale del furto qualificato, ed al carattere particolare di alcune varietà nella specie dei furti qualificati.

ART. VII.

DEI FURTI CON VIOLENZA PERSONALE.

Se io dovessi comporre la serie di queste azioni criminose, collocherei nella prima sede dell'albero discendentale i furti violenti, e definirèi per tali tutti quelli nei quali fù usata, o minacciata la forza fisica contro le persone, o le cose per spianare le vie del delitto. Assegnerèi il primo posto nell' ordine della colpabilità alle violenze adoperate contro le persone dei derubati, imperocchè il furto diventa allora un delitto misto di viola-

zione della proprietà personale, che è il primo bene dell' uomo, e della proprietà reale, che ne è il secondo nell' ordine della natura. La specie della pena sarebbe, nel mio piano, comune a tutti i furti violenti, e solamente differirebbe nelle quantità, restringendo, nelle violenze personali, la latitudine della scala penale, su cui dovrebbe portarsi il compasso dei giudici. E questa restrizione di latitudine sarebbe sempre maggiore in ragione della qualità degli strumenti adoperati a offesa, o a minaccia della persona violentata, poichè crescendo i gradi della violenza, l' azione è composta di elementi più criminosi, e forma una nuova varietà nella specie delle violenze.

Ma la misura dei gradi della violenza congetturati dalla qualità degli strumenti, sarebbe officio dei giudici, ai quali però detterèi certe regole normali, onde prevenire la discordia delle opinioni, e dei giudicati. In certi tribunali per vizio della legge si disputa ordinariamente sulla intelligenza da darsi al vocabolo *arme*, per applicare giustamente la legge, che aumenta la quantità della pena alle violenze commesse con *arme*, e non definisce, ne precisa il senso di questa parola. I giudici indulgenti limitano il significato della parola *arme* al senso proprio, e grammaticale, e i più severi la estendono al senso improprio, e comprensivo di ogni strumento atto ad offendere; per questa difformità d' intelligenze, nata dal

difetto della legge, che non definì la parola, è spesso avvenutó, che la clava di Ercole in mano di un masnadiere, non parve ai giudici troppo grammatici, quella specie di arme, di cui parlava la legge, e la qualificarono per uno strumento non atto a indurre concussione pariforme all'arme da fuoco; e i giudici diffidenti opponevano, che la materiale presenza di un'arme da fuoco, senza la contemporanea certezza, che sia carica di materie micidiali, può essere meno formidabile alla fantasia, che un nodoso bastone, i di cui colpi sono inevitabili, ed anche mortali, quando sieno ben diretti, e scagliati da mano potente; che l'arme da fuoco lascia al violentato, in mezzo al pericolo, molte speranze, cioè che non sia carica, che non abbia luogo l'esplosione, quando fosse carica, o che fallisca il colpo, o per indesterità di chi vuole offendere, o per destrezza di chi si difende; (19) che tutte queste speranze, scemando il pericolo, scemano i gradi della concussione; che tutte queste speranze mancano alla vista della clava nelle mani di un disperato risoluto, e robusto, che previene ogni difesa, e minaccia la distruzione. Per evitare siffatte dispute grammaticali, e metafisiche, di cui sono stato io medesimo testimonio, dovrà la legge definire sempre le parole di dubbio senso, e capaci di estensione, o di limitazione, ed allora il vocabolo *arme* non somministrerà più alcun pretesto alle interpetrazioni arbitrarie.

Ma la *rapina*, che i Giuristi chiamano *semplice* cioè senza violenza fisica alla persona derubata, sarà un furto violento? Ecco il caso: un malvivente incontra per via pubblica un pacifico cittadino: gli si accosta con un pretesto, e gli rapisce, senza offenderlo nella persona, e senza minaccia verbale, l'orologio dal fianco, o la borsa dalla tasca. Questo fatto contiene una violenza?

Io opinerèi, che egli contenesse quella violenza morale, che i pratici chiamano *interpretativa*, imperocchè la presenza, e il raffronto di uno incognito, che mostrasi deciso di tutto intraprendere, e di mal fare, concute il cuore, e l'animo dell'affrontato, e la di lui fantasìa, ingigantendo il pericolo, lo deprime, e l'avvilisce si fattamente, che l'assalito arrendesi, qual prigioniero, e vittima allo spogliatore, senza difendersi, e senza clamore, per invitare altri a difenderlo. L'oggetto della violenza nel furto è quello di vincere le resistenze dei proprietari. O esse si vincano per forza manuale, o morale, convien dire, che è stata sempre la forza, che dette al ladro vittoria. Dunque questo modo di vincere la legittima resistenza, non può essere dalla legge parificato al furto sagace, e occulto, che di sua natura esclude ogni principio di concussione. Per questi riflessi la rapina, anche semplice, dovrebbe far numero nella specie dei furti violenti. Sempre però ferma stante la solita facoltà nei Giudici di aumentare,

o degradare la pena, secondo i gradi particolari di dolo, e di danno, perchè sempre dèe ritenersi in massima, che le qualità connaturali all'azione, distinguono le specie, e le varietà nella specie, e le qualità accidentali dell' azione particolare, distinguono i gradi del dolo, e del danno concorsi nell' azione. L'esame, la cognizione, e la valutazione del carattere, e della qualità generale dell' azione criminosa, appartengono esclusivamente al legislatore, e dietro questi resultati, egli divide i delitti in specie, e in varietà, e appropria le pene convenientemente. L' esame poi, la cognizione, e la valutazione delle qualità accidentali di una azione criminosa commessa dall'uomo, e che praticamente chiamansi, *circostanze del caso*, sono attribùti del Magistrato giudicante. Ma perchè questi attribùti vengano esercitati, colla maggiore possibile uniformità, dovrebbe la legge stabilire i canoni generali del criterio giudiciario, per incatenare l' arbitrio alla unità delle massime nella qualificazione dei fatti, lochè sarebbe il capo di opera di un codice criminale. Io ripeto a ogni opportunità questa idèa, perchè in essa stà la guarantigia della giustizia giudicante, e della equazione generale nell' applicazione delle leggi.

ART. VIII.

DELLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI AI FURTI CON VIOLENZE PERSONALI

Fra le circostanze aggravanti la violenza fatta alle persone, opinerei, contro il parere del chiarissimo Filangieri, (20) che per tali dovessero valutarsi, e precisarsi letteralmente nel codice oltre l'uso, e la natura delle armi, nel significato sopra espresso, anche il *tempo*, il *luogo* del fatto, e il *numero* delle persone armate, o non armate, che concorsero nel delitto.

La *notte*, più che il giorno, aumenta le sensazioni, e gli effetti della paura nell'animo perturbato dall'aggressione, atteso che non lascia la oscurità, o la dubbia luce, distinguere, e valutare gli oggetti improvvisi; quindi l'uomo cede alla sorpresa senza ragionare, e la sola idèa del pericolo, agitando la immaginazione, vi crèa tutti i fantasmi, che avviliscono il cuore. L' assalitore notturno ha dunque un gran vantaggio a fronte dell'assalito, per la circostanza della notte, che egli hà scelta appostatamente per rendere più efficaci l'insidia, e la violenza. E un altro avvantaggio trae dalla notte, amica dei ladri, l'assalitore, cioè la sua maggiore sicurezza. È questo il tempo della quiete, e solitudine più estesa in città, ed in campagna. Quindi l'assalito

è più indifeso, perchè più dissociato, e l'assalitore è più sicuro di sottrarsi alla vista dei testimoni.

Il luogo scelto per la rapina può ancora facilitarla, imperocchè le vie pubbliche, e specialmente rurali, offrono minori mezzi di difesa all'assalito, e più sicurezza all'aggressore. E se questa circostanza si combina con la notte, quanti gradi di efficacia acquista la improvvisa violenza!

Il *numero* degli assalitori aumenta eziandio la concussione, o armati, o disarmati essi sieno, stante che la paura non calcola, nè ragiona, e vede soltanto nel numero la forza del nemico, e viepiù si sgomenta. Anzi è tale naturalmente la perturbazione dell'animo per la improvvisa sensazione della paura, che gli occhi del corpo non vedono più, e tutta l'azione tumultuosa si esercita nella fantasia, che moltiplica gli oggetti, e gli presenta più tremendi allo spirito.

Se dalle qualità proprie, e connaturali del fatto, debbesi argomentare la sua colpabilità legale, chi potrà impugnare, che l'attruppamento, anche disarmato, dei masnadieri, non abbia lo scopo, e l'effetto di rendere più attiva la violenza morale, e perciò maggiore il pericolo degli assaliti, e più facile il delitto? E se questo attruppamento sceglie strada deserta, e tempo notturno, per eseguire la sua cospirazione, non otterrà egli da queste due circostanze, un rinforzo, eguale almeno, se non maggiore, all'ajuto delle armi, che sono inutili,

quando l' assalito è già vinto dal solo aspetto di forze superiori, che l' obbligano a capitolare, e a cedere i beni minori, per salvare così il massimo dei beni, la vità?

Queste circostanze del *tempo*, del *luogo*, e del *numero* dovrebbero essere previste nel titolo dei furti violenti, e tenuta ferma la specie della pena, se ne dovrebbero tassare i gradi nella debita proporzione, onde restringere al potere giudiciario la latitudine penale.

Ma se nei furti violenti concorre l' offesa fisica della persona derubata fatta con qualunque strumento, o colle sole forze musculari del ladro, io allora collocherei il delitto in una distinta varietà, perchè la violenza, di cui finora hò discorso, è interpetrativa, e quella di cui intendo parlare adesso, è reale. Quella è concussione semplice dello spirito, e questa le aggiunge la lesione del corpo, più o meno grave, e perciò sconfinando la sfera dei delitti contro la proprietà, entra in quella dei delitti contro la inviolabilità delle persone, e commette una azione mista, che merita una pena, mista di quella, che è propria dei delitti a danno del dominio, e degli altri a danno delle persone. Ed anco in questo caso resta fermo il canone generale, che attribuisce ai giudici il discernere e determinare il grado della pena individuale sulla scala segnata dalla legge, onde proporzionarla al grado del dolo, e del danno, al quale ascese, nella esecuzione, il delitto.

ART. IX.

DELLA PENA DEI FURTI CON VIOLENZA, O LESIONE PERSONALE.

Ma qual sarà la specie giusta della pena del furto con violenza, e lesione personale del derubato? La servitù dell' opera del reo aggravata dalla catena, e dalla morte civile, durante la servitù. L' invilimento della catena sarà il segno esteriore della degradazione civile, e col suono dei ferri trascinati da un corpo servile, ricorderà il condannato a se stesso, che egli è schiavo della società, per avere tentato di esserne il despota; e la legge, col suono di quei ferri, rammenterà a tutti, che ella è più forte di ognuno, e che gli uomini più feroci sono da lei parificati alle fiere, e custoditi tra i ferri, per mansuefarli, se possibile sia, o per mostrare in quelli esseri avviliti, che la ferocia, anche indomabile, può fremere, ma non può nuocere, quando la legge la colpisce colla pena. La morte civile, non dovrebbe, essere, in questo caso perpetua, per non togliere al condannato il frutto della emenda, e per riservare l' estremo grado di questa specie di supplizio all' estremo grado del male, che nasce dai maggiori delitti.

ART. X.

DEI FURTI CON VIOLENZE MATERIALI

Oltre la violenza alle persone, suole il ladro far violenza alle cose per aprire la strada al delitto. La *frattura*, o *scasso* di qualunque maniera, e di qualsivoglia riparo, è una violenza materiale d' assai frequente, e più pericolosa per i deboli, che per i potenti proprietari, che hanno mezzi maggiori di difesa, e di resistenza. La casa dell'agricoltore malcommessa, e mal chiusa ispira ardimento, e fiducia al ladro, mentre che il palagio ov'è trincerata l' opulenza, sgomenta qualunque coraggio, che meditasse di attaccare la sua inespugnabilità. La legge è obbligata a soccorrere la debolezza, ed a supplire, colla sua forza pubblica, alla insufficienza delle forze private, per difendere più vigorosamente i beni più preziosi, che sono quelli della classe più povera, ma più produttiva della società.

Ma non tutti gli *scassi* dovrebbero parificarsi. Quelli delle *case abitate* sono più abominevoli, perchè alla violenza materiale uniscono sempre, o direttamente, o indirettamente la violenza personale; e perchè la casa abitata, essendo l' asilo della società familiare, gode di una specie d' immunità sacra, come il tempio della domesticità, e di una immunità politica, come la residenza

della magistratura paterna, che è la prima imagine della sovranità. E fra le case abitate, io distinguerèi le rurali, quando fossero isolate, perchè meno difese dai contatti sociali. Ivi il clamore dell'interno non può sperare soccorso dai vicini, ne destare spavento negli assalitori. Con questa massima di proporzionare le difese penali ai pericoli, tutte le fratture dei ripari più deboli, e più vincibili, dovrebbero essere più punite, onde la violenza fisicamente facile, si rendesse moralmente difficile, per l'ostacolo della pena.

Nel determinare poi la punizione correlativa, si valuteranno dalla legge quelle circostanze medesime, che ho valutate nelle violenze personali, cioè il *tempo*, e il *numero* delle persone. Ed oltre queste si specificherà, che lo *scalamento* è un modo di violenza, anco senza *frattura*, perchè egli è un mezzo fisico per vincere una fisica resistenza. Dunque lo *scalamento*, non sarà una circostanza, ma una qualità abile a formare una *varietà* nella specie dei furti *qualificati*.

Ma l'uso di *false chiavi*, scompagnato da ogni altra maniera violenta, sarà egli una qualità idonea a trasformare il furto semplice in qualificato, cioè una specie in un'altra, e non piuttosto a formare una varietà nella specie dei furti semplici, considerandolo per un mezzo inventato dalla sagacità? Io sono di parere, che la *chiave falsa*

possa equipararsi allo scalamento: sono ambidue mezzi, o strumenti adoperati dal ladro per vincere una resistenza, o una difesa fisica delle mobili proprietà. Un muro, uno steccato, o una siepe sono ripari artefatti, per difendere l' orto, il podere, o la casa. Le serrature con chiavi hanno il medesimo fine cioè la difesa degli oggetti affidati alla loro custodia. L'impiego di *false chiavi* è un mezzo fisico per vincere, come nello scalamento senza frattura, una fisica resistenza. Egli è un modo efficacissimo di forzare tacitamente quella trincèa, che l' arte difensiva dei beni, erige dentro le domestiche mura, per l' ultimo asilo delle proprietà insidiate dallo spirito di usurpazione.

Parimente il mezzo di attacco, che adoprasi con *false chiavi* è alla pari dello scalamento, più pernicioso per i deboli, che per i potenti cittadini, non essendo ordinariamente i primi nella possibilità di comprare a largo prezzo i soccorsi della industria, per opporre l' arte all' arte, ed eludere con segreti ordigni gli attentati della frode. Ed è perciò che i beni dei deboli sono più esposti alle usurpazioni, perchè meno difesi, per mancanza di mezzi, dai proprietari; onde qui ricorre la solita regola, di proporzionare le difese ai pericoli, e di assistere con la legge maggiormente coloro, che sono più abbandonati dalla fortuna. Tra i furti dunque *qualificati* di violenza dalla natura del-

l'azione, io ripongo quello commesso con l'ajuto di *false chiavi*, e tra le circostanze aggravanti, io noto il *tempo*, e il *luogo* della sua esecuzione.

ART. XI.

DEL FURTO NOTTURNO SEMPLICE E QUALIFICATO

In ogni furto, o *semplice*, o *qualificàto*, abbia pace Filangieri, io scorgo una distinzione essenziale fra il furto notturno, e il diurno, atteso che nel primo è più facile l'esecuzione. Tutta la natura sensibile è allora nella morte del sonno, e i due figli della notte, il tenebrore, e il silenzio dividonsi l'impero della terra che alternano col Dio della luce. Questo stato di pace, e di fiducia universale non può disturbarsi, senza un nuovo delitto, dalla insidiosa guerra degli usurpatori. In questo necessario riposo della natura, debbono tutte le passioni accordare una tregua generale alla umanità. Tutto riposa tranquillo sulla fiducia di questa tregua, e i perturbatori di tanto riposo aggiungono alla colpabilità comune ad ogni furto, quella ancora di aver tradita la fiducia sociale, e di non avere rispettato il sonno della natura. Questa specie di furto proditorio; questo abuso della notte; questa violazione della pace pubblica nelle ore più specialmente a lei consacrate, questa soverchierìa fatta ai cittadini nel tempo in cui, per fisica ne-

cessità, diminuiscono per essi i mezzi di difesa, e di vigilanza, furono forse i motivi che suggerirono alla filosofia delle leggi scolpite nelle dodici tavole, di permettere al proprietario l'omicidio del ladro notturno, onde egli incontrasse in questo aumento del pericolo, un'ostacolo straordinario alla insidiosa invasione. La notte diminuisce al proprietario i mezzi ordinari della difesa, e accresce quelli dell'offesa all'usurpatore: volle la legge incoraggiare il primo, e sgomentare il secondo, per correggere, con mezzi artificiali, le sproporzioni naturali fra loro.

Io non fò plauso alle tavole decemvirali, che legalizzano un'omicidio, che potrebbe essere, il più delle volte, un'eccesso della paura, o un'impeto della vendetta, anzichè la necessaria difesa delle proprietà; e perchè, quando anche egli fosse l'estrema difesa delle proprietà, io non approvo mai quelle leggi ingiuste, e crudeli, che fanno l'assurda equazione di una somma di denaro, col prezzo della vita di un'uomo, che è fuori del calcolabile, ed è un bene, che non ammette comparazione con tutte le altre proprietà. Ma io cito quella legge con l'unico scopo di provare, che la circostanza della notte nel furto venne appresa dalla vecchia sapienza dei romani, come una presunta, o implicita violenza fatta alla persona, e che, in questo concetto autorizzava il più esteso esercizio della difesa personale. Ciò posto, il furto

semplice, ma commesso di notte diventa *qualificato* e allora forma una varietà nella specie dei furti *qualificati*.

ART. XII.

DELLA QUALITÀ DEL LUOGO, IN CUI COMMETTESI IL FURTO.

Parimente il *luogo*, ove il furto commettesi è per me un fatto degno della speciale attenzione del legislatore. Filangieri concorda con questa proposizione, ma gli piace, per servire al suo piano, di chiamare *qualità* ciò, che la comune giurisprudenza nomina *circostanza*, e attesa la qualità del luogo, ne conclude, che il delitto diventa di specie diversa, anzi che una varietà, nella stessa specie, tutte le volte, che, per ragione del luogo, viola più di un patto, o più di una legge sociale.

Io non farò il censore del sistema nominale adottato da Filangieri: dirò solamente che io caratterizzo le azioni umane dall'oggetto principale delle medesime. Quindi chiamerò sempre *azione furtiva* quella, che hà per oggetto principale, la usurpazione delle altrui mobili proprietà; e chiamerò sempre, o qualità, o delitti aggiunti all'azione furtiva, tutti quei fatti, che sono concorsi nell' azione medesima, e per i quali un' azione

semplice, è diventata *complessa*, e mista di più fatti criminosi. Per la giusta misura morale di questi fatti, o sia per calcolare la loro influenza respettiva sul furto, io esamino l'oggetto particolare di ciascuno di essi, e giudico più, o meno criminosi quelli, che più, o meno hanno cooperato al conseguimento dell'oggetto principale del reo, o che indipendentemente ancora da questo oggetto, hanno cagionato, colla loro sola esistenza, più danno, nel senso da me spiegato (21), o hanno violato più leggi, o alcune fra quelle più tutelari dell'ordine sociale.

Con questa scala estimatoria dei fatti adiettivi al furto, io considero il *luogo* del commesso delitto, e se la di lui qualità sia tale, che ne faciliti l'esecuzione, o che per ragionevole fiducia, del derubato nella natura del luogo, lo dispensi dal rigore delle precauzioni; o perchè il rigore delle precauzioni private, o pubbliche, non possa ivi praticarsi permanentemente, in tali casi, la qualità del *luogo*, sarà per me sufficiente a commutare il furto *semplice*, in furto *complesso*, o *qualificato*, lochè vuol dire, che il fatto della esecuzione del furto in quel dato luogo, è un delitto accessorio al delitto principale.

Ma quali possono essere i *luoghi* atti ad aggiungere ai furti una qualità più criminosa? La nostra legislazione considera primieramente per tali le *vie pubbliche*, allorchè in esse commettonsi

rapine, e le *chiese*, allorchè il furto consiste *in vasi consacrati al culto divino*. (22) Ma io farèi avvertire, che non tutte le rapine in *vie pubbliche*, possono giustamente parificarsi, perchè la circostanza della via pubblica, non facilita egualmente tutte le rapine. Suppongo la legge animata dalla ragione di sminuire, con la pena, le tentazioni dei delinquenti, le quali presumonsi più forti, ove è più debole la resistenza, e più facile la esecuzione del delitto. Se tale è la ragione della legge, debbe ella proporzionare le pene al pericolo, o sia alla facilità di delinquere; in conseguenza una rapina commessa in via pubblica rurale, sarà un furto più grave della rapina commessa in via pubblica di città, o di luoghi abitati, imperocchè nella seconda trova il ladro un ostacolo nella natura del luogo, e nella prima trova una comodità nella posizione del luogo medesimo. Ne mi si opponga, che la legge abbia considerata la sola *pubblicità* del luogo, poichè se tale fosse stata la sua intenzione, qualsivoglia luogo pubblico, per parità di ragione, sarebbe stato parificato alle pubbliche vie.

In quanto alle *chiese*, io professo tanto rispetto pel culto religioso, e tanto ne esige la società da qualunque individuo, come cittadino, che faccio voti, perchè sia estesa la censura di questa legge a tutti i furti, benchè propriamente non *sacri*, ma commessi in chiesa, a danno delle persone

ivi raccolte dalla loro religione. Egli è troppo giusto, perchè conforme all' oggetto delle chiese, che i cittadini trovino in esse la massima sicurezza, e che i profanatori di ogni maniera tremino all' abuso della casa santa, nell' atto stesso, che muovono il primo passo nell' atrio della reggia, che la religione hà edificata al vero monarca dell' universo. La legge deve presumere, che la devozione per la divinità s' impossessi quivi di tutti i cuori, e che un tale affetto astragga l'anima dai sensi, per sollevarla nelle regioni del cielo ai piedi del trono eterno, per adorare il padre del bene in spirito, e in verità. In questa morale situazione dei cittadini, di che la legge del culto, ne fà per essi un dovere, egli è necessario, che la legge politica vigili maggiormente sulla loro difesa, onde mettersi in armonia, e in guarantigia di quella. Se il ladro, rubbando in chiesa, non rischia niente di più, e trova più facile la esecuzione del colpo, i furti per le chiese diventeranno le speculazioni più frequenti, e più lucrative del ladroneccio.

Mi si conceda, per altro, di aggiungere, che siffatta protezione speciale del culto, io la estenderèi indistintamente a tutte le chiese, ove gli uomini si adunano per oggetti religiosi permessi, o tollerati dal governo. Subito che la politica adotta la massima di non impedire l' esercizio di certi culti, debbe essere coerente a se stessa, e

coordinare tutte le leggi al medesimo fine. In conseguenza ella dèe prevenire le perturbazioni private di questi culti, e in tale rapporto considerare, come una grande perturbazione quella, che nascerebbe dai furti commessi in questi luoghi religiosi, i quali se non fossero protetti da leggi eguali, in certo modo parrebbe, che si volessero lasciare esposti alle comode invasioni degli animali di rapina. Io scrivo in un' epoca, in cui lo spirito del cristianesimo depurato dalla ruggine dei secoli superstiziosi, e persecutori, splende, e brilla della sua luce divina, che illumina la ragione, e attrae i cuori con la soavità dei suoi raggi al centro della carità, o sia alla fraternità universale. La comparazione di tutti i culti artefatti dall' uomo con quello purissimo rivelato da Dio, cooperando alla gloria di questo, non può essere, come una volta, aborrita dalle leggi religiose, e civili. Ed è perciò, che la mia proposizione non può comparire pericolosa al sacerdozio, e all' impero in questa filosofica età, nella quale ambidue illustrati dalla luce del cielo, sono oramai persuasi, che la persecuzione di ogni maniera irrita e non converte; che l'ira genera odio, e non amore; che l' odio compresso dalla paura, diventa ipocrisìa, o incoraggito dal favore, degenera in fanatismo, che poi vestito di zelo religioso, o politico, riconduce i secoli delle vendette, che

hanno cotanto insanguinato la storia sacra, e civile del mondo.

Parimente nella seconda sede, qualifica la nostra legge di più grave colpabilità, i furti commessi là dove l' *infortunio* dovrebbe eccitare la misericordia, e in quella vece risveglia in cuori selvaggi la naturale libidine della preda. Tali sono i luoghi d' *incendio*, di *rovina*, e di *naufragio*, e simili nei quali la massima facilità di rubbare, invoca dalla legge la massima precauzione contro i furti. In questi luoghi esposti dalla sventura al saccheggio, debbono aumentarsi i motivi sensibili per distogliere l'animo predatore dell' uomo dalla idèa di aggravare il male altrui colla idèa del proprio male, non potendo l'esperienza autorizzare la legge a presumere nella umanità quel principio innato di benevolenza, e di compassione, che è utile di predicare, ma è pericoloso di confidare a lui solo la esecuzione dei nostri doveri. Le concussioni della terra in Lisbona rovinavano gli edifizi, (23) e in vece di comunicare una santa concussione a tutti gli animi, le orde degli scelerati incrudelivano i flagelli della natura, aggiungendo alle rovine il saccheggio, e togliendo il ladro le spoglie all'uomo, cui il terremoto aveva tolta l' abitazione. Io sò che questi atti estremi della malvagità crescono il grado della imputazione personale del delitto, e che

potrebbesi rilasciarne ai giudici la cognizione, e la censura. Ma, per me, sarebbe difettiva quella legge, che qualificando le specialità dei fatti, omettesse di far menzione speciale di quelli, che ledono sì gravemente la giustizia, la carità, e tutti i sentimenti, che la ragione desidera negli uomini tratti fuori delle selve per vivere socievolmente. L'atrocità di questi fatti esser deve nominativamente censurata dalla legge, e proporzionatamente al male che ne deriva, e ciò per la ragione, che la misura del male morale è attribùto del legislatore, e il giudice altro non è, che il ministro di questa misura legale per applicarla ai casi particolari.

La costituzione Leopoldina del 30. Novembre 1786. classò tra i furti qualificati, i non violenti, ma commessi nei luoghi d'incendio, di rovina, e di naufragio. Io aggiungerèi ai luoghi atti a comunicare al furto un carattere di crudeltà, anche quelli, ove le malattie contagiose, richiamando tutte le cure private, e pubbliche al solo pericolo della salute comune, sospendono, o diminuiscono ogni altra specie di vigilanza, e perciò facilitano ai ladri l'esercizio della loro malvagità. Concorre in questi casi parità di ragione; dunque dovrebbe concorrervi parità di leggi.

Tra i luoghi qualificanti il furto, conterèi eziandìo le residenze del governo, e dei tribunali. La casa della rappresentanza nazionale è un tempio

politico, e deve ispirare a tutti i cittadini la religione del rispetto, della fiducia, e della inviolabilità. Ivi la maestà del governo, fortificata dalla generalità di questi sentimenti, risiederebbe, come l'immagine della divinità, circondata dal culto civile dei sudditi. Per mettere le leggi, ove occorra, in armonìa con questi sentimenti, io trovo utile di far conoscere alla moltitudine, che la violazione del tempio politico commessa mediante un furto, che sarebbe *semplice* di sua natura, gli aggiunge una qualità particolare; o sia una maggiore colpabilità. Sono certo, che indipendentemente ancora dalla espressa disposizione della legge aumenterebbero i giudici i gradi della pena al furto semplice commesso nella reggia. La natura del luogo sarebbe per essi un motivo di estendere il rigore della pena, ma essi non potrebbero, che aumentarne la quantità, ma non variarne la specie prescelta dalla legge. Io dunque opinerèi, che per ragione del luogo, il delitto *semplice* diventasse una varietà nella specie dei qualificati, e perciò fosse punibile con la qualità del castigo appropriato alla specie dei furti qualificati.

I Tribunali meritano una distinzione tra tutti i luoghi pubblici, dopo le chiese, e le reggie. Nelle solenni Udienze, che la togata Astrea concede alla moltitudine, tutti gli animi, si presumono preoccupati dalla riverenza per quella, e tutti i cuori agitati dai grandi affetti, che vi risvegliano i sa-

cerdoti recitanti orazioni ai piedi della giustizia, ed i sovrani responsi pronunziati da lei. I cittadini, che la legge richiama a questo luogo sacro, e che per natura del luogo, debbono presumersi situati nella descritta attitudine, non hanno essi un buon titolo di esigere dalla legge una maggiore difesa nella circostanza, in cui per servire alla legge, servono meno a loro stessi, e per essere più ossequiosi, ed attenti alla cosa pubblica, sono necessariamente meno avveduti intorno a se stessi, e più esposti alle insidie della spartanea sagacità? La stessa ragione per cui, nel mio concetto, il furto semplice commesso in chiesa, trasformasi in qualificato, è applicabile al furto semplice commesso nel santuario di Temide, mentre ella esercita le sue funzioni.

ART. XIII.

DEL FURTO DOMESTICO, E DEL PECULATO

Lo stato civile, o la condizione del ladro, da cui nascono particolari rapporti col derubato; può cambiare il furto semplice in complesso, o qualificato, o aggiungere al furto qualificato per altra causa, un nuovo elemento di reità, per cui formisi un' altra varietà nella specie dei furti qualificati.

La *domesticità*, o sia il servizio salariato, che

prestano le persone conviventi, o non conviventi, nella casa del proprio padrone, induce in esse una obbligazione personale, ed accessoria alla obbligazione generale di non usurpare le altrui proprietà. Questo stato della persona fà si, che ella in rubbando al padrone viola non solo la legge generale della società civile, ma la legge eziandio della società familiare, che è sotto la protezione della legge civile: di più, la condizione domestica del ladro facilitandoli il furto, più che allo straniero, impegna la legge a usare maggiori precauzioni per la difesa di quelle proprietà, che sono necessariamente più esposte alla preda. La legge dunque per bilanciare la facilità del furto col pericolo del ladro, aumenta la pena, e ne proporziona la qualità alla indole del delitto, e la quantità al comodo di eseguirlo.

Non concorda con questa dottrina il prestantissimo Filangieri, e dichiara *assurda* la differenza ricevuta universalmente tra il furto *semplice*, ed il domestico; e giunge fino a credere, o ad insinuare, che il furto domestico, in qualchè caso, debba giudicarsi inferiore, nel grado di colpabilità, al semplice furto (24). É tanta la mia riverenza per questo filosofo, che hò molto studiati i motivi della sua sentenza avanti di decidermi, ma hò dovuto finalmente, con piena convinzione, pensare diversamente da lui. Ecco in analisi le ragioni di Filangieri, e le mie osservazioni sulle medesime.

Opina egli, che l'*abuso di confidenza* non sia inerente al furto domestico, perchè ordinariamente il servo non ha alcun rapporto di più col suo padrone di quello, che hà con lui ogni altro uomo; e perchè la servitù, invece di essere un titolo di confidenza, e di amicizia, è un motivo di diffidenza, e di odio.

Ma io non qualifico di maggiore intrinseca colpabilità il furto domestico per il solo *abuso di confidenza*, di cui parla Filangieri, ma per la speciale violazione delle leggi di famiglia, alle quali, pel suo stato civile, è soggetta ogni persona associata alla famiglia. Bisogna distinguere bene la idèa dell' antica servitù dalla moderna domesticità: esse sono separate dall' infinito, come le idèe della libertà, e della schiavitù: La moderna domesticità è fondata sopra liberi patti, e l'antica servitù era stabilita sulla forza. La prima resulta dal rispetto reciproco pel dritto di proprietà, e la seconda dalla violazione di questo diritto. Il domestico riconosce nel proprietario il legittimo possedimento dei beni, e domanda di parteciparne, in prezzo della sua opera, che alloga al proprietario; e questi rispettando nel domestico la proprietà della opera sua, la compra dall'uomo libero, è non la usurpa dallo schiavo. In forza di questo patto, lo straniero è naturalizzato in una famiglia particolare alla pari di qualunque altro uomo, che per fatto, o per convenzione

espressa diventa cittadino di una politica società. Egli è dunque obbligato ad osservare le leggi domestiche, come le leggi civili. Se la condizione di figlio qualifica di un carattere orribile l' omicidio del padre, anco la condizione di servo, o di domestico, debbe qualificare di un carattere esecrabile il furto, o l'offesa a danno del padrone. Fra le leggi domestiche è una delle più sacre quella, che comanda il rispetto alle proprietà familiari, imperocchè la domesticità resulta, siccome dissi, dal rispetto reciproco del dritto di proprietà; e per difendere maggiormente questo dritto, associano i proprietari alle loro famiglie persone straniere, onde la moltiplicazione dei mezzi di vigilanza prevenga le usurpazioni, e assicuri il dominio, e il godimento di esso alla persona, che paga i difensori del medesimo. Dunque al nuovo stato civile, in cui trapassa il domestico, sono inerenti dei doveri particolari, che non sono comuni allo stato libero degli altri cittadini. Il furto a danno del padrone, violando questi doveri, rende colpevoli i domestici di contravvenzione ai patti sociali, come cittadini, e ai patti familiari, come domestici; e per questa doppia contravvenzione, diventa *complesso* quel furto, che sarebbe *semplice*, in rapporto a un semplice cittadino.

Non sussiste dunque in teoria il supposto di Filangieri, che i domestici salariati non abbiano col padrone alcun rapporto, o vincolo morale di

più di quello, che ha con lui ogni altro uomo. E non sussiste neppure in fatto, che alla domesticità non sia inerente un titolo di confidenza, almeno esteriore, e nascente dalla natura del contratto, se non dal cuore dei contraenti. Sia pur vero, in moltissimi casi, che l'odio reciproco fra i servi, e i padroni, generi una reciproca diffidenza; ma ciò non ostante, la domesticità apre facilmente le porte di quelle stanze, che sono ordinariamente chiuse ad ogni altro, che non abbia quella divisa; ed offre eziandio continui pretesti per essere ammesso alla pratica della casa del padrone, e per trovar comodo di organizzarvi il tradimento. Benchè questi segni della fiducia non siano gli effetti dell'amicizia, o della opinione di fedeltà, ma le necessarie sequele della società familiare, a cui sono ammesse le persone salariate di qualunque maniera, ciò non ostante facilitano essi, egualmente che la vera fiducia, gli abusi della domesticità, e le insidie dell'uomo, che si vale della pratica per meglio attaccare i luoghi più deboli, e della comodità per meglio eseguire le offese.

Alla natura dunque del contratto è inerente l'attributo di confidenza, poichè senza accordare ai domestici i diritti della confidenza non possono eseguire i loro doveri. La legge considerando, che la confidenza del padrone nè suoi salariati, se non è l'elemento sostanziale del contratto di domesticità, debbe essere stata almeno, la causa im-

pellente del contratto, presume fondatamente questa confidenza là dove sussiste questo contratto. Ella non vede il cuore dei contraenti, ma ne giudica dai loro atti esteriori. Non può la legge, nella sua saviezza, argomentare, che l'odio, e la diffidenza abbiano data e mantenuta la vita a un libero contratto, che tanto avvicina l'uomo all'uomo, e quasi lo immedesima nel corpo della famiglia con un patto di unione. Conformando ella alla natura ragionevole di questo contratto le sue generali teorie, presume nei furti domestici l'ordinario intervento dell' abuso di confidenza, poichè questa, senza una prova contraria, presumesi di ragione esistente in ogni assennato contratto di domesticità. Se poi nel concreto, si facesse la difficile prova contraria, allora scemerebbe il grado della pena individuale, senza variare la specie della pena, la quale non ha l'unica base dell' abuso di confidenza, ma più che in quello è fondata sulla violazione del contratto di domesticità. La confidenza è una presunzione, che può essere vinta dalla dimostrazione contraria; ma la violazione del contratto è un fatto evidentemente provato dalla esistenza del furto, e dalla conosciuta qualità del reo. In questa violazione stabiliscono la ragione, e la legge la maggiore imputabilità del furto, lochè non è piaciuto d'intendere al Filangieri.

Prosegue quel celebre Autore a scusare i furti

domestici con le seguenti frasi „ la miseria , alla
„ quale per la durezza dei padroni , sono per lo
„ più condannati coloro, che si impiegano a que-
„ sto vile ministero, può anche diminuire il gra-
„ do del delitto. (25)

Per combattere magistralmente simigliante dottrina pericolosa, io potrèi fare qui l'estratto di un' opera piccola di mole, e gravissima per la massa delle idèe, e delle verità, che contiene intorno alla domesticità presso i popoli antichi, e moderni, frutto preziosissimo dei talenti, e delle virtù di un grande scrittore in cristiana filosofia. (26) Ma non volendo abbigliarmi degli altrui vestimenti, io prego chiunque ama i buoni, ed utili libri a leggere questo, che io lodo, come attissimo a migliorare il cuore dei padroni, e dei servitori, e ad affrettare i progressi della legislazione sulla domesticità, che quasi universalmente è materia omessa nei codici delle colte nazioni.

Noterò per altro, che ho letto con dolore nel testo di Filangieri, sopra citato, quelle parole, con cui degrada i domestici, come persone condannate a un *vile ministero*. Dalla penna di un filosofo non doveano scorrere quelle frasi, che confondono la schiavitù con la domesticità, o sia la vendita della persona, con la locazione delle opere, che sono sempre *liberali*, e non *servili*, finchè gli uomini liberi contrattano con uomini liberi, e non vendono servi nel mercato della

umanità (27). Questo brutale commercio nato dalla schiavitù politica nelle terre del dispotismo, ove la forza, sotto nome di legge, avvilisce la natura umana, perchè non ardisca di manifestare la sua dignità, fù già bandito dalla filosofia del cristianesimo nelle monarchie della virtù, e questa medesima filosofia ne hà fatto un delitto politico per tutte le nazioni, che spopolano di negri le coste dell' Affrica, per arricchire i coloni di America, e pascere il lusso degli Europèi. Questa sorta di ministero può nominarsi vile, anzi vilissima, e non già per le sue funzioni, ma pel modo di esercitarle, e per la condizione degli uomini condannati a quel servaggio. Ma la morale della religione, e della politica hà finalmente, almeno in massima, fraternizzato gli uomini di ogni clima, e di ogni colore, ed ha temperata la inevitabile ineguaglianza della felicità personale, con la equazione dei diritti, e dei doveri comuni per natura a tutta l' umana famiglia, benchè dispersa sul globo.

Dopo questa rivoluzione nelle idèe, e nei fatti, la filosofia caratterizza solamente per vili le professioni del delitto, non meno che tutte le altre volontarie degradazioni dell' uomo, che indicano viltà di animo, e di cuore, o passioni indegne della nobilissima creatura di Dio. La domesticità, non essendo professione intrinsecamente mala, non è vile; e benchè possa apparentemente indi-

care bassezza di animo la volontaria abdicazione del libero stato civile, per assoggettarsi ad altro uomo, io son di avviso, che bene analizzata la natura del contratto tra il padrone, ed il domestico, troverassi composto di principj identici, o analoghi a quello di ogni altro libero contratto di locazione di opera, e industria personale. L'avvocato vende al cliente l'opera dei suoi talenti, come il domestico quella delle sue mani al padrone; ed anzi il primo non hà per legge la libertà dei patti, che viene concessa al secondo. Sono differenti gli oggetti del contratto, ma la natura intrinseca è la stessa. Sono nobilissime le funzioni vendute dall' avvocato, e sono onestissime quelle vendute dal domestico. Ognuno si vale delle sue proprietà, e le commercia, e permuta per vivere più agiatamente. La viltà delle funzioni consiste nella loro disonestà, e quelle dei domestici, non debbono nominarsi vili, ma meno nobili delle funzioni intellettuali.

Parmi poi, non solo contro la giustizia, ma eziandìo contro l' interesse dei padroni l' invilire la domesticità. Togliete l' onore da qualunque ministero, e averete tolto da esso ogni motivo di virtù. In una classe disonorata non si arruoleranno ordinariamente, che la bassezza dei sentimenti, la ignavia dei caratteri, e il rifiuto di tutti i mestieri. Inoculerete la corruzione civica alle vostre famiglie, e i vizi volgari, diventeranno

i vizi nobili di tutti i padroni. E se a questi nuovi immigrati nella società familiare tasserà l'avarizia i salari, che dovrebbe tassare la giustizia, allora la miseria esacerbando le vili passioni, consiglierà i furti domestici, che sembreranno ai colpevoli, o rappresaglie, o compensazioni. Ma se la giustizia presiederà alla misura dei salari; se i servitori associandosi alle famiglie dei loro padroni, vi troveranno le virtù domestiche, e non i vizi della ricchezza per esemplari; (28) se l'officio di domestico non sarà un titolo di civica degradazione nel concetto degli uomini, e nel codice civile, o politico; se l'istruzione religiosa, e la educazione legale concorreranno a rettificare le idèe intorno ai dritti, e ai doveri dei padroni, e dei servitori reciprocamente, io allora non dubito, che il ministero della domesticità, invece di sembrare vile, per la viltà di quelli, che lo esercitano attualmente, potrà equipararsi a tutte le professioni liberali, ed offerire onesti, ed utili stabilimenti alle virtù popolari. Ma finchè i padroni abbrutiti da passioni brutali stimeranno più un cane, che un servitore; finchè saranno prodighi coi loro vizi, e avari coi loro doveri; finchè si vanteranno più del numero, che della bontà dei loro dometici; finchè i servitori saranno strumenti per la famiglia, e non parte della famiglia; finchè si spenderà più negli alimenti di un cavallo, che di un'uomo, non sarà possibile

di migliorare il ministero domestico, e i vizi dei padroni saranno sempre puniti dai vizi, e dai delitti dei loro servitori.

Attendendo dalla forza delle idèe progressive migliori leggi, e più sani costumi, io intanto torno a ripetere, che incontro con dolore nella filosofia di Filangieri quella stessa dottrina, che Pascal nelle sue *provinciali* rimproverava ai casisti della morale religiosa sulle occulte compensazioni, facendone giudici le persone sole, che vi hanno interesse. Io hò raccontato (29) che un servitore d'un collegio Gesuitico difendeva, in pubblica udienza, un furto da lui commesso a danno dei suoi padroni, con la dottrina dei padroni medesimi, ed ogni servitore infedele sarebbe adesso autorizzato ad allegare la dottrina di un gran filosofo, se non per essere assoluto dal furto domestico, per esigere almeno una diminuzione di pena. La riputazione di Filangieri mi hà impegnato a combattere lungamente questa falsa teoria, perchè applicandola a un codice penale rovescierebbe tutte le basi della morale religiosa, e civile.

Concludo: la domesticità aggiunge al furto una qualità sostanziale, per cui diventa egli una varietà nella specie dei furti qualificati, ferma stante in questo caso, come in tutti gli altri consimili, la facoltà nei Giudici di proporzionare al dolo, e al danno i gradi della pena.

Il furto domestico può avere qualche analogìa

col *peculato*, stante che ambedue possono talora aver comune la qualità adiettiva dell'abuso di fiducia, se questa agevolò il delitto a colui, nella fede del quale riposava il proprietario della merce rubata. Ma se io considero il *peculato* nell'attuale sistema conservatorio delle pubbliche rendite, non trovo applicabili giustamente ad esso le rigorose teorie del gius romano, che lo equiparavano al sacrilegio; ne quelle del gius Leopoldino, che lo classano tra i furti qualificati, a sola contemplazione del proprietario.

I legislatori romani accomodarono la religione al bene dello stato, e non lo stato al favore della religione. Tutta la loro politica, concernente le cose sacre fù diretta da questo spirito sociale, ed aumentò così la energìa delle forze morali, combinandole tutte per lo scopo comune. Conformemente a un tal sistema governativo fù consacrato l'erario pubblico a Saturno, e il tempio di questo Dio fù scelto per la depositerìa generale del denaro spettante allo stato. Era dunque trasformato in cosa sacra l'erario, o sia per la sua dedicazione alla divinità, o sia per il luogo sacro, ov'era custodito religiosamente, come il fuoco eterno nel tempio di Vesta, o il palladio nel tempio di Minerva. In conseguenza di questa santità dell'erario, qualunque violazione di esso riputavasi giustamente sacrilegio, e il furto del denaro pubblico, comunque commesso, veniva equiparato al furto dei vasi

consacrati al culto divino. In queste circostanze la legge Giulia, che attribuiva il nome di sacrilegio al *peculato*, non impropriava il vocabolo, ma lo applicava rettamente alla natura delle idèe, allora circolanti per la massa comune della nazione.

Ma tostochè le idèe religiose cambiarono; tostochè le chiese non furono più i luoghi di deposito dell'erario nazionale, diventarono straniere al *peculato* le idèe del sacrilegio, e conseguentemente dovèa revocarsi la legge Giulia, che nacque da quelle idèe, e tutte le altre leggi penali, che successivamente, in materia di *peculato*, furono generate da quella. Ma sventuratamente non avvenne così: benchè variata la natura delle cose, restarono ferme le leggi proprie della natura di quelle idèe, e per questa discordanza alterossi la misura del delitto, e la proporzione delle pene. Benchè spenta nel mondo Cristiano la idolatrìa di Saturno, restò vivo, con la legge Giulia, lo spirito di quella idolatrìa, ed i governi nuovi se ne valsero per collocare quella legge come sentinella rigorosa alle pubbliche casse, che erano odiate dal popolo, che ravvisava in quelle le violente depredazioni del fisco, e non i tributi percetti dalla giustizia; e tantopiù da ministri fiscali si avvalorarono le idèe del sacrilegio annesse al *peculato*, quanto più la paura, e la debolezza morale dei cattivi governi, che per lunghissimo

tempo travagliarono l'umanità, aveano bisogno di confondere le idèe più chiare, ed impropriare i vocaboli più rispettati, per fondare nell'errore, e nella cecità la filosofia della schiavitù. Con questo fine fù dato ad intendere, che l'erario pubblico essendo il patrimonio della maestà sovrana, veniali comunicata dal padrone, una parte della sua santità personale, ed era quindi sacrilega la violazione, o la manumissione di esso come di ogni altra cosa sacra in luogo non sacro; e con queste cavillose argomentazioni dannavansi i rei di *peculato*, ora come sacrileghi, dirimpetto alla maestà divina, ed ora come sacrileghi dirimpetto alla maestà umana, ed in ambedue i casi, si fecero per lunga età, quei disgraziati le vittime di una parola.

E queste dottrine, connaturali agli agenti dell'erario fiscale nei tempi, che il patrimonio dei principi era composto dei delitti dei forti, e delle lacrime dei deboli, non aveano più credito ne tolleranza, allorchè la *delizia della Toscana*, il *Tito* del secolo decimo ottavo riformò quelle leggi criminali, che egli stesso riconosceva *essere derivate da massime stabilite dal dispotismo dell' impero Romano o dall' anarchìa dei bassi tempi, e non tollerabili in veruna ben regolata società!* (30) Ma ciò non ostante il furto dei denari pubblici fù classato tra i qualificati, e punito alla pari del furto propriamente sacro (31), cotanto

ella era radicata nella giurisprudenza *la dottrina dei bassi tempi, e del dispotismo dell' impero romano*. Io debbo dirlo con vero dolore: la costituzione Leopoldina non avèa in questa parte la crudeltà della *legge Giulia*, ma ne avèa lo spirito, ed era incoerente ai principj di finanza, e di equazione penale, che erano professati da quel principe liberale, e giustissimo.

Il furto dei denari pubblici, o regi, o comunitativi scompagnato dalle violenze, e da tutte le altre odiose qualità, che hò discusse superiorioremente, è un furto *semplice*, alla pari di quello dei denari privati, attesochè la condizione del proprietario, non può far variare la natura dell' azione, senza ripristinare le antiche false dottrine del dispotismo in materia di *lesa maestà*, che furono condannate, come *tiranniche* dalla costituzione Leopoldina. Ed è furto *semplice* quando egli venga commesso da persone straniere alla custodia del denaro, e non salariato per custodirlo; ed è furto quasi *domestico* se il ladro è salariato per custodire la cassa, ed hà abusato della fiducia del proprietario in danno del medesimo. Non hà poi carattere di furto qualunque se il cassiere, è civilmente, ed efficacemente responsabile del denaro ad esso affidato, perchè da questa azione non deriva danno al proprietario, e la società non è interessata nel sindacare una cassa, che è soggetta alle regole

della contabilità, come ogni altra amministrazione particolare. In tal caso debbono invocarsi le leggi contro i debitori, e non quelle contro il furto propriamente detto, e se il debitore sarà insolvente dovrà soffrire la pena di una illecita appropriazione di denaro che non può restituire. Ma il perseguitare con la legge Giulia, o con altra dettata dallo stesso spirito fiscale i vuoti di cassa pubblica, o regia, o comunitativa, pel solo motivo, che il denaro sottratto è *di pubblica proprietà*, parmi lo stesso assurdo, che il dichiarare *qualificato* il furto di un vaso di oro, o di argento fatto fuori della Reggia, o dei luoghi immuni sopra indicati per la sola ragione, che quel mobile appartiene al sovrano, o ad una comunità. Rettifichiamo le idèe morali; domiamo la forza delle abitudini; resistiamo alle passioni del potere; facciamo leggi non personali, e tutti converranno nella mia distinzione derivata dalla natura delle cose, e indipendente dalla influenza della romana, o fiscale legislazione.

ART. XIII.

DELL'ABIGEATO, E DEI FURTI, CHE POSSONO COMMETTERSI PER MEZZO DELLA CACCIA.

Il furto del bestiame è detto latinamente *abigeato*, e pel favore della cosa involata vien classato tra i *qualificati* dalla stessa costituzione Leopoldina, che non potette emanciparsi affatto dalle idèe ricevute comunemente nell'anno 1786. vale a dire in un epoca in cui portar la luce nel caos delle leggi criminali era quasi la stessa impresa per il Pietro della Toscana, che per il Pietro della Moscovia l'aver portati i costumi della Senna sulle sponde della Neva. Quali ragioni potettero muovere i primi legislatori per attribuire al furto dei Semoventi un carattere più odioso, che al furto semplice dei beni mobili inanimati? La facilità di eseguirlo, e la speciale protezione della pastorizia, che è la madre antichissima dell'agricoltura. Gli armenti domestici erranti per necessità sopra vasti territorj non possono assoggettarsi alla vigilanza rigorosa dei loro guardiani, e sono perciò insidiati, con grave pericolo dalle fiere carnivore, e dagli uomini, che in volto non ferino, hanno carattetere, e costumi di belva. La conservazione, e moltiplicazione di questi animali interessa il patrimonio comune in ogni nazione, ma più spe-

cialmente nelle agricole, che per questo capo d' industria naturale si accostano più delle manifatturiere civilizzate a quella condizione patriarcale che Dio benedisse, come il tipo della vita semplice, e longeva, e la poesìa del sentimento, con colori greci, e latini, ne dipinse le delizie, i costumi, e le virtù. Le leggi economiche favoriscono giustamente questo ramo d'industria nazionale allontanandone le molestie, e l'estorsioni del Fisco, e le leggi criminali intendono di mettersi in accordo con quelle adoperando la forza morale delle pene per spaventare l' immaginazione del ladro, attesa l' impotenza in cui sono di alzare fisiche siepi a salvamento delle greggie vaganti in foreste, e paesi deserti.

Fù dunque, nel mio pensamento, la sola necessità di difendere questi beni esposti, per natura geografica dei luoghi, alla facile preda, la ragione delle leggi, che distinsero *l' abigeato* dal furto semplice, e lo assimilarono ai più odiosi, e punibili rigorosamente. Ed io lodo questa provvidenza legale, che tende ad assicurare pace ai pastori, e a salvare le mandre dalla rapacità dei Cacchi, a cui non fa paura Ercole stesso, cotanto eglino credonsi preservati dalla solitudine, e dai trinceramenti delle loro caverne. Ma, nel mio sistema di apprezzamento dei furti di ogni maniera (33) non posso concordare con la giurisprudenza aritmetica, che dal numero degli animali

rapiti giudica del furto *semplice*, o *qualificato*; perciocchè questo modo di repartire le pene parmi copiato dalle teorìe de Finanzieri turcheschi, che nei loro testatici vanno graduando il tributo sul numero dei capi tassabili, e non sulle forze delle persone. Un cavallo tolto alla mandra di Creso, è *abigeato* nel senso di quella giurisprudenza, che nei delitti conta i numeri, e non i mali dell' umanità. La perdita di quel cavallo, non toglie al Padrone un atomo della sua opulenza, e glie ne restano ancora cento più belli, e focosi, per far trascinare la sua inerzia nel cocchio della mollezza a traverso la folla dei cittadini, e urtando la miseria sofferente con le rote della fortuna. All' opposto nove pecore involate a Titiro si valutano per furto *semplice* da questa giurisprudenza insensibile ai gemiti del dolore. Ella non penetra nella capanna del derubato a contemplare il quadro della disperazione dopo il rapimento della piccola mandra, unico sostegno di una isolata famiglia, a cui non resta, che l' invocazione della misericordia, che abita nei tugurj non ignari dei mali, ed è bandita dai torreggianti palagi, ove l' uso non interrotto dei beni fa credere ai loro abitanti esser favola la sventura. O giuristi calcolatori di cifre riformate una volta i vostri dottrinali saracineschi, e studiate le leggi dell'uomo nel cuore umano, e non in

libri scritti da giuristi più crudi, o più insensati di voi.

I furti degli animali, che sono nel dominio dell' uomo in grazia di averli domesticati, e civilizzate, e sviluppate le loro facoltà naturali, e di nutrirli con spese, e cure sue particolari mi associa la idèa dei furti degli altri animali, che senza avere rinunziato alla natìa selvatichezza, vivono in qualche dependenza forzata, o da chi raramente gli alimenta, o da chi li custodisce in vaste prigioni, che diconsi *parchi*, per ivi servire ai torneamenti della caccia, al fasto dei Luculli, e alle sensualità degli Apicj, che depravarono Roma già corrotta dai vizj dei loro antecessori. Io parlare intendo delle *bandite* di caccia, e di pesca che riservano a pochi privilegiati il dritto di appropriarsi gli animali vaganti per alcuni territorj o canali circoscritti dalla legge, che dichiara colpevoli di furto, o di violata privativa i non privilegiati cacciatori, o pescatori perchè credono appartenere, per gius di natura, al primo occupante ciò, che non è in dominio legittimo di alcuno. Questa parte di legislazione era incognita alla repubblica di Firenze, perchè la prima in Italia soppresse i feudi, e tutto il codice baronale del medio-evo.

Io non voglio qui esaminare le privative di caccia nei loro rapporti economici; il feci già nel

primo saggio dei miei studi politici (34) per comentare la legge di Leopoldo del 27. Aprile 1782, con la quale liberò l'agricoltura dalla servitù della caccia, frutto selvaggio del Nord, nato dal tronco stesso da cui ebbe vita la servitù della gleba. Considero solamente queste leggi nei loro rapporti penali, cioè in quanto al titolo di punire, e alla qualità delle pene.

Hò dimostrato (35) che il titolo di punire è conseguenza della obbligazione di difendere i dritti dei Cittadini; che il legislatore può comandare le azioni, che assicurano, o facilitano l'esercizio lecito dei dritti privati, e proibire quelle che offendono questi dritti, o ne impediscono l'uso. Se queste dottrine sono vere, io non saprèi combinarle con la teoria delle *bandite*, in conseguenza della quale invece di assicurare i dritti di proprietà, se ne impedisce l'esercizio, e s'impedisce con pubblico danno sociale, spogliando Cerere dei suoi giardini, per farne l'abitazione dei Satiri, e dei Fauni delle foreste. Io dunque non trovo nell'analisi della natura sociale un principio del gius di punire quei cittadini, che esercitando il sacro dritto di proprietà giovano al pubblico, e di punirli perchè difendono le loro proprietà dalle invasioni, e dai danni degli animali. La privativa di caccia consiste sostanzialmente in proibire l'esercizio di certi utili dritti di proprietà, e in

punire quelli che li esercitano, non ostante la proibizione. Dunque parrebbe, in questo tema, che il titolo di punire non fosse fondato nella giustizia naturale, e nei principi della società.

E se apro i codici della caccia, che hanno governato, e governano ancora le nazioni, che godono più politica libertà, l'orrore s'impossessa di me, e son forzato ad esclamare con Beccaria (36) *che le leggi sono state per lo più lo strumento delle passioni di alcuni pochi.* Uno statuto di Giorgio I. Re d'inghilterra condannava alla morte qualsivoglia individuo, che avesse ucciso una lepre; altrove, e in più dolci climi io leggo fulminata la pena d'infamia, e di servitù personale per la preda d'un uccello, o di un pesce riservato alle mense privilegiate del potere arbitrario. Finalmente, mi narra la storia degli abusi della forza civile le scene sanguinose, che hanno oltraggiato la natura, convertendo i campi della vita in campi di morte, e le caccie innocenti degli animali in guerre civili eccitate dagli atroci guardiani dei parchi, che sono spesso crudeli per vendicarsi di quei trasgressori, che non hanno voluto comprare la loro infedeltà. Io chiudo questi libri, che fanno la satira dei governi, e passo a stabilire nella soggetta materia, i seguenti principj generali.

I. I parchi limitati dentro i proprj beni sono errori in economia rurale, ma non sono pubbliche

ingiustizie. Niuno, che non abbia causa dal proprietario, può violarli, e appropriarsi alcuni degli animali ivi reclusi, senza farsi reo di furto anche qualificato, se fece violenza alle chiusure del parco.

II. Ogni animale, che non abbia acquistata la qualità di servo, o domestico per opera dell'uomo, che, togliendolo, con la sua industria, allo stato di selvatica libertà, lo aggregò all'armento sotto la sua obbedienza, o impresse in lui col nuovo stato sociale, il titolo del suo dominio permanente, può considerarsi come vagante nella indipendenza della natura, e in questa ipotesi diventa egli preda legittima del primo occupante. Senza la giustificazione di un titolo abile a trasferire il dominio personale degli animali, a seconda del codice della natura, che alla sola industria dell' uomo concedette il dritto di separare dalla comunione universale i creati da lei, non è lecito ad alcuno di querelare di furto l'occupatore di un'animale, che vola per l'aria, o passeggia, senza custodia in territorio aperto, provando egli con questi fatti di non essere suddito di alcuno. A questa specie di animali abitualmente vaganti non può la legge attribuire il privilegio della immunità personale, onde siano rispettati, come cose sacre, il che sarebbe assurdo, o come proprietà esclusive dei singoli cittadini, mentre vivono a carico di tutti, e non sono servi, o prigionieri di alcuno.

Discordano da questo principio certe leggi di origine feudale, che attaccano un brevetto di inviolabilità al collo di alcuni volatili, e gli autorizzano a guastare con gli artigli, e col becco le semente altrui, e proibiscono a tutti di uccidere, o di catturare quei guastatori. Io limito le mie osservazioni ai *colombi*, che in alcuni paesi benchè agricoli per circostanze interne, ed esterne, godono il privilegio legale di devastare l'agricoltura, e a difesa di questo privilegio i vecchi legislatori qualificarono il *colombicidio* come delitto gravissimo, e lo punirono ora con multe, ora con slogamenti di ossa operati da tratti di fune, con galera, e con *arbitrio*, vale a dire con la misura tassata dall'ira, e dalla tirannìa della forza. Ed i giuristi di quella età crudele, corteggiando siffatte leggi saracinesche, passarono fino a stabilire la massima che niun coltivatore danneggiato dai colombi, dei quali asserivasi un altro, essere proprietario, esigere potesse da questi indennità veruna, non ostante la regola, che il padrone dell'animale dannificante è tenuto a risarcire i guasti fatti da lui. (37) E questa massima la fondarono nel privilegio conceduto dalla legge a quei volatili di vivere a spese di tutti, quasichè una superstizione religiosa investiti li avesse del dominio universale. I progressi della civiltà temperarono successivamente le pene del *colombicidio*; ma questa azione fu risguardata sempre come delit-

tuosa, e per tale fu iscritta, anche nei Codici i più laudevoli per la loro saviezza.

Qual fu la causa di questo errore? Se il cacciatore di un colombo restituito alla sua indipendenza nativa, come ogni altro volatile, fu punito, perchè considerato per debitore di un furto, dovea prima stabilirsi in dritto, se gli elementi sostanziali del furto concorrevano in quella azione. Se questo esame fosse stato criticamente istituito, sarebbesi conosciuto, che il *colombicidio* non potea censurarsi come una fraudolenta usurpazione dell' altrui proprietà, attesochè i colombi liberamente vaganti per istinto, e per abitudine, non sono in dominio permanente di alcuno. I padroni delle colombaie non acquistano il dominio personale degli uccelli, che si refugiano accidentalmente in quei domicilj aperti, a similitudine degli altri volatili, che prendono stanza precaria nelle ragnaie, e nei boschetti composti ad arte per trattenerli, e sorprenderli. Se il domicilio eventuale dei colombi nelle torri, o nei terrazzi di mia proprietà mi attribuisse un titolo di dominio non resolubile sopra i medesimi, ne conseguirebbe, per identità di ragione che un eguale titolo di dominio mi apparterrebbe sopra le passere, e le rondini, che fanno i loro, nidi, e vivono con le loro famiglie nei luoghi stessi, ove hanno abitazione i colombi. I titoli abili a trasferire il dominio in genere degli animali consistono nella educazio-

ne di essi, in virtù della quale, hanno renunziato in tutto, o in parte alla natìa indipendenza, ed acquistato costumi nuovi, e facoltà non comuni al resto della loro specie isolata, e selvaggia. Per questa cultura industriale separansi le terre dalla comunanza natia, e gli animali delle foreste diventano proprietà domestiche, e portano ovunque in loro stessi i caratteri distintivi del dominio individuale. E siccome mancano questi caratteri alle stesse colonie delle pecchie, che si raccolgono nelle case fabbricate dall' uomo, per servire ad esse di abitazione, e officina, niuno mai suppose, che fosse reo di furto colui, che visto uno sciame di questi insetti utilissimi, aggruppato sopra un albero di sua proprietà passò ad occuparlo, e trasferirlo nei suoi alveari, non ostante che questo sciame abitasse in avanti le case del suo vicino, lavorando per lui, e dalle quali poi li piacque di emigrare per la stessa causa istintiva, che avealo spinto ad immigrarvi antecedentemente. Siffatti animali vagivaghi sono per natura cosmopoliti, e non hanno mai domicilio certo, nè cittadinanza, nè padrone.

Non può dunque competere l' azione del furto al proprietario di una colombaia contro qualsivoglia persona, che in luogo aperto abbia ucciso, o preso qualche colombo, che fosse solito, come le passere, le rondini, e le pecchie a scegliere per sua dimora eventuale più tosto un fabbricato,

che un altro. E se le leggi avessero inteso di punire queste azioni come furtive, non ne averebbero fatta una disposizione particolare, ma le averebbero comprese tra i furti semplici di ogni altro volatile legalmente ridotto in stato di servitù, o domesticità.

Qual fù dunque la causa del privilegio conceduto ai colombi? Odo rispondermi con voce sommessa, *l'interesse dell'agricoltura*. Questi volatili coi loro pingui escrementi restituiscono alla coltivazione, con larga usura, ciò che le tolgono con il becco. utile dunque, concludono questi economisti all'antica, la loro conservazione, e moltiplicazione per l'ingrassi del terreno lavorativo. Io non mi abbasserò a istituire un calcolo economico fra il tolto, e il restituito per vie opposte dai colombi privilegiati, poichè temerèi di rendere ridicolo un serio argomento; dirò solamente, che una covata di colombi, che cerca di nutrirsi foraggiando in un campo seminato, fa tanto danno all'agricoltura in un giorno, che non può essere compensato per tutta la vita di essa dai sordidi rifiuti dei digeriti alimenti. E quando esistesse la pretesa compensazione, o qualche lucro eziandio in queste comparazioni, chi mai di sana mente provvisto, ardirebbe di classare tra i rei della società un cacciatore, perchè non hà rispettato come cose preziose, gli escrementi futuri di quegli animali? E per questi motivi economici si sloga-

vano le ossa, si sfibravano con la fune i muscoli, o si gettavano nelle cloache degli scellerati, gli onesti, ma improvidi cittadini condannati per *colombicidio*? E ad onta di questi esempj di crudeltà insensata voleasi, in quei tempi infelici l'amore alle leggi, alla patria, e ai legislatori? Santa filosofia! Tu sola hai purgato i codici degli Irrocchesi di Europa con la face della civiltà: tu sola hai riconciliato la terra col cielo, e i popoli coi regnanti, insegnando a quella la morale dell'umanità, e a questi la giustizia della natura.

III. Se mai le *bandite*, e gli animali privilegiati nel concetto di chi meglio pensasse di me, fossero giudicate istituzioni compatibili con lo spirito del secolo, con la vera economia civile, e col titolo naturale di punire, io conto tanto sulla presente civilizzazione di ogni maniera, e sulle paterne virtù dei rettori dei popoli, da non temere giammai la risurrezione di quelle leggi penali, che l'atrocità compose, la forza eseguì, e la schiavitù tollerò quando era il mondo governato nel senso Hobbesiano.

Abbia il capo della nazione, se così vuole, il *privilegio delle bandite*; Sia questo un tributo, che paga l'agricoltura al supremo rappresentante, e custode di tutte le proprietà. Ma io son certo, che la moderazione dell'uomo il più virtuoso dello stato, non permetterà, che questo tributo necessariamente mal collocato, e repartito senza equa-

zione sia esorbitante per chi lo paga. Io sono parimente certo, che il padre del popolo aborrirà di far guerra ai suoi figli per difendere le sue caccie, dalle temerarie violazioni; che saprà distinguere l'errore dal delitto, e una passione innocente da una perversa passione. Una legislazione fondata su queste basi combinerà, per quanto è possibile, il rispetto alle proprietà private, il favore dell'agricoltura, e l'indulgenza per le contravvenzioni col privilegio delle bandite reali, onde i piaceri del padre non siano dolori pei figli, e la storia lo rappresenti sempre per l'uomo il più giusto, e il più clemente, tanto nel parco, quanto nel gabinetto.

ART. XV.

APPENDICE ALL' ARTICOLO PRECEDENTE, E CONSIDERAZIONI SOPRA ALTRE AZIONI FURTIVE.

I. Hò detto, che la ragione di classare l'abigeato tra i furti qualificati dovette esser quella di difendere più efficacemente le proprietà, che sono *necessariamente* esposte a più facili prede. Questa ragione non si verifica nei furti degli animali domestici, che possono ben difendersi dalla vigilanza dei proprietarj, e che *volontariamente* si espongono agli eventi della pubblica fede. Un cavallo, che può assicurarsi nella stalla ben chiusa è abbandonato dalla negligenza, e in tempo di

notte all'aperta campagna. Il furto di questo animale sarà semplice, alla pari di quello di ogni altra proprietà, che vien tolta fraudolentemente, ma senza il concorso di circostanze abili a far variare il carattere dell'azione, coerentemente ai principj da me stabiliti sulla criminalità delle opere umane. Cessando in questo, e in simili casi, la ragione speciale della legge, ne dèe cessare la disposizione speciale, e il proprietario negligente non avrà dritto di esigere una maggiore assistenza di quella, che è comune a tutti gli altri cittadini.

II. Non così, per altro, dèe ragionarsi in rapporto ai furti di ogni altro oggetto, che il proprietario non può dispensarsi dal commettere alla pubblica fede, quali sono, per esempio, certi strumenti agrarj, e tutti i frutti dell'industria rurale, che necessariamente sono esposti nei campi della loro vegetazione, ed è impossibile di circondare di tanta vigilanza, o di tali ripari da sottrarli alle dolose manumissioni. In questi casi, frequentissimi in un paese agricola, ricorre la ragione della legge sull'abigeato, e pariforme esser deve la sua disposizione. È lungo tempo, che la colta Europa reclama un codice rurale, e più specialmente lo invocano quei paesi, che più agricoltori, che manufatturieri, hanno d'uopo di difendere dalle invasioni i frutti della loro industria, che per natura delle cose, rimangono esposti alla pubblica discrezione.

Ma se l' abbandono delle cose rurali alla pubblica fede non fù necessario, ma l' effetto della negligenza, o di una improvida fiducia, io ne concludo, che la dolosa sottrazzione di esse non eccede i limiti del furto semplice, poichè il proprietario negligente non merita dalla legge una protezione speciale. Io non copierèi le disposizioni di Licurgo, che puniva la negligenza dei cittadini nella difesa dei loro beni mobili, con la impunità dei borsaioli, ma non la proteggerèi con il rigore delle pene per ispaventare gl' intraprendenti a danno dei non curanti le loro proprietà.

Mediante queste distinzioni ben definite nel codice criminale, la chiarezza della legge sottentra all' oscurità, che necessita quelle interpretazioni arbitrarie, che fanno impallidire gl' imputati davanti il trono della giustizia. Io non mi stancherò mai di ripetere, ad onta, di comparire noioso, che il più odioso nimico della giustizia è *l' arbitrio* dei Giudici a loro soli carissimo, perchè gli equipara ai legislatori. Per usurpare più agevolmente il potere arbitrario con un titolo illusorio, fù inventato il vocabolo di *equità*, per opporla alle sanzioni della giustizia, e per temperarle a seconda delle circostanze. Per esercitare poi abitualmente l' usurpata equità moltiplicarono i giudici le circostanze, che ne esigevano, nel loro concetto, l' applicazione. Per legittimare gli atti

dell'*equità* arbitraria, ora accusarono la legge *di odiosa*, per avere un pretesto di mitigarla; ora la calunniarono di *esorbitante* per creare un motivo di limitarla; ora la perseguitarono, perchè parve loro *correttoria* del gius comune, o sia della romana legisalzione, quasichè fusse scismatica ogni provvidenza legale, che non conservasse l' unità coi dogmi della giurisprudenza pagana; e quasi che l'errore di un giureconsulto, che viveva quindici secoli fa, non fosse più correggibile dopo quindici secoli di progredita civilizzazione e quasichè i viventi legislatori dei popoli, che debbono accomodare le leggi ai bisogni nazionali, dovessero subordinare i nazionali bisogni alle disposizioni antichissime di leggi straniere.

E qual' è poi nella pratica la vantata *equità* giudiciaria, che amplia, limita, e disapplica le leggi, tutte le volte che può loro imputare il carattere di *odiose*, di *esorbitanti*, e di *correttorie* del gius comune? Lo dica per me *Beccarìa* con tutto il fervore della sua eloquenza. „ Ella „ è il resultato di una buona, o cattiva logica, „ di una facile, o malsana digestione, della violenza delle passioni, della debolezza di chi soffre, delle relazioni del giudice, e di tutte quelle „ minime forze, che cangiano le apparenze di „ ogni oggetto nell' animo fluttuante dell' uomo „ (38)

Degnatevi, o governanti di ogni titolo, e di ogni

potere, a cui il Cielo hà conceduto cuore di cittadini, e dono di sapienza, degnatevi, io ve ne prego umilmente, di meditare queste verità, e sarete compresi dall' ira contro il vostro ministero di giustizia, che ardisce, sedente in tribunale, di chiamare *odiose* le leggi, della vostra paternità, *esorbitanti* quelle della vostra moderazione, e di subordinare la vostra altissima politica ai bassi calcoli, e lo dirò francamente, alle più basse passioni della loro tradizionale giurisprudenza. Voi sarete più sovrani, quanto meno i giudici saranno arbitrarj. Fate tacere la loro *equità*, quando parla la vostra legge. Incatenate la loro volontà, per quanto è possibile, alla lettera delle vostre ordinanze, e comandate al loro intelletto di studiare soltanto la scienza delle leggi positive per bene eseguirle, e non le arti della *equità* per eluderle, o violarle. Vi rappresenteranno per loro difesa, pochi disordini, che possono nascere dal bando dell'*arbitrio*; ma rispondete loro francamente, che i pochi esempj da essi citati non possono mettersi in confronto coi mali gravissimi e giornalieri, che nascono dalla sua dominazione. Ed io benedirò col fervore del sentimento quelle auree parole di una nostra legge nazionale, che proibiscono ai giudici *di fare uso nelle sentenze criminali di alcuna frase che spieghi arbitrio* (39) E faccio voti ai piedi del Trono perchè lo spirito di questa legge si estenda ancora, con analoghi,

ed efficaci regolamenti, alle sentenze civili, e ne bandisca l'*arbitrio*, la equità, e qualunque altro mezzo termine già inventato, o che inventar si potesse, per far dipendere l'esito delle liti, più *dalla facile, o malsana digestione dei giudici*, che dalla lettera della legge.

III. Una falsa idèa di morale autorizza i volgari alla retenzione delle cose da altri perdute, e trovate accidentalmente da loro, e procedono essi così franchi in errore siffatto, che ringraziano fino la provvidenza di averli beneficati per questa via. Confondono costoro le cose derelitte volontariamente dai proprietarj con abdicazione di possesso, e di dominio, con quelle, di cui involontariamente hanno perduto il possesso, senza renunziarne il dominio. Le prime diventano naturalmente proprietà legittime del primo occupante, perchè sono state restituite alla comunione universale; ma le seconde sfuggite momentaneamente dal corporale possesso del proprietario sono ancora nel suo dominio legittimo, perchè continua a ritenerlo con l'animo e non può esserne spogliato da un evento indipendente dalla sua volontà.

Questa dottrina non hà d'uopo d'illustrazione per chiunque conosce i principj del gius pubblico; ma ella, o non è intesa in teorica, o non ricevuta in pratica dalla volgare passione, che cerca di arricchirsi a danno altrui, per tutti i mezzi, che l'assicurano della preda, e della impunità. L'etica

religiosa nei suoi pubblici, e privati sermoni dovrebbe occuparsi meno della metafisica, e più delle passioni perniciose, e degli errori d'intelletto, che danno loro vita, moto, e alimento. Ella dovrebbe insegnare con chiarezza, e dimostrare con forza, che il ritrovatore di beni mobili non suoi, è in principio un possessore innocente, perchè senza frode n'è diventato possessore; ma sopravviene il delitto tostochè per malizia egli occulta la casuale reperizione, e fonda in questa occultazione il solo titolo del suo dominio. La criminalità delle azioni umane nasce dal danno accagionato da esse secondo i principj da me stabiliti per calcolare, e liquidare un tal danno; e dalla occultazione delle cose trovate deriva sempre il danno dello spoglio fatto al legittimo proprietario, e della inconfidenza nella pubblica morale. Il raccogliere le cose da altri smarrite è un atto di beneficenza, quando è diretto a conservarle, e restituirle al loro padrone; ma egli è un azione furtiva tutte le volte che è motivata dalla intenzione di sottrarle alle ricerche del proprietario, o alla reperizione di cittadini onesti, che invece di farsene gli usurpatori, ne sarebbero stati i custodi, e i depositarj fedeli. E questa intenzione dolosa argomentasi pienamente dalla successiva, e costante occultazione, ad onta delle private, e pubbliche reclamazioni del proprietario.

Alle istruzioni dell' etica religiosa associerei

le sanzioni legali ordinando, che fossero considerati come rei di furto semplice i detentori di qualunque oggetto smarrito, che non lo avessero, dentro un termine prefisso, denunziato alle autorità giudiciarie, o amministrative del luogo più vicino alla fatta reperizione. Concordo nella difficoltà della prova di simili delitti, ma non concordo in omettere questo caso nel capitolo dei furti, perchè almeno la morale delle leggi parli alla coscienza pubblica, e non abbia il rimprovero di avere, col suo silenzio, non corretto un errore, nè proibito un delitto.

ART. XV.

DEI FURTI CON MISTURA DI FALSITA'.

La falsificazione delle monete è un furto diretto contro la società universale, imperocchè alterando la misura legale delle permute, attacca la base dell'edifizio commerciale, arresta l' utile circolazione nel corpo civile, e spinge clandestinamente nel mercato dell' industria la perfidia del brigantaggio. Sono questi i veri titoli di punire austeramente un delitto più politico, che civile; e se dalla natura invariabile delle cose, e non dalle passioni individuali avessero gli antichi legislatori misurato i delitti, non era d'uopo di cercare un pretesto nella *lesa maestà* del principe per puni-

re più gravemente questo furto nazionale. L'intenzione del monetario falso non è diretta a ingiuriare l'immagine impressa nella moneta, o ad avvilire la maestà sovrana effigiandola più tosto in stagno, che in argento. Egli hà soltanto l'intenzione di rubare, valendosi della falsità, come strumento del furto. Coloro, che credono vera misura dei delitti la intenzione di chi li commette, mancano dunque di ragione proporzionata punendo il monetario falso per avere egli avuta la intenzioue di ledere la sovrana maestà. Questa intenzione potrebbe verisimilmente supporsi in colui, che conia arbitrariamente monete, dando loro bontà, e peso eguale a quelle della zecca, e ciò facendo coll'unico oggetto di lucrare il monetaggio, e di arrogarsi il privilegio della sovranità. Egli, con questa azione lederebbe soltanto l'interesse pecuniario, e gli attributi della maestà.

Nè colla dottrina delle ingiurie indirette potrebbe includersi nel ruolo dei delitti di lesa maestà la falsificazione, e alterazione delle monete. Quella sofistica dottrina così cara alla corte di Tiberio ragionava, una volta, così: avvi ingiuria indiretta della maestà, perchè l'imagine, e lo stegma del principe, che sono la testimonianza e la garanzìa della bontà, e del peso delle mouete, vengono, per abuso della malvagità, adoperate per sanzionare la frode, lochè equivale ad imputare alla maestà della imagine, e dello stegma

reale il delitto di falsa testimonianza, e di complicità in quella grave perfidia. Ma il ragionamento insidioso della tirannide Tiberiana non sarebbe più applicabile alla nostra età, in cui i progressi del commercio, e della scienza finanziera hanno aggiunto alla moneta metallica la moneta di carta per rappresentare la prima, e renderla più accettabile di essa, purchè sia garantita dalla stabilità, e moralità dei governi, che vagliono nella opinione pubblica più assai del conio legale delle zecche. Nella falsificazione, o alterazione della moneta di carta non concorre l'abuso materiale della imagine, e dello stegma del principe, e ciò non ostante la falsità, o alterazione commessa in quella specie di moneta equivale pel dolo, e per gli effetti alla falsità, o alterazione delle monete metalliche, ed è punibile con la stessa misura, senza invocare per la parificazione della pena la teoria delle ingiurie indirette, di cui fecero pompa i giuristi cortigiani di Tiberio per moltiplicare, con abusiva estensione, i delitti di lesa Maestà. Lasciamo a quei Seiani del foro le invenzioni della tirannide per guadagnare potenza a prezzo d'infamia; escludiamo dal tempio delle leggi qualunque abuso di parole, e purghiamo la lingua della giurisprudenza pratica di ogni frase che spieghi *finzione di legge*, quasichè la legislazione, che dèe comandare a viso scoperto, e con parole franche, e leali, potesse ingannare il popolo con

la maschera della simulazione per estorcere dalla ignoranza la obedienza delle illusioni.

Io dunque stabilisco in massima, che nei casi di che trattasi, la falsità è un delitto accessorio al furto, o sia un mezzo doloso impiegato dal ladro per facilitare la preda. La mistura della falsità col furto ne aumenta il dolo, e il danno; in ragione del danno la legge inscrive il monetario falso tra i Ladri qualificati; ed in ragione del dolo i giudici lo debbono punire con più, o meno gradi della scala penale, che la legge hà prefissò al criterio giudiciario.

Il furto commesso con falsità adoperata in monete metalliche, o in qualunque carta, che abbia corso legale di moneta, sarà parificato, stantechè gli effetti ne sono eguali a danno del commercio, e della pubblica garanzia. Similmente il furto eseguito mediante falsità in scritture private, e pubbliche, sarà punito come furto qualificato, considerando la falsità per delitto accessorio, o sia come strumento di esecuzione, a similitudine di una falsa chiave, ed il furto come delitto principale, o sia come causa, e fine della falsità. Non ostante la chiarezza di questa dottrina derivata dalla natura delle cose, io conosco qualche sentenza moderna, che hà punito come reo di semplice falsità un malvagio, il quale, mediante un falso mandato di procura legalizzato come vero da un notaro più malvagio del reo principale,

usurpò tremila scudi in crediti pubblici ad una famiglia, che per tal perdita precipitò dalla mediocrità nell' indigenza, e il di cui padre infermato dal dolore fu presto consunto dalla miseria, e dalle passioni compagne della sventura. E quei giudici deliziandosi nella loro equità pei rei, non ebbero mai dei sonni turbati dall' ombra di quell' innocente, che loro rimproverasse di essere stati iniqui colla virtù, e indulgenti col misfatto? Essi non vollero vedere in quel delitto, che la sola falsità, per applicarli una pena più mite. O magistrati applicatori di leggi criminali io non vi voglio crudeli per gusto di crudeltà, ma pietosamente severi nei furti diretti a spogliare la povertà di quel poco, che non le rapì l' opulenza, e a trasformare le difese legali delle proprietà in mezzi criminosi per facilitarne la usurpazione. Siate giusti, e non *equi:* se la giustizia sarà esorbitante nelle sue ordinanze, ne sarà colpevole il legislatore. Ma dei vizj della vostra *equità* giudiciaria ne sarete voi soli i responsabili al cielo, e alla terra.

Conseguenze della equità giudiciaria sono, pur anco, certe regole ricevute in pratica per attenuare il furto con falsità, o per renderlo quasi impunito. Se la falsificazione, o alterazione delle monete non è riuscita all'artefice così perfetta da indurre illusione, rendendola facilmente *spendibile* nel commercio, pretendono i dottori in cri-

minale giurisprudenza, o che non esista il vero delitto di furto con falsità, o che debba la equità temperare in questi casi il rigore della giustizia. Parimente se la falsità in scrittura eseguita col fine di rubare non potèa produrre alcun danno, per cause indipendenti dall'autore della falsità, concludono i sopracitati dottori, che manca il titolo di punire un'azione, che non può far danno, o di punirla con quella stessa specie di pena, che vien tassata ai furti con falsità, dai quali resultò danno più, o meno grave al derubato.

La convenienza di queste distinzioni della equità dipende dalla teorìa la più vera intorno ai delitti attentati, e non consumati per cause indipendenti dal reo. Io non voglio anticipare le mie idèe sul proposito, attesochè Beccaria nel suo §. XIV. mi offre l'opportunità di parlare degli *attentati*, dei *complici*, e della *impunità*, articoli tutti di altissimo interesse per la filosofia della legislazione criminale. Accennerò di volo, che non bisogna creare ostacoli legali al pentimento consigliato dalle virtù, ne supporre il pentimento virtuoso nei cuori convertiti dalla paura; che l'azione dolosa rimessa senza effetto per vizio d'esecuzione prova soltanto la imperizia del suo autore, e non un mutamento di volontà, vale a dire, ella prova, che il peccato del cuore fù perfetto per pravità di passione, e il peccato della mano fù imperfetto

per colpa d'industria, o d'intelletto inferiore alla impresa deliberata dal cuore.

Alla *equità* giudiciaria sono di pari modo dovute le distinzioni fra i fabbricatori di false monete in ricchi metalli, o in rame, e fra questi e quelli che dolosamente radendole ne diminuiscono il peso, e tra gli altri che ne favoriscono scientemente la circolazione. Filangieri medesimo (40) adotta queste distinzioni come ragionevoli, ma non le dimostra per tali. Io le rigetterei tutte, fondandomi nella identità morale di quelle azioni dalle quali resultano danni moralmente eguali, imperocchè il fabbricante crea lo strumento del furto, e l'espensore lo impiega nel furto, vale a dire, il primo inventa, e il secondo eseguisce il delitto; anzi questo secondo, ben considerato, apparisce più reo, attesochè fintanto chè la moneta rimane stagnante nell'officina della falsità non fà danno ad alcuno. È in quanto alla distinzione delle monete in rame, o in oro, o in argento, non la trovo compatibile colla mia teoria, che non calcola le pene sul prezzo materiale del furto. Lo stesso dicasi di colùi, che rade monete, e lucra meno dell'altro, che le fabbrica false. La distinzione nella specie della pena per questi casi sarebbe in opposizione con i miei principj, che dalla moralità delle cose, e non dal valore plateale delle medesime misurano la criminalità

delle azioni. La sola distinzione, che io ammetto consiste nella quantità, e non già nella qualità della pena, dovendo i giudici proporzionarla, non agli effetti possibili, ma agli effetti reali dell' azione criminosa.

Con questa medesima distinzione classerei tra i furti misti di falsità le fraudi commesse nei contratti con pesi, e misure non legali, e le fraudi nell' uso di pesi, e misure legali. L'editto di Silla conosciuto nelle Pandette romane sotto il titolo di *Legge Cornelia* puniva con relegazione, e con multa questi furti a danno del pubblico commercio. Le moderne legislazioni valutano poco i furti di tal natura, perchè o non li credono tali, o perchè misurano la gravità del furto sul valore del tolto; quindi l' uso di pesi, e misure non legali, e la pratica delle fraudi nell'uso di pesi e misure legali, sono considerati per semplici affari di polizia amministrativa, e non per delitti interessanti l'ordine pubblico, il commercio, e la morale civile. La falsa idèa di questi delitti ne hà tolto dalle coscienze qualunque orrore, e vi hà sostituita quella sicurezza, che nasce dall' opinione di non far male, o di far danno si modico, che debba negligersi nel calcolo dei danni sociali. E a questa falsa idèa hà forse data origine la sentenza del giureconsulto Pomponio sanzionata poi come regola di ragione, e legge nelle *Pandette* di Giustiniano, e per cui vengono auto-

rizzati i contraenti nelle compre, e vendite a ingannarsi reciprocamente, ed è fondato questo odioso diritto nella giustizia naturale. „ *Idem Pomponius ait in pretio emptionis, et venditionis naturaliter licere contrahentibus se circumveniri*. (41) L'umana ingordigia afferrò prestamente il palladio della sua impunità in quella massima legale, e ne fece le applicazioni più estese, e più atte a compiacere se stessa. Sono dunque autorizzato a concludere, che la moltiplicazione di questi delitti è imputabile in gran parte al difetto, o al vizio delle leggi. Io amerèi, che il codice penale fosse il vero codice della morale pubblica contenente la enumerazione ben classata di tutte le azioni perniciose al bene comune. Sarebbe egli per ogni cittadino il manuale dell'etica civile, sanzionata dalle pene, che sono per i sensi i motivi di obbedienza, e di azione, come sono i ragionamenti per l'intelletto. E agli uomini, che si regolano per sensazioni è d' uopo comunicare stimoli forti, per farli agire conformemente all'oggetto delle comunicate sensazioni. Se questa specie di fraudi, che sembrano odiernamente far parte della lecita industria nel commercio di dettaglio saranno nel codice dei delitti restituite alla loro própria sede, averà il legislatore rettificata l'idèa popolare di simiglianti azioni, con una pubblica lezione di morale civile e correttoria della sentenza di Pomponio, improvidamente sanzionata in Costantino-

poli da un' imperatore, la di cui morale non fù la parte più gloriosa della sua vita pubblica, e privata. Se risguardo a quelli che non vogliono, profittare di siffatta lezione, saranno comminate pene proporzionate al furto con falsità, averà il legislatore comandato insieme ai sensi, e alla ragione dei cittadini; se il potere esecutivo sarà vigilante in difendere il commercio dalle fraudi di questa maniera, e il potere giudiciario severo in punirle, egli è sperabile che ritorni, per opera dei sensi meglio educati, se non dalla morale predicata, l'antica lealtà in quei contratti, che per lunga abitudine contraria, la mala fede protetta dalle leggi bizantine, corrompe, e disonora adesso in tutti mercati delle più colte nazioni.

CAPITOLO VIII.

DEI DEBITORI.

I. *Io credo importante il distinguere il fallito doloso dal fallito innocente; il primo dovrebbe esser punito colla stessa pena, che è assegnata ai falsificatori delle monete, poichè il falsificare un pezzo di metallo coniato, che è un pegno delle obbligazioni dei cittadini, non è maggior delitto, che il falsificare le obbligazioni istesse.*

L'avvocato Massa nella sua nota „ 228 „ rimprovera Beccaria di improprietà di frase, e di

concetto inesatto nelle seguenti parole „ *il debitore fallito falsifica le sue obbligazioni come il falsificatore delle monete un pezzo di metallo coniato* „. Io non potrèi concordare col Massa in questa censura, perchè trovo anzi esattissimo il paragone fra i due falsificatori, e lo dimostro.

Il falsificatore di una moneta mi dà, in baratto della mia merce, un pezzo di metallo coniato, che ne dovrebbe essere l'equivalente, come misura comune dei prezzi, ed egli non è tale, perchè manca d' intrinseca bontà, e ne hà soltanto le menzognere apparenze. Il debitore, che sia in stato di fallimento occulto nell' epoca del contratto debito, mi dà in baratto di cento scudi una sua obbligazione in carta bene legalizzata, la quale però non è in sostanza l' equivalente di cento scudi, mancandone l' intrinseca bontà, per difetto di fondi correspettivi nel patrimonio del debitore. Ella hà l' apparenza della bontà, come la falsa moneta. Ella hà la testimonianza della verità nella fede del notaro, ma intrinsecamente è falsa, perchè non val niente. Non avvi nella obbligazione, di che si tratta, falsità materiale, come nella moneta, ma vi esiste la falsità morale, o sia l' intrinseca nullità della medesima. E se vuolsi considerare la moneta, non come misura del prezzo, ma come pegno della obbligazione dei cittadini, sempre più si verifica la convenienza del confronto, stantechè la carta legaliz-

zata del debitore equivale alla moneta autenticata dal conio, ed ambedue sono pegni falsi delle contratte obbligazioni.

Circa il fallito innocente, di che parla l'Autore, io aggiungo le osservazioni seguenti.

I. Non è innocente colui, che nel tempo della stipulata obbligazione sapèva, o dovèva sapere di non essere, col patrimonio certo, liquido, e disponibile posseduto da lui, in stato di pagare il debito contratto, ed abusava così dell'altrui buona fede, dandole in pegno una carta senza valore, e promettendo ciò che non poteva eseguire, e assicurando per vero, ciò che sapeva esser falso. È questo un furto qualificato dalla falsità morale della scrittura.

II. Se il debitore fallito può provare, che nell'epoca delle sue obbligazioni non soddisfatte possedeva egli beni sufficienti a dimetterle, e che il susseguente deprezzamento di essi, per cause indipendenti da lui, gli hà renduti inferiori alla massa dei suoi debiti, non può essere rimproverato di dolo, ma dèe compatirsi la di lui sventura, di cui è vittima più miserabile, che i suoi creditori.

III. Il debitore, di che hò parlato nell'articolo I., non può essere liberato dal giudizio criminale per concordia, o stralcio qualunque con i suoi creditori, stante che a questi non compete che l'azione civile pel pagamento, e quella del

danno sociale è di privativa giurisdizione del magistrato rappresentante il pubblico interesse.

Ritenuto il principio, che il fallito non innocente è debitore di furto qualificato ne consegue la parificazione della sua sorte a quella di ogni altro ladro; e poichè non è lecito ai derubati di sospendere, colla loro quietanza, l'azione del pubblico querelante, di pari modo non sarà lecito ai creditori del fallito d'impedire il corso della giustizia diretto all'applicazione della pena. Distinguiamo bene le due azioni, alle quali dà vita simultanea il fallimento, e saremo d'accordo nei resultati.

La prima, e più energica azione è quella della società lesa nel commercio, nella morale, e nell'onore. Quest'azione viene esercitata dai funzionarj pubblici, ai quali è confidata dalla legge, ed essi appena sentono il grido del fallimento vi accorrono per impossessarsi della persona del fallito, e di tutto, e di tutti i documenti, che possono convincerlo reo, o giustificarlo. La cattura del fallito, la di lui custodia, e l'istruzione di un processo informativo sono atti di esclusiva competenza del ministero criminale, e ne è sollecitata la esecuzione dal pubblico interesse, che esige una pronta riparazione del danno, mediante pena esemplare. La seconda azione appartiene ai creditori dannificati, e consiste nel loro interesse civile, o sia nel pagamento dei respettivi crediti.

Quest' azione è facoltativa nei creditori; eglino possono rinunziarvi, o modificarne gli effetti a loro piacimento, senza alterare il corso della pubblica azione, che è indipendente da loro. Ogni fallito sarebbe dunque, nel mio sistema, necessariamente perseguitato dall' azione privata dei creditori, e dalla pubblica azione della giustizia criminale. Le *concordie* dei creditori, che il più delle volte sono dolose cospirazioni di falsi creditori a danno dei veri, macchinate nel gabinetto del fallito avanti di pubblicare la cessazione dei suoi pagamenti, mancando allora di oggetto utile, cesserebbero d' ingiuriare l' onore della nazione, e di abusare della umanità delle leggi, che le hanno permesse, come un asìlo della disgrazia. Il volgo degli stralciari, degli accollatari, e cessionari che nasce di repente dal fallimento, come i vermi dalla putredine, per divorare o le reliquie dei patrimonj falliti, o le sostanze dei creditori, mancherebbe di vita, mancandoli l'alimento nelle concordie organizzate dalla perfidia. Il fallito custodito in prigione attenderebbe ivi il suo giudizio definitivo; o assente, per fuggire la pena, non potrebbe mai riguadagnare la patria, finchè non si fosse costituito personalmente in giudizio. Una legge di dettaglio preverrebbe tutti li strattagemmi dello spirito d'insidia, e di spoglio, e imporrebbe ai tribunali il dovere dell'austerità necessaria per ricondurre, almeno per le

vie del terrore, il commercio degl' inganni al tempio dell' onestà.

IV. Ma quanto sarèi io rigoroso nell'esercizio dell'azione pubblica, ove avesse luogo, contro i falliti mercanti, o non mercanti di qualunque ceto dal primo fino all' ultimo cittadino, altrettanto sarèi moderato nell' esercizio dell' azione privata per il pagamento dei crediti. Al privato cittadino per il suo danno individuale non compete il dritto di punire ad arbitrio il dannificante. La dove è permesso ai creditori d' imprigionare i debitori è implicitamente conceduto a quelli il sovrano dritto di punire, contro tutti i principj del poterè sociale. Le leggi, che permettono ai creditori l'arresto personale dei cittadini, anche per debiti mercantili, risentono della ferocia del sistema militare dell'antica Roma, in cui i creditori trattavano i loro debitori come nemici vinti, che potevano ritenere in schiavitù, incatenarli, flagellarli, ed anche punirli di morte. Il Pretore consegnava giuridicamente il debitore insolvente all' avarizia del creditore, per tormentarlo in prigione privata; lo chè, in modi men crudi si pratica pur oggi, consegnando il debitore, ad istanza del creditore, al custode delle pubbliche prigioni, che ivi lo seppelisce vivo per respirarvi l' aria infettata dai vizj, e dai delitti. Io non ripeterò quivi i fremiti della filosofia, che da Montesquieu in poi si sono fatti sentire contro le leggi, che fanno

la crudele, e insensata equazione di poche lire colla libertà dell' uomo. Ma solo aggiungerò al molto, che è stato detto, quel poco che parmi omesso, benchè sia decisivo della questione.

Per qual titolo il creditore pretende di avere naturalmente acquistato il dritto di far servo il suo debitore? Perchè, si risponde, la persona del debitore è *il pegno* della sua obbligazione, e il creditore imprigionandolo si vale di questo gius pignoratizio acquistato col suo denaro, e trasloca il suo pegno nel pubblico deposito delle prigioni. Ma io nego il supposto pegno, perchè lo trovo incompatibile colle regole di ragione. Se il cittadino potesse dare in pegno la sua fisica persona, la potrebbe anco vendere, e commerciare di ogni maniera. Ma questa specie di contrattazione è proibita dalla legge di natura, che non concede all' uomo il dominio personale dell' altro uomo; è proibita dalle leggi religiose, e civili, che hanno proscritta la servitù personale, e il mercato degli uomini; è stata finalmente condannata, come infame dalle leggi politiche della Europa santamente alleata per purgare il colto mondo del barbaro costume di comprare in Affrica gli uomini neri, per servire i bianchi in America, e raddolcire collo zucchero i palati degli Europèi, senza raddolcirne i cuori.

Non potendo dunque legalmente sussistere il contratto del pegno personale, manca il titolo nel

creditore di far servo il debitore, o sia di convertire il pegno in sua proprietà, per venderlo, come gli antichi romani, oltre il Tevere a gente straniera. Mancali dunque il dritto di custodire in una casa di forza il suo debitore, che non è sua proprietà, per percipere con più sicurezza i frutti di una cosa non sua. Analizzando l'idèa di questo pegno si risolve in una delle solite finzioni, che la giurisprudenza attribuisce alle leggi, e col pretesto delle quali, si fanno gravissimi danni reali alla giustizia, e alla umanità.

Ma, obiettasi ancora, il debitore, in prigione può eccitare la pietà a liberarlo, pagando essa in tutto, o in parte il suo creditore. Perchè togliere al creditore questa speranza? Io replico, che non è giusto, senza un titolo fondato nella natura delle cose, di far male ad un uomo, perchè un altro ne goda; che la legge non può applicare una pena, a solo comodo di un cittadino privato, avendole l'interesse pubblico confidata la spada del potere ad unica difesa del medesimo; che l'imprigionamento col solo fine d'invocare la misericordia a prò del carcerato, sarebbe una speculazione mercantile, e non un atto della sovranità, che non è mai determinata da motivi personali, e da seconde intenzioni.

Nè l'interesse pubblico, o civile, o commerciale comanda questa pena di supplemento. Nel mio sistema è provveduto all'interesse pubblico

coll' azione pubblica; subitochè il mercante, alla pari che il semplice possidente, o l' artista riconosciuti celpevoli di furto sono puniti con rigore, come tutti gli altri rei della stessa specie di delitto, parmi garantita la fede dei contratti civili, e commerciali più assai cautamente, che non lo è dalle leggi, che autorizzano gl' imprigionamenti ad arbitrio dei creditori, o lasciano a questi il privilegio di liberare i falliti da qualunque giudizio criminale. Privilegio, che quasi sempre, è scandoloso in pratica, perchè concede impunità, o premio ai più dolosi fra i debitori.

Finalmente nella carcerazione dei debitori io non ravviso neppure l' interesse pecuniario dei creditori. Vuolsi per esempio, che i detenuti in prigione lavorino in sconto delle loro obbligazioni? Lo sia. Ma da un vecchio mercadante fallito non abituato ad alcun mestiere meccanico, qual profitto ne resulterà al creditore, che lo alimenta perchè lavori per lui? Un possidente, che non ha mai esercitata la mano nelle arti del sudore, e della industria vegeterà nell' ozio delle prigioni per consumare sempre, e non produrre giammai. Qualunque altro cittadino, che ha stabilito il suo patrimonio nelle sole facoltà intellettuali, non potrà essere forzato a creare opere di spirito fra le tenebre della sua pena, e quando forzato vi fosse, egli è certo che sarebbe impotente, perchè le forze morali si annientano nella infermità delle

forze fisiche, e il dolore della pena consuma il fisico, e il morale temperamento del condannato. In tutti questi casi, che sono i più gravi, e i più frequenti, la prigionìa si risolverebbe in semplice pena pecuniaria, imposta al creditore, o in una vendetta comprata dal creditore stesso a prezzo di denaro, e vendutali dalla pubblica autorità con abuso della forza. Io non parlo del volgo dei miserabili, i debiti dei quali astrattamente considerati sono modici, ed esigono più compassione, che pena.

Dagli esposti principj ne deduco i corollarj seguenti.

I. Che il debitore fallito diventa legalmente sospetto di furto con falsità per il solo fatto del suo fallimento 2. Che l' azione pubblica viene immediatamente esercitata contro il fallito, nei modi prescritti dalla legge, senza istanza dei creditori, ne può essere sospesa dalla loro quietanza. 3. Che l'azione privata diretta a conseguire il pagamento dei crediti, è simultaneamente coll' azione pubblica esercitata dai creditori, quando piaccia loro di farlo. 4. Che questa azione privata competente ad ogni creditore, può esercitarsi, o singolarmente, o in massa dai creditori stessi, nell' ordine prescritto dalla legge, ma contro i soli beni del fallito. 5. Che la persona di ogni debitore mercante o non mercante è solamente soggetta all' azione pubblica, e dopo il

giudizio criminale sul fallimento, o ella è assoluta, e non può dai creditori essere imprigionata in pena del non fatto pagamento; o ella è condannata, e dopo la consumazione della pena giudiciaria, non può soffrire la seconda pena della carcere per autorità dei creditori, che non hanno nè titolo, nè dritto di punire un cittadino. 6. Che il debitore mercante è dichiarato legalmente fallito, subito chè una sentenza, in stato di legittima esecuzione, lo condanna al pagamento di un debito mercantile, senza che egli abbia data cauzione, o fatto il proporzionato deposito per il pagamento. 7. Che il debitore non mercante è in stato di fallimento, subitochè da una sentenza proferita nel concorso universale dei suoi creditori, ed eseguibile legalmente, è giustificata la massa dei debiti, e dalla vendita volontaria, o forzata dei suoi beni resulta il *deficit* ai pagamenti. 8. Che il debitore non mercante in stato di fallimento tradotto avanti il tribunale criminale per furto con falsità, può liberarsi provando rigorosamente, che il *deficit* è stato l' effetto del deprezzamento dei suoi beni nell' epoca delle vendite, e che questo deprezzamento non gli è imputabile, perchè nelle epoche delle contratte obbligazioni non esisteva il *deficit* tra il vero, e giusto prezzo dei suoi beni, e la quantità dei suoi debiti.

Ultima riflessione in si grave materia. Nel rigido sistema, che io ardisco proporre a tutela

della privata, e pubblica fede, è d'uopo che le leggi intorno all'amministrazione della giustizia provvedano alla economìa delle spese giudiciali, onde non avvenga, che per l'eccesso di queste si verifichi il *deficit* nel patrimonio di un debitore che volontariamente, o forzatamente ha ceduto alla massa dei suoi creditori. Sarebbe, crudeltà l'esacerbare, in nome della giustizia, la sventura di un cittadino, che ella deve proteggere maggiormente nella di lui debolezza. Egli comparirebbe delinquente verso i suoi creditori, non pei propri peccati, ma per lo spoglio sofferto di una parte del suo patrimonio per pagare le spese della curia, e del fisco.

Considerando le spese giudiciali nella qualità di tributo, ognuno intende che egli è mal collocato sulla povertà, e peggio sulla miseria; che la povertà, e la miseria sono quasi le sole, che pagano questo tributo per mano dei debitori al banco della giustizia; che questo tributo sarebbe vizioso per mala collocazione, quando anco fosse modico, e leggiero, e che diventa viziosissimo, e ingiusto quando gli è grave; che un dazio di tal natura, e riscosso in quelle circostanze risolvesi in una pena imposta alla sventura nel momento, che invoca la misericordia; che questa idèa associata al tributo nè aumenta là naturale odiosità, e repugna alla morale delle leggi, che debbono dar l'esempio della generosità, e della beneficenza; che nei mode-

rati governi non sono le regalìe strumenti di vessazione, o speculazioni dell'avarizia, ma necessarj sacrifizi che la pubblica autorità divide con dolcezza, e con la possibile eguaglianza sui beni dei cittadini, senza mai attaccare la quota alimentaria degl'individui, onde non portare nelle famiglie quei mali, per evitare i quali pagasi il tributo sociale. Io raccomando queste considerazioni ai providi legislatori, onde impedire lo scandalo, che una gran parte dei beni del fallito sia repartita, con privilegio, fra la curia, e la finanza, avanti il reparto domandato dai creditori.

II. *La pubblica, e manifesta registrazione di tutti i contratti, e la libertà a tutti i cittadini di consultarne i documenti bene ordinati, nessun reale incoveniente avrebbero, ed innumerabili vantaggi possono produrre.*

Con questi brevi cenni indicò Beccaria le basi del sistema ipotecario, e del registro delle obbligazioni per atti pubblici, e privati, e sulle quali basi fu recentemente edificata in Francia una legislazione tutelare, ed oramai adottata, come il gius comune della più colta Europa. Debbesi dunque all'Italia anco il germe di questi utili ritrovamenti in politica amministrazione. Ed io vado augurando all'Italia medesima la maggior gloria di perfezionare il sistema ipotecario, con la rigorosa, e vera specialità delle ipoteche, e colla piena pubblicità non solo di esse, ma di

tutte le azioni immobiliarie nascenti ancora dal dominio. In grazia di questa pubblicità la fraude non troverebbe asilo, ne maschera, e la sicurezza delle proprietà fondiarie, inviterebbe a possederle a preferenza di ogni altra specie di beni; i bisogni dei proprietari, e specialmente agricoli, troverebbero pronti soccorsi dai possessori del denaro, non più diffidenti in un sistema economico, che sostituisce la luce alle tenebre, l'ordine al caos, e manifesta gli antichi segreti di famiglie, che sono sempre presunzioni di frode, che ama invilupparsi nel manto dei misteri. E perchè la guarantigia dei contratti fusse pienissima, e le liti più rare, restringere dovrebbesi il tempo abile a prescrivere le azioni immobiliarie, onde i dominj fossero più certi, e l'agricoltura più favorita dalle leggi di sicurezza.

Chiunque non teme, dopo un termine prefisso, che i campi bonificati dalla sua industria, e dal suo denaro possano essere rivendicati da un antico padrone, o esposti agli eventi delle liti, per cause che non potèa prevedere, perchè nascose negli archivi privati, aggiungè al dominio legittimo il titolo della stabilità, da cui nasce la sicurezza di godere i tardi frutti delle imprese agrarie, e con la sicurezza nasce la volontà di eseguirle. Ma finchè l'importante tema delle *prescrizioni* sarà regolato dalla mobilità della giurisprudenza, che nulla vede oltre l'angusto orizzonte di un caso

particolare, e non dalla politica, che tutta vede la vasta sfera dei rapporti civili, non potrassi mai per questo mezzo arrivare al fine contemplato dai romani, che ne furono gl' inventori, e i maestri „ Bono publico usu capio introducta est, ne „ scilicet quarumdam rerum diù, et fere semper „ incerta dommia essent, cum sufficeret domi- „ nus ad inquirendas res suas statuti temporis „ spatium. „ *L. I. ff. de usucap: et usu.*

CAPITOLO IX.

DEI CONTRABBANDI.

I. *Perchè mai questo delitto non cagiona infamia al di lui autore, essendo un furto fatto al principe, e per conseguenza alla nazione? Rispondo, che gli uomini non veggono che il danno fatto al principe, e non sono dunque interessati a privare dei loro suffragj chi fà un contrabbando, quanto lo sono contro chi commette un furto privato, contro chi falsifica un carattere, od altri mali, che possono loro accadere.*

E perchè gli uomini non veggono nel contrabbando, che il danno fatto al principe, e in conseguenza alla nazione? Per due motivi. Primo; per quella falsa politica, che separò l' interesse del popolo dall' interesse del governo. Dopo questa

divisione d'interessi si spense nei cuori, e negli animi ogni idèa, ed affetto della politica famiglia, siccome ordinariamente estinguesi ogni spirito di privata famiglia dopo la divisione patrimoniale avvenuta tra i fratelli. La massa nazionale non ebbe più nè voto, nè parte nei pubblici affari: il segreto del gabinetto succedette alla pubblicità del foro, del parlamento, dell'assemblea nazionale. L'attività politica del popolo si cambiò nella inerzia dell'apatismo, il che sempre accade quando lo spirito non vivifica la materia. All'idèa della vita comune sottentrò quella dell'egoismo, e ogni uomo si rappresentò la città del suo domicilio, non come patria di cui fosse parte, ma come un teatro, ove egli non era, che spettatore. Fin che Roma ebbe dei Comizj, i mali, e i beni pubblici erano valutati come affari di famiglia, e le stesse dame romane pagavano i tributi volontarj all'erario, spogliandosi degli oggetti più cari alla loro vanità. Nella Inghilterra, ove sussiste tutt'ora un qualche spirito comiziale, vive pur anco lo spirito sociale, e quei cittadini sono i più commendevoli dell'Europa per gli esempj delle filantropiche associazioni, che pagano tributi spontanei alla beneficenza.

Il secondo motivo, io lo deduco dalla storia delle finanze. Tutti i vizj dell'intelletto, e delle passioni trovansi esorbitanti, e moltiplicati in quella deplorabile storia. I popoli erano taglieg-

giati come i vinti, dai conquistatori; i ministri delle finanze facevano le parti de' commmissarj di guerra in paese nimico; e tuttociò, che arricchiva il fisco era dichiarato di buona preda.

La lunga consuetudine di questo stato di guerra finanziera impresse naturalmente negli animi l'orrore del fisco, delle fiscalità, e de fiscali, e quindi risguardarono indistintamente le contribuzioni come rapine, gli esattori come corsari, e le leggi economiche, come insidie del commercio, e strumenti di estorsione. Da queste idèe nacque la legittimità della difesa, e la gloria di quelli, che più distinguevansi in quella guerra difensiva. Ecco nato il contrabbando dall'eccesso dei mali, e attribuito il carattere di virtù a quella industria coraggiosa, che combatteva contro tutti i vizj della finanza.

Venne finalmente la filosofia a illuminare i governi, e questi si persuasero, che non era giusto, nè utile di abbandonare le regalìe agli avventurieri per saccheggiare, e straziare i popoli in nome dei loro padri. Furono riformate le finanze nei titoli, e amministrate con moderazione. Ma l'antica idèa dei mali sopravvisse alla morte degli antichi depredatori, del paro chè l'idèa dei duelli passò per tradizione, dei secoli, dalle barbarie a quelli della civiltà. Se il contrabbando non fù più glorioso, non diventò per altro infame, e l'opinione pubblica lo valutò come una lecita

speculazione mercantile. Da questo esempio concludasi quanto sia necessario di non popolarizzare con errori di governo, idèe contrarie ai di lui veri interessi, che sono quelli della nazione.

II. *Vi sono dei contrabbandi, che interessano talmente la natura del tributo, che un tal delitto merita una pena considerabile.*

Se l'Autore vuol significare per natura del *tributo* lo scopo politico del medesimo, la massima è giustissima; imperocchè avvi differenza somma tra un dazio applicato ad alcune merci, che estratte, o introdotte possono dannificare la pubblica economìa, e il dazio diretto al solo fine d'incassare una data somma di denaro, senza curare il modo di repartirla. Nel primo caso il contrabbando è un furto *qualificato* dal danno grave della nazione: nel secondo è un furto *semplice* a pregiudizio della cassa nazionale. Quindi è giusta una distinzione nelle pene applicabili alle varietà del contrabbando.

III. *Il contrabbando merita una pena fino alla prigionia medesima, fino alla servitù; ma prigione, e servitù conforme alla natura del delitto medesimo.*

Subito chè Beccarìa concorda, che il contrabbando sia un furto, ne consegue, che la pena del contrabbandiere può essere eguale a quella di qualunque altro ladro.

L'avvocato Massa nella sua nota „ 226. „ dis-

sente dal N. A., e non ravvisa il furto nel contrabbando. Egli è di sentimento, che il tributo sia un onere imposto alla cosa, e non alla persona, e perciò ne conclude, che la cosa, e non la persona debba sopportare la pena. Da questa distinzione io argomento che l'avvocato Massa non aveva la vera idèa del tributo. Ogni cittadino che possiède un eccesso, oltre la quota alimentaria, è debitore nato del tributo alla società. Se i bisogni, o veri, o fattizj non avessero aumentato i titoli, e le quote delle spese pubbliche, io sosterrèi con coraggio, che una tassa personale essere dovesse l'unico tributo in ogni moderata nazione. Ma poichè questa tassa nell'attuale sistema delle finanze svelerebbe il segreto dell'erario, e nell'attuale stato della morale privata, darebbe occasione, nel suo reparto, a vessazioni, e ingiustizie particolari, è forse preferibile la percezione del tributo sulle consumazioni, perchè il cittadino quando lo paga non sà di pagarlo, e lo paga solamente quando vuol godere della merce tributaria. L'onere dunque imposto alle cose, non ebbe per causa legittima l'opinione assurda, che quelle cose fossero, per loro natura debitrici del dazio; ma ebbe bensì per causa l'altra opinione, che fosse più comodo alle persone, che per natura sociale sono debitrici del dazio, di pagarlo in piccole rate tutte le volte, che consumano le cose, che hanno il sopraccarico del dazio.

CAPITOLO X.

SUICIDIO.

Il suicidio è un delitto, che sembra non potere ammettere una pena propriamente detta.

Io averèi preferito di dire, che il suicidio è un *azione,* che non può ammettère pena propriamente tale; ma il chiamarlo *delitto*, ed escludere da esso la pena, parmi una inconseguenza, stante che dalla idèa del delitto è inseparabile quella della pena.

Io mi consolo di aver tentato di dimostrare in un mio opuscolo sul *suicidio*, (42) che dalle storie bene analizzate di queste umane sventure resulta, che il buon pensatore, invece di scorgervi i calcoli della ragione, che preferisce la morte al dolore di una passione esagerata, vi scopre l'azione della fantasìa sul sensibilismo agitato dal cuore in rivoluzione. Pochi lucidi intervalli della mente, in questo naufragio della ragione, hanno fatto mal giudicare dello stato interno dell'uomo in quella catastrofe lacrimevole. Quando lo spirito è sacrificato al cuore usurpa questi le sembianze di quello, e il delirio degli affetti si maschera con le spoglie della ragione. Io mi consolo diceva, di aver tentato di cancellare dal ruolo degli umani delitti una infermità della mente, che spinge l'uomo nella tomba contro il voto della natura. Con-

cordo quindi col Beccarìa, che il suicidio non ammette una pena, perchè non hà i caratteri indubitati del delitto; che la compassione lo dèe compiangere, e la beneficenza, e forse i governi, lo ponno, qualche volta prevenire.

E se taluno persistesse in credere, che il suicidio possa essere talora il resultato di un calcolo ragionato di beni, e di mali, relativamente allo stato particolare del suicida, io allora dirèi, che in tesi generale, non può l'uomo, per motivi personali renunziare alla vita, perchè hà l'obbligazione di conservarla, e di perfezionare il suo stato fisico, e morale, e che per questo fine dielli natura due efficaci strumenti, la intelligenza, e la sensibilità.

Ma tutte le leggi, o fisiche, o morali hanno qualche caso di eccezione. Molti di questi casi s'incontrano nell'ordine sociale, in cui passando l'uomo della natura trova spesso in conflitto i suoi doveri naturali con i nuovi doveri della società. Un dovere naturale li comanda di conservare se stesso, e per garanzia di questo dovere fù dotato di orrore per la morte, e di amore per la vita. Entra egli nella società, e questa gl' impone il dovere di sagrificare la vita alla patria, all'onore, e alla gloria. In esecuzione del dovere acquisito, marciano coraggiosi i figli della patria contro le armi nimiche, e trecento Fabj in un sol giorno dedicano la vita alla patria, e trecento

spartani si offrono a morte infallibile per la gloria della Grecia: Lucrezia, per dar vita alla repubblica dà morte a se stessa: Regolo per conservare la repubblica immolasi alla vendetta di Cartagine; Catone si uccide per insegnare ai suoi concittadini di preferire una morte libera a una vita servile, e per eccitare in Bruto il punitore di Cesare. Ecco i martiri dei doveri politici stipulati nel patto sociale; ecco alcune eccezzioni alla regola generale che proibisce il suicidio; ecco la patria, l'onore, e la gloria, nuovi sentimenti politici che prevalgono ai sentimenti personali, e di un suicida, che sarebbe un vile, se tale fosse stato per tedio di vita, ne fanno un eròe della storia.

CAPITOLO XI.

DELITTI DI PROVA DIFFICILE E IN SPECIE DELL' INFANTICIDIO.

L' infanticidio è parimente l' effetto di una inevitabile contradizione in cui è posta una persona, che per debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi tra l' infamia e la morte di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferire questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella, e l' infelice frutto?

Hò io altrove lungamente discorso di questo delitto incognito di certo allo stato di natura, e

nato sventuratamente dal seno della società, con tutti gli altri mali, che le false idèe generarono nel corpo civile. (43) E se mi fosse lecito di alzare certi veli nel santuario delle leggi, e istituzioni sociali non dubiterèi di asserire, che nel seno medesimo delle legislazioni le più umane in sembianza, nascondonsi i germi dell'infanticidio.

Ed in vero qual sorte attende i figli clandestini dell'amore, o della voluttà? Non hanno stato civile: sono notati di obbrobrio: nutriti dalla avarizia in nome della misericordia, e poi condannati questi figli della delicatezza alla vita più dura, e violenta. Che avviene della madre illegittima, che hà la virtù di non esporre il suo parto a quelle pene non meritate, e di confessare la suá maternità? Ella è perseguitata dai tribunali pubblici, e domestici per la qualità dell'azione proibita, ed è sempre privata dall'opinione del patrimonio suo più prezioso, l'onore muliebre.

Calcoliamo adesso gl'effetti di queste due pericolose situazioni in una femmina di temperamento molto eccitabile, e di fervida imaginazione, quale sempre dèe presumersi colèi, che peccò, per essere stata troppo sensibile. Consideriamola isolata dai buoni consigli, lacerata dai dolori fisici, e morali, e solamente governata dalla fantasia nel misterioso silenzio del suo ritiro. Non dimentichiamo nelle nostre considerazioni, che le leggi son fatte per gli uomini, cioè per deboli creature.

e che non possono esse sensatamente esigère gli eroismi, azioni riservate alle semi-divinità. Quindi è facile l' indovinare i naturali sentimenti di un anima situata nel conflitto di mali, e di pericoli urgenti, ed obbligata a scegliere un partito nelle convulsioni del corpo, e dello spirito, che non sono le circostanze proporzionate ad una savia deliberazione.

Se un legislatore invisibile a quella sventurata ascoltasse allora il libero stile delle sue passioni, io son certo, che ordinerebbe subito la revisione di tutte le leggi criminali, civili, ed amministrative, che hanno dei rapporti prossimi, o remoti con l' infanticidio. La di lui giustizia sarebbe eccitata dalle lacrime della compassione. Egli aborrirebbe il rimprovero fatto alla legge di essere complice di un misfatto, che la di lui tenera paternità vorrebbe con le leggi, non solo prevenire, ma cancellare nella storia degli uomini. Egli sarebbe colpito dal dubbio della saviezza, che gli additerebbe nei codici alcuni articoli sfuggiti alla previdenza legislativa, e che potrebbero influire su i calcoli delle madri situate nell' orribile conflitto dei doveri, e delle passioni. La legislazione è un corpo, che hà un moto verso il centro sociale. Se ogni parte del macchinismo non è in armonìa col tutto, i disordini nel movimento, sono effetti dei vizj di costruzione, cui sovente die luogo una falsa economìa dell' artista che per risparmiare l' *uno*,

che vede, sacrifica il *cento*, che non vede per debolezza di vista. Quando l'economia si oppone al fine delle amministrazioni; quando distrugge ciò, che deve conservare, diventa un avarizia crudele, che pone la sua gloria nel possedimento di uno scrigno pieno d'oro, che è il frutto della spopolazione, e della miseria di un intera comunità.

L'amore del mio paese riconduce sempre l'applicazioni dei miei pensieri al centro delle affezioni. Debbo quindi un tributo di elogio, e di riconoscenza in nome dell'umanità, e della giustizia al filosofo legislatore, che per diminuire le cause predisponenti all'infanticidio, corrèsse la studiata barbarie delle leggi romane. (44) Avevano queste negato ai figli adulterini il dritto agli alimenti. (45) Punivasi nei figli innocenti il peccato dei padri; volevasi migliorare il costume con gli esempj di leggi immorali; speravasi di eccitare l'umanità con leggi contro natura, si pretendeva distruggere gli effetti dell'incontinenza, moltiplicando le cause della medesima. Erano queste le *massime stabilite* (per usare il linguaggio autorevole del Gran Duca Leopoldo) *dal dispotismo dell'impero romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società*. (46) La virtù del Principe nostro, i lumi del secolo, e i progressi della civilizzazione hanno restituito ai figli adulterini, ed incestuosi il dritto alla vita.

E questo dritto alla vita, che può essere talora inefficace, attesa la miseria, o in certezza dei genitori, diventa esercibile contro la società, madre comune degl'infelici. Allora questa madre comune è obbligata dalle leggi connaturali alla società civile, a tenere aperti gli asìli della misericordia, e ad ispirare, colla pratica in essi della virtuosa maternità, la fiducia, e la consolazione in quelle madri, che la miseria, o il pudore costringono a ripudiare la prole. Questa sola fiducia, quando è bene stabilita, previene, e allontana l'idèa dell'infanticidio, perchè presenta all'imaginazione un mezzo sicuro di salvare l'onore della madre, e la vita del figlio, combinando i doveri della natura con i riguardi dovuti alla società.

Per stabilire maggiormente nel mio paese questa tutelare fiducia; per togliere all'infanticidio ogni scusa, che scemare ne possa l'infamia, l'orrore, il supplizio, si leggono in un *rapporto ministeriale* del 3. Ottobre 1818. pubblicate le misure, e le massime governative, colle quali fù creduto di mettere in armonìa le leggi di carità con quelle di finanza, e di giustizia negli spedali degli esposti. Quindi lo spirito di umanità è consolato dalla speranza, che un governo riparatore, come il nostro, sarà forte, e vigilante abbastanza per prevenire il ritorno dei mali, che si deplorano in quel *rapporto*, e per i quali (son sue parole) *gli*

asili di queste creature infelici si trasformarono nei loro sepolcri .

E perchè l'infanticidio possa con ragione imputarsi alla sola depravazione del cuore, e non trovi giammai scusa in errori di governo, o di morale privata, venga sempre aperto questo asilo alla disgrazia muliebre; ne sia libero l'accesso ai figli del mistero; niuno ardisca, o studi di lacerare i velami del secreto, da cui solo spera salvezza l'onore delle madri, e a cui solamente confida il testimonio del suo traviamento. Questi figli di Venere ignota, siano accolti dal silenzio, e custoditi dalla carità finchè l'amore naturale non manifesta spontaneamente chi loro dette la vita, e non li ritira dal pubblico deposito. E se la miseria, profittando di questo sistema misterioso, abbandonerà, qualche volta, i figli legittimi per farli nutrire a spese pubbliche nell'ospizio della illegittimità, qual grave danno ne temete, o calcolatori di numeri, e non dei mali, e dei sentimenti dell'umanità? Io vi assicuro, che la natura hà provvisto al vostro interesse coll'amore istintivo delle madri per i figli, e specialmente per l'infanzia. Questo amore istintivo non può essere vinto, che dalla impossibilità di ubbidirlo. E quando esiste siffatta impossibilità, volete chiudere alla miseria le porte della beneficenza, e respingere dalla casa della maternità, i figli lattanti, che domandano, piangendo una madre? La benefi-

cenza sociale diventa allora giustizia naturale, perchè non è più un atto di liberalità facoltativa, ma un dovere imposto a tutti i cittadini, che hanno mezzi per adempire quei precetti. E questa specie di giustizia benefica non hà già un patrimonio particolare, e limitato dal caso. Ella hà il dritto di collettare tutti i patrimonj dei cittadini, che le debbono in supplemento un tributo proporzionato alle loro fortune. Quindi ne concludo, che gli stabilimenti di pubblica beneficenza, come quelli d'istruzione, e di giustizia debbono costituire altrettanti articoli di spesa generale nel bilancio ragionato delle finanze.

E dopo che le case degli esposti sono aperte indistintamente, e in ogni tempo, al refugio; dopo che le vittime della seduzione, o della vaga Venere trovano in questo refugio la immunità dell'onore, io raccomando alla morale civile, e religiosa di compire colla sua influenza l'opera della misericordia. Se l'opinione pubblica non può esser vinta dall'indulgenza per la debolezza, sia almeno corretta l'opinione domestica, che in questa parte è più fatale dell'opinione pubblica. Una mala educazione del sesso più fragile, perchè più sensibile, lo espone facilmente alle insidie del libertinaggio, senza la difesa della virtù. Quando poi la negligenza degli educatori viene eccitata dal sospetto di traviate passioni femminili, diventa allora inutilmente vigilante, e cru-

dele per non comparire colpevole. Che ne avviene da questo tardo rigore? La paura di questi burberi parenti necessita l' infanticidio per evitare una persecuzione. Comincia la sventurata con la negativa del fatto, che le viene rimproverato: aumenta quindi le pericolose precauzioni per nasconderlo alle sorprese della vigilanza domestica; finisce poi con distruggere ogni prova contraria alla sua negativa. Ed ecco per quali vie la mala educazione fù causa del primo errore giovinile e consigliò gradatamente un delitto, per nascondere quel primo errore. La polizìa di vigilanza dovrebbe prevenire i pericoli di queste sevizie domestiche, impiegando la sua efficacia a tutela della madre, e del figlio, dichiarandone responsabili le persone più maldisposte, e la morale religiosa dovrebbe far sentire il peccato delle sevizie domestiche allorchè parla ai padri di famiglia nel suo tribunale di confidenza.

CAPITOLO XII.

ATTENTATI, COMPLICI, IMPUNITA'.

ART. I.

ATTENTATI.

Perchè le leggi non puniscono l'intenzione, non è però, che un delitto, che cominci con qualche azione, che ne manifesti la volontà di eseguirlo, non meriti una pena, benchè minore alla esecuzione medesima del delitto.

Queste poche parole dell'Autore contengono molte idèe, e fissano una massima fondamentale, che merita un nuovo esame.

E' verissimo, che la legge non punisce la nuda intenzione; vale a dire il pensiero, o la volontà, finchè peraltro queste due modificazioni dell'animo non sortirono dalla circonferenza degli atti interni, ove la legge non estende il suo dominio, e finchè non manifestarono la loro vita morale sotto forme, e con azioni materiali, che abbiano rapporti con la società.

In questi secondi casi se le azioni materiali saranno giudicate criminose, e punibili, egli è certo, che la legge punisce la intenzione, perciocchè non esiste imputabilità di azioni umane là dove mancano l'intelletto, e la volontà, che sono i due

soli agenti morali, e responsabili delle fisiche azioni. La legge dunque imputa gli effetti di quelle azioni agli autori morali delle medesime, cioè all' intelletto, e alla volontà di colùi, che le commesse, e punendo la sensibilità dell' uomo, ch' è la materia a lei immediatamente soggetta, proponesi di agire afflittivamente sull' intelletto, e la volontà per il ministero delle sensazioni.

Nè questa dottrina può sembrare incoerente coi principj da me stabiliti (n. 47.) intorno alla misura dei delitti. Ivi si cerca una regola generale per conoscere le azioni criminose, e per calcolare i gradi della loro criminalità: ivi il danno sociale è il metro unico per misurare i delitti. Qui si cerca l' autore imputabile di questo danno sociale, e si scopre nell' intelletto, e nella volontà di colui, che fù strumento fisico dei concetti dell' intelletto, e delle deliberazioni della volontà.

Dalla materialità di una data azione resulterà qualche danno sociale, e ciò non ostante mancherà il titolo della imputabilità legale, e il soggetto della imputazione. Ecco un esempio. Per cause indipendenti dall' uomo cade una statua, e uccide un cittadino: dalla materialità di questa azione resulta un gravissimo danno sociale; manca però il titolo dell' imputabilità dell' azione, perchè la statua non ha intelletto, nè volontà, e manca parimente il subietto della imputazione legale, perchè la statua non ha sensibilità fisica,

nè senso morale. La misura del delitto è dunque cosa diversa dalla imputabilità in genere, e dalla imputazione in specie dei delitti medesimi. Quando il legislatore misura i delitti, gli suppone imputabili, per loro natura, alla intenzione di chi gli commette. E quando i giudici applicano le pene legali ai delitti, misurano i gradi della imputabilità all' autore di essi, e la quantità della pena determinata dal loro giudizio, che chiamasi imputazione personale, manifesta i gradi della imputabilità di quella data azione, secondo il calcolo fattone dai giudici estimatori della moralità, o sia della intenzione dell' autore della azione medesima.

Ritenuto il principio certo, che la intenzione dell'agente è l'unica misura della moralità delle azioni, ne consegue, che qualunque atto umano, che fisicamente manifesta l'intenzione di violare una legge, e ne comincia ancora la violazione, è moralmente eguale a quell' atto, che hà pienamente violata la legge stessa; attesochè gli autori de' due atti enunziati ebbero intenzioni eguali, benchè siano stati ineguali gli effetti fisici delle loro eguali intenzioni. Applicando questa teoria alle criminalità dovransi giudicare eguali nella loro morale natura, tanto i così detti ATTENTATI quanto i delitti pienamente consumati, perciocchè agli autori di questi atti è imputata una eguale intenzione, non potendosi tener conto

degli effetti fisici in un calcolo puramente morale. L' autore di un' attentato concepì il disegno del delitto intiero, e volle eseguirlo nella sua pienezza con tutti i mezzi, che erano in suo potere; presumendo diversamente s' incorre nell' assurdo di imputare all' uomo la mala volontà di esser reo, senza alcuna utilità sperata dal delitto: una volontà così evidentemente opposta all' interesse personale supporrebbe nell' agente la deficenza del necessario intelletto, e in tale ipotesi mancherebbe all' azione uno degli elementi della sua moralità, e diventerebbe ella straniera al mio tema, che suppone negli agenti responsabili un intelletto sufficiente a dirigere la volontà.

L' azione criminosa dunque, benchè rimasa incompleta, equiparare dovrassi nel codice dei delitti alla consumata azione criminosa, e le sarà applicabile la stessa pena. Colùi, che hà preparato, ed apprestato il veleno, il sicario, che hà assalito con arme la vittima destinata all' assassinio; il ladro, che hà svelti i ferri di una finestra, o rotto un tetto, o un muro, non hanno tutti costoro manifestato chiaramente con atti esteriori l' intenzione di commettere respettivamente un veneficio, un furto, un assassinamento? Da queste azioni, benchè imperfette nella loro esecuzione, derivano gravissimi mali fisici, e morali tanto agl' individui posti nel pericolo, quanto alla società minacciata nella tranquillità,

e sicurezza dagli esempj del delitto. Si richiamino in questo luogo i principj da me sviluppati in parlando dei furti, (48) e se ne dedurrà la conseguenza medesima, vale a dire, che il peso dei delitti si verifica solamente con la bilancia morale.

E questa parificazione, che io vado insinuando ai legislatori tra i delitti attentati, e i consumati, suppone sempre, che l'atto criminoso sia rimaso nella sua esecuzione sospeso, o interrotto da circostanze fortuite, e da cause indipendenti dalla volontà del reo. Io non intendo di porre ostacoli ai rimorsi, e di rendere inutile un virtuoso pentimento. Se la mano del sicario, nell'atto di avventare il colpo micidiale, è trattenuta dalla pietà; se l'avvelenatore sente l'infamia del delitto, e con arte, che sembri casualità, ne distrugge lo strumento; se il ladro notturno interrompe i criminosi lavori per un sentimento di orrore all'opera incominciata, non dovranno queste conversioni operate dalla virtù valutarsi per titoli sufficienti a sminuire la pravità dei fatti antecedenti, la imputazione morale, e la pena legale del colpevole? Io non invoco la filosofia per decidere il quesito: basta ogni comune spirito, che abbia connessione d'idèe; basta il criterio del sentimento per concedere a questi rei, in grazia della volontaria penitenza, le indulgenze della ragione.

ART. II.

COMPLICI.

Lo stesso dicasi quando siano più complici di un delitto, e non tutti esecutori immediati, ma per una diversa ragione.

La teorìa, che quì vorrebbe stabilire l'Autore non è *metafisica*, come egli la chiama, ma forse troppo curiale, risolvendosi nella regola ricevuta praticamente, che ciascun correo sia debitore del fatto proprio, e non del fatto principale. In quanto a me crederèi, che il fatto principale fosse comune a tutti coloro, che lo hanno preparato, organizzato, o facilitato con i mezzi, che sapèano, o dovèano verisimilmente sapere èssere adoperati in servizio, e in aiuto del delitto. E' dovere della legge di togliere, più che sia possibile, i motivi di accordo, e di associazione ai male intenzionati, per indebolire così le pericolose cospirazioni, e le forze dei nemici interni della società. La distinzione fra l'autore principale, e gli ausiliatori avanti, o dopo il delitto, favorisce le illecite, e secrete unioni, perchè diminuisce in essi il timore della pena, diminuendo i rischi agli ausiliatori, e togliendo quindi l'ostacolo della paura alle seduzioni del capo di un complotto, che recluta più facilmente per una guerra meno pericolosa.

Tutti gli ausiliatori, i mediatori, e in qualunque forma cooperatori dovrebbero indistintamente essere equiparati nella colpabilità, e nella pena. Una eccezione per altro meriterebbe quel complice, che per amore della virtù, abbandonò i compagni nell' intervallo fra l' attentato, e la esecuzione perfetta del misfatto; e più sarebbe egli scusabile, se per la sua diserzione dalle bandiere del brigantaggio fatta in tempo utile, non si fosse potuta dagli altri consumare l' impresa. Queste distinzioni non compariranno minuziose, a chi riflette, che le leggi debbono impiegare tutti i leciti mezzi per prevenire i delitti, e tenère sempre aperta, con inviti graziosi, la via del pentimento alle passioni delle malvagità.

Tra i cooperatori del furto abbia la legge principalmente in orrore i compratori, e nasconditori delle cose involate, i quali per vero dire, facilitando questo infame commercio sono i più efficaci tra i motivi morali del furto, poichè senza consumazione non esisterebbe produzione in questa industria criminosa. Io sò che le leggi veglianti puniscono i dolosi compratori, e nasconditori di questa sorta; ma sò altresì che la giurisprudenza, in questa parte benigna, trova di rado il dolo sufficiente per condannare, e questi sordidi mercadanti evadono impuniti dal giudizio criminale, per subire una condanna meramente civile, che il più delle volte è illu-

soria per il derubato, attesa l'insolventezza, o vera, o simulata del suo debitore. Ed è perciò, che io supplico i legislatori a stabilire in questa materia alcune presunzioni del dolo nascenti da fatti determinati, e chiaramente espressi nella legge.

Per esempio: la mala qualità, ed anco la semplice popolare diffamazione del compratore, o del venditore siano presunzioni legali del dolo; la contravvenzione ai regolamenti di polizia nelle contrattazioni di cose mobili, il prezzo non giusto, la compra fatta da persona incognita, siano altrettante presunzioni legali del dolo; il luogo, il tempo, e il modo della vendita, e della tradizione delle merci sono spesso circostanze sufficienti a far presumere nel compratore la scienza del furto. A ciascuna di queste, o consimili presunzioni attribuisca il legislatore quella efficacia, che nella sua prudenza crederà più ragionevole, e finchè questa efficacia legale non sia distrutta da una piena prova contraria per parte del compratore, o detentore degli oggetti furtivi, sia l'uno o l'altro giudicato *doloso*, e come tale condannato alla pena del ladro principale.

E non vi trattenga, o savj governi, dall'adottare questa severa misura, il timore di offendere, o limitare soverchiamente la *libertà di commercio*, di cui sono stato io difensore sino dal mio vent' uno anno, e lo sarò costantemente, ma

senza approvarne gli eccessi, che trasformano in vizj le stesse virtù. La libertà nel commercio, come in qualunque altra parte della civile amministrazione esser debbe *legittima*, onde ella sia utile all' universale. La legge previene gli abusi della libertà, o punisce quelli, che non ha potuto prevenire. Altrimenti opinando l'effrenata libertà, che non teme punizione degenera nella anarchia, che precedette lo stato sociale, e che durante il quale eziandio ricomparve tutte le volte, che i governi, o per troppa debolezza non vinsero le resistenze, o per troppa forza eccitarono le reazioni. Sia libero il commercio utile; sia proibito quello che essenzialmente è pernicioso; sia regolato il dubbio, o il sospetto dalle leggi della saviezza; siano gli abusi di ogni commercio puniti dalle leggi della giustizia. Qual danno risente l' onesta libertà dei contratti da una regola stabilita dalla legge, che presume la frode nelle compre a vil prezzo fatte clandestinamente da un incognito, o da persona troppo cognita per la sua mala qualità? La società si consola per questa nuova garanzia delle proprietà individuali; la giustizia benedice questa legge di sicurezza, e i soli viventi di fraudi nell' ombra dell' industria commerciale la maledicono, perchè prevedono in essa il loro fallimento.

ART. III.

IMPUNITA'

Sembrerebbemi che una legge generale, che promettesse la impunità al complice palesatore di qualunque delitto fosse preferibile ad una speciale dichiarazione in un caso particolare.

In questa delicata questione l'Autore è ondeggiante fra l'ammissione, e la rejezione di un espediente, che crèa un delitto per punirne un altro; e supposta la necessità di scegliere tra la legge permanente, e i decreti occasionali circa la impunità, egli preferisce la legge generale, che promette, in casi determinati da essa, la impunità dei complici palesatori dei delitti dei loro compagni al metodo di concederla arbitrariamente in casi particolari. Ma questa sua proposizione sfuggita alla necessità di scegliere è successivamente accompagnata da considerazioni così gravi, che lasciano sempre nel tormento della incertezza la coscienza di un savio legislatore. Ma in un tema urgentissimo debbono i governi adottare una massima regolatrice, e non lasciare indecisa questa impegnosa questione.

Io suppongo di scrivere per i governi bene organizzati, stabili, tranquilli, e nei quali il popolo è una famiglia, e il principe un padre. In queste felicissime costituzioni si cercano le leggi

di giustizia ordinaria, e non quelle di eccezione. La guerra esterna, o interna hà un codice particolare, ed ivi il pericolo imminente scusa gli espedienti della paura, siccome nel codice marittimo è scusato il getto forzato delle altrui mercanzìe dal pericolo del naufragio comune. Nella militare catastrofe del suo triumvirato prescelse Ottaviano quei violenti modi di governare, che temperò poi, o proscrisse appena diventato Imperator del mondo nel secolo della pace.

Considerando la impunità del complice delatore come rimedio ordinario prescelto dalla legge defensiva, e proposto a un popolo, che vuolsi educare per la virtù, ognuno intende, che ella non è conforme ai principj della morale naturale, e dell' onore della nazione, perchè premia il tradimento, seduce la debolezza, insegna la perfidia, ed eccita tutte le passioni della viltà. Una legge, che necessariamente produce questi effetti viziosi, non può essere intrinsecamente buona; ma potrebbe forse esser' utile relativamente alla massima politica, che insegna di scegliere fra due mali il minore.

Calcoliamo adesso compendiosamente i vantaggi sperati da una legge d' impunità, ma con la giunta delle mie note critiche per attenuare, o annientare forse il respettivo valore dei medesimi.

I. Si spera d' impedire le società segrete dei

facinorosi col reciproco timore, che ciascun complice avrebbe di essere tradito dai suoi compagni.

Ma questa speranza della legge è molto indebolita dalla seguente considerazione. Egli è certo, che ogni complice può temere, dopo il delitto, che la perfidia di un compagno lo tradisca: ma questo timore non sarà sufficiente a prevenire l'unione criminosa, stante chè ogni socio del delitto, trovando nella impunità un'asilo personale, è persuaso di non esporsi ad alcun pericolo, potendo egli, in ogni caso disperato, profittare di quel benefizio, che è comune ad ognuno che lo domanda. Ecco il ragionamento, che può fare il malvagio avanti di aderire a un complotto. « Io mi associo volentieri all'im-
« presa, che mi viene progettata, perchè non
« posso temerne alcun danno. O ella hà un
« buon successo, e ne restano incogniti gli au-
« tori, ed io godo tranquillo la mia parte del
« profitto. O gli autori sono indiziati, e cadono
« meco nelle forze del tribunale, ed io mi af-
« fretto a chiedere l'impunità, e mi salvo co-
« sì da ogni rischio, e perfino dal tradimento
« degli altri, che posso prevenire nella domanda.
« Ed anco in questo caso io goderò i profitti del
« delitto, o per avere soddisfatta la mia passio-
« ne, o per il pacifico possesso della preda,
« simulando di averla già consumata, o distrat-
« ta ».

Ed ecco, che la impunità promessa facilita le unioni, invece d'impedirle, perchè in ogni complice fa nascere secretamente il sentimento della sicurezza individuale, e perciò l'audacia del delitto. E questo sentimento nasce egualmente dalla impunità promessa da una legge generale, che dalla impunità conceduta nei casi particolari. Nella prima ipotesi la impunità è certezza, e nella seconda è speranza, la quale però negli animi arditi, e intraprendenti, quali sono quelli degli scellerati, è sufficiente stimolo per determinare la volontà. Tutte le imprese di costoro, benchè di pericoli piene, sono facilitate da un solo raggio di speranza, unico patrimonio dei venturieri.

II. Parimente si spera, che la impunità possa prevenire i delitti premeditati, e concertati fra più persone, e non per anco manifestati con un principio di azione preparatoria, e conducente naturalmente al delitto, che fù lo scopo del complotto. Un complice del criminoso progetto lo denunzia avanti l'esecuzione, in grazia dell'impunità. Non è egli un vantaggio sociale l'avere così prevenuto un danno gravissimo?

Io faccio notare in questo caso, che non vi concorrono i termini della impunità legale da concedersi al preteso complice denunziante, e che la di lui informazione risolvesi in un semplice spionaggio in servizio della polizia.

Ed in vero, non vi hà luogo all'impunità propriamente detta, perchè questa suppone un delitto, almeno incominciato, e nel caso ipotetico, non avvi precedente delitto civile. La legge non può dichiarare delitto, che un azione vera, e reale, e non mai un progetto ideale di azione. Il delatore di questo progetto non è un reo a cui possa legalmente applicarsi l'impunità di un delitto, che non hà commesso; egli è un semplice delatore, che hà solamente dritto alla mercede, solita pagarsi ai volteggiatori mascherati, che fanno scoperte utili alla pubblica sicurezza. La scoperta di questo progetto deve eccitare soltanto la vigilanza della polizia per circondare gli autori di esso con tutti i mezzi di precauzione, e di difesa prudenziale onde farlo abortire.

Ed io hò detto *farlo abortire* per significare, che le sacrosante leggi, e i loro venerabili ministri non denno mai essere complici di un delitto, che potevano impedire, e che hanno lasciato commettere, per aver poi la gloria di punirlo. E se mai quel delatore di criminoso progetto ne fosse stato l'autore, o l'inventore, e poi, seducendo altri, avesse reclutato compagni nelle scole del vizio per condurli al delitto organizzato da lui, qual premio gli sarebbe dovuto per aver pervertito i mal-disposti, e persuasi gli uomini semplicemente viziosi ad essere scelerati. Io tocco di volo questa esecrabile idèa, perchè nei nostri dolci, e

mansueti costumi, e nella nostra eminente coltura la credo impossibile in pratica, come Solone credeva impossibile nel suo paese il parricidio.

III. Si spera finalmente di scoprire colla impunità gli autori di delitti gravi, che intimoriscono il popolo, e che, per le male arti dei rei resterebbero occulti, e incoraggiati quindi a commetterne dei maggiori.

Non niego la possibilità, ed anco la probabilità di qualche scoperta utile per questo mezzo pericoloso. Ma invano tormento me stesso per distruggere il rimorso, che sento, autorizzando le leggi a premiare i tradimenti, e a sempre più corrompere, cogli esempj della morale pubblica, quella morale privata, che valuta più l'utile, che l'onesto, nel calcolo dei vizj, e delle virtù. Io dubiterei, e mi spaventa il dubbio, che le menti volgari considerando, che in grazia di una utilità, o reale, o presunta, renunzia la legge ad ogni virtù, ne debbano concludere, che la tanto predicata giustizia sia un affare di calcolo, in cui l'interesse attuale delle persone prepondera ad ogni altro sentimento. E dopo questo dubbio gravissimo, lascieremo sussistere nei monumenti della morale umana, nei codici della virtù legislativa, la promessa di un premio ad un azione, che la morale stessa privata condanna nel più vile dei cittadini, e che la giustizia pubblica distribuisce, cogli occhi bendati, per non vedere l'infame che lo hà meritato?

NOTE

ALLA

SECONDA PARTE

DELL'

ESAME CRITICO

DEL

SIG. PAOLINI.

I. *Storia critica e ragionata della situazione della Inghilterra nel* 1. *Gennajo* 1816. del sig. Monteveran.

Nel „ 1811. „ racconta questo storico, i consigli di guerra furono autorizzati, ed ancora esortati dal governo inglese a sostituire la carcere alla pena delle bacchette, e del bastone. In conseguenza di ciò i tribunali militari lasciarono ai condannati la scelta della prigione, o delle bacchette, e frequentemente quei miserabili preferirono la pena più crudele, e più ignominiosa, lo che fù verificato nelle discussioni parlamentarie del 1812. relative a questa materia.

La singolarità di preferire il male apparentemente maggiore al minore, pareva fenomeno inesplicabile ai parlamentarj, che peroravano la

causa dell' onore, e della umanità. Ma se eglino avessero bene esaminata in fatto la esecuzione di quella pena, giustamente da loro aborrita, e se avessero consultata la natura umana, sarebbe riuscita facile la spiegazione di quel contrasto apparente, fra l' istinto della sensibilità, che fugge il dolore, e la volontà dell' uomo, che corre ad incontrarlo. Ed in vero, se la nostra immaginazione considera la pena della flagellazione estesa fino a mille colpi consecutivi ammenati da un battaglione di validi soldati sulle nude spalle di un loro fratello d'arme, per lacerarne le fibre, sente fremere il core di pietà, di collera, e di ribrezzo. Ma se l' occhio si arresta sullo spettacolo di quella pena in esecuzione, vi ritrova sovente più ignominia, che dolore, attesochè l' uomo robusto, velocipede, o addomesticato col bastone trasvola per le file dei flagellanti, a similitudine degli antichi corridori per l' olimpico stadio; o gli esecutori della pena sono coi deboli meno crudeli della legge, che la prescrive, o sono eglino pietosi con tutti per calcolo d'interesse, prevedendo il possibile di essere una volta loro stessi flagellati dai loro compagni. Per questi eventi, le corse sotto le bacchette, diventando pene relative alla robustezza, e sensibilità del condannato, o al modo di applicarle, riescono meno afflittive in pratica, che in speculazione, e perciò lasciano ai condannati molte speranze di eluderne il rigore.

E per queste speranze di menomare il dolore scegliesi una pena capace di modificazione nei suoi fisici effetti, in confronto di un altra, che non offre eguali speranze. Ella è, nei rapporti del dolore molto somigliante all'antica tortura la di cui efficacia era un affare di temperamento, e di calcolo, che variava in ciascun uomo, in proporzione della sua robustezza, e sensibilità. La pena della prigione, all'opposto, viene appresa per incapace di modificazioni nella sua esecuzione, e non somministra speranze di diminuzione di dolore; anzi nella sua durata, presenta un avvenire terribile, per il vuoto insopportabile dell'anima che disgusta, e annoja d'una vita priva di libertà. Questa prospettiva estesa di dolori continuati fà più impressione sull'umana sensibilità, che l'aspetto di un tormento intenso, ma breve, e specialmente nel caso, che la di lui naturale intensità possa essere diminuita dalla combinazione di circostanze particolari.

Questi principj dedotti dalla natura delle nostre idèe, e dalla teoria delle sensazioni, a me pare, che provino, che le pene crudeli, ma brevi, sono meno sentite, e perciò meno efficaci, che le pene moderate, ma lunghe; e con questi principj applicati alla pena di morte, io spero, a suo luogo, di convincere gli spiriti atroci, che essi sono più crudeli nell'intenzione, che nel fatto perchè s'ingannano nei loro calcoli del dolore,

e nella efficacia dei loro supplizj sull'umana sensibilità.

Nè il condannato in Inghilterra, che preferisce le bacchette, confronta la parte morale della pena fra la carcere, e la flagellazione; stantechè questa specie di semoventi, che fanno calcoli di tal natura, sono oramai abbrutiti cotanto, che non conoscono moralità nelle azioni. È l'onore per essi un Ente così astratto dalla materia, che non ponno farsene un idèa, che lo rappresenti. Non amano quindi, ne apprezzano una cosa, che non conoscono. E il mancamento di quest'idèa negli animi abbrutiti, è vizio di politica educazione, che accumula più materia, che spirito nelle grandi masse, e poi, con inconseguenza, vuole modificarla coi mezzi, che suppongono in esse più spirito, che materia.

(2) Una falsa idèa della naturale eguaglianza tra i descendenti del medesimo padre, e tutti individui della stessa umana famiglia, fà credere a molti, che il dominio privato fosse incompatibile con l'eguaglianza individuale, e questa incompatibilità la fondarono nell'argomentazione seguente.

Non può esistere, dicevan essi, antinomìa fra le leggi della natura; debbesi dunque escludere dal codice sacro, o la legge dell'eguaglianza, o quella del dominio, perchè sono in conflitto tra loro; in questa ipotetica alternativa, seguitavano

a dire, non può cassarsi la legge della eguaglianza, per essere ella una necessaria conseguenza della natura umana, che eguale in tutti, produce effetti eguali in ciascuno. Il dominio, all'opposto, invece di essere la conseguenza necessaria della natura eguale in tutti, suppone la ineguaglianza in ciascuno, e perciò repugna alla inalterabile legge, che parifica ogni indivuo pertinente alla specie umana, e in grazia della quale parità, niuno nasce servo dell'altro, e tutti sono sudditi alle leggi uniformi, e universali del Creatore. Ne concludono dunque, che non può ammettersi la legge del dominio nel codice naturale, senza distruggere quella dell'eguaglianza, che è legge essenziale alla umanità. Così dovettero ragionare gli anabatisti, che nacquero dalla fermentazione delle idèe religiose, e così ragionano gli anarchisti, specie di plebe sediziosa, che turba, e disonora il pacifico impero della filosofia.

Io hò detto, che questa dialettica è fondata sopra una falsa idèa della eguaglianza umana. Ed in vero, gli uomini appena nati sono eguali fra loro; considerati metafisicamente, ma sono ineguali nel fatto. Sono eguali nei rapporti dei dritti, e delle obbligazioni; ma sono ineguali in rapporto ai mezzi di far valere i proprj dritti, e di eseguire le proprie obbligazioni. Questa ineguaglianza è conseguenza necessaria delle varietà individuali, per cui la multiforme natura com-

piacesi, dirèi quasi, di ostentare il lusso delle sue invenzioni in tutte le specie dei creati. Comparate fra loro gli uomini i più, o meno alterati dalla società, e distinguerete subito queste varietà nella parte fisica, e morale di ciascuno. A queste varietà non vollero fare attenzione gli opinanti a favore dell'eguaglianza perfetta, ed illimitata e confusero quindi la *simiglianza* degli esseri con la rigorosa eguaglianza di tutte le loro proprietà. Da ciò nacque il sistema Helveziano, che attribuisce non *simili*, ma eguali disposizioni, e attitudini a ogni essere sensibile, e intelligente. Quel grande scrittore per combattere un errore di Montesquieu cadde nell'eccesso contrario, e volendo provar troppo, non provò bene la tesi. Vidde egli la *simiglianza* nella specie umana, e l'apprese per *eguaglianza*, e in questa ipotesi fondò un sistema fecondissimo di buone conseguenze, ma non derivato da una legge di ordine naturale.

Io mi trasporto con l'immaginazione in una isola disabitata, ove il caso ha fatto nascere, e abbandonare tre individui della specie umana. Ciascuno senza conoscersi, perchè non si sono incontrati giammai, vive di caccia di capre salvatiche, e la fame ha insegnato loro le rozze maniere di combatterle, vincerle, e cibarsene. Uno fra questi cacciatori, stanco della incertezza, e fatica di questo modo di vivere, ragionando meglio degli altri, delibera di mutar mestiere, e

diventa di cacciatore, pastore, allevando le piccole capre, che fatte poi domestiche, le riunisce in greggia, le guida ai pascoli più appropriati, e le difende con industria, e con pericolo, dagli animali carnivori, e distruttori. Ecco una varietà di condizione fra questo, e gli altri due solitarj, che seguitano a vivere unicamente di preda. Questo miglioramento di condizione nell'uno, non fù egli la conseguenza del più pronto sviluppo delle sue facoltà intellettuali, che in esso erano naturalmente preordinate a un più celere sviluppamento, che negli altri suoi simili? Dunque fra i tre solitarj esisteva una naturale ineguaglianza di forze intellettuali, benchè tutti vivessero sulla stessa terra, sotto lo stesso clima, e nella medesima condizione di vita.

Ma ciò non ostante fra quei tre monaci della foresta, esistevano eguali rapporti di doveri, e di obbligazioni, e niuno potèa togliere all'altro la preda, che era diventata sua legittima proprietà, perchè era il frutto della sua intelligenza. Ed ecco l'origine, e il titolo naturale del dominio fra gli uomini indipendenti, il quale si estende in ragione della estensione dell'industria, e perciò anch'esso dividesi in porzioni ineguali, perchè l'industria è ineguale, in conseguenza della ineguaglianza nelle forze fisiche, e morali di ogni uomo.

Con questa distinzione, si rettifica, si limita, e

si concilia quella eguaglianza, che è la base del gius pubblico universale, con quella ineguaglianza fisica, e storica, che incontrasi negl'individui della specie umana, tanto nelle selve, quanto nelle città, diparimodo, che a siffatte varietà sono subordinate tutte le specie di animali, di vegetabili, e degli altri esseri dell' universo.

(3) Nella nota antecedente hò accennato il fenomeno delle varietà negli esseri *simili*, e componenti, per questa simiglianza, una specie distinta nei creati della natura. Ma quanto è facile la prova di un tal fatto, altrettanto è difficile la prova della causa; due capi-scola Montesquieu, ed Helvetius, per spiegare il fenomeno, hanno creato due sistemi opposti, col primo dei quali misuransi su i gradi del termometro le latitudini dello spirito, e del core umano, e col secondo concedesi alla volontà dell' uomo il privilegio di perfezionare tutte le facoltà fisiche, e morali, che sono distintive della specie, e perciò comuni ad ogni individuo della medesima. L' autore dello *spirito delle leggi* materializza quasi intieramente gli esseri intelligenti, e l' analizzatore dello *spirito*, e *dell' uomo*, gli rende forse troppo, indipendenti dalla materia. Ma il sistema Helveziano incontrerà sempre il favore di qualunque amico della nostra specie, perchè lo consola, almeno con la speranza, del possibile miglioramento di certe razze umane, che sembrano prive d' in-

telligenza, e di sensibilità. Il principio animatore di quel sistema è d'indole si buona, che lascia sperare il mutamento dei greci schiavi dei Pascià turcomanni, nei greci di Leonida, di Milziade, e di Temistocle; dei persiani di Serse in quelli di Ciro, e dei romani di Tiberio, di Cajo, e di Commodo, negli eroi, che comandarono a Porsenna di far pace con Roma. Io sarò sempre in core Helveziano, per togliere al vizio, e all'apatia dei governi la scusa del clima, la quale non valse dirimpetto al gran Pietro per disanimarlo dall'inoculare ai barbari del Nord la cultura del mezzo giorno; nè trattenne Caterina dal traspiantare la filosofia criminale della Italia nelle selve della Siberia; nè sconsigliò il magnanimo Alessandro di favorire la nordica rivoluzione intellettuale, per addomesticare con la istruzione quegli esseri medesimi, che l'asperità del clima predispone alla selvatichezza.

È interesse comune, ed è interesse sommo, di combattere, nel sistema di Montesquieu, il fatalismo morale, che conduce gli spiriti alla inerzia, e alle idèe stazionarie i governi. Questa dottrina bene analizzata riproduce, sotto altra maschera, l'arabico dogma della predestinazione, che perperpetua la peste in Turchìa, e alla vecchia scienza dei misterj astrologici, sostituisce una nuova sapienza, che legge nel sole gli oroscopi delle nazioni. Dagli oracoli di questi ragionatori climate-

rici resulta, che il calorico produce necessariamente il dispotismo, perchè gli abitanti delle zone più calde, perdono, con la traspirazione, le forze sufficienti a resistere alla oppressione di pochi, o di molti fra i loro concittadini, sebbene anco questi siano nati, e cresciuti sotto la stessa influenza solare, senza avere eglino perduta la energia fisica, e morale per essere oppressori, e non oppressi, per necessaria conseguenza del clima. Il calore adunque, produce due effetti contrari, la ignavia negli uni, l'attività negli altri, il coraggio, e la paura.

Nella mia Statistica criminale non ho adottata questa dottrina per indovinare le cause generale, e particolari delle varietà nei delitti, e nelle passioni di una stessa nazione; perciocchè mi è sembrata cosa assurda, ridicola, o pericolosa, l'attribuire al freddo, o al caldo, (vocaboli relativi) l'abbondanza dei furti, o l'atrocità degli omicidj. Non hò potuto persuadermi, che per ragione del clima, incontrinsi, nella medesima città, alcune contrade abitate esclusivamente da persone violente, e facinorose, mentre che in tutte le altre vivono pacifici, e onesti i cittadini. E parimente mi sembra una calunnia evidentissima l'accusare il clima delle varietà morali nella stessa famiglia, per cui spesse volte accade il vedere distinto dalla ferocia il figlio di un padre mansueto, e dedito ai furti il fratello di un uomo onestissimo. Tutte

queste famiglie, di cui possono allegarsi così marcate varietà nel carattere dei loro individui, respirano l'aria medesima, sono temperate dallo stesso grado termometrico, e nutrite di sostanze simili, o eguali; ciò non ostante le passioni degli individui differiscono enormemente fra loro. Dunque bisogna cercare, fuori del clima, la causa efficiente di queste varietà.

In quanto a me, sulla soggetta questione, stabilirei le seguenti regole generali. L'azione continuata delle cause fisiche forma i temperamenti, e gli predispone a secondare, o a ritardare l'azione continuata delle cause morali. Supposta la concordia delle cause fisiche con le morali, i resultati sono pronti, energici, e durevoli. Supposta la difformità di queste azioni, le morali ben dirette vincono alla lunga le fisiche, e i resultati sono meno pronti, ma egualmente energici, e permanenti. Se l'azione delle cause morali è discontinua, o lungamente interrotta, ritornano a predominare i fenomeni fisici, e scompariscono quelli delle cause morali. La storia è la maestra di queste regole. E con queste regole si conciliano i fatti d'indole contraria, che racconta la storia; vale a dire, si spiega il perchè nelle stesse regioni ove un giorno sviluppossi grande energia, negli affetti, e nelle azioni dei popoli, regna presentemente la inerzia di core, e di mente, per cui l'antica vita morale degenerò in fisica vegeta-

zione. Ivi non avvennero rivoluzioni nel sistema solare: dunque la influenza del clima rimase la stessa. Ma ivi cessarono di agire le cause morali, che aveano vinta la influenza del clima: dunque l'azione fisica rimase libera nella sua potenza, e produsse nella specie umana, subordinata intieramente alla sua efficacia, le stesse modificazioni, che suol produrre nella materia puramente sensibile, e passiva.

Da queste regole deriva un gran principio di legislazione, e di governo. Per esempio: Se il clima tende alla inerzia fisica, o ad altro vizio sociale, deve il legislatore adoperare le forze morali, che sono in suo potere per opporsi all' azione naturale del clima; o sia, deve egli impiegare l' essere intelligente dell' uomo contro l' essere sensibile, in una direzione opposta alle meccaniche tendenze del clima. Un terreno fecondato da un sole animatore, e pregno di elementi vegetanti, esige scarsa industria, e fatica nei coltivatori; Questi saranno ivi poltroni, e ignoranti per influenza fisica: Parimente, i doni della terra quasi gratuiti in quelle felici campagne, saranno poco apprezzati nel mercato delle città: Quindi poca spesa per vivere: La poca spesa comanda poca fatica nei consumatori: indi la inerzia negli artisti urbani pari a quella degli artisti rurali; ed ecco l'asfissìa nella vita morale di tutto il popolo attivo, per naturale effetto del clima. Se il legi-

slatore, più energico del popolo, non adopera gli stimolanti morali per richiamarlo alla vita dell'uomo; se non eccita in esso le passioni della civiltà, e il moto dell' idèe progressive in tutti i sensi, egli abbandona intieramente al dispotismo del clima, un'armento di esseri selvaggi con le sole passioni nate, e modificate dal clima. In una parola: Esistono nelle masse umane le forze d'inerzia, e di energia: Le prime agiscono spontaneamente; Le seconde hanno d'uopo di qualche stimolo. Ma queste sono più vigorose di quelle, quando conflittano insieme, e sono ben dirette nella guerra fisica-morale.

(4) Nel parlamento d'Inghilterra è stato recentemente proposto un *bill* per punire le inutili sevizie a danno degli animali aggregati alla umana società. Forse le difficoltà previste in applicare la legge alla pratica ne hanno fatta sospendere la sanzione.

Considerando l' influenza, che i pubblici, e spessi esempi di crudeltà, comunque esercitata, possono avere sul carattere delle nostre passioni, ogni sensato osservatore conoscerà, che la pratica di azioni crudeli, o il frequente spettacolo delle medesime inferocisce gli animi, e i cuori, annullando intieramente in essi le idèe di giustizia, e le disposizioni alla pietà. La frequenza di queste pratiche, e il loro spettacolo sono adunque due cose in contradizione con lo spirito di beneficenza, e di equità, che regnar deve sovranamente sugli

uomini, che congregaronsi appunto col fine santissimo di migliorare, mediante il loro ravvicinamento, gli animi, e i cuori. E le leggi, e massime di tolleranza in questa materia non sono in armonìa con la causa finale della società, lasciandovi sussistere una morale di fatto, ch' è opposta alla morale della ragione. Volete gli uomini mansueti benevoli, e giusti; e nel tempo stesso permettete il pubblico esercizio di opere contrarie a quelle virtù. Non è questa una contradizione?

Il sangue sparso dagli uomini, e dagli animali negli anfiteatri di Roma avvezzava quei figli di Marte a valutare poco un sangue, che prodigavasi in piazza per divertire feroci passioni. L' uso di questi spettacoli, che dalla crudeltà traevano il piacere, era un' istituto tollerabile in una nazione, che voleasi educare senza orrore per le stragi, e senza sensibilità pel dolore onde foss'ella fortissima, e dura tra le armi, e le carnificine.

Ma nell'incivilimento moderno dove la guerra è un mestiere di pochi salariati, e non il dovere di tutti i cittadini abili ad armeggiare, repugna allo spirito del secolo, e alle virtù dei governi il tollerare usanze, e spettacoli, che nel seno della mollezza van generando la crudeltà, estraggono dal dolore di chi soffre, il piacere di chi vede soffrire, ed esauriscono la eccitabilità dei teneri sentimenti consumandola coll' uso soverchio, per il che ogni uomo diventa apatista in quanto agli altri;

e si stabilisce così nelle colte città, sotto la maschera della fratellanza politica, il monachismo delle foreste. Ritenete, o legislatori, per verissima la regola, che la educazione delle grandi masse umane si fa più efficacemente per gli occhi, che per gli orecchi; imperocchè le idèe morali si stampano meglio nella mente dalle iterate percosse esteriori, che dalle interne azioni della intelligenza. Le grandi masse sono disposte più a sentire, che a pensare. Ne segue da ciò, che la savia politica dovrebbe bandire dalle feste nazionali tutte quelle, che fanno contrarre alli spettatori una inclinazione alla crudeltà, avvezzandoli a compiacersi dei pericoli degli uomini, o dei patimenti degli animali.

Parimente per migliorare la educazione morale, e la polizìa urbana converrebbe riformare certi barbari metodi, che una antica ferocia ereditata dai boreali cacciatori padri nostri, và praticando nella macellazione degli animali sacrificati all' uomo, ed allontanare, più che sia possibile, queste necessarie carnificine dalla pubblica vista, onde lo strazio di ogni essere, che sente, non diventasse mai il divertimento di un popolo, che vanta dolcezza, mansuetudine, e civiltà. Spesse volte addiviene che nelle vie più colte di una brillante Metropoli incontrasi l'affollamento di persone di ogni rango, e fino di gentili donne, che prendonsi spasso di assistere alla

morte esasperata di un bove, e godono in sentire l'orribile musica dei suoi moribondi muggiti, e fremiti, come se fossero in teatro a gustare l'armonia concertata delle grazie, e delle muse. Sembra a dir vero, incompatibile cosa, il combinare nella stessa persona la coltura di vesti, e di maniere delicate, e quella selvatichezza di cuore, che è necessaria essenzialmente per aggradire quelli spettacoli ferini. Ed indipendentemente ancora dagli effetti della crudeltà ispirata da queste pubbliche carnificine, il solo interesse della polizia urbana consiglierebbe di relegarle in luoghi non praticati, ne accessibili alla popolore curiosità, e proibire eziandio la esposizione sordida, e sanguinosa di quelle vittime squartate nelle vie di diporto, e di pace, provvedendo così, nel tempo medesimo, alla salute fisica, e morale dei cittadini.

La dottrina pittagorica, in quanto al rispetto per gli animali più utili all' uomo partì da un principio di giustizia, e d' interesse politico, benchè poi i di lui discepoli giungessero fino alla superstizione. Quel grande inventore della mistica filosofia non riconobbe nell' uomo il diritto di uccidere, o straziare inutilmente gli esseri sensibili, che non gli accagionano danno, o lo servono con pazienza, e con fedeltà. Risguardava égli i mali trattamenti di questi animali, come esempi cattivi, e lezioni pericolose, che disponevano gli uomini ad essere vicendevolmente crudeli, dopo

che avean perduto, per quella abitudine, l'orrore della crudeltà. Volendo purificare la razza umana della natìa selvatichezza ferina, e condurla alla mansuetudine, e fratellanza civile insegnò massime, e prescrisse regolamenti alla sua scuola filosofica, che estendevano il sentimento, e il dovere della carità a favore di tutto il creato sensibile. E perchè le sue nuove dottrine fossero maggiormente efficaci, si valse della utile simulazione di averle apprese dall'oracolo di Apolline, da cui pur'anco fè credere avere ricevuto il religioso apostolato per disseminarle in Italia, e fuori; e con questo pio strattagemma, quel missionario filosofico predicò la benevolenza universale, e convertì gli animi feroci, e sanguinari in dolci, e compassionevoli, e nemici d' ogni spargimento di sangue, così a danno degli uomini, che degli animali mansueti, innocui, ed innocenti. Per dare poi l'ultima sanzione al precetto di rispettare ogni essere sensibile non dannoso, io suppongo, ch'ei insinuasse accortamente il dogma della trasmigrazione delle anime, in grazia di cui ciascun'uomo, offendendo una bestia, potèa dubitare di offendere in essa l' amico, o il parente. E questa opinione trovò facile accesso nei religiosi misteri, perchè non era ancora rischiarata la nostra intelligenza dalla divina rivelazione, e tutte le apparenze comparate fra gli uomini, e i bruti provavano l'analogia fisica tra questi viventi, e da essa argomentavasi

conseguentemente l' analogìa morale. Comunque ciò fosse, egli è certo storicamente, che gli animali non parlanti dovettero alla filosofia di Pittagora un secolo di pace, e di sicurezza. Nei conventi dei pittagorici era proibita la caccia, e qualunque altra azione, che potesse insinuare in quei religiosi istituti una inclinazione alla ferocia.

Effetti contrari dovea produrre la dottrina di Cartesio intorno all' anima dei bruti. Pittagora fondò il rispetto per essi sulla loro sensibilità eguale, o simile almeno, a quella dell'uomo. Cartesio, togliendola affatto alle bestie, distrusse la base della dottrina pittagorica, e convertì gli animali non parlanti in macchine necessariamente obbedienti alle leggi del moto, senza idèe, senza affetti, senza spontaneità, e senza sensazioni propriamente dette. Questo concetto singolare dei bruti escludeva dagli strazzi, e dalla violenta disorganizzazione del loro macchinismo l' idèa del dolore, e perciò il rimprovero di crudeltà all'uomo autore di questi mali trattamenti. Io ho conosciuto un pio cristiano, ed umanissimo personaggio, teologo sommo, ma così invaso di cartesianismo animale, che credèa, di buona fede, innocente divertimento uccidere, o straziare i cani, e i gatti per godere, nei loro gridi, una specie di musica strumentale. Se questo cartesiano avesse dubitato, anco leggermente, che fossero voci del dolore quelle strida, che sulla fede di Cartesio, giu-

dicava essere semplici suoni di macchine, che percosse in quella guisa per organica necessità, dovean rispondere in quei tuoni, averebbe egli aborrito di comparir crudele, anche scherzando, mentre egli era di tempre dolcissime. La natura avealo fatto pittagorico, ed una falsa scienza lo convertì in cartesiano; egli sarebbe stato per cuore l'amico dei cavalli, dei cani, e dei gatti, e ne fù, per errore di spirito il più grande persecutore. Io narro un tal fatto, come un argomento di più per purgare le scienze tutte dagli errori che influiscono sulle idèe morali, e per preferire i sistemi umanizzanti ad ogni ordine d'idèe fisiche, o metafisiche, che peggiorano in pratica la nostra morale.

(5) Nell'epoca in cui eransi aumentati i ladronecci di semplice furberia dentro la capitale del paese, che io andava osservando fù messa in azione straordinaria la polizia di vigilanza, per indagarne le cagioni. Da un rapporto officiale resultò che eransi dedicati a quest'arte spartana circa settanta ragazzi, dagli undici ai sedici anni, oltre tutti gli altri già adulti, *e professi* nel mestiere. Questo numero di *novizzi*, che potettero discoprirsi nella congrega dei marioli, e in una città popolata da 80 mila abitanti provava sufficientemente due fatti. 1. Negligenza nella educazione pubblica. 2. Tolleranza reprensibile nella polizia.

Si menomò la seconda causa del male, e scemarono i furti.

(6) Filangieri scienza della legislazione lib. 3. parte 2. cap. 54.

(7) Filangieri loc. cit.

(8) Filangieri loc. cit. Mentre io dava qualche pulimento a questo capitolo su i furti ha pubblicato il Pezzati nel tomo 4. della *raccolta di memorie di legislazione, e giurisprudenza criminale* il trattato *sul furto, e sua pena* di Alberto de Simoni, che io, per vero dire, non conosceva allorchè isolandomi da tutti i libri, siccome ho dichiarato nella introduzione di questo *Esame critico*, mi avventurai a compilare, con qualche metodo, i miei pensieri sparsi sulle carte, o tuttora nascosi nella mia memoria. E mi sono confortato di molto in leggere (pag. 76.) il paragrafo della *misura del furto* sostanzialmente concordante colla mia massima, che rigetta il calcolo aritmetico, e adotta il calcolo morale nella valutazione di questo delitto. Io mi compiaccio di non essere stato copista, ma conforme nei sentimenti con quello scrittore, ch'è lume di giurisprudenza filosofica alla nostra età.

(9) Filangieri loc. cit. Uno dei massimi difetti delle *Pandette* di Giustiniano si è l'antinomia, o contrarietà inconciliabile fra molte regole di ragione ivi ricevute, e conseguentemente fra le

decisioni derivate da quelle regole, e sanzionate dall'Imperatore con la sua costituzione, che attribuì forza di leggi a tutte le massime, e sentenze degli antichi giureconsulti, che si trovavano riunite in quel corpo collettizio, che volle intitolare *Digesto, o Pandette*. Questa antinomia fù il necessario effetto del cattivo metodo, che i compilatori di quell' opera vastissima adoperarono nella celere esecuzione della medesima. Invece di formare quei deputati una vera commissione collegiale per esporre sopra ciascuno articolo proposto all' esame comune le opinioni individuali; discuterle, e adottare quelle, che aveano ottenuto preponderanza di voti, si divisero la compilazione di certi titoli dell' opera, e ciascuno lavorò indipendentemente dagli altri, secondo i propri principj, pregiudizj, ed affetti, e senza mai comunicare insieme i resultati degli studi isolati, riunirono alla fine materialmente le varie parti organizzate con elementi diversi, e ne composero un corpo solo, che non ebbe neppure la fisonomia di famiglia.

Ed oltre a ciò conviene avvertire, che le varie parti di questo corpo non furono neppure il semplice resultato degli individuali pensamenti dei deputati, ma erano sostanzialmente gli sbrani di moltissimi libri, dai quali copiarono in fretta, e letteralmente i pezzi, che sembravano relativi al titolo, che componevano, come usano di fare i

giureconsulti moderni nelle loro scritture, o trattazioni citando *per ivi* i dottrinali estratti dagli autori, che credono utili all' uopo.

Questi dottrinali, che con le citazioni dei rispettivi autori, compongono le *Pandette*, erano spesse volte in conflitto nelle loro decisioni, stantechè le scuole di filosofia legale a cui appartenevano i giureconsulti autori di quei dottrinali, erano divise nella professione di alcune massime fondamentali, e in conseguenza formavano tante sette forensi guerreggianti fra loro.

Le più celebri tra le scole furono quelle dei *sabiniani*, o *cassiani*, e dei *proculeiani*, o *pegasiani*; i primi pugnando per l' antica, e i secondi per la nuova filosofia. I capi-scola delle vecchie dottrine furono Massurio Sabino, e Gaio Cassio Longino, che dettero i soprannomi ai loro partigiani, e riconobbero per fondatore di setta quell' Atejo Capitone, che fù servile nelle opinioni civili, e politiche, e perciò caro a Tiberio, e odiosissimo a roma.

I maestri della nuova scuola furono i giureconsulti *Proculo* e *Pegaso*, che ebbero per antesignano *Antistio Labeone*, spirito liberalissimo in politica, e in giurisprudenza, e perciò disgraziato con Augusto, e carissimo ai buoni di quella età. Queste sette legali-filosofiche non poteano amalgamarsi, perchè, nel loro genere, aveano la stessa inconciliabità di elementi delle scuole cartesiana,

e newtoniana, o di quelle di Brown, e di Tommasini. I Pandettisti, forse senza saperlo, le fusero insieme, e diedero così la vita ad un corpo, che avea due anime, e due cuori in opposizione, e divergenza naturale. E ad un tal corpo senza precedente rivista fù attribuita l'autorità *di diritto civile universale*, in pria dagli imperatori, che erano signori del mondo romano, e poi dai governi scaturiti dalle rovine di quel politico mondo, pei quali fù un dono della provvidenza il trovare in quei libri, o redivivi, o più cogniti, la cultura forense di Roma, per temperare con essa la barbarie degli scandinavi. Non sapendosi allora fare di meglio, era necessità l'appigliarsi al già fatto, e per uscire dalle tenebre andar dietro al primo lume, che apparve. E specialmente le repubbliche italiche del medio-evo, amando di civilizzarsi più, che gli altri popoli, benchè alla loro costituzione politica potessero sembrare eterogenee le leggi di un governo monarchico adottarono il gius romano, ma per vero dire, con certe limitazioni, che giudicarono convenienti alla loro politica condizione. Lo chè non piacque d'imitare successivamente al governo inglese, non ostante che mancasse di un corpo regolare di legislazione civile *De Lolme. Costituzione della Inghilterra. tom.* 1. *cap.* 8.

I giureconsulti di quel libero paese rigettarono il corpo delle leggi romane appena ebbero letto il

(12) Costituzione criminale del Granduca Leopoldo pubblicata in Toscana nel 30. Novembre 1786. art. 74.

(13) Costituzione Leopoldina sopracitata: articolo 51. ecco le parole preziose di quel filosofo coronato „ *L' oggetto della pena deve essere . . . la correzione del reo, figlio anch' esso della società, e dello stato*. *della* di cui emenda non può mai disperarsi . . . . e *la pena dei lavori pubblici non toglie la possibile speranza di veder tornare alla società, un cittadino utile, corretto.*

(44) La punizione hà per oggetto principale la emenda del colpevole: chiamasi perciò castigazione, cioè correzione, per esprimere col vocabolo materiale la moralità dell' azione. Sù questa massima è basata in Filadelfia tutta la disciplina delle prigioni.

Gli amministratori di quelle case correzionali hanno aggiunta alla citata massima di morale, un'altra di economia, cioè che la detenzione di un condannato, dovendo indennizzare la parte lesa, e la società, deve essere, il meno possibile, di aggravio alla finanza.

Per servire alla prima massima, si chiude il condannato in stanza angusta, ma sana, e ivi si abbandona alla solitudine, come un monaco nella cella, onde l' isolamento lo conduca alla considerazione, che il suo delitto lo hà separato dalla società, dichiarandolo indegno di farne parte.

Dopo qualchè tempo, gli amministratori, sentito il rapporto del custode, gli accordano la lettura di qualche libro, o la occupazione in qualche lavoro compatibile con la sua stretta prigione. Gli alimenti sono di qualità, e quantità proporzionate allo scopo di assicurarli la mera sussistenza necessaria, di rinnovarli, dirò così, l'indole del temperamento fisico, debilitandolo alquanto, perchè sia più sensibile alle scosse delle idee morali, e si disponga al pentimento, per le vie della riflessione, in un luogo dove non è distratto da oggetti esteriori. La bevanda dei condannati è l'acqua, ed è proibito ogni liquore fermentato, perchè l'anima non sia esilarata, ma sempre preoccupata dalla idèa della sua situazione. É parimente proibito l'urlare, il cantare, il ridere, e qualunque altra azione rumorosa, ed atta a far sortire il solitario dallo stato di quiete, e di meditazione a cui è condannato, per trovare in esso la spinta al rimorso, e la volontà di mutare i vecchi costumi. Il custode che visita il prigioniero, e lo serve, non è un'uomo vile, ne violento. La carità lo accompagna nelle sue funzioni; il silenzio non è mai interrotto, che da pochi necessari monosillabi per domande, o risposte. Il loro aspetto è sereno, ma non ridente. I soli ispettori, persone benevole, che amministrano gratuitamente, e per gloria di essere utili alla umanità, gli interessi morali, ed economici di quelle case

di penitenza, conversano, secondo le circostanze, con quegli anacoreti, di ognuno dei quali conoscono bene le idèe, e i costumi, e sanno quindi accomodare i discorsi alle condizioni dei detenuti. Nei giorni festivi un ministro della religione condottovi più dal suo zelo, che dal lucro, è il loro maestro, e confortatore. Egli non dà lezioni, che di morale comune a tutte le religioni, senza lodare, o condannare quella a cui appartiene il carcerato, attesochè la libertà di coscienza regna nelle prigioni, come fuori, e non è lecito ad alcuno di profittare della sventura per reclutare dei neofiti, più vinti dalla sorpresa, o dal rispetto, che persuasi dalla ragione. Il libro della bibbia, quel codice di morale universale scritto nel cielo, e pubblicato in terra dal figlio di Dio, forma la lettura edificante dei sacerdoti in quelle stanze di meditazione, e suggerisce le riflessioni di riforma allo spirito meglio disposto dei carcerati. I lettori ecclesiastici con appropriati sermoni, o eccitano, o facilitano le riflessioni morali sulla bibbia letta da loro. Non sono queste le prediche del lusso teologico, che una mimica profana suol recitare in luoghi santi, per farne teatri di plàuso, e non scole di istruzione, e di miglioramento. Da queste prigioni, quasi che da esercizi spirituali, sortono pentiti quegli, che vi entrarono perversi, e il governo consolasi, di avere con i suoi castighi, riacquistato dei cittadini.

Per combinare poi la massima economica con la morale, tanto nelle carceri *solitarie*, quanto nelle *collegiali*, sono ammesse le lavorazioni di ogni utile industria, e ne sono repartiti i profitti con giustizia, e con sodisfazione dei lavoranti. L' amministrazione dei frutti delle loro mani è regolata con tanta chiarezza, e garanzìa, che i carcerati non possono mai dubitare di abuso, o di frode, ma trovano la economia, e la fedeltà di padri di famiglia nei loro curatori. E questi sentimenti ispirano confidenza, e coraggio all' industria, e alla fatica, che in breve tempo cessano di essere dure necessità, e diventano atti volontari. Con questo espediente il governo di quella repubblica filosofica conduce l'ozio al lavoro, la pigrizia all' attività, e trasforma i dannificatori della società in utili artisti.

Il collegio degli Ispettori è composto di 12. membri scelti tra i cittadini più zelatori del bene comune, meno pregiudicati nelle idèe religiose, e sociali, e che ripongono la gloria in servire la patria, più con le opere, che con le caricature di abiti, di cerimonie, e di parole. Ogni semestre mutasi la metà degli Ispettori in attività di servizio. Avvi emulazione fra questi turni della carità in vantare, e provare alla patria, il maggior numero di colpevoli migliorati sotto la loro amministrazione.

Ed ecco, come è stato sciolto sulle rive del

Dolaware il problema di trovare nella pena del delitto un principio di virtù, purgando la pena di ogni crudeltà, che irrita, e adoperandola come strumento fisico di rivoluzioni morali. Ed ecco come la filosofia perseguitata in Europa, cercò asilo tra i selvaggi del nuovo mondo, e ci fondò il suo impero per riconciliarli con gli europei, che aveano fatta comparire esecrabile quella nostra civiltà, e religione, che voleasi trapiantare in America, e per farvela ben germogliare annaffiavasi col sangue delle vittime americane, e predicavasi la carità straziando, e scannando i viventi pel solo delitto di avere linguaggi, costumi, e colori differenti dai nostri.

Io hò detto, che in Pensilvania è stato col fatto sciolto il problema, di trovare nelle pene l'emenda del reo, ma debbo ancor confessare, che gl'inglesi scrittori hanno onorata l'Europa con i loro sforzi per migliorare la disciplina delle prigioni, e provare maggiormente, che lo spirito di patria, e di società regna esclusivamente nelle nazioni, che per interna organizzazione politica, hanno veramente una patria, ed una società. Gio. Hovard viaggiò l'Europa a solo oggetto di visitare le carceri, e gli spedali. Nell'anno 1781. osservò quelle di Firenze. Le sue memorie furono stampate dopo la di lui morte. Geremia Bentham nel 1791. pubblicò il suo *Panoptrion* in 3. volumi in 12. sul govern delle prigioni da lui ideato per mi-

gliorare i detenuti invece di depravarli maggiormente. E scrivendo egli a un deputato all'assemblea legislativa di Francia, esprimevasi così; *volete voi sapere fin dove arriva la mia persuasione della importanza del mio piano di riforma e dei grandi successi, che possono aspettarsene? Mi si permetta di costruire una carcere su questo modello, e io sarò il carceriere. Questo carceriere non vuole essere pagato, e non costerà niente alla nazione.*

E non si sono limitati gl'inglesi alle belle parole, e ai progetti sterili per la riforma delle prigioni; essi hanno istituito delle società particolari di uomini, e di donne per portare le consolazioni, l'industria, e il buon costume in queste case abbandonate quasi universalmente all'impero dei vizi, e sfuggite da ogni persona onesta. E qneste società formate in Inghilterra spontaneamente dal vero amore del prossimo, dalla virtù politica che diventa passione per tutto ove ella è ricompensata con la gloria, e con la publica riconoscenza hanno convertito le stanze del dolore nei tempj della pietà, e le scole del vizio di ogni maniera, in case di correzione. Eccone le prove di fatto.

Avanti la formazione di queste società caritatevoli i condannati sortivano dalle carceri più mal disposti di prima; in conseguenza vi rientravano presto per nuovi, e più gravi delitti com-

messi dai medesimi appena riacquistata la libertà di fare il male. Dopo la istituzione di queste società le *conversioni* dei colpevoli sono molto numerose, e in conseguenza i condannati per *recidiva* sono molto più rari. A Newgharte per esempio, avanti questa epoca, le *recidive* delle donne paragonate a quelle degli uomini, erano nella proporzione di 3. a 5: dopo quella epoca sono di 1. a 12. A Londra sopra 100. condannati se ne contano, per termine medio, quaranta *recidivi*. In altri luoghi, ove non esistono simili istituzioni, se ne contano, almeno due terzi. A Filadelfia, avanti la riforma delle carceri, in ogni centinajo di condannati n' esistevano 40. per recidiva sopra cento; dopo la riforma questo numero si è ridotto al cinque per cento. Dunque questo sistema di disciplina confrontato con l'antico, corregge per ogni cento, trentacinque persone di più, che l'altro, e questo guadagno è dovuto allo spirito di società, e a quel sentimento utile dell'amor proprio, se vuolsi credere così, che mette della dist nzione, e della importanza civile nelle azioni di beneficenza.

A questo spirito di associazione per fare il bene sono dovuti i moderni miracoli della civilizzazione della perfettibilità in tutti gli istituti di misericordia, e in tutti i paesi, ove, per combinazioni politiche, hà questo spirito socievole ricevuto qualchè straordinario movimento: una occhiata al qua-

dro di Parigi avanti, e dopo il 1785. comprova la mia dottrina. M. Mercier ci dipinse quella gran capitale, come la Sibari, e la Capua dell' Europa la più depravata, e dove i gridi del dolore dei più erano soffocoti dallo strepito dei piaceri di pochi, e dove la insensibilità vestita riccamente passeggiava, o per dirlo meglio, conculcava, la umanità spogliata in nome della patria da poche mani privilegiate. M. Couvelier pubblicò nel 1785. il quadro degli spedali, e di altri luoghi pii della capitale, e del regno. Resultò da quel quadro, che gli spedali, erano i sepolcri, dove si gettavano confusamente i malati per separarli dai sani, e disfarsene più presto. L' Hotel-Dieu, a cui mal conveniva quel titolo venerabile, era il cimitero dei vivi, che la disperata miseria vi trascinava per ricevervi una morte più pronta. Le sale degl' infermi erano così basse, e ristrette, che appena toccava a ciascuno una porzione di aria sufficiente alla respirazione. Otto individui gravemente malati aveano un letto solo per comunicarsi meglio i miasmi della morte, e tutti i dolori nascenti da una compagnia così trista, e compassionevole. In addietro (inaudita, e incredibile crudeltà!) esisteva una legge economica, che condannava al patibolo quei malati, che furtivamente entravano in Parigi, lasciando le loro capanne, con la speranza di star meno peggio nella *casa di Dio*. Dopochè lo spirito sociale ricevette in Francia

una straordinaria impulsione, visitò questi cimiteri, e portò il fuoco della vita ove il gelo della morte paralizzava ogni specie di sensibilità. Allo Hotel-Dieu sono annualmente soccorsi 12,000. malati, ai quali, nulla manca nel corso della infermità, e della convalescenza. Molti altri spedali vi sono aperti dal genio della umanità, e tutti vengono amministrati con sistemi eguali, e con tutti i miglioramenti, che ogni giorno s' inventano dalle scienze, e dalle arti animate alla filantropia.

Due miei rispettabili colleghi nell'accademia economico-agraria di Firenze che uniscono alle cognizioni sociali, lo spirito di patria, e la potenza economica per farlo valere, i signori conte Girolamo Bardi, e marchese Cosimo Ridolfi, hanno largamente provato con i loro scritti, quanto sia più efficace la benevolenza privata, che la publica autorità nelle opere pie, che sono, dolcissime, ed ubertose produzioni quando nascono spontanee dal core, e sono sempre frutti scarsi, ed acerbi, quando forzatamente voglionsi far vegetare, per lusso politico, da poche leggi di ostentazione. Il signor conte Bardi applicò lo spirito di associazione privata alla disciplina delle prigioni, e la sua *memoria* arricchisce il numero 9. pel mese di Settembre del 1821. dell'Antologia fiorentina, giornale di scienze, lettere, ed arti, che onora dimolto chi gli diè vita, la città dove nacque, e i buoni spiriti che

lo alimentano coi succhi della filosofia estratti dalla gran pianta del sapere universale. Il signor marchese Ridolfi in una sua *memoria* letta nell'adunanza dei Georgofili nel 2. Decembre 1820, provò istoricamente l' influenza dello spirito di associazione negli stabilimenti di pubblica beneficenza, e questa sua umanissima scrittura diventerà un prezioso elemento degli atti *accademici*, che la stampa diffonde per far costare, che la massa delle idèe si mantiene sempre progressiva in quel corpo, che per tante sue illustri appartenenze, ed aggregazioni, può chiamarsi *europeo*, e domiciliato in Firenze.

In quanto a me, non escludo l' intervento de governi nelle pubbliche aziende di carità. Ma lo vorrei limitato a incoraggiare lo spirito sociale, e a scemare, con leggi provide, e amministrazione ragionata, le cause generali della miseria particolare, onde fosse meno sgomentato dalle grandi masse dei mali da curarsi, il privato spirito di carità. Io vorrèi, che l'anima sovrana spaziasse in queste atmosfere per propagarvi la vita, la luce, e il calore.

Questi utili effetti non sono illusioni quando i Principi hanno un' anima umana, e non dei moti di umanità, che sono scosse passeggiere del sensibilismo. Io mi compiaccio di referire volgarizzate le parole del sig. Dupaty (Tomo 1. lettera 25. sull' Italia del 1785.) che dipinge gli spedali am-

ministrati da Leopoldo. *Egli ha stabilito sì fatti spedali in toscana, che potrebbero chiamarsi i palazzi del Granduca. Io gli ho visitati, e vi hò incontrato per tutto, la polizìa, l' ordine, e le assistenze delicate, ed attente. I vecchi malati parevano serviti dai loro figli, e i giovani infermi pareano serviti dalle loro madri. Non hò potuto osservar senza versar lacrime, questo lusso della misericordia, e della umanità. Nelle facciate di questi spedali viene attribuito a Leopoldo il titolo di* PADRE *dei* POVERI, *e i soli spedali gli danno questo titolo, perchè sono monumenti, che non hanno bisogno d'inscrizione. Il Granduca visita spesse volte i suoi poveri, e i suoi malati, non volendo negligere il bene, che ha fatto, perchè hà un anima umana, e non dei movimenti di umanità. Quando comparisce in questi soggiorni di angoscie, e di dolori, fa versare lacrime di gioia, e non ne parte giammai senza esser coperto di benedizioni. E' questa la voce della riconoscenza di un popolo felice, e simili cantici vengono sollevati da un ospedale.*

Se la storia vera non può fare una pittura così esemplare delle prigioni migliorate, ma non riformate completamente da Leopoldo, io ne attribuisco la causa al di lui piano tendente più a vuotarle di abitauti, che a render comode, e correttive quelle abitazioni. Egli studiava più in prevenire i primi delitti, che le recidive; o sia

di rendere inutile la medicina, conservando la sanità. In generale il suo regno contò annualmente pochi detenuti in carcere, ed è notissimo, ch'ebbe la consolazione una volta di dare il *buon capo di anno* al suo popolo annunziandoli, che erano vuote le prigioni. Non era dunque necessario di costruire nuove case per una specie di popolazione, che andava a diminuire, o creare regolamenti estesi per una ristretta popolazione. Ecco la sola considerazione, che può almeno scusare, se non giustificare rigorosamente Leopoldo di avere omesso la generale riforma delle prigioni, tanto in rapporto alla parte morale, che alla parte fisica, abbenchè, in ambidue questi rapporti, e specialmente nelle carceri di Firenze, fussero praticate molte migliorazioni, per espurgarle dell'antica barbarie. Infatti il signore Howard, che nel 1781. le visitò, trovolle le più conformi al suo piano, tra tutte le prigioni di Europa, che in quella età lasciavansi dai governi, come cose derelitte, alla discrezione dei cerberi, e dei maestri dei tormenti.

(15) Il Senatore Gregoire già vescovo di Bloy, e notissimo alla storia politica, letteraria, ed ecclesiastica del passato, e presente secolo stampò nel 1814. un'aureo Trattato della *domesticità presso i popoli antichi, e moderni*, che merita di essere il manuale dei capi di famiglia, e contiene eccellenti proposte ai governi per fare dei

regolamenti intorno alla domesticità, parte di legislazione, che non trovasi in alcun codice. Il capitolo quarto dell'opera dà la notizia di alcuni libri, o serj, o giocosi, che hanno per oggetto di manifestare i segreti, gli artifizi, i dialetti furbeschi, e le scole della *mariolerìa*, largamente intesa, e alla quale sono, spesse volte, aggregati, specialmente nelle grandi città, i viziosi servitori, che per la loro posizione sociale possono, o agevolare le imprese dei loro colleghi, o esercitare il mestiere del borsaiolo più vantaggiosamente, e con minore rischio degli altri. Racconta questo scrittore eminentissimo in filologia utile, e in filosofia cristiana, che una volta esistevano in parigi due scole per insegnare a i novizi nella mariolerìa la più fina tattica di questo delitto; e che una *confraternita* di borsajoli e ladri ingegnosi prese il nome di *apostoli*, per allusione alle chiavi di San Pietro, attesochè costoro portavano indosso tutti gli strumenti più atti ad aprire ogni serratura. Erano subordinati a una costituzione regolatrice delle forme, e della durata del noviziato. Tra quest istatuti distinguevasi il capitolo delle *opere pie* per soccorrere i malati, dotare le figlie dei confratelli ec.

(16) Costituzione Leopoldina del 30 Novembre 1786. art. 75.

(17) La storia dei Filibustieri fu scritta dal celebre Paolo Sarpi, da Johnson, e da Frontignì

sotto il nome di *Oexmelin*. Questa società di avventurieri, fra le altre cose notabili, si distinse per la mistura, maggiore della consueta di religione estrinseca con l'intrinseca irreligione, per cui molti son devoti senza essere cristiani. Costoro aveano rubato degli arredi sacri per guarnire con essi una cappella fondata dalla loro devozione.

(18) Parte 2. cap. 6. art. 2.

(19) Bentham nei suoi *Trattati di Legislazione Civile, e Penale Parte* 4. *cap.* 15. discute la questione, se fra i metodi di rubare con violenza, sia più pericoloso, e più efficace quello di usare arme da fuoco, e decide negativamente. In queste aggressioni, egli osserva, che la semplice minaccia è più utile all'aggressore, che la consumazione dell'atto; vale a dire, che il ladro hà più interesse di limitarsi allo *spiano*, che estendersi fino alla *esplosione* dell'arme, stantechè il ferire, o uccidere, senza utilità, sarebbe una crudeltà senza causa, e l'incominciare l'assalto dallo sparo, sarebbe una imprudenza, perchè si disarmerebbe, appena tirato il colpo, e non cogliendo, resterebbe senza mezzi di offesa, e di difesa. Gli torna più utile di tenere il suo fuoco in riserva, perchè in tal posizione minaccia e si difende. Ne conclude da ciò, che un ladro armato di pistola, o di fucile, dèe presumersi in pratica meno micidiale dell'altro, che porta in mano il bastone, perchè non hà il medesimo motivo di astenersi dall'offendere,

ed è più spinto, dalla natura dell' arme, a farne uso, con colpi replicati, per mettere la sua vittima nella impotenza di resisterli nell' azione o d' inseguirlo, dopo il furto.

E che arme assai micidiale, debba valutarsi il bastone maneggiato dalla violenza decisa di struggere gli assaliti, ben lo prova la storia della carnificina avvenuta in campidoglio all' occasione dell' assassinio di Tiberio Gracco; imperocchè tutti i senatori armeggiarono ivi coi bastoni intieri, o in pezzi, uccidendo lo stesso Tiberio con quegli strumenti mortiferi, oltre trecento altre persone perite sotto simili colpi, e niuna di spada.

(20) Filangieri loc. cit.

(21) Parte 2. cap. 6. art. 2.

(22) Costituzione Leopoldina del 30. Novembre 1786. art. 77. 78.

(23) Nel 1755. fu rovinata Lisbona dai terremoti, e saccheggiata dagli empi.

(24) Filangieri loc. cit.

(25) Filangieri loc, cit.

(26) Nella nota di num. 15., hò fatta menzione dell' opera di monsignor Gregoire, e torno a riparlarne, come di cosa nuova nel suo genere, e scritta con gusto in filologia, con criterio in politica, e con zelo religioso, e civile. Nel quadro della domesticità presso i popoli moderni egli osserva, e fa sentire la degradazione a cui il lusso, e la superbia vana hanno abbassata qualchè volta la

nostra specie, senza che l'uomo si accorga, che nell'invilimento della specie degli esseri a cui egli appartiene, degrada se stesso, a similitudine di colui, che sminuisce la nobiltà della propria famiglia. E questa degradazione l'argomenta l'Autore dalla bassezza delle funzioni, e dei titoli, che la opulenza stravagante nelle sue distinzioni, e nei suoi concetti, assegna alla povertà passiva, e umiliata dalla sua disgrazia. In prova di ciò referisce di aver conosciuto alcuni domestici col titolo di *camerieri dei cani*, e alcuni funzionari col titolo di *ammazza pulci*, e *ammazza cimici di sua Maestà*.

Ma queste sono *singolarità* del vizio in fortuna, e non caratteri universali, e proprj della domesticità: sono delìri della superbia esaltata eccessivamente, e non conseguenze necessarie di quello stato nella società civile. I negri dell'Affrica sono agricoltori schiavi in America: ma niuno concluderà da questi abusi della forza, che gli agricoltori in ogni paese debbano essere essenzialmente schiavi.

Lo stato dei servitori varia in generale secondo le idèe politiche dei paesi, e varia in particolare, secondo la morale dei padroni. Negli stati-uniti di America le idèe più liberali influiscono sulla personale dignità dei cittadini. Ivi i servitori sono più rari, perchè la dependenza servile dell'uomo dall'uomo sembra idèa incompatibile con la idèa

predominante della eguaglianza politica. I servitori sono, per la più parte, Irlandesi, o Tedeschi. Il lusso servile è ivi meno reprensibile, che nei paesi, ove le idèe della dependenza personale non sono, umilianti, nè odiose. *Will Sampson* scrittore irlandese nelle sue *memorie* stampate nel 1807. assicura che un cavallo annoverese *colore di latte, e caflè,* appartenente alle scuderie di Giorgio III., hà più servitori, che il segretario di stato della *unione* americana. In Russia al contrario la servitù della gleba animalizzando di troppo la specie umana, abbrutisce la domesticità, e la moltiplica si fattamente, che il viaggiatore Clarke nel suo *quadro di Pietroburgo* stampato a Parigi nel 1814., racconta, che la sola casa del Conte Orlow è popolata di cinquecento domestici.

M. Gregoire, parlando dello stato della domesticità in Firenze, calcola quindici mila individui dei due sessi addetti a quella casta, e in una popolazione di ottantamila cittadini; egli osserva che in questa città i servitori, e le serve si considerano così appartenenti alle famiglie dei padroni, che chiamano la di loro abitazione, *casa nostra*: avverte ancora, che le serve repugnano di andare al *mercato*, e che questa faccenda è valutata come vile, e come causa di depravazione: queste osservazioni fanno onore alla moralità dei padroni, e dei domestici fiorentini, che si valutano veramente *domestici*; ma se il numero di 15. mila supposto

da M. Gregoire fosse esatto, esisterebbe in Firenze un lusso servile, e sproporzionato alla popolazione, della quale i domestici soli formerebbero quasi la quinta parte. In Turino, dice lo stesso Autore, nel 1796., e in una popolazione di 93,076, individui, contavansi 8,460., persone dei due sessi addette alla domesticità, il che equivale alla undecima parte della popolazione; dunque il lusso servile di Firenze, sarebbe in ragion dupla maggiore di quello di Torino.

Regola genarale. Il numero dei servitori si aumenta con la diminuzione de' mezzi di sussistere con industria indipendente; con la ineguaglianza nel reparto dei beni per cui pochi hanno troppo, e moltissimi niente, e per certi ranghi, e vizj sociali, che assuefanno il popolo a calcolare la grandezza civile dal numero delle persone salariate, dalle ricche livrèe, dalle carrozze, e dai cavalli.

(27) Gli antichi legislatori aveano legalizzata la servitù personale: i moderni la condannano in teoria, e la tollerano in pratica, o per impotenza di abolirla, o per interesse in conservarla. La storia ci insegna, che la schiavitù legale fu originariamente un avanzo dello stato degli uomini anteriore alla civilizzazione, in cui i deboli sono naturalmente schiavi dei forti; che una religione fondata sulla eguaglianza fraterna, e sulla carità raddolcì questa ingiustizia, e trasformò nel medio evo gli

schiavi, in servi, e finalmente questi in domestici moderni per tutti i paesi, ove il genio del cristianesimo ha civilizzata la umanità.

(28) M. Gregroire nella opera citata pone tra le cause principali della depravazione dei domestici, il cattivo esempio, e la cattiva morale dei padroni. Quel *regis ad exemplum* di Virgilio è la vera scola del bene e del male in tutti, i rapporti dell'universo morale. Egli è più eloquente di tutti i predicatori. Giovanni Dialba domestico presso i gesuiti del collegio di Clermont a Parigi, avendo rubato dei piatti di stagno, fu tradotto in giudizio, e vi si difese, citando la morale del padre Bauny fratello della Compagnia, che nè suoi *casi di coscienza*, autorizza i servitori a rubare, per supplire alla modicità dei loro salari. Ecco l'esempio del danno accagionato dalle cattive dottrine. Luigi XIV re di Francia, avanti di spirare l'anima nel letto dei tardi pentimenti, dimandava perdono ai suoi domestici, che avèa si spesso scandalizzati, e non rammentavasi, che quel *regis ad exemplum*, avèa corrotto non solo la reggia, ma la nazione, di cui quel re creò la fama rumorosa, e distrusse la vera grandezza.

(29) Vedi la nota antecedente.

(30) Costituzione Leopoldina « proemio, e articolo 62. »

(31) Costituzione citata articolo 75. e 78.

(32) Vedi l'articolo 2. parte 2. capitolo 7. del mio Esame critico.

(34) Della *legittima libertà del commercio* tom. 2. pag. 382. ediz. di Firenze presso Anton Giuseppe Pagani 1786. Questo *trattato* lodevole soltanto pel fine, e pel tempo in cui fu publicato, era il frutto dei graziosi inviti del governo, e comentava favorevolmente le celebri ordinanze Leopoldine in materia annonaria, le quali, benche fussero benefizi privati, e pubblici, furono risguardate in principio dalla Toscana con odio quasi simigliante a quello, di che i romani aggravarono le leggi agrarie dei Gracchi. Io volèa salvare l'Autore, e l'opera dalle persecuzioni delle idèe stazionarie, refugiandomi alla ombra del nome regio, e comunicandole così una specie di immunità, con la dedicazione al legislatore. Ma il Granduca dubitando, che questa pubblica protezione di dottrine allora vivamente discusse, potesse imporre il silenzio della sudditanza agli scritti, alle stampe, e alle parole e che se ne concludesse di volere egli comandare, e non convincere l'opinione, degnossi nel 27 marzo 1785 farmi comucare per la reale segreteria di stato, la sovrana deliberazione espressa nei termini seguenti. *S. A.*
„ *R. non accetta la dedica dell'opera del Signor*
„ *Aldobrando Paolini per non autorizzare, co-*
„ *me propria, l' opinione di un privato in una*
„ *materia, che per se stessa è impegnosa, e sog-*

„ *getta alle discussioni. Ciò però non toglierà*
„ *niente di merito all' Autore, al quale VS.*
„ *Illustrissima darà, a nome della R. A. S.*
„ *tutto l' incoraggimento, che meritano i suoi*
„ *talenti, e la sua applicazione*. Notisi la magnanimità di un principe assoluto, il quale considerava, come *materia soggetta alla discussione*, la sua legislazione economica, ch' era in piena esecuzione dal 1767. in poi, e che per non impedire la *libera discussione*, astenevasi da qualunque atto publico, che potesse contrariare l'opinione, o far dubitare, ch' egli ne volesse comandarne una sola. Non era questo il governo della *Ragione?* Ella sola componeva le leggi; ella sola le difendeva contro il partito di opposizione; ella sola, in un governo illimitato nei suoi poteri, faceva amare il principe, ed il governo.

Questa dottrina generosa del Padre trapassò nell'Augustissimo Figlio, come una eredità di famiglia, e ne volle assicurare il suo popolo, per incoraggiarlo a discutere gli atti pubblici del suo governo, non amando egli l' obbedienza servile, a cui resistono il core, e l'animo, ma la obbedienza della ragione comandata dal core, e dall' animo. Appartiene alla storia dei governi paterni il seguente motuproprio del di 11. gennaio 1792. in data di Pisa, e col quale il successore di Leopoldo concede quasi per dritto ciò che il primo permetteva col fatto, cotanto le virtù del suo core,

e i lumi dello spirito garantivano la giustizia delle sue volontà! Eccone il testo. „ Una fra le massime „ che S. A. R. si è prescritta, fino dal principio „ del suo governo, si è quella, che tutte le sue „ operazioni esposte alla pubblica luce siano da „ chi si voglia esaminate, e discusse, e quanto „ all'intenzione, e quanto agli effetti, perchè non „ essendo mai per recedere da quella inappuntabile giustizia, che forma il più sacro, ed il più „ caro dei suoi doveri, non ne può risultare, che „ amore, e stima di tutti i suoi amatissimi sudditi per la sua augusta persona „.

In queste preziose frasi è sanzionata la legittima libertà della stampa, e della parola, benchè esercitata sopra gli atti governativi. La censura non ingiuriosa, ma onesta, è invitata dal principe a discutere gli *effetti* delle sue pubbliche operazioni, e fino la *intenzione* di esse, vale a dire lo scopo politico particolare della legge, attesochè, per ciò che concerne la intenzione sovrana, non può ella essere materia di controversia, perchè sempre, di sua natura, diretta al bene generale della gran famiglia, di cui un principe virtuoso, è affezionatissimo padre. Leopoldo tollerò col fatto la libera circolazione delle idèe, e Ferdinando manifestò pubblicamente di avere stabilita in massima di governo la tacita tollerenza del padre. Io non comenterò ulteriormente questo prezioso documento, che vale più assai di tante altre R. Car-

te, che la forza dei tempi fè scrivere, mentre il nostro fù un atto volontario del potere limitato dalle sole virtù personali del monarca. Ed io, se qualchè volta ne' miei scritti politici manifestati di qualunque maniera, non hò creduto inregolare l'esame pacifico, e la discussione rispettosa di qualche *operazione* governativa *esposta alla pubblica luce*, hò inteso sempre di non contrariare la volontà sovrana, ma di uniformarmi alla massima manifestata da lei, onde dall'uso di questa facoltà resultasse al principe augusto, che volle concederla, più amore, e più stima, se possibile fosse, di un'intiero popolo beneficato da lui.

(35) *Esame critico* parte I. cap. 1. e 2. Tom I.

(36.) De delitti e delle pene. „ Introduzione „

(37) Savelli. Pratica universale „ art. *Colombi*

(38) Dei delitti e delle pene. §. 4.

(39) Legge criminale del Gran-duca Ferdinando del dì 30. Agosto 1795 art. 28.

(40) Scienza della legislazione lib. 3. par. 2. capitolo 47. tit. 4.

(41) Pandette romane leg. 17. §. penultimo de minor.

(42) Vedi il Giornale intitolato il *Saggiatore*, che stampavasi in Firenze nel 1819. N.° 17.

(43) Vedi nel Giornale suddetto N° 20. i miei *pensieri sull' infanticidio*.

(44) Editto del 18. agosto 1814. art. 14. promulgato in Toscana.

(45) Codice di Giustiniano nov. 74. cap. 6. nov. 89. cap. 15.

(46) Costituzione Leopoldina del 30. novembre 1786.

(47) Esame critico. par. 2. cap. 2. art. 1.

(48) Parte 2. cap. 7. art. 2.

PARTE TERZA

DELLE PENE

IN GENERE, E IN SPECIE.

CAPITOLO I.

PROPORZIONE FRA I DELITTI E LE PENE.

Più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura, che sono contrarj al ben pubblico, ed a misura delle spinte che li portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti, e le pene.

« Tantam poenam Imperans legum violatori-
» bus infliget, quanta ad vim, sive injuriam illa-
» tam reparandum, futuramque, et imminentem
» repulsandam sufficit. (1) » I codici criminali dei tempi detti barbari, cioè più incivili dei nostri, non conobbero questa teorìa di gius pubblico, e peccarono enormemente nella misura dei delitti, e nelle proporzioni delle pene. L'architettura era gotica nei fabbricati fisici, e morali. E poichè la nordica barbarie fù vinta dal non mai spento genio di cultura italiana, i vincitori caldi di entusiasmo amarono più di celebrare i loro trionfi colle arti di decorazione, e di lusso, che di assicurarne la

durata, e gli effetti, rinforzando le basi, e le muraglie dei nuovi edifizj sociali. Dietro il carro trionfale del genio di cultura vennero le belle arti, e le lettere amene a gareggiare colla gloria dei greci, e dei romani, di cui voleasi far rivivere la libertà politica, senza imitarli nelle virtù, e nelle istituzioni, che sono le vere colonne di ogni fabbricato civile. Quindi le nuove macchine sociali furono abbellite, ed anco sopraccaricate dalle produzioni della fantasia riscaldata dalle passioni del tempo; ma sendo state composte in fretta, e senza la scienza delle proporzioni, e degli equilibrj morali, erano deboli nella interna costruzione, e ad ogni scossa di politico turbine minacciavano di rovinare. Mentre Firenze fabbricava col genio di Arnolfo, e coi miracoli del commercio, tempj, e palagi per essere eterni, organizzavasi debolmente, per vizio di proporzioni, il suo macchinismo politico, che fù perfino inetto a resistere alle violenze di Lando, Bargello venuto da Gubbio per mettere ordine civile in una repubblica, che adoperava tant' ordine in tutto il resto.

E tutti questi mali avvenivano, perchè la filosofia delle leggi che insegna la scienza delle proporzioni in ogni parte dell'edifizio politico; che consiglia di pensare prima alla solidità della fabbrica, e dipoi all' abbellimento; che non trova opportunità di parlare nei luoghi, e nei tempj ove predicano stranamente la fantasia, e le pas-

sioni, arriva sempre l'ultima, e nella decadenza degli imperj, ivi chiamata dal lungo sentimento dei mali, per il che le nazioni inferme ascoltano finalmente, nel letto del dolore, la voce confortatrice della ragione.

Questa voce si fece ben sentire nella vecchia Europa per l'organo di Montesquieu, che il primo fra i politici scrittori, pubblicò un sistema di proporzioni legali, o sia la scienza dei rapporti naturali fra le leggi, e i diversi stati dell'uomo. I virtuosi governi aggradirono gl'insegnamenti della nuova filosofia, che predicava morte per debolezza a quelli, che non voleano curarsi, e vigorosa salute a tutti gli altri, che per l'uso di regole proporzionali, ringiovanissero la loro vecchiezza. E tra i mezzi di restituire la salute pubblica ai popoli infermi fù specialmente raccomandato quello, di emendare i codici criminali nel sistema delle pene, e dei giudizj. Montesquieu, dice Bentham, (2) sentì la necessità di una proporzione tra i delitti, e le pene. Beccaria ne dimostrò sempre più l'importanza, ed io aggiungo adesso, che al solo Gran-duca Leopoldo era riservata dalla filosofia la gloria *di abolire le pene immoderate, e con raffinamento di crudeltà inventate in tempi perversi, e di fissarne delle proporzionate ai delitti.* (3).

Egli è vero peraltro che l'idèa di qualche proporzione fra i gastighi e i delitti, non fù straniera

affatto ai legislatori della vecchia Europa, tanto ella è comune alla logica naturale dell' uomo. Ma questa proporzione era osservata soltanto relativamente allo stato politico, e civile delle persone offese, e non al danno sociale. Le leggi Anglo-Sassone fissavano la pena di dugento scellini all' omicidio di un popolano; di mille dugento a quello di un nobile; e di seimila scellini al Regicidio. Le leggi Saliche in Gallia favorevoli ai Franchi conquistatori, e aggravanti i Romani vinti, ed ivi domiciliati punivano di soldi dugento l' omicidio di un Franco non servo; di soldi cento quello di un Romano non possidente di terre; e di soldi quarantacinque, se il Romano non possidente era ascritto alla gleba. Se poi un Romano derubava un Franco, punivasi il furto di soldi sessantadue, e se il Franco rubava il Romano, la pena limitavasi a soldi trenta. In Italia parimente la vita dei Romani vinti dai Goti, e Longobardi era valutata meno di quella delle bestie da soma. L'uccisione di un falcone da caccia punivasi più gravemente dai cacciatori padri nostri, che quella di un antico cittadino Romano, che una volta avrebbe sdegnato di equipararsi ai regi dei Goti, e dei Longobardi. Così castigavasi nei discendenti dei Cammilli, dei Cincinnati, e degli Scipioni la corruzione dei vizj, i quali, dopo avere avvilito gli animi, e snervati i corpi conducono l' uomo a una condizione inferiore ai bruti, che vantano

almeno della energia nel core, e delle forze nei muscoli.

Bentham osserva, che Montesquieu, e Beccarìa non hanno insegnato in che consista la proporzione delle pene ai delitti, che essi hanno raccomandata cotanto ai legislatori. E per supplire a questo difetto hà voluto egli indicare le regole principali di questa aritmetica morale. Io passo ad esaminare le regole proposte da quel sommo scrittore, cui non credo mancare di rispetto esternando i dubbi, che mi lasciano ancora nell'animo le spiegazioni da esso date alle dette regole.

I. *Il male della pena eccedere deve il vantaggio del delitto.*

Questa regola di proporzione non parmi inventata da Bentham. Fù già proposta da Beccarìa, e da me non concordata intieramente, perchè vuò dubitando, che se fosse appresa nel suo senso letterale, conducesse in pratica a false applicazioni, che toglierebbero alla pena il suo effetto (4). In aumento, e dichiarazione di ciò, che hò detto antecedentemente faccio notare, che questo principio di proporzione può applicarsi letteralmente, e con efficacia a tutte le contravvenzioni, che hanno per motore un calcolo economico, e che possono dirsi vere speculazioni mercantili. Tali sono i contrabbandi, perchè in queste trasgressioni (è sentenza di Beccarìa) *gli uomini non*

rischiano, che a proporzione del vantaggio, che l' esito felice dell'impresa produrrebbe (5).

Ma nei delitti, che nascono dai vizj, o dalle passioni esaltate, che agiscono sì variamente sulla umana sensibilità, parmi quasi impossibile alla più esatta aritmetica morale di calcolare in ciascun delitto i vantaggi personali, che il delinquente sperò di conseguire. Io dico *in ciascun delitto*, e non già in ogni *specie* di delitti, perciocchè ciascun delinquente può avere, oltre i motivi comuni, i suoi motivi personali, che lo spingono a contentare un vizio prediletto, o una passione attuale, e a sperare, in conseguenza, da questo contentamento, i suoi vantaggi particolari. Ciò posto; perchè la proporzione fosse mantenuta fra il male temuto, e il bene sperato in ogni delitto, bisognerebbe fare un codice penale per ogni cittadino, attesochè la medesima pena non avrebbe eguale efficacia sopra individui spinti ad agire, con esteriore uniformità materiale di azione, ma da cause, e per oggetti ineguali.

Spiego la massima con qualche esempio. All' omicidio premeditato può essere l' uomo condotto dalla speranza di un eredità: un altro dal vantaggio di salvare l'onore, o dalla pietà di una madre disperata, lochè si verifica nell' infanticidio: un altro dal bene sperato nello spegnere un nimico, o un rivale in amore: un altro dall' idèa roman-

zesca di lavare un ingiuria nel sangue dell'ingiuriante; un altro dal guadagno di una mercede promessa, quale è il sicario, che fa professione di scannare i suoi simili, come il carnefice a prezzo di denaro. Se nella specifica varietà di queste cause impulsive, e finali; se nella varia efficacia di ciascuna di esse sul vario sensibilismo umano, fosse dovere di una legge di previsione d'istituire per ogni caso un calcolo particolare del prezzo dei vantaggi sperati, per opporli il prezzo dei mali temuti, con eccesso di questo in confronto di quello, s'imporrebbe ai legislatori un dovere impossibile; imperciocchè un calcolo tale suppone la scienza esatta della sensibilità, e delle idèe dominanti nelle persone, che il legislatore non può conoscere, vale a dire, di coloro che saranno per commettere certi delitti, ai quali si debbono anticipatamente proporzionare le pene, osservando la regola, che i vantaggi sperati da quel dato delitto, siano minori, nella loro efficacia morale, dei mali minacciati al delitto, onde ne segua l'effetto, che il buon calcolatore preferisca di ubbidire alla legge per interesse, non volendo ciò fare per virtù.

Per evitare false intelligenze, e applicazioni di questa regola, che in astratto è giustissima, è d'uopo combinarla con l'altra che prescrive di far leggi generali, e derivate dai sentimenti universali, e indelebili dell'uomo. Tra questi sentimenti, la scienza di punire cerca quello, che

sovranamente determina la volontà, e lo trova nell' odio del dolore, che è causa o impedimento di qualunque azione negli enti sensibili; per conoscere poi questo dolore, e per distinguerne i gradi relativi, studia nella storia delle sensazioni più comuni al popolo, che vuole modificare quelle, che sono universalmente giudicate più, o meno moleste, e afflittive. Quindi nella loro serie fa scelta delle più efficaci, e generali, considerata la fisica, e morale temperatura degli uomini ai quali vuole applicare quelle odiose sensazioni; e prescelte le più analoghe le presenta finalmente agli spiriti come dolori inevitabili, e conseguenze infallibili delle respettive violazioni delle leggi sociali. Allora l' uomo vede nel quadro di questi dolori chiamati *pene* gli oggetti terribili, che l'odio del dolore, con impeto cieco, e istintivo lo spinge a evitare, senza far calcoli, o comparazioni morali; imperocchè queste opere analitiche della mente esigono tempo, e freddezza, e la fisica sensibilità agisce nell' istante, e con la violenza meccanica dell' antipatia, dell' orrore, dello spavento, sensazioni tutte, che escludono il ragionamento. Fate si, o legislatori, che questo quadro sia sempre presente, o si offra spesso all' animo umano, e siate poi certi della sua efficacia in prevenire, o in vincere qualunque calcolo di confronto fra il dolore inevitabile, e il piacere probabile del delitto.

Ma nella determinazione della qualità, e quantità di questi dolori inevitabili per chi delinque, consultate, o tassatori di pene, la economa moderazione, e non la prodiga atrocità. Beccarìa, e Bentham vi autorizzano, nol niego, a spaventare i rei con dolori, che *eccedino* i piaceri del delitto. Ma la facoltà di *eccedere* con la repulsione del dolore l'attrattiva del piacere, è limitata dalle regole della proporzione morale, che la giustizia di quegli apostoli della umanità predica altamente per essere intesa da chi siede nell'alto; ella proibisce gli eccessi inutili, e li dichiara delitti commessi dalla pubblica forza per contentare la passione della crudeltà, e non per castigare paternamente i trascorsi della forza privata; ella qualifica poi per eccessi inutili della forza crudele tutte le pene, che senza esperimentare i primi gradi del dolore vanno subito all'ultimo grado, stantechè questi salti fatti senza cagione sono atti meramente arbitrarj, e non conseguenze necessarie della riconosciuta inefficacia delle prime prove di meno crudi dolori; sono impazienze della collera, intemperanze dell'odio, o dirèi quasi, ostentazioni del potere, e non calcoli della ragione, o motupropri della giustizia.

Ecco fra i moltissimi, ch'io potrèi citare, due esempj di questi eccessi viziosi nelle nostre antiche leggi in materie le meno gravi, e che io volentieri quivi rammento, perchè i moderni be-

nedicano sempre più la dolcezza degli attuali legislatori, e si persuadano, che questa dolcezza è il frutto dell'albero filosofico, che alcune mani selvatiche vorrebbero inaridire, o atterrare.

Un bando dell'anno 1629. degli spettabili signori otto di guardia, e balìa della città di Firenze proibiva ad alcuni bottegai di comprare *scritture di sorte alcuna senza la permissione di Messer Antonio Sangalli*, sotto la pena di scudi dieci applicabili al fisco e *di due tratti di fune* per i trasgressori. Qual proporzione morale esisteva tra il dolore, e il danno, che *due tratti di fune* accagionavano a un uomo rimproverabile di semplice inobbedienza a un regolamento accasionale di polizìa, e il danno, che la sicurezza, e la tranquillità sociale potèano temere da quella trasgressione? La ragione del divieto era la conservazione dei bei monumenti dello spirito umano raccolti nei codici, e manoscritti delle diverse età, con impedire all'ignoranza di farne un vile mercato in sordide botteghe, usurpandoli così al dominio legittimo della archeologìa. Ma il peccato della ignoranza in letteratura dovèa egli punirsi con *due tratti di fune*? Io sò, che li scritti preziosi del Galilèo corsero rischio di perire fra le mani di un pizzicagnolo: ma non averèi condannato alla tortura dei muscoli, e alla lussazione degli ossi quel miserabile idiota, che vendeva al bottegaio la filosofia del Galilèo, per comprare il pane

alla famiglia. *La pena*, dice Beccarìa, *esser deve la minima possibile nelle date circostanze:* in questo caso era la massima per il minimo tra i delitti.

Parimente un bando del 24. Dicembre 1764. proibì le *questue anche per feste sacre*, *e opere pie* sotto la pena *della frusta e dei pubblici lavori ad arbitrio.* Ov'è la proporzione fra il delitto, e la pena? Il furto qualificato era da quelle stesse leggi punito con eguale rigore. Ma la questua *per feste sacre*, *e opere pie* può esser figlia dell'ozio politico, che acquista sempre senza perdere giammai; o di una falsa idèa religiosa che venerata dal volgo è risguardata dal saggio con isdegnosa compassione; ma non sarà giammai un delitto così pernicioso alla società da equipararsi al furto con violenza, e castigarsi con la *frusta*, e con la *galera*. E queste proporzioni fra i delitti, e le pene tassavansi nel centro della colta Italia nell'anno 1764; in quell'anno medesimo in cui la voce di Beccarìa partendo da Milano risuonava in Europa così. « Chiunque vedrà stabilita la medesima « pena, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed « a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto « importante, non farà alcuna differenza tra que- « sti delitti, distruggendosi in questa maniera i « sentimenti morali, opera di molti secoli, e di « molto sangue, lentissimi, e difficili a prodursi « nell'animo umano, e per far nascere i quali

« fù creduto necesssario l'aiuto dei più subli-
« mi motivi, e un tanto apparato di gravi for-
« malità. (6) »

Conclusione: i tassatori delle pene proporzionali applichino i minimi gradi del dolore alle contravvenzioni, che apportano i minimi danni sociali, e procedendo poi per questa scala progressiva studino di mantenere lo stesso rapporto, onde evitare il caso, che una data pena sia giunta al punto estremo della sua efficacia, vale a dire, che abbia esaurita tutta l'umana sensibilità, prima che l'azione criminosa abbia toccato il punto estremo della sua criminalità.

Abbiano, per altro, in considerazione, che l'eccesso della indulgenza è talora più vizioso dell'eccesso del rigore. Una legge civile senza sanzione penale, non solo è inutile, ma dannosa perchè l'esempio della sua debolezza scema la forza morale a tutto il corpo delle leggi. Per questo motivo il codice stesso della natura fù insufficiente a governare la umanità. La soverchia modicità della pena equivale nel fatto alla nullità della sanzione penale, e produce lo stesso effetto. Chi si determina a commettere un delitto leggiermente punito, vede le combinazioni dell'azzardo a lui favorevoli, esser molte, e vantaggiose, e le contrarie, poche, e non gravi. Trova quindi nella modicità della pena un incentivo al delitto. Peccano adunque di sproporzione tanto le pene eccessive pel rigore, quanto

le pene eccessive per dolcezza. In questo secondo caso il dolore minacciato dirimpetto al piacere sperato, diventa nullo.

II. *Quanto la pena manca di certezza, tanto le si aggiunga di gravità.*

Farèi una distinzione. O il difetto della *certezza* è rimproverabile alla polizia di vigilanza, e alla procedura giudiciaria, o è l'effetto inevitabile della natura del delitto, il quale, benchè frequente, è difficile a provarsi. Nel primo caso, dirèi. Si aumenti la vigilanza nelle sentinelle, e nei posti avanzati della pubblica sicurezza; si correggano i vizj della procedura, che impediscono la verificazione dei fatti; si animi l'utile severità dei Giudici che è sempre virtù, quando la legge non è crudele, e non si accresca arbitrariamente, e di salto, il grado del dolore minacciato ai delinquenti. Perchè addebitare i governati delle colpe dei governanti? Non si può chiamare esattamente giusto l' aumento di una pena se non è *necessaria*, e non diventa tale, finchè la legge, e il potere esecutivo, e giudiciario non hanno adoperato i migliori mezzi possibili, nelle date circostanze della nazione, per attribuire alla pena, di che si tratta, la maggiore possibile certezza. I mali anche minimi, quando hanno molti gradi di certezza, spaventano più gli animi, che i mali gravi, ma molto incerti per ben fondate speranze d'impunità.

Nella seconda ipotesi hà luogo un' altra distin-

zione. O il delitto di prova difficile è lesivo essenzialmente della sicurezza , e tranquillità sociale, o lede solamente certe convenienze, e opinioni sociali. Nel primo caso non può mai negligersi quella specie di criminalità, e per reprimerla colla paura, è necessità, in mancanza di ogni altro rimedio, di accrescere il peso della pena per controbilanciare le speranze della impunità .

Nel secondo caso io coprirèi col manto del silenzio i vizj morali delle passioni secrete, finchè non prendono il carattere di delitti civili. La pubblicazione di questi vizj occulti cagiona soltanto lo scandalo corruttore senza il contravveleno della pena; manifesta la debolezza delle leggi in reprimerli, e la insufficenza delle inquisizioni giudiciali per sorprendere i rei nei misteriosi laberinti della verecondia. L' accorto lettore hà già bene inteso quai peccati voglio indicare con frasi velate dalla prudenza. E se egli è assennato, quanto accorto, non mi accuserà di favorire il culto di Venere libertina, perchè consiglio piuttosto la tolleranza politica di mali inevitabili , che la inutile persecuzione di essi con leggi non temute, e con processi, che possono vessare molti senza mai convincere i rei, e senza emendare il costume. In una parola, io condanno tutte le censure legali, che applicate comunque alla pratica fanno più male , che bene alla società .

III *Il delitto più dannoso deve punirsi più*

gravemente. Chi hà rubato, per esempio, venti scudi è più punibile di quello, che ne hà rubati dieci solamente:

Questa regola è stata da me combattuta largamente, e prego il lettore imparziale di comparare le mie ragioni con quelle esposte da Bentham, e mi lusingo di non restare soccombente. (7)

IV. *Non dèe infligersi pena eguale pel delitto eguale ad ogni reo senza eccezione. Bisogna aver risguardo alle circostanze, che influiscono sulla sensibilità*.

Anco questa regola fù da me discussa ampiamente (8), e perciò invoco la bontà del lettore a riprendere in esame le mie idèe sulla equazione delle pene per i delitti della stessa natura. Aggiungerò quivi una sola riflessione. Alcuni Autori celebri, dice Bentham, (9) opinano, che la forza della tentazione scemi il peso al delitto, e alla pravità del delinquente, e ne concludono, che questa circostanza deve scemare il peso della pena. Ma egli non concorda con quei celebri autori. Dunque, mi sia permesso dirlo, la sua eccezione in grazia della sensibilità individuale, che ama di stabilire nella regola quinta, è in contradizione con la prima regola delle sue proporzioni.

Ed in vero se la tentazione potesse essere un motivo di scusa per attenuare la pena, dovrebbe egli fondarsi sulla sensibilità dell'uomo, spinto a delinquere da una tentazione, che hà fatto pre-

varicare la sua sensibilità. Ma la scusa della tentazione non è ammessa da Bentham: dunque il grado della sensibilità, nella dottrina stessa del filosofo Inglese, non può influire sulla pena, non influendovi la tentazione, la quale non è altro, in analisi morale, che la fisica sensibilità messa in azione da cause interne, o esterne, che hanno operato sulla medesima. Se la pena sarà più sentita dagli esseri più sensibili, non sarà ingiusta l' applicazione di un male più intenso a coloro, che la natura aveva dotati d' organizzazione più delicata, onde fossero più flessibili alle leggi di mansuetudine, e di moderazione. Se per false idèe, o per passioni male educate dall'abitudine, hanno costoro renduta mobile la sensibilità alle impressioni dei vizj, e pigra, o immobile al tocco delle virtù, imputino a loro stessi, se finalmente trovano in questa stessa sensibilità pervertita dal fatto loro, il castigo dell'abuso di questo dono prezioso della natura.

CAPITOLO II.

DELLA PENA DI MORTE.

In questo *paragrafo* ammiransi le forze combinate della rettorica, e della logica per riconquistare sulla crudeltà brutale l' imperio usurpato alla politica umana. Questo solo *paragrafo* potèa

far degno l' Autore del titolo di Caposcola, e dare alla sua dottrina il nome di *sistema* creato dalla mansueta giustizia in opposizione a quello, che la natura aborre, perchè viola i più venerabili comandamenti di lei, ed aborrito ancora dallo spirito sociale, perchè distrugge ciò che egli ama di conservare. È questo il *sistema*, che i Monarchi coronati dalla filosofia, e sedenti su troni radicati nel pubblico amore meritato dalle loro virtù, affrettaronsi di adottare nei codici emendati dalla civilizzazione intellettuale; considerarono essi, che era per loro un luminoso monumento di gloria il far sapere al mondo, che avèano a sì alto grado elevata la saviezza governativa, che più non potèa convenire alla docilità volontaria dei sudditi la legislazione della violenza crudele; che eglino regnavano più per forza morale, che per fisica forza sopra animi costumati, e intelligenti per opera della educazione organizzata dalla loro provvidenza; che in quell' ordine nuovo d' idèe, di affetti, e di costumi della sociale famiglia avèano quei Padri sovrani orrore, e vergogna in salariare i carnefici per rendere gli uomini migliori.

Straordinarj mutamenti politici fecero poi dubitare se il sistema di Beccarìa dovesse rimanere stabile ad onta delle variazioni sociali. Nel 1795. un nostro sommo scrittore, e giustamente celebrato per altri meriti, cedendo forse all' impeto dei tempi, e allo spettro della paura, adoperò

eloquenza, ed ingegno sublime per colorire tristamente in un quadro funebre i pretesi utili, ma sempre acerbi frutti della pena capitale. Non aderì per altro a questa dottrina meticulosa quel grande della Inghilterra, (10) che portò la face del genio nel tenebrore delle leggi civili, e penali, e dette un anima filosofica alla giurisprudenza dei Gabinetti e delle scole. *Quanto più si esamina* (diceva Bentham nel 1802) *la pena di morte, tanto più siamo portati ad adottare l' opinione di Beccarìa. Questo argomento è discusso sì bene nella sua opera, che ogniuno può dispensarsi dal trattarlo dopo di lui.* (11)

Ciò non ostante le pene capitali non sono abolite nei codici Europèi, e il sangue umano cola pur' anco dai patiboli per le mani di uomini, che infamano il ruolo delle arti lecite, coll' arte salariata dei carnefici. (12) Lo stesso Gran-Duca Leopoldo che nel 30 Novembre 1786 dichiarò *per abolita sempre la pena di morte in qualsivoglia delitto*, la ripristinò nel 30 Giugno 1790 dopo brevissimo e forse non esatto esperimento della mansueta giustizia criminale assistita fedelmente dalla polizìa di vigilanza. L' autorità di un tanto legislatore hà gran forza morale sul mio spirito, e confesso ingenuamente, che hò dovuto tormentare me stesso in una lunga incertezza avanti di deliberare. Pubblico con coraggio la serie dei miei pensamenti in sì grave materia, e mi protesto, ad

esempio del Consigliere Sonneffels, (13) che se la mia dottrina non trovasi d'accordo con le leggi che siano in vigore, non ho volontà d'oppormi ad esse, per diminuirne il rispetto, ma solamente intendo in questa, e in altre materie simili, di esaminare la cosa in se stessa, come tema di scienza morale indipendentemente da ogni legislazione positiva, e solo rimontando alle sorgenti della legislazione universale; lo chè parmi conveniente alla natura del lavoro, che mi sono proposto, di comentare cioè uno scrittore che non prese per norma una legislazione particolare, ma consultò il cuore umano, e in esso trovò i principj fondamentali delle leggi da dettarsi al cuore umano, che è il vero subietto di ogni legislazione particolare, tanto nell'Italia, quanto nella China.

ART. I.

COMPETE ALLA SOVRANITA' IL DIRITTO DI PUNIRE CON LA MORTE I CITTADINI?

A tal quistione Beccaria risponde negativamente: Ecco il ristretto della sua dottrina » La « sovranità resulta dalla Cessione delle minime « porzioni della libertà di ogni Uomo, che si « fece cittadino. Dunque nella cessione delle mi- « nime parti della libertà di ciascuno, non può « essere compreso il sacrifizio del massimo dei

« beni, la vita; e se vi fù compreso, la cessione
« sarebbe stata nulla, perchè l'uomo non essendo
« padrone di uccidersi, non poteva dare ad'altri
« ciò, che non era suo. (14)

L'amore della bella causa, che il nostro Autore imprese a difendere con tanta gloria, lo scusa di aver fatto un ragionamento, che mi sembra non esattamente derivato dai principj fondamentali della società civile. Io ho già fatto cenno di questi principj per fondare in essi il dritto in genere, di punire, competente esclusivamente alla sovranità. (15) Consegue da questi I. che ciascun uomo trasferì nel deposito sociale la minima porzione dei suoi dritti naturali, ma una porzione sufficiente, per altro, a conseguire il fine dell'associazione, cioè la sicurezza, e tranquillità dei singoli, e dell'universale. II. Che fra i dritti ceduti fù compreso ancor quello, che avèa ciascuno di difendersi dall'ingiusta aggressione attuale, e di garantirsi dai pericoli delle aggressioni future. III. Che questi dritti trasferiti dai singoli nella sovranità cambiarono il nome di difese personali con quello di pene tassate dalla pubblica autorità IV. Che il dritto della difesa fu ceduto dai singoli tale quale si possedeva da essi, cioè con tutte le limitazioni prescritte dalla ragione naturale all'esercizio del medesimo nei casi particolari, e con le riserve inseparabili da quella specie di cessione.

Il dritto in genere di punire non è dunque una concessione fatta gratuitamente alla sovranità dall' uomo considerato nella condizione di reo, o di violatore delle obbligazioni naturali. In questa fattispecie niuno averebbe ceduto questo dritto per farlo reagire sopra se stesso. Egli resulta direttamente dalle cessioni fatte da ciascun uomo, considerato nella condizione di offeso, delle facoltà naturali di repellere con la forza le ingiurie imminenti, e le future probabili, onde conservare i suoi dritti, e costringere li altri a rispettarli. Senza l' ipotesi di questa cessione avvenuta da tempo immemorabile nell'origine delle società civili rovina tutto l'edifizio sociale composto dai filosofi coi materiali della ragione.

Ogni uomo nell' atto della sua aggregazione politica potè dire alla sovranità: *io vi cedo l' esercizio del dritto di difendere la mia persona, e le mie proprietà, vale a dire, tale quale mi compete, e colle sole riserve a mio favore nei casi di urgenza, e di necessità: esercitatelo con giustizia, cioè senza eccesso, attesochè, per evitare appunto ogni eccesso nell' esercizio arbitrario, e tumultuoso di questo dritto reciproco, io, e i miei compagni abbiamo consentito di delegarne a voi l' esercizio; ed è mio interesse, che siate moderato nell' uso di questo dritto, perciocchè se oggi ne abusate in mio favore in difendermi dalle offese altrui, domani ne abusereste in mio*

danno difendendo altri dalle offese fatte, o temute da me. Io voglio da voi per me, e per gli altri una incolpabile tutela, e sotto questa rigorosa condizione faccio il sacrifizio di quel libero dritto di difesa, che è connaturale alla essenza dell' uomo, e ne confido a voi l'amministrazione, perchè vi giudico il più virtuoso, e perciò il meno capace di abusarne.

Ecco il vero titolo sul quale fonda la sovranità il dritto in genere di punire. Io lo ripeto. Non è la volontà dell' offensore, che dice al sovrano *punitemi*; ma la volontà dell'offeso è quella, che grida *punitelo*, perchè io vi cedetti il dritto di farlo, ed egli hà l' obbligazione di sopportare la pena, o sia il danno dell' opera sua, e non già la facoltà di consentirvi. Se egli avesse tal facoltà resterebbe sempre impunito, perchè *ciascuno vorrebbe, che i patti che legano gli altri non legassero lui*.

Conosciuto il titolo generale del dritto di punire, consideriamo adesso la quantità di questo diritto, che fu soggetto della cessione fatta dai singoli alla sovranità. Ciascuno per natura della società contratta dovette cedere alla sovranità tanta porzione del suo dritto d' incolpabile tutela, quanta era sufficiente, o necessaria per repellere le offese certe, e imminenti, e le future probabili. Ciascun uomo, che fece la cessione di questo dritto, lo possedeva così estesamente, che in

caso di assoluta necessità, erali naturalmente lecito di uccidere per fino l'altro uomo; imperocchè senza la ipotesi di questa facoltà, manca al codice della natura qualunque sanzione di fatto, e il sistema dei dritti, e dei doveri reciproci insegnato da tutti i gius pubblicisti diventa un romanzo filosofico per divertire l'immaginazione. Come ubbidire potrebbe l' uomo all'obbligazione naturale di conservare la vita, se nell'imminente pericolo di perderla nella foresta sotto i colpi di un assassino, non gli fosse permesso difenderla con l'omicidio necessario dell'ingiusto aggressore? Ciascuno sente nel proprio cuore la energìa di questo dritto, e la forza fisica del suo macchinismo, che io chiamo istintiva, quando è eccitata dal pericolo, lo trasporta necessariamente ad esercitarlo. Io invoco questo universale sentimento, non solo dell'umanità, ma di ogni ente sensibile, che reagisce violentemente contro le forze distruttive della propria vita; io lo invoco, dissi, per difendere la mia dottrina conservatrice, e sanzionarla come precetto della divinità naturale. Caino dopo il fratricidio, e la maledizione divina, andava gridando „ *quisque me invenerit, interficiet me*, perciocchè prevedeva quell' empio, che il suo delitto, conosciuto che fosse dagli uomini futuri, avrebbe in essi eccitato l'orrore del misfatto, l' odio del malfattore, e il sentimento del pericolo imminente, lasciando vivere colui, che

non lasciò vivere il suo fratello. Temette, dunque Caino d'incontrare la morte, come misura di precauzione, e di sicurezza che, adoperare potessero nell'avvenire i figli dell'uomo contro quel peccatore, la di cui vita minacciando pericolo a tutti, era naturalmente lecito a ciascuno di prevenire il rischio probabile in si grave materia, con l'omicidio necessario di colui, che essendo stato aggressore di fatto, portava scritta in fronte la minaccia dell'aggressione, e del tradimento.

Quelle parole gridate dal primo fratricida nella genesi del mondo, provano, che il gius di morte per misura di sicurezza, e di precauzione, era legge di natura applicabile ai malfattori da chiunque avesse forza, e interesse di applicarla. Questa spiegazione, che io amo di dare al testo citato della più antica storia concordata, la credo preferibile all'opinione del Coccejo, e del Malanima, ed è conforme a quella del Filangieri. (16)

Deduce il Coccejo dalle frasi di Caino, ch'ei parlò di quella maniera per la coscienza che avèa della legge naturale, che condanna a morte qualunque omicida. Nol credo, perchè non sussiste questa legge naturale, se non che nel caso di necessità positiva, e possono verificarsi molti casi, anche nell'ipotetico stato naturale, nei quali provvedere sia dato alla sicurezza degli altri, senza la morte dell'uccisore. Questo gius di natura precettivo è una dura interpetrazione per scusare il

gius civile di molte nazioni, che ad ogni omicidio grida morte, e vuole sangue per sangue, come l'antico taglione. Il professore Malanima interpetrando quel verso biblico rigetta la intelligenza del Coccejo, e la ipotesi del gius naturale precettivo di morte per qualunque omicidio; gli piace di credere, che Caino pronunziasse quelle disperate parole, dopochè avea inteso da Dio, che per sequela necessaria dell'anatema personale fulminato dal suo creatore, egli averebbe seco portata la sterilità della terra in ogni luogo passeggiato da lui; e perciò temette, che gli uomini futuri, in odio della carestia, di cui sarebbe stato apportatore, lo avrebbero ucciso. Questa spiegazione, benchè forse troppo metafisica, concorda sostanzialmente con la mia in ciò, che risguarda il dritto naturale di uccidere i rei per misura di sicurezza, e di precauzione; imperocchè, o temesse Caino di essere spento, come assassino, o come causa di fame, riconosceva negli altri il dritto naturale di ucciderlo per necessità della sicurezza comune. E Dio stesso conservò questo dritto, in quanto al titolo, ma ne sospese l'esercizio in quanto a Caino, ordinando così „ *quisquis occiderit Kainum septuplum vendicabitur*. E se mi fosse lecito lo investigare la divina volontà; ardirei di credere ch'ella avesse comandata quella sospensione del naturale diritto di difesa, onde dare esecuzione alla pena inflitta a Caino, di vivere, cioè, vaga-

bondo, profugo, e qual rifiuto della umanità sulla faccia della terra insanguinata dal suo peccato: *vagus et profugus, eris in terra*, pena non atroce, e perciò conforme al Dio della misericordia, e pena continua, lunga, esemplare, e perciò connaturale al Dio della giustizia, della sapienza, e della provvidenza universale.

Resulta, pertanto dal fin qui detto, che la ragione umana ben consultata, e la divina rivelazione bene intesa ci manifestano la esistenza negli uomini, per legge di natura del dritto di uccidere il proprio simile, o per difendersi dall'aggressione attuale, o per prevenire aggressioni future; e che un tal dritto è solamente esercibile come ultimo mezzo per conseguire il fine della lecita difesa, ed ogni eccesso è delitto di crudeltà.

Questo dritto d'incolpabile tutela fu senza dubbio compreso nella cessione dei singoli dritti, la somma dei quali costituì quell'ente morale, che intitolossi *sovranità*. E in vero senza l'ipotesi di questa cessione speciale non può conseguirsi il fine politico dell'alleanza umana, dunque tutti i mezzi necessarj per arrivare a quel fine, presumonsi voluti dai contraenti, e perciò chiamansi connaturali al contratto, o conseguenze necessarie del medesimo.

Dissi che senza questa cessione non potèa conseguirsi il fine sociale, perciocchè oramai è concordato che la causa della confederazione primi-

tiva fusse la stanchezza, e l' orrore della vita quasi ferina degli uomini isolati, e guerreggianti fra loro, onde nacque il voto comune in quegli antichissimi padri di famiglia di secondare lo spirito naturale di sociabilità mediante un trattato di pace, e di alleanza. Concordato un tal fatto, come se fosse testimoniato dalla storia, ne consegue, che le condizioni essenziali di quel trattato di alleanza debbono presumersi conformi al fine, cioè alla cessazione delle private ostilità, allo stabilimento dell' ordine pubblico nell' andamento delle cose comuni, e della giustizia più eguale possibile nell'esercizio dei dritti privati, e nell'adempimento delle reciproche obbligazioni. Chi volle un dato fine, torno a ripetere, dovette necessariamente volere i mezzi conducenti ad esso. La cessione alla sovranità del dritto personale d'incolpabile tutela esteso fino alla morte dell' ingiuriante, era, per vero dire, la più conveniente al fine di prevenire, o reprimere gli eccessi della difesa, inevitabili sempre nel sistema antecedente, in cui gli offesi erano giudici, e parti interessate nella querela. La traslazione nella sovranità dell' esercizio di questa facoltà naturale fu dunque sostanziale condizione del trattato di alleanza politica, che ebbe lo scopo di pacificare gli uomini impedendo gli abusi delle forze fisiche, e morali, e sostituendo alla anarchia delle foreste il governo delle città.

Ed ecco dimostrato per vie legittime il titolo originario nella Maestà sovrana del dritto di punire, eziandìo colla morte, i peccati civili; dritto inerente alla natura della persona morale, che dovèa esercitare, in nome di tutti, quelle facoltà di ciascuno, che non potèano rimanere attive presso gl'individui, senza il continuo pericolo di sciogliere il contratto sociale, e senza l'assurda ipotesi, che uomini determinati di essere cittadini tranquilli, volessero pienamente salva in ciascuno la illimitata libertà naturale, sotto le forme della dependenza civile. E se la storia non ci hà conservato i documenti materiali di questa traslazione convenzionale, che forse perirono, con altri moltissimi, nella voragine dei secoli, e nelle catastrofi fisiche, e politiche del mondo, supplisce per altro questa lacuna con prove sussidiarie, e rischiara la notte dei tempi col lume naturale di ragione, la filosofia della storia convincendoci, che avvenisse così per la forza delle cose, e della natura umana, alla qual causa, nel dubbio storico, sono, per regola di critica, referibili sempre i più grandi avvenimenti dell'umanità.

ART. II.

DEI GIUSTI LIMITI DEL DRITTO DI MORTE, NEL SISTEMA NATURALE E CIVILE.

Hò detto spesse volte, esser lecito l'omicidio privato, a condizione però che sia questo il solo rimedio praticabile nelle circostanze; che la tutela sia incolpabile, cioè senza rimprovero di intemperanza, di abuso, di eccesso; in una parola che l'omicidio, non sia semplicemente *utile*, ma *necessario*.

Questa proposizione è fondata su quella legge naturale, che ci obbliga ad esercitare i nostri diritti senza danno degli altri, e a combinare sì fattamente la pratica di essi coi nostri doveri, che ne risulti, concordia, armonia, e conservazione di quell' ordine, che nell' universo fisico, e morale forma la gloria del grande architetto. Ogni uomo ha tanto interesse nel mantenimento di quest' ordine, che io, quasi dirèi, che le regole della giustizia primitiva, o naturale derivano dai calcoli ben fatti degli interessi di ciascuno. Ed in vero, se io darò l'esempio di un' eccesso a danno del mio simile, qual vantaggio reale, e permanente può resultarne per me? Tutti i miei simili, saranno autorizzati a imitare quel cattivo esempio a mio danno, ed io solo sarò bersaglio dell'ingiurie di tutti, e dovrò necessariamente

soccombere in questa guerra universale. Come potrèi invocare la benevolenza, e la moderazione altrui, dopo avere dato l'esempio dell'odio feroce, della ira affrenata, e della vendetta crudele. In questo ragionamento, di cui è capace il senso comune dell'uomo, perchè composto di sentimenti semplici, e non d'idèe astratte, o complesse, io ravviso quella *coscienza* interiore, di che predicano gli etici sacri, e profani, senza mai definirla, e forse senza intendere cosa ella sia; e in questa coscienza volle la natura collocare la interna sanzione delle sue leggi, e la pena inevitabile, ma efficace dei violatori di esse; e questa pena consiste in ciò che chiamasi *rimorso*, che è il grido della paura agitata dalla coscienza in coloro, che presentono la reazione di tutti per la ingiuria fatta, o minacciata ad alcuno. È questo il grido dell'assassino di Abele, che prevede in ogni suo simile il suo punitore. E il rimorso, come ogni altra affezione, scema di forza con l'abitudine, e diventa nullo negli scellerati di professione.

O sia dunque la giustizia un calcolo dei varj interessi personali, o sia l'amore puro della virtù, che hà il solo interesse della gloria, egli è certo, che nell'una, o nell'altra ipotesi, ella comanda moderazione nella difesa, gridando che qualunque eccesso diventa offesa, e che ogni offesa è delitto. Questo grido della giustizia è più forte nei maggiori pericoli di eccedere i limiti della

incolpabilità, e di commettere delitti più gravi del delitto, che voleasi impedire. In tale situazione trovasi l'uomo, che per difendersi dalle offese, o minaccie altrui, regolare si faccia più dal sentimento della paura, che dalla coscienza dei propri doveri. Posizione difficile, e compassionevole di un ente sensibile in cui per effetto della organizzazione, agisce in quella catastrofe più la parte fisica, che la morale; in cui la fantasìa vince la coscienza, e il male presente, che vedesi, è più temuto del male futuro, che non si vede.

In questa posizione doveansi sempre trovare uomini selvaggi, ed esercitanti di per se stessi i diritti della difesa. Quindi la incolpata tutela era un precetto inefficace per loro, e in ogni rischio preferivano, non già la difesa più moderata, ma la più pronta, e la più distruttiva. La mitologia e la storia sacra e profana c'informano, che la specie umana fù tanto più micidiale, quanto più accostavasi alla origine delle società; perciocchè lo spirito delle foreste fu trasportato nelle città, e dettò quei codici penali, in odio di cui rifuggì al cielo la giustizia.

Ma gli Autori di quei codici che aveano insanguinate tutte le pagine erano forse meno rei di quei selvaggi, che nell'ordine naturale non conoscevano altro mezzo di difesa, che l'omicidio dell'offensore? Essi furono anzi più rei: l'uomo

che eccede i confini della incolpata tutela trova scusa sufficiente nell'impeto degli affetti, eccitati dalla provocazione. Ma il legislatore, che nella calma di tutte le passioni, compone i regolamenti di privata, e pubblica difesa, non ha scusa per gli eccessi, e per gli omicidj legali che egli hà ordinato senza necessità. Rammentiamoci, che il titolo del dritto di punire colla morte gl' interni nemici fu ceduto alla sovranità tale quale possedevasi dai cedenti. Dunque l'esercizio legittimo di questo dritto era limitato dalla condizione naturale, che fosse *necessario* l' ultimo supplizio del reo per provvedere alla pubblica sicurezza. Il rappresentante sovrano dei dritti di ogni cittadino per la di lui difesa non poteva avere più dritti di quelli, cho competevano a ciascuno dei suoi rappresentati. La sola *utilità* dell' omicidio legale non scusava il vizio dell' eccesso, e l' uso di questa pena diventava un delitto commesso dal pubblico rappresentante per reprimere un delitto commesso da un cittadino. O sia che l' uomo offeso nella selva, o in città uccida senza necessità l' offensore, sia che questo omicidio non necessario venga ordinato successivamente dal rappresentante a quell' uomo per punire l' offesa fatta a lui, ambo i delitti saranno eguali nella sostanza, variando solamente i nomi, e gradi di colpabilità nei rei, e le forme di delinquere. Variano i gradi di colpabilità, perchè alla persona dell' offeso è meno

imputabile l'eccesso in grazia della provocazione, a cui fu condotto dall' offensore; e all' autore dell' omicidio legale ordinato senza necessità è intieramente imputabile il delitto perchè liberamente e freddamente ha cagionato un danno irreparabile per far mostra di potenza con la prodigalità dei supplizj.

Ecco il compendio delle teorie che ho estesamente sviluppate. Forse il lettore, che concordava coi miei pensamenti, mi accuserà di averlo noiato con ripetizioni di frasi, e di argomenti, che volli usare, per imprimere le mie idèe in mente di quegli, che meco non concordanti, hanno gran forza repulsiva.

I. Nello stato naturale non avvi omicidio legittimo senza necessità positiva.

II. Nello stato sociale, l'omicidio privato può essere incolpabile nei casi d'urgenza, e di necessità legalmente provata.

III. L'omicidio legale, cioè ordinato dalla legge in pena di certi delitti, alla pari dell'omicidio privato, nel sistema naturale, o civile non è mai lecito, e giusto, se non è provato *necessario* per la pubblica sicurezza.

ART. III.

IN QUALI CASI PUO' ESSERE NECESSARIO L' OMICIDIO LEGALE.

Io rispondo alla questione, ritenuta la ipotesi di un governo stabile, tranquillo, vigoroso, e saggio. La tirannide, e l' anarchia non sono governi, ma guerre fra la sovranità e il popolo, o tra varie parti del popolo, che rotti i ferri, o veri o apparenti della tirannide, corrono quà e là furibonde per atterrare l' antico edifizio politico in odio di chi lo formò, e in vendetta dei mali patiti nel periodo della schiavitù. Il parlare in queste catastrofi di moderazione, di mansuetudine, di giustizia naturale, e civile sarebbe appreso per linguaggio sedizioso, dominando dispoticamente la passione di struggere, e non quella di conservare. Non cercasi allora, che l'utile di circostanza, e dichiarasi giusta per urgenza, o necessità politica ogni azione, che sarebbe delitto in tempo di calma. Silla ordinava come *necessarj* gli assassinamenti legali dei nemici della sua usurpazione: i Triumviri faceano scannare come vittime *necessarie* della loro ambizione i repubblicani più puri, più energici, e più inflessibili di Roma; Tiberio scorgeva nelle virtù dei pochi senatori salvatisi dalla corruzione generale la *necessità* di spegnerli per abolire ogni vestigio dell' antica probità, e

franchezza nella corte delle turpitudini, e della simulazione. Oh quante vite di cittadini illustri furono in ogni età sacrificate all' abuso di questa parola! Oh quanto spesso la storia accusa le potestà della terra di avere, o per colpa, o per dolo dichiarati *necessarj* per la società gli omicidj, che erano inutili, o perniciosi a lei, e solamente vantaggiosi a quelli, che gli ordinavano.

Io non scrivo, dissi, queste pagine pei tiranni o per gli anarchisti. Consiglio leggi di moderazione ai governi moderati, provvidenze pacifiche per popoli docili, e in pace, e pene ragionate su i gradi della vera necessità ai legislatori saggi, ed umani.

In questo tema domandasi quando può dirsi verificata la fatale necessità di ordinare gli omicidj legali per la difesa della pubblica sicurezza? Rispondo: nel caso solamente, che la vita del reo ponga in pericolo irreparabile la vita sociale; e che questo pericolo irreparabile venga dimostrato dalla provata insufficienza di tutti i mezzi difensivi già adoperati contro i pericoli imminenti, e i pericoli futuri. In siffatti termini rigorosi vollero, e potettero gli uomini cedere alla sovranità il naturale dritto di uccidere i nemici della società; non avendo eglino più esteso dritto di personale difesa, non vollero, ne potettero dare quello che non avevano. Se la cessione, di che trattasi, si pretendesse dal cessionario illimitata, risponderei,

che sarebbe nulla per difetto di libera volontà nei cedenti, o sarebbe egualmente nulla per difetto di potestà nei medesimi.

E quando potrà dirsi, che sia provata la insufficienza di tutti i mezzi difensivi della vita sociale attaccata, o minacciata direttamente dagli interni nemici? Allora quando la coscienza del legislatore riposerà tranquilla nella certezza morale, che la Polizia preservativa, col buon governo dei costumi, abbia represso, o abolite tutte le occasioni di delinquere, che fusse in suo potere di regolare; che le leggi amministrative abbiano spente, e non aumentate in numero, e in forza le cause impulsive dei delitti; che la legislazione criminale sia in teorica, e in pratica la più perfetta possibile; cioè la più proporzionata ai lumi del secolo, e alla temperatura del popolo; che la educazione privata, e pubblica abbiano ricevuto tutti i miglioramenti di cui, sono capaci per la influenza delle leggi, e delle istituzioni; che la moralità del governo dia l'esempio di tutte le virtù, e non mai la scusa ai cattivi costumi; che i magistrati tutti siano fedeli alle leggi, e a i loro doveri; che le scienze morali formino i primi studi civili; che la religione sia la sanzione della morale politica, e non maestra di massime, e discipline anti-sociali; che la virtù politica sia un titolo di onore, e di ricompensa, e non un pretesto, o stimolo alla persecuzione; che i vizj

politici siano puniti in tutte le classi avanti, che diventino delitti; che gli uomini semplicemente scorretti siano censurati come cittadini correggibili, e non puniti come scellerati di professione; che in somma, tutte le molle, e tutte le ruote della macchina politica siano montate, ed agenti per lo stesso scopo, e che il condottiero, e direttore di questa macchina sia illuminato, forte, e tenace del suo proposito; e che questo proposito consista nella conservazione della macchina bene organizzata, e in un moto regolare, e simmetrico, perquanto è possibile in una macchina così complicata, e perturbata dalle forze divergenti delle passioni.

Se non ostante questa certezza una data specie di delitti, che attaccano la vita sociale aumenta in numero, e in pravità, e che le pene aumentando proporzionatamente siano giunte al penultimo grado della umana sensibilità, io non dubito che possa allora con ragione applicarsi l'estremo grado della forza delle pene, cioè la morte fisica per prevenire il pericolo della morte sociale. Allora l' uso di questo rimedio estremo è più un dovere, che un diritto per spegnere una specie di viventi, che è insensibile a tutte le idèe del dolore il più crudo, e il più lungo, e che la forza della società non è sufficiente per custodirla in catene, e impossibilitarla a far male. Poichè quando questa specie di uomini perversi potesse

essere incatenata, e serva della pena senza pericolo, io preferisco la morte civile alla naturale, perchè questa non è necessaria, e quella è utile per l'opera, per l'esempio, e forse ancora per la emenda dei condannati. La morte fisica produce sempre l'effetto, che il reo nuoce alla società col delitto, e con la pena. Col delitto, ponendo in pericolo il corpo sociale, e con la pena, privandolo di un braccio, che poteva servirlo utilmente.

Ma qual sarà quel paese, e quel governo, che possa, nella sua coscienza, sentire la certezza morale di avere compiti tutti i doveri dell'alta sua amministrazione, ed esaurito tutti i rimedi della politica per diminuire i delitti, avanti di ordinare gli omicidi legali dei delinquenti? Se esamino lo stato delle società più colte io non ne trovo alcuna, che possa vantarsi di questa certezza consolante. Tutte hanno difetti sostanziali, e manifesti in qualche ramo di amministrazione influente sulle sorgenti dei delitti più gravi.

Ciò fermo stante, le colpe delle leggi, e dei governi saranno imputabili ai governati? Gli attacchi contro la sicurezza pubblica saranno puniti più gravemente, perchè questa sicurezza è meno difesa, o per dire meglio, è più compromessa dalla negligenza, dalla imperizia, o dalla impunità?

L'uso della pena di morte in questi casi sarà un fatto di atrocità, non un dritto di necesità;

sarà un eccesso del potere, e non già una misura legale; sarà un consiglio della crudeltà in vece di una pena paterna; sarà la distruzione degli uomini, non la migliorazione della umanità; sarà una causa di pietà, e d' indignazione, non uno spettacolo di terrore, e di correzione; sarà il carnefice un' assassino legale, e non già l' esecutore dei comandamenti della giustizia; sarà il tribunale il mandante dell' assassinio, non il magistrato di sicurezza; sarà la legge la spada di Dracone, e non quella di Astrèa; sarà mancato lo scopo della pena, e la nazione, che volsi correggere, diventerà più crudele, e più ingiusta per gli esempi di crudeltà, e d' ingiustizia, che le daranno frequentemente le leggi, i tribunali, e i carnefici.

Dunque se la pena di morte, non è necessaria, cessa il diritto di ordinarla, perchè non è un diritto libero, il di cui esercizio sia arbitrario; ed è quindi una pena illecita, ed ingiusta, quando anche fosse *utile*, più che altra pena solita praticarsi in una data nazione.

Ma non sussiste neppure una *utilità reale*, certa, e permanente in questa specie di pena, durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo bene costiuito, e protetto al di dentro, e al di fuori dalla opinione, e dalla forza.

ART. IV.

LA PENA DI MORTE, BENCHE' NON NECESSARIA, PUO' ESSERE UTILE PIU' CHE ALTRA PENA?

In questo articolo mi propongo di rispondere a tutti coloro, che hanno, nei loro scritti opinato, che anco fuori dei casi di assoluta necessità difensiva, può essere giusta la pena di morte perchè più utile di ogni altra pena possibile. Io mi protesto anticipatamente, che la discussione a cui mi apparecchio è affatto straniera ai governi moderati i quali non amano di eccedere i confini dei loro naturali poteri. Ma ella è diretta a quei governi, per i quali la giustizia è un calcolo di beni, e di mali, ed io amo di convincerli, che fanno un falso calcolo, se preferiscono la pena di morte ad ogni altra pena possibile, considerate le pene tutte nei semplici rapporti alla loro utilità. Non è vano spirito di affettata indulgenza pe' rei che mi spinge a difendere la causa della umanità cotanto connessa con la gloria dei governi. Comparirò piuttosto pietosamente crudele, senza mai essere atroce, o inutile nei mezzi di difesa, che vorrèi sostituire all'abolita pena di morte. Le massime, che mi propongo di sviluppare, sono i veri corrolari; di quella sentenza, che leggesi nella costituzione criminale di Leopoldo, e che io scelgo, come epigrafe, in questa trattazione. « Il governo nella

« punizione dei delitti, e nel servire agli oggetti
« ai quali questa unicamente è diretta, è tenuto
« sempre a valersi dei mezzi più efficaci, col
« minor male possibile al reo.

In questa discussione ho scelto il metodo, che parmi più preciso ed efficace per la dimostrazione, cioè quello di presentare un *ristetto* delle ragioni contrarie, e delle mie repliche capo per capo, onde il lettore possa più facilmente giudicare in questa causa celebre tra la giustizia ragionata, e la inutile crudeltà. I numeri di ordine denotano gli argomenti in favore della morte, e ad ogni argomento succede la mia replica a favore della vita.

ARGOMENTO I.

L' omicidio legale sbarazza il governo della spesa, dell'incomodo, e del pericolo di alimentare e custodire persone formidabili. È meglio seppellire quei mostri, che incatenarli.

REPLICA.

Lo scopo delle leggi criminali non è la economia della finanza, ma la sicurezza pubblica. E la spesa istessa sarebbe compensata dai lavori dei servi della pena, se la spesa fosse da calcolarsi in questa speculazi one puramente morale.

Non esiste peric olo nella custodia dei condan-

nati in un governo, come io lo suppongo, bene organizzato; poichè tutte le forze della amministrazione sono in quello diligenti, attive, e fedeli. Se non lo sono, è questo un vizio di amministrazione, e non difetto connaturale alla pena. Si corregga, dunque, l'amministrazione, e non la pena.

Un' uomo incatenato, e ridotto alla condizione delle bestie feroci è un esempio sempre presente, e sempre terribile. Un uomo sepolto è subito dimenticato. Non è poi formidabile a un governo forte l' uomo incatenato; anzi, se costui nella libertà era formidabile, è più glorioso per la forza del governo il tenerlo incatenato, onde tutti veggano, che egli non teme un suddito, sempre più debole di chi lo governa. L'ucciderlo, manifesta paura. Il conservarlo, prova forza e valore in chi lo conserva.

ARGOMENTO II.

I condannati alla morte sono sempre delinquenti incorreggibili, onde è inutile la loro vita per la speranza della emenda.

REPLICA.

Il supposto non è sempre vero. Rammentiamoci, che il solo primo delitto può strascinare al patibolo. Non si può dunque giudicare incorreggibile un uomo che hà commesso un delitto solo.

ARGOMENTO III.

I grandi scellerati viventi, benchè imprigionati, possono corrompere gli altri con diversi mezzi, che facilmente sfuggono alla vigilanza dei loro custodi.

REPLICA.

I grandi scellerati sono fuori della società nel mio sistema. Una detenzione a vita è sostituita all' omicidio legale. La casa destinata per questa sorta di abitanti esser dovrebbe costruita, e regolata in modo, che servisse alla società, senza essere nella società. Il pericolo della corruzzione, o del contagio dei sani è quindi insussistente. Le stesse case di detenzione, benchè essenzialmente infette del tifo criminale, dovrebbero essere meno contagiose pei condannati, quando fussero amministrate sul modello delle buone prigioni, che hanno lo scopo della emenda dei rei, oltre quello della sicura custodia. La pena della reclusione *non toglie,* diceva Leopoldo, *la possibile speranza di veder tornare alla società un cittadino utile, e corretto.*

ARGOMENTO IV.

La società non è obbligata di caricarsi della custodia di un cittadino nemico, e infedele ai più sacri patti sociali.

REPLICA.

La società è nel dovere di farli il minimo male possibile nelle circostanze. Ella esercita giustizia, e non vendetta. Rammentiamoci sempre questo principio, e saremo piuttosto Titi, che Neroni. Nimico fatto prigioniero, non è trucidato. Perchè le leggi moderate della guerra esterna non debbono applicarsi alla guerra interiore? Lo spirito di queste leggi è lo stesso, cioè quello di fare il minor male possibile al nemico.

ARGOMENTO V.

La pubblica sicurezza è in pericolo finchè esistono i grandi scelerati, che per le loro relazioni sono sempre formidabili.

REPLICA.

Questi sono i timori dei governi deboli, e vacillanti. Nerone, benchè signore del mondo, era agitato da questi timori, che lo facevano ali-

mentarsi sempre di sangue, e di sangue sempre digiuno. Un capo di masnada appena arrestato ha perduta tutta la sua potenza. Come mai la forza di tutti può essere bilanciata dalla forza di un solo? Si confessa, o una cattiva amministrazione, o la tirannide quando si teme di pochi uomini intraprendenti, e facinorosi, ma sbaragliati, e fuggitivi come le fiere nelle foreste. Nelle sole guerre civili può essere sussistente, e ragionevole questo timore per un capo di partito. Aly Pascià di Giannina potèa destare giustamente questi timori nel Sultano di Costantinopoli. Ma io parlo dei dritti, e dei doveri della giustizia civile, e non della giustizia militare. La guerra ha le sue teorie particolari, e le sue leggi di eccezione. Le fazioni non hanno alcuna legge.

ARGOMENTO VI.

La detenzione delli scellerati li rende lontani dalla vista dei loro concittadini, e in conseguenza toglie l'esempio salutare della loro pena continua. La esecuzione della morte si fa davanti gli occhi di tutti.

REPLICA.

È vero che lo spettacolo di questi condannati non è sempre presente agli abitanti dei luoghi, ove furono commessi i delitti. Se ciò potesse farsi

sarebbe forse più utile. Ma vi può essere supplito dalla esposizione dei condannati nelle piazze, dagli affissi, dai cartelli nei luoghi più frequentati, e da tutte le altre pubblicità, che dovrebbero darsi a questi giudizi.

Se volsi opporre, che lo spettacolo della esposizione del condannato è troppo breve, dovrà convenirsi ancora, che quello della morte è più breve; se volsi dire, che in questo caso la brevità è supplita dalla intensità dello spettacolo, io rispondo, che la sensazione sarà più forte, ma sarà sempre momentanea, lo che basta per distruggere la obiezione.

ARGOMENTO VII.

La continuazione della pena uniforme la rende, per abito, insensibile a chi la soffre, e indifferente a chi la vede.

REPLICA.

Io non credo vero l' apatismo dei condannati a una lunga pena afflittiva di corpo, e di spirito. Io so, che l'abitudine delle impressioni sempre uniformi in qualità, e quantità, produce la indifferenza. Il contrario avviene nelle impressioni essenzialmente diverse, quali sono quelle provenienti dalla perdita della libertà. Le sensazioni di

tale natura sono sempre variate, perchè sono i resultati di tante minime privazioni, e di tante abnegazioni di volontà, e di desiderj sempre rinascenti e varianti di forza, e di oggetto, nel cuore degli uomini.

La perdita della libertà è dunque una sorgente perenne di nuovi dolori, perchè consiste in un sacrifizio continuo di nuovi desideri. *Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata.* La libertà delle nostre azioni è un bisogno della natura: i selvaggi sono inadattabili ai nostri costumi di dipendenza continua, o legale, o cerimoniale nelle azioni le più comuni: i delinquenti più famosi sono i più simiglianti ai selvaggi per i rapporti della indipendenza, e della vita vagabonda. Costoro dunque debbono sentire, più di tutti gli altri, il dolore della dependenza, e della schiavitù. Questi sentimenti sono nell' ordine della natura.

Difatto l' uomo in catene, o in prigione tenta sempre di svincolarsi, e fuggire. È dunque in eterna inquietudine per il suo stato di violenza, a similitudine degli altri animali rinchiusi in gabbie di ferro. Egli è passivo eternamente in questa condizione forzata. Non si conta alcuno esempio di uomini liberi nella scelta, che abbiano volontariamente preferita la schiavitù alla indipendenza. Ma sono, frequenti, gli esempi di coloro, che hanno preferito la morte alla schiavitù. È dunque

la schiavitù una morte civile più cruda, e più lunga, che la morte naturale; tutti questi riflessi escludono la supposta insensibilità dei condannati, attesa l'abitudine colla pena.

Quando io dissi, che sostituendo la perdita della libertà alla morte, io consigliava una specie di crudeltà, volli alludere alla mia intima persuasione, che i dolori della perdita della libertà siano più lunghi, e più variati, dei dolori, che precedono la perdita della vita. Il consigliare l'applicazione di questi più crudi dolori contradice apparentemente al dovere di cagionare al reo il minore male possibile; ma sostanzialmente non è crudeltà il rendere la pena più efficace per la emenda del condannato. La di lui malattia morale esige rimedi dolorosi, ma salutari.

In quanto alli spettatori io convengo che la vista continua dell'altrui miseria scema la compassione. Ma la pena, che io consiglio, non hà lo scopo di eccitare la misericordia; esser deve diretta a rammentare gli effetti del delitto a danno di quelli, che lo commette. Chi negherà, che queste ricordanze siano efficaci a rinforzare le impressioni delle pene sopra i sensi, e la volontà? Le pitture storiche sono destinate a mantenere presenti i fatti passati per esempio, e scuola degli uomini. Le pene debbono essere quadri vivi, e parlanti del male inseparabile dal delitto. Uno scellerato insigne dovrebbe esporsi per intervalli

alla pubblica meditazione, onde alla di lui vista ogni uomo dicesse a se medesimo; *ecco il male, che io dovrèi perpetuamente soffrire, se diventassi colpevole, come colùi, che lo soffre da tempo si lungo.* E queste esposizioni le farèi parlare vivamente alla immaginazione adoperando tutte le forme le più efficaci per eccitare la sensibilità. I Tribunali della inquisizione religiosa usavano in alcuni paesi i celebri *atti di fede* con tutte le tragiche forme, che scuotono i sensi. I tribunali criminali dovrebbero usare i loro *atti di giustizia*, con apparecchi relativi alle idèe, e agli affetti, che voglionsi eccitare mediante la pubblicità della pena.

ARGOMENTO VIII.

L'orrore della schiavitù sarà il sentimento degli uomini migliori in cui è inutile l'eccitare questo sentimento. Ma la schiavitù non sarà il terrore dei predisposti ai delitti, e nei quali la legge si propone di eccitare un' utile terrore. La morte al contrario, colpisce sempre, e tutti li spettatori.

REPLICA

Torno a ripetere, che i grandi delinquenti debbono essere grandi amatori della effrenata libertà. Ne sviluppo maggiormente la prova.

Abituati costoro dall'infanzia alla vita va-

gabonda, e sbrigliata, nulla temono più, che la perdita di questo patrimonio, da cui vengono saziate tutte le loro passioni. Assuefatti per mestiere, e spinti dal coraggio ai grandi pericoli della vita, azzardano facilmente la loro esistenza, e la vendono spesso ben cara, per salvare la libertà. Essi sono i soldati del brigantaggio, e sotto le di lui bandiere hanno oramai appreso a non temere la morte, a cercare la gloria nei pericoli, e nelle mischie, per vivere, sempre errando, nella selvaggia indipendenza dalle leggi.

Ogni popolo il più mansueto in generale, può essere contaminato da questa razza di mostri, o vomitati dai paesi vicini, o dalla collera della natura. Esistono in Europa popolazioni intiere, anco sotto climi dolcissimi, e quasi al contatto di paesi giunti a un' eminente grado di coltura, le quali vivono nel secolo decimonono, come viveva l' Italia nei tempi feudali. L' Albania per esempio ci presenta prossimamente a noi, lo spettacolo della Tartaria, che descrivono i viaggiatori. Il mestiere di *Klefte*, o assassino di strada, è tanto onorato, quanto quello di guerriero, fin che vien favorito dalla fortuna. Nell' esercizio di tal mestiere formansi i Klefti un anima intrepida a tutta prova, avida di denaro e di sangue, e intollerante ogni freno, che moderi le sue inclinazioni. In siffatta educazione crebbe, e s' illustrò fra gl' assassini quell' *Aly Hissas di Tepeleni*, che di-

ventato poi Bassà di Jannina, e ribelle alla Porta, non fù vinto e morto nel 1822 per virtù di arme, ma per la forza del tradimento. E quasi tutti coloro, che in qual siasi paese, ne diventano i *i Klefti*, hanno già educata l' anima sul modello di Aly, e se non pervengono a qualche celebrità, non è già, perchè loro manchi feroce coraggio, e disprezzo di morte, ma per difetto di talenti analoghi, e di circostanze favorevòli alle grandi imprese del brigantaggio, nei paesi civilizzati.

Ad uomini di questa tempera sarà più formidabile il carnefice, o l' aguzzino? Il primo minaccia di privarli della vita, che non stimano, quando non ne possono disporre liberamente. Il secondo minaccia di fargli vivere a loro dispetto nella violenza di tutte le passioni, che non potranno più sodisfare. Si consulti la natura, e poi si decida, quale di questi due quadri colpirà più energicamente la callosa sensibilità di costoro.

Di più: la morte non è un male assoluto, ma relativo allo stato interno dell' uomo. Perchè fosse un male assoluto, bisognerebbe supporre, che l' amore della vita fosse nel punto di morte, esistente, e fortemente sentito dall' uomo condotto a morire. Senza questa ipotesi la morte non cagiona dolore morale, e il dolore fisico è un istante, che sfugge alla immaginazione.

Se le attuali combinazioni dello stato interno dell' uomo; se le passioni, e idèe predo-

minanti hanno in esso prodotto il tedio, l'orrore, o la indifferenza per la vita, sarà per lui la morte una pena di spavento, e un dolore? Rispetterà costui le leggi per l'influenza di una pena, che non hà alcuna influenza sulla sua sensibilità? Nò certamente. Egli risguarderà il palco della morte con la tranquillità degli stoici, e lascierà in dubbio gli spettatori, se sia stato il martire della innocenza, o la vittima del delitto.

La pena della schiavitù, al contrario, è pena assoluta, perchè attacca il sistema fisico, e morale dell'uomo: non essendo un azione momentanea, non può essere *nulla* per lo stato momentaneo dell'uomo. Questo stato essendo variabile, e l'azione sempre costante, dèe spesso combinarsi nell'uomo, uno stato di sensibilità, in cui l'azione della pena diventi efficacissima. La morte civile espone per lunghissimi periodi il paziente ai confronti più dolorosi con gli uomini liberi. Egli, incontra spesso, nel suo pensiero, il trionfo della virtù, che offese, e l'infamia del delitto, che commesse.

E' tormentato poi dalla reminiscenza della perduta libertà, e dei piaceri, che ne erano le dolci conseguenze. Le imagini di padre, di figlio, di sposo, di fratello, di amico circonderanno, come spettri minacciosi, e rimproveranti lo spirito de'condannati, e verseranno in essi il veleno dei rimorsi per farvi nascere il pentimento della

virtù. Sulla porta del carcere *solitario* averanno letto, che non avvi speranza di redenzione, nè di sortita, se non alle prove della penitenza, e della conversione del core. Aborriranno, in principio, una vita, che sembra pena, e non dono, e ringrazieranno, in fine, la carità della legge, che lasciò loro vita sufficiente per arrivare alle consolazioni della virtù, che non sdegna di penetrare nelle prigioni, se vi è chiamata dai rimorsi. La religione si affatica, nello spazio di poche ore, per mutare il cuore di colùi, che dee perdere il capo sul palco della morte; ella invoca dalla divina clemenza un miracolo della onnipotenza; e nel mio sistema di lasciar vivere i rei, dà tempo alle religiose, e sociali sollecitudini, di ottenere, senza miracoli, le grazie ordinarie della suprema bontà.

E, che i condannati ai ferri semplici, trovino in questa specie di schiavitù più orrore, che alla morte, non mancano esempi, che ne fan prova.

Io stesso ho veduto due di costoro per disperazione gettarsi dall'alto di una muraglia urbana, benchè avvinti insieme da ferri comuni, e nella quasi certezza di fracassarsi per il salto le membra, tanto era in essi l'orrore della schiavitù! Ed era una schiavitù temperata dai conforti sociali, e di cui veniva indebolita l'azione da molti vizi del sistema amministrativo. Ho sentito poi

che moltissimi sono marciati al patibolo con il riso dell' indifferenza sul volto, colla serietà del coraggio, o con il truce andamento del disprezzo orgoglioso. Io finalmente hò sentito le storie crudeli di molti suicidi, e nessun volontario imprigionamento.

E' avvertibile ancora, che la stessa divinità non ha minacciata la distruzione momentanea ai violatori delle sue leggi, ma una serie non interrotta, ed eterna di pene sensibili, perchè dalla durata delle pene, e non dalla intensità, hà misurato il dolore degli enti sensibili di cui ella sola conosce la vera natura. Il legislatore civile, che nella economìa delle pene preferisce la durata alla intensità passeggiera, si uniforma agli esempj della sapienza infinita, e non rischia di errare, studiando altrove la teorìa, e la storia delle sensazioni.

Torno a ripetere; non è indulgenza affettata pei colpevoli, ma studio di rendere le pene non atroci, ma più sensibili, e perciò più utili ai loro fini, la preferenza della schiavitù alla morte. La esasperazione dell' omicidio legale è crudeltà, perchè è pena passeggiera, e perciò inutile. La esasperazione della morte civile è rigore di giustizia, perchè è il terrore dei malvagi, stimolo di conversione pei condannati, e lezione di previdenza a tutti i mal disposti.

ARGOMENTO IX.

Esistono dei condannati alle galere che finita la lor pena, vi restano volontari, e diconsi *buone voglie*: dunque non è pena che spaventi, quando ella diventa uno stato di elezione.

REPLICA

Falsa conseguenza generale dedotta da pochi fatti particolari, non bene esaminati, e dei quali, perciò non sono conosciute le cause vere. Quei volontari che restano nelle galere, non sentono più il dolore, che nasce dalla coazione. La pena morale, hà cessato di agire sopra costoro, e alla qualità di questa pena, hò io attribuito la maggiore efficacia. Le *buone voglie*, servono alle galere, o alle case di forza, senza dolore fisico, o morale. Senza il primo, perchè quella specie di vivere, in quanto alla località, non toglie l'*onore*, che più non hanno, non gli priva di mezzi di migliorare il vitto, ed ogni specie di godimento compatibile con la loro condizione, essendo liberi artigiani; e non servi della pena: senza il secondo, perchè trovandosi malcontenti di quella scelta, possono cambiarla a loro piacimento.

La causa poi di preferire la schiavitù volontaria al libero esercizio di un mestiere, io la ravviso nella *infamia*, che gli circonda, e gli seguita

anco dopo la consumazione della pena. Essi preveggono di non poter ritornare nella società come artisti onorati, o cittadini ingenui, e non sospetti. Benchè siano dei colpevoli emendati dalla pena, non possono rientrare nelle città, senza il pericolo di ritornar colpevoli, e perciò preferiscono di restare nella compagnìa degli schiavi, ove hanno l' onore della preferenza, e dove è ben conosciuta la loro conversione. I vizj delle leggi, che abbandonano gl' infami alla disperazione, dopo cessata la loro pena, li necessita a questo unico rimedio per vivere d' industria, e non di delitti.

Ma io faccio osservare ora per sempre, che quasi tutti gli argomenti obiettivi, che io hò riportato, e riporterò analiticamente, suppongono, che alla pena di morte debbasi sostituire il supplizio dei *bagni*, delle *galere*, o dei *lavori pubblici ignominiosi*, e non quello delle prigioni *solitarie*, al quale, perciò non sono applicabili i rilievi fatti a svantaggio di quella specie di pena, ch' è praticata comunemente in Europa. Ciò non ostante, anco nella ipotesi di quella pena notissima, migliorata, ch' ella si fosse, io trovo la morte più dannosa alla società.

ARGOMENTO X.

Abolita la pena di morte i malvagi averanno minore opinione della forza pubblica, perchè la

crederanno più debole delle forze particolari. Essi potranno dar la morte ad un uomo, e non la potrà dare la legge.

REPLICA

Questo argomento contiene un giuoco di frasi, in vece di un ragionamento. In materia sì grave è inconveniente una giostra di parole, e di spirito cavilloso. Io vi rispondo con brevità, e colla forza della dialettica.

La Sovranità, che fà le leggi, può se vuole, dar la morte a un cittadino; ma nol vuole, perchè non crede necessario questo sforzo della sua potenza. Se questa moderazione della legge sarà appresa per debolezza dalla cattiva logica dei malvagi, averanno essi perciò un maggiore eccitamento a delinquere? Nò dicerto, perchè dalla supposta debolezza non nasce la loro impunità; ma viene surrogata una pena dimostrata più sensibile al corpo, e allo spirito dei condannati. Niuno, può argomentare dalla moderazione delle pene, la debolezza del governo, che si astiene dal far' uso di un potere comune al più vile della terra, quello di dar la morte; e li preferisce l'altro di dar la vita, ch'è suo potere esclusivo, e di dare una vita, penosa sì, ma capace di ricondurre chi bene ne usa, all'onore, e alla virtù.

ARGOMENTO XI.

Vi sono dei delitti atrocissimi, e meditati, che manifestano un anima di ferro nel mostro, che li commette. La idèa di mostro vivente allarma la sicurezza comune.

REPLICA

E'questo un circolo vizioso, ed una vera petizione di principio. Se la morte è *necessaria*, deve assolutamente applicarsi ai delitti, secondo i princip da me stabiliti. Ma, se questa necessità nasce da timori chimerici, la morte è ingiusta, perchè eccessiva. Di più: volendo proporzionare moralmente alle atrocità dei misfatti la severità della pena, io hò già dimostrato, che la pena di morte non è la più severa, e in conseguenza non è la più proporzionata all' atrocità dei misfatti, nè la più utile garanzìa della pubblica sicurezza. Ed io proscrivendo la pena di morte hò patrocinato la causa di una giusta, ed utile severità. Oh quante volte si domanda la morte dagli infelici, e quante volte le passioni esaltate trascinerebbero al suicidio, se il grido interno della religione, o gli affetti di famiglia, non disarmassero le mani micidiali degli uomini disperati?

E volete voi minacciare, a titolo di pena, ciò, che si domanda per grazia!

ARGOMENTO XII.

Tutte le nazioni, e tutte le legislazioni hanno più, o meno ordinata, in certi casi, la pena di morte. Questo consenso universale è un argomento della riconosciuta utilità di questa pena.

REPLICA

La storia non prova con certezza questo consenso universale. Anzi il dotto Professore Malanima nel *Comentario filologico critico sopra i delitti, e le pene secondo il gius divino*, hà riunite molte prove per concludere, che dopo l'epoca del cristianesimo cessò, per disposizione connaturale al genio mansueto della nuova legge di grazia, il dritto legittimo di dar morte ai rei, e la chiesa cristiana, appena fù in pace, ed in credito presso i governi, predicò ai Principi di sua comunione di astenersi dalle pene capitali; anco nè delitti atrocissimi, e nelle sue costituzioni *conciliari* fù sempre madre di mansuetudine, e aborrì di spargere il sangue dei figli suoi, con leggi di crudeltà.

Ma supponendo ancora vero il consenso universale egli proverebbe un errore di più nell' immenso catalogo degli errori universali. La tortura era praticata quasi universalmente come il criterio della verità, e fù in pochi anni quasi uni-

versalmente proscritta, dopo che fù riconosciuto essere ella un argomento fallace in logica, un mezzo ingiusto in giurisprudenza, e una opera crudele in fatto di umanità. Se gli usi universali dei popoli facessero autorità precettiva, saremmo rimasti sempre barbari; perchè una volta era la barbarie la legge, e usanza comune. L'allegazione della *consuetudine* è l'argomento invidioso della vecchiezza crudele, la quale avendo in gioventù patito alcuni mali, gli vorrebbe lasciare per eredità ai suoi discendenti, onde non stessero meglio di lei.

ARGOMENTO XIII.

Montesquieu, Filangieri, Mablij, Lampredi, ed'altri grandi scrittori hanno difesa la utilità della pena di morte.

REPLICA

Non sussiste il fatto. Hanno essi difeso il diritto in genere della sovranità, e non la utilità dell'esercizio di questo diritto. Anche Beccaria conviene, della utilità dell'uso di questo diritto in guerra civile, e nell' anarchia. Ma io intendo parlare dei governi regolari, in cui la legge ha impero pacifico, e universale. Ed ammettendo ancora, che i citati scrittori avessero creduta utile

la pena di morte più che altra pena possibile, quale conseguenza può dedursi da opinioni particolari? Io discùto le ragioni di quelle opinioni, e non peso le autorità personali degli opinanti sulla bilancia della cieca venerazione. Io rispetto Platone, e Aristotile, ma preferisco loro la verità, e la cerco più che nei loro libri, nella natura delle cose, che in fisica, ed in morale quanto più è studiata, tanto più è cortese di spiegazioni, e di schiarimenti, che pria negato avèa a chi non volle, ne seppe ben consultarla. Io particolarmente rispondo, fra poco, agli argomenti di Mablij, che stimo sommamente.

ARGOMENTO XIV.

Lo stesso Catone il Grande domandò contro i complici di Catilina la pena di morte. Qual voto più autorevole di questo?

REPLICA

Catone applicava la morte ai delitti politici commessi in guerra civile. Era dunque il caso di eccezione alla regola generale, ed' io concordo in questa eccezione. Ma sta ferma la regola nei casi ordinari, e nei governi tranquilli.

ARGOMENTO XV.

Colui, che toglie la vita mediante l'assassinio, intende di fare il maggiore male possibile al nimico. Dunque egli considera la vita, come il più grande dei beni: dunque per esso la pena di morte sarà il maggiore dei mali. Egli hà già manifestata col fatto la sua opinione.

REPLICA

L'assassino può credere giustamente, che la morte sia per il suo nimico il maggiore dei mali, che abbia il potere di fargli. Egli interpetra l'altrui opinione sulla morte, e non manifesta la propria, cioè il prezzo, che attribuisce alla propria vita. Egli può non temere la morte, in quanto a se, e può darla a un'altro, che la teme per fargli tutto il danno possibile.

Rammentiamoci, che la morte è un male relativo, e non produce eguali idèe, e sensazioni in tutti. L'uomo può punire di morte il suo nimico, o perchè sà che ama molto la vita, o perchè non può farli altro male: ma dall'avere scelto questo mezzo di nocere, non si può argomentare, che colui, che lo hà scelto, ami molto la vita. I mali si misurano sull'altrui sensibilità, e non sulla nostra. Ecco un esempio, io voglio punire un'avaro in odio della avarizia: Gli confisco i beni e gli con-

verto in utile pubblico. Da questo atto non si dedurrà, che io ami le ricchezze, perchè togliendole all'avaro ho voluto privarlo del suo maggior bene. Quando Ravaillac uccise Enrico IV. intese di fare ad esso, e alla Francia il maggior male possibile; e ciò non perchè l'assasino amasse la propria vita, come il maggiore dei beni, ma perchè suppose di fare ad Enrico, e alla Francia il maggiore dei mali. Se egli avesse amata la propria vita superiormente ad ogni altro bene, non l'averebbe arrischiata. In esso l'odio del Re era maggiore dell'amore per la propria vita. Esistono passioni più forti, che l'amore del vivere. Si punischino queste passioni con istudio ingegnoso, per rendere le pene formidabili a chi presumesi agitato da quelle passioni. Ma non studiamo queste pene nella nostra delicata sensibilità, perchè sarebbe una falsa misura dello stato fisico, e morale di un uomo semi-selvaggio per educazione, o posto nell'entusiasmo, e delirio di una passione feroce. Presentiamo a colui, che non teme la morte istantanea, la idèa della morte cruda, e lunga. Diamo all'entusiasta, che non vede la morte nell'acciecamento del suo delirio, il tempo di calmarsi, e la vedrà, e la sentirà, certamente, quando la morte sia lunga.

Per questi fini io proporrèi, che l'assassino sopravivesse isolato in un angusto, ma sano ritiro, a cui la luce non fosse concessa, che per gradi, e

proporzionatamente ai progressi certificati del suo dolore, e pentimento. La privazione della luce unita alla solitudine, non ammettendo distrazioni nei due sensi più attivi, la vista, e l' udito, presenta all' anima l' idèa della tomba, ove tutto è notte, e silenzio. Questa idèa malinconica, e deprimente fa nascere altre idèe più triste di dolori futuri, che minacciano di esasperare la vita del paziente abbandonato a se solo, e senza confortatori. In questa combinazione d' idèe lo stato interno dell' uomo è il più accomodato a ricevere utilmente le impressioni della religione, i di cui soli ministri condottivi dalla carità, averanno licenza di penetrare nel carcere duro per riformare il core del delinquente. Le informazioni di quei sacerdoti verificate dagli amministratori delle prigioni potranno gradatamente farli godere il benefizio della luce, e dopo un lunghissimo esperimento non fallace farlo partecipare della società dei minori, e già corretti compagni di penitenza.

Questo assassino sarà esposto annualmente, nella ricorrenza del giorno del commesso delitto e nel luogo del fatto, o prossimamente al detto luogo, alla pubblica vista, per rammentare a tutti, che egli vive sempre nei dolori del delitto. In questa forma correzionale sarà espiato l' omicidio senza contaminare la terra col sangue dell' omicida, e senza comprare da un carnefice la crudeltà di uccidere mercenariamente un suo fratello.

Sia pubblicata tal maniera di punire gli assassinamenti: sia conosciuto il materiale delle dure prigioni ove dovranno vivere, a loro dispetto, quei nuovi Caini finche non abbiano purgata la maledizione di Dio: siano l' esposizioni anniversarie accompagnate dal terrore delle forme, e questa specie di supplizio sarà più utile, e più esemplare della decapitazione. Essa rinnova lo spettacolo di più morti nello stesso delinquente.

Gli amatori della distruzione si compiaceranno di leggere, in questo progetto la morte lenta del corpo, e dello spirito, e l'approveranno per gusto di crudeltà. Io lo propongo col sentimento del dolore ma raddolcito dalla speranza di prevenire gli eccessi dell'umana ferocia, presentandole l'inferno dei viventi in pena de'più esecrabili peccati sociali. Questa punizione dovrebbe limitarsi ai latrocinj propriamente detti, e agli assassini eseguiti con veleno, o di qualunque altra maniera con mandato, o senza; poichè quelle anime durissime, a cui la morte istantanea non è supplizio reale, siano almeno percosse avanti il delitto dalla immagine di una vita esasperata da tutte le tribolazioni.

ARGOMENTO XVI.

Il barbaro Pugatchew in Moscovia, celebre brigante aveva fatto scorticare cinquecento persone. Non meritava egli la morte ?

REPLICA

Meritava una pena severa quella Polizìa, che non avea saputo prevenire, o impedire cinquecento omicidi di quella maniera. Se il fatto sussiste storicamente, ei prova, che per uno scellerato di quella tempera, il timore della morte non era rimedio deprimente, e che il governo non era forte, e vigilante, quale io lo suppongo, per difendere, con misurato rigore, la vita sociale.

ARGOMENTO XVII.

Qual pena darete a un condannato, che durante la sua reclusione, uccide un'altro uomo?

REPLICA

Questo caso non è possibile nel mio sistema. L'ultimo supplizio, che sostituirèi alla morte, sarebbe il carcere oscuro, ove l'uomo è sepolto vivo, e non è più a contatto con gli altri. Al mio condannato nell'inferno della società non resta,

che la sola speranza di menomare la intensità della pena con prove indubitate di emenda. Questa mitigazione di pena io la credo necessaria, per non escludere dal cuore umano il desiderio della virtù.

ARGOMENTO XVIII.

Lo spettacolo della morte è sempre davanti alla imaginazione degli uomini per la continua voce della legge.

REPLICA

Questo fenomeno morale non si verifica in pratica. Proviamolo.

Il popolo nel giorno dopo la esecuzione di una sentenza capitale dimentica tutto, come dimentica la tragedia quando esce dal teatro. Nei momenti, che precedono la esecuzione, lo stesso popolo ammassato per le strade aspetta di divertire la sua curiosità, studiando il paziente, e durante la esecuzione si occupa più in esaminare la fredda, e crudele desterità del carnefice, che in meditare le conseguenze dei delitti. Il giorno di una decapitazione, in vece di essere una costernazione pubblica, diventa un giorno di spasso, come uno spettacolo del carnevale. Il solo filosofo rinchiuso nel suo gabinetto indignasi contro la

legge per la sua inutile crudeltà ; rimprovera al governo di confessare la sua debolezza , e di assuefare gli spiriti a temere meno la morte per la vista di queste tragedie, e a disprezzare la forza di un governo, che si dichiara, col fatto, più debole di un' uomo solo .

Conosco un paese in cui per quaranta anni non era stata eseguita alcuna pena capitale. Furono in un sol giorno messe a morte, in nome della giustizia , quattro persone. La esecuzione fù compita alle ore undici della mattina , e alle ore undici della sera non si parlava più di questa carnificina.

Ditemi adesso qual terrore permanente può avere incusso questa crudele tragedia negli assassini dispersi per le foreste , che non furono testimoni della medesima ? Ditemi quale vantaggio permanente ne riportò la pubblica sicurezza? La società perdette quattro giovani robusti per sacrificargli alla chimera di un terribile esempio. Un governo potente per forza fisica, e morale, confessò tacitamente di essere tanto debole da temergli viventi, e cercò la sua sicurezza nella morte di quattro miserabili, che non avrebbero data soggezione alla repubblica di S. Marino.

E come volete fingere, con verosimiglianza , che la voce della legge produca una permanente impressione, dopo che lo spettacolo il più sanguinoso, in un popolo non assuefatto a vedere

umane carnificine, non produce impressione durevole per un giorno solo?

ARGOMENTO XIX.

La pena di morte non lascia speranza. La schiavitù è accompagnata dalla speranza di evaderne.

REPLICA

Nella specie di pena, che io propongo, invece della morte, la speranza della evasione è impossibile. Ivi la pena è in tutta la sua forza, ed è abolita la idèa di qualunque redenzione. La sola virtù può nutrire qualche speranza di mitigazione, ed è ben giusto di concederle questa speranza.

ARGOMENTO XX.

L'esempio di Roma libera, in cui per le leggi Valeria, e Porcia fù abolita la pena di morte non è applicabile ai nostri costumi, e ai nostri governi. In quel popolo di eroi l'amore della vita era un sentimento debole in confronto dell'amore di patria, di libertà, e di gloria. In oggi questi sentimenti non sono passioni conosciute nella feccia delle nostre popolazioni, in cui la vita è l'unico bene supremo, e in grazia del quale si estinguono tutti gli altri sentimenti.

REPLICA

E' verissimo, che le virtù politiche erano più comuni ai Romani, che alle nazioni moderne. Si eccitino dunque queste virtù, in vece di salariare dei carnefici, ed erigere dei patiboli per punire le conseguenze di una cattiva educazione. Sarà sempre ingiusta quella politica, che esacerba la pena dei delitti, che potèa prevenire con la abolizione delle cause di delinquere. Ella punisce, come difetti della natura umana, i vizj accidentali del governo.

Circa all'amore della vita nella parte volgare degli uomini, io richiamo i principj stabiliti nelle repliche „ 7 „ e 8 „ dai quali resulta che l'uomo del popolo è indifferente per la libertà politica, che fù l'idolo dei Romani, ed ama qual sommo bene la illimitata libertà naturale, o sia l'anarchìa delle passioni; che i facinorosi, o i più sfrenati, preferiscono la libertà alla vita, non per amore di gloria, o per altro politico sentimento, ma per amore dei vizj, che sotto l'impero delle leggi, non possono praticare. Io non paragono dunque costoro ai Cammilli, ai Fabrizj, ai Curzj, agli Scevola, ma alle fiere del bosco, che mordono irrequietamente i ferri del serraglio, quando si trovano imprigionate. Essi vendono più facilmente la vita, che la libertà selvaggia. Quante volte per salvare, o redimere questa libertà si

espongono al pericolo di perdere la vita! Informino i custodi delle case di arresto sugli esempj frequenti delle tentate evasioni. Ed io sempre ripeto, che la specie di pena da me proposta, non hà gl'inconvenienti della solita schiavitù, ed hà più vantaggi reali, vale a dire, è più formidabile, ed utile per i facinorosi, togliendo loro più libertà.

ARGOMENTO XXI.

Anco i Romani punivano di morte i cittadini romani, previa la degradazione civile. Fù necessario questo compenso per prevenire i mali cagionati alla repubblica dalla soverchia dolcezza delle leggi Porcia, e Valeria. Non può dunque citarsi in esempio la legislazione di Roma su questo articolo, perchè i Romani stessi dovettero col fatto recedere dalle leggi abolitive della pena di morte.

REPLICA

Io non mi appoggio mai agli esempj, ma bensì alle ragioni nelle teorie delle leggi. E' vero per altro che i Romani variarono legislazione in quanto alla pena di morte; ma furono i Romani già schiavi di coronati tiranni, che abrogarono le leggi della sicurezza della vita, dopo che ebbero perduto quelle della libertà politica, e della sicurezza dei beni. Queste variazioni nate dalle

circostanze dei tempi avvalorano le mie teorie, perchè furono esse le conseguenze dell' anarchia, o del dispotismo, e non del criterio di legislatori virtuosi, e filosofi.

ARGOMENTO XXII.

Si cita ancora l' esempio della Imperatrice Elisabetta di Moscovia, senza riflettere, che fù quello un esempio di crudeltà, e non di moderazione. Ella faceva morire lentamente i condannati con supplizj degni di Falaride.

REPLICA

Io non citerò mai questi esempj che rivoltano la natura umana. Elisabetta, propriamente parlando, esacerbò la morte legale, e non abolì la pena di morte. Dio mi guardi dal lodare una legge, o un principe, che sostituisce alla morte instantanea i dolori fisici, e atroci di una morte disperata. Non si tratta nel mio tema, di cercare una miglior maniera di uccidere, ma una data specie di pena più utile della morte, in quanto al reo, e in quanto al pubblico esempio.

ARGOMENTO XXIII.

Si dice che la pena di morte è un pubblico assassinio, che dà agli uomini, in nome della legge, un esempio di crudeltà, e d'ingiustizia. Ma questa proposizione è tanto falsa, quanto sarebbe quella di accusare le leggi di concussionarie, di avide, di calunniatrici, perchè puniscono con multe pecuniarie, o coll'infamia certi delitti.

REPLICA

Chi hà detto, che la legge che proibisce l'omicidio, minacciando la pena di morte è una legge incoerente, hà detto benissimo. Da una parte il legislatore pone un gran prezzo alla vita degli uomini, e dall'altra parte non la valuta niente. L'omicidio legale non necessario è un delitto simile all'omicidio commesso da un privato senza necessità di legittima difesa.

Non è poi vero che tutte le pene possano, di pari modo, chiamarsi esempi d'ingiustizia. Esse sono dirette a togliere ai condannati i mezzi di nuocere colla privazione di certi diritti, di cui si sono resi indegni, e dei quali è pericoloso lasciare ad essi il libero esercizio. Ma se queste pene, nei respettivi casi, non sono proporzionali, diventano ingiuste anco esse, per l'eccesso, o pel difetto di misura legale.

ARGOMENTO XXIV.

Gli uomini non sono indignati contro il carnefice come esecutore della pena di morte, perchè essi condannino questa pena, ma per un pregiudizio abituale contro la di lui professione. In fatti i soldati che moschettano non sono infamati dall' opinione, come il carnefice, che uccide alla pari di essi.

REPLICA

L' infamia, e l' odio pei carnefici di professione è un sentimento proprio della natura, e della ragione. Il soldato che moschetta è un istrumento accidentale della morte, che viene coartato ad essere omicida dalle leggi di subordinazione militare. Non è imputabile a questa macchina la mala volontà, perchè non hà volontà libera in quell' atto. Egli uccide colla stessa materialità di azione, con cui la palla di piombo fracassa il cervello al suo compagno di arme.

Ma il carnefice di professione non è un innocente, o necessario esecutore dell' ultimo supplizio. E' questi un mostro, che disonora l'umanità, perchè liberamente hà scelto il mestiero di troncare a sangue freddo le teste dei suoi simili per una turpe mercede. E' questi una fiera, che si alimenta di sangue fraterno, che sempre di sangue pasciuta, è di sangue sempre digiuna, e

minaccia sempre di divorare quelli uomini stessi che l'alimentano. Egli moltiplica i suoi guadagni, colla moltiplicazione degli omicidj che formano i voti segreti delle sue atroci passioni. L'orrore per queste azioni crudeli infama il cittadino snaturato, che ebbe la ferocia di scegliere una esecrabile professione. Il primo carnefice volontario fù certamente più empio di Caino. I suoi discendenti non sono neppure scusabili, per avere continuato nel mestiere, quasichè una fatale necessità ve li abbia incatenati. Essi dovèano piuttosto mutar patria, nome, e condizione, e con questi argomenti della loro conversione avrebbero indotto gli uomini a perdonare ad essi il peccato originale dei loro padri.

ARGOMENTO XXV.

Se il nostro cuore depravato, dice Maubly *nei suoi principj di legislazione*, si slancia ai più grandi eccessi, e se la politica ha esaurito tutte le sue risorse per correggerci, le leggi debbono opporre un argine più forte ai vizj del cuore.

REPLICA.

Suppone Maubly necessaria la pena di morte tutte le volte che la politica ha esaurito inutilmente i più efficaci rimedj, e il male cresce, in

vece di diminuire. Concordo io stesso con Maubly quando l'ipotesi sia verificata. Hò superiormente discussa questa dottrina, ed hò conchiuso che niun governo può essere ben sicuro, e tranquillo su questo articolo della sua amministrazione.

ARGOMENTO XXVI.

Non avvi, continua Muably nel luogo citato, più ordine, regola, sicurezza, o dritto sacro fra gli uomini, se un uomo onesto può perdere la vita per le mani di un assassino, e questi può conservarla dopo il delitto. La legge in tal caso difende più il secondo, che il primo.

REPLICA

Questo è un concetto, che confina col sofisma. La legge protegge egualmente tutti i Cittadini. Ma il potere esecutivo hà più mezzi per offendere, che per difendere. Ciò è nella natura del potere umano. Se la legge dovesse difendere un dritto individuale colla minaccia di far perdere al violatore di questo un dritto simile, si stabilirebbe la pena del taglione.

Se un cittadino hà commesso una ingiustizia, o un' atrocità, non può il governo commetterne un' altra nel punirlo. Sarebbe questa la illecita imitazione di un cattivo esempio.

ARGOMENTO XXVII.

I filosofi, seguita Mably, che propongono di rendere la vita più terribile, che la morte coll' uso di prigioni esasperate, sono più inumani dei criminalisti, che antepongono la morte al carcere durissimo, e alle lunghe agonie della vita.

REPLICA

Le pene di reclusione sono più tormentose, considerate nella loro moralità, che nella fisica esecuzione. Sono perciò più efficaci, senza avere il corredo della crudeltà materiale, e senza inspirare atrocità di sentimenti negli spettatori. Ecco il perchè i filosofi le preferiscono per dovere di umanità, e per conformarsi meglio allo spirito della pena.

Maubly mostrava di avere una falsa ideà dell' umanità, rimproverando ai filosofi di preferire una pena, che arriva meglio all'anima, senza tormentare i sensi; un cuore veramente umano non è un cuore debole, e femminile. Egli è un cuore sensibile, ed eccitabile dai mali dei suoi simili, ma non gli manca la forza di essere pietosamente crudele con una parte del corpo per salvar tutto. Il filosofo umano tronca il braccio infetto, quando hà esaurito tutti i rimedj per arrestare la cancrena. Ma non comincia mai dall'amputazione

per risparmiare al paziente i dolori di una lunga cura chirurgica. Egli sà, che salvando quel braccio può essere utile a qualche cosa, e che l'amputazione fà un male irreparabile.

Il carcere solitario, che io propongo per spirito di umanità vera, è pena afflittiva dell'animo, ed è diretta a disfare un malvagio per farne un galantuomo. Sarà questa una crudeltà?

ARGOMENTO XXVIII.

E' una illusione il credere che lo scellerato tema più la prigione, che la morte. Tutti i condannati all'ultimo supplizio supplicano sempre il sovrano per la commutazione della pena in prigionìa perpetua.

REPLICA

Questo fatto su cui appoggiasi una teoria, merita una spiegazione.

Lo scellerato, cioè l'uomo abituato ai delitti atroci, hà tutto il coraggio per ascendere il patibolo. Di rado costui domanda volontariamente di passare la vita in galera, benchè questa pena, nello stato attuale della sua imperfezione, non presenti l'idèa della morte cruda, e lunga, nè tolga ogni speranza di evasione. Nell'anno 1811 un illustre scellerato condannato alla decapitazione negò o-

stinatamente di ricorrere al rimedio legale della revisione del suo giudizio, e tentò piuttosto il suicidio in prigione, esternando con coraggio feroce, che aveva più in odio il carnefice, che la morte.

Le anime deboli, al contrario, condannate a morte per i loro primi delitti, o per eccesso di rigore legale sentono più vivamente l'orrore del patibolo, o il gravame di una condanna non proporzionale al delitto. Questi domandano commutazione di pena, perchè non sono scellerati di professione, o perchè si trovano lesi dalla sentenza.

Parimente anche fra gli scellerati in stato di condanna capitale, possono trovarsi anime intimorite dalle idèe religiose, che si rinvigoriscono in quella fatale agonìa dai ministri del culto per operare una pronta conversione. Queste temono più l'altra vita, che il carnefice, e il palco ignominioso, e domandano perciò di allontanarsi da un transito, che loro presenta la idèa di una voragine ove i tormenti temuti, sono infinitamente maggiori dei mali apparenti nella vita presente. Elleno sperano nella penitenza di una vita tribolata di trovare qualche indulgenza ai peccati commessi.

La causa dunque delle suppliche di commutazione di pena non è il solo timore della morte, considerata indipendentemente da ogni altro rapporto. I più son condotti a chieder grazia dalle respettive disposizioni morali, e queste variano se-

condo le costituzioni fisiche, i principj religiosi, le abitudini, e le passioni attuali. Altri domandano una commutazione più mite, perchè la natura del delitto non essendo atroce, e perciò non punibile atrocemente, reclamano sostanzialmente contro la ingiusta, e aggravante condanna, o per soverchia severità dei giudici, o per eccessivo rigor della legge.

Finalmente faccio riflettere, che l'argomento di Mably non è applicabile al mio progetto. Egli parla di suppliche dirette a permutare la morte nella vita delle galere. Questa vita è meno terribile alla imaginazione del carcere solitario, che io propongo, ove non trovasi conforto, che nella virtù, che manca sempre allo scellerato nell'epoca della sua condanna.

ARGOMENTO XXIX.

I lavori penosi, prosegue il filosofo della Francia, ai quali si vogliono condannare i rei in luogo delle pene Capitali sono quegli stessi, ai quali l'indigenza condanna la maggior parte degli uomini. E' ingusto di parificare la sorte dei colpevoli, e degli sventurati.

REPLICA

Questa osservazione non è applicabile al mio sistema, ove la reclusione solitaria è surrogata

all'ultimo supplizio; ma nel tema ancora dei lavori pubblici ignominiosi a cui fussero condannati, in luogo della decapitazione, i delinquenti, io rispondo, che l'obietto prova troppo, perchè coerentemente ad esso si dovrebbero ammazzare tutti i delinquenti che oggi, per diverse cause si condannano ai lavori pubblici, per non parificarli agl'indigenti, che esercitano gli stessi lavori; o si dovrebbero mantenere oziosi nelle prigioni, per non disonorare colla identità del mestiere la libera industria degli artisti. Quando un argomento prova troppo, non prova niente, perchè conduce all'assurdo.

ARGOMENTO XXX.

Argomenta Maubly, che la vita dei condannati a pene servili non è infelice, dalla circostanza della loro gioia apparente, o dalla indifferenza con cui trascinano la catena.

REPLICA.

I canti di gioia apparente emergono ancora da tutte le prigioni, ove i detenuti durante il processo, sono ancora incerti della loro sentenza. E che perciò? si crederanno queste le vere prove della tranquillità interna, della indifferenza, o del

disprezzo per la schiavitù? Non saranno piuttosto ellenò da considerarsi, come risorse innocenti contro la noia, e il dolore, che li perseguitano; risorse che l'uomo volgare ha naturalmente in se stesso, come l'uomo superiore, possiede in se medesimo le consolazioni dell'immaginazione? l'uccello in gabbia canta pur esso instintivamente come nel bosco; ma il suo canto non è l'accento della gioia nascente dalla sua prigione, poichè appena può romperne i ferri si slancia nell'aria a riguadagnare la libertà, che è il primo bisogno morale di tutti i viventi. Penetrate nei cuori di questi cantanti, e vi troverete le piaghe del dolore, così aperte, e sanguinose, che la cieca illusione del vostro spirito convertirassi in sentimento di tristezza, e di compassione per loro. In somma lo strepito delle catene farà più effetto sui circostanti, che l'armonia delle loro voci.

ARGOMENTO XXXI.

Dalle catene si può fuggire, replica Maubly; un solo esempio fortunato seduce cento malviventi a commettere più delitti con confidenza. E' meglio dunque distruggere, che conservare.

REPLICA.

Questo argomento ha il solito vizio di provar

troppo. Bisognerebbe in tutti i delitti punibili con prigionia, o con galera temporaria, per evitare il pericolo della fuga, applicare la pena di morte, il che conduce a un assurdo in giurisprudenza, in politica, e in umanità,

ARGOMENTO XXXII.

Maubly limita la pena di morte all'assassinio, e all' alto tradimento.

REPLICA.

Il secondo caso è punibile di morte, in conformità eziandio dei miei principi, perchè rientrasi allora nello stato di guerra, e sono praticabili le regole che la dirigono.

Ma in quanto all' assassinio non concordo di fare uso immediato della morte senza una antecedente prova rigorosa, ed esatta della perpetua reclusione organizzata nel modo da me proposto. Se poi, non ostante il rimedio più mite applicato in tutta la sua forza, si aumentano gli esempi di consimile ferocia, allora (tormento me stesso per dirlo) l' ultimo grado della pena, la morte del reo sarà necessaria, e il giudizio di questa terribile necessità lo lascio gravitare sulla coscienza del legislatore:

CONCLUSIONE

LA PENA DI MORTE NON È MAI GIUSTAMENTE APPLICABILE

Nel terminare questa discussione permettetemi, o virtuosi legislatori, che io sottoponga alla vostra saviezza un ultima riflessione, che è il resultato del lungo esame da me fatto sul vostro dritto di dare, o togliere la vita ai Cittadini,

Voi (hò già dimostrato,) avete il dritto di uccidere nei soli casi di necessità; questo dritto , se siete giusti, non vorrete esercitarlo giammai, perchè non potete essere mai sicuri, che siasi verificato il caso di necessità, e che il condannato dai vostri magistrati sia indubitatamente l' autore del delitto per cui fù condannato a soffrire un male irreparabile.

Non potrete essere giammai sicuri della verificazione del caso di necessità, perchè il calcolo dimostrativo di questa necessità è composto di tanti minimi elementi, che sfuggono alla più acuta aritmetica morale; il solo dubitare di qualche errore intervenuto nel calcolo è per voi un motivo di non deliberare con coscienza dubbia, o deliberando per urgenza dovrete scegliere l'espediente più sicuro, quello cioè di salvare la vita altrui, per non dare una morte ingiusta.

E nella ipotesi metafisica che il caso di necessità sia ben dimostato, voi non ordinerete giam-

mai la esecuzione di una sentenza di morte, perchè sarete sempre nel dubbio d'inferire al condannato un danno irreparabile. Ed invero le sentenze di condanna si basano sempre, o sulla confessione verificata dell'imputato, o sulla di lui convinzione per documenti, o prove indiziarie. Ma tanto nell'una, che nell'altra fattispecie manca a queste sentenze quella certezza assoluta, e positiva, che esclude ogni possibile errore nei giudicanti. La storia dei fasti criminali abonda di esempj siffatti, che pongono in diffidenza continua gli amici della verità. E in uno stato di diffidenza permetterete, o legislatori, che si applichi una pena, che dopo la sua esecuzione può riconoscersi ingiusta, senza che sia più in vostra mano di far cessare gli effetti dell'errore, e della ingiustizia? Sarà scusabile la previdenza legislativa di avere scelta, e preferita una pena, che per natura delle cose umane, può essere ingiustamente applicata dalle migliori intenzioni, e che a differenza di ogni altra pena, non ammette più emenda quando è scoperto l'errore? Questo solo pensamento parmi motivo sufficiente per cancellare nei codici della sicurezza pubblica una legge di distruzione, e di pericolo per la privata sicurezza; una legge che condanna i giudici di retta coscienza alla crudele alternativa, o di violarla per sfuggire il rischio di cagionare un danno irreparabile, o di essere sempre tormentati dal sospetto di avere cagionato un

tal danno per obbedire alla legge; che finalmente, tutte le volte che il manigoldo hà troncata una testa, perturba quella legge l'animo della sovranità nel seno della reggia con la idèa di un possibile errore incorreggibile, e a cui diè causa la sua legge micidiale.

NOTE

ALLA PARTE TERZA

DELL' ESAME CRITICO

DELL' AVVOCATO

ALDOBRANDO PAOLINI.

(1) Lampredi Gius. pubblico universale. Part. 2. Cap. 3. Art. 1.

(2) Trattati di legislazione Civile, e Penale. Tom. 2. Part. 3. Cap. 2. ediz. di Parigi 1802.

(3) Costituzione criminale del 30. Novembre 1786. Proemio.

(4) Vedi Parte I. Cap. 7. di questo *Esame Critico.*

(5) Vedi Beccarìa §. 31.

(6) Vedi Beccarìa §. 23.

(7) Part. 2. Cap. 7. Art. 2. di questo *Esame Critico.*

(8) Part. I. Cap. 6. di questo *Esame Critico.*

(9) Trattati di legislazione loc. cit.

(10) Bentham Trattati di legis. Part. 3. Cap. 9.

(11) Bentham loc. cit.

(12) Nel fervore del sentimento col quale Beccarìa hà combattuta la pena di morte gli sfuggirono le frasi seguenti. „ *E' il carnefice un innocente ese-*

cutore della pubblica volontà; *un buon cittadino che contribuisce al ben pubblico*; *lo strumento necessario della pubblica sicurezza al di dentro, come i valorosi soldati al di fuori*. §. 16. Della pena di morte pag. 61. Se egli avesse riletto queste parole dopo la caldissima orazione scritta a favore della vita umana, io son certissimo, che avrebbe detto, *hò vergogna di avere scritto così*, come ingenuamente disse ritrattando un' altra massima da lui predicata in pregiudizio dei falliti innocenti. §. 32. *Nota segnata di lettera a pag.* 100. Filangieri si sforza (scienza della legislazione lib. 3. Cap. 31.) di provare, che l' infamia del carnefice non è un sentimento della natura umana, ma un pregiudizio locale. Ed egli può aver ragione se intesè di parlare della *vecchia natura* cioè dell' uomo considerato, come rozzo, e selvatico animale carnivoro collocato fra gli animali congeneri, che sembrano destinati a divorarsi fra loro. In questo punto di vista comparisce l'uomo originalmente crudele, e sanguinario; e nella mente di uomini crudeli, e sanguinari non può l' idèa del manigoldo far ribrezzo alla loro fisica sensibilità.

Ma considerata la specie umana nello stato della *nuova natura* incivilita, e mansuefatta dalle idèe sociali, egli è indubitato, che l' aspetto del carnefice risveglia meccanicamente nella nuova natura dell' uomo il sentimento d' indignazione, di orro-

re, e di disprezzo, stante che l'idea del manigoldo è associata a quella della crudeltà, e alla memoria delle abbandonate foreste, ove l'uomo della *vecchia natura* viveva di sangue, e di distruzione.

Tutti gli esempi citati eruditamente da Filangieri confermano questa mia distinzione. Resulta infatti da quegli esempi, che in proporzione, che i popoli si scostarono meno dalla originale natura ferina l'idèa del carnefice fu più compatibile con la loro natura, perchè l'idèa dell'omicidio non eccitava il sentimento dell'orrore in animi tuttora feroci, e non educati per anco alla pietà, e agli uffici fraterni dal governo sociale. Per questo motivo l'assassino legale si reputa, come una missione onorevole; degli alti funzionarj nella corte di Costantinopoli e per lo stesso motivo, se la storia non lo calunnia, il Czar Pietro di Moscovia, non avendo ancor vinte tutte le crude qualità della *vecchia natura*, gloriossi di esercitare personalmente le funzioni di carnefice, allorchè giudicò necessario di troncare ottomila teste per operare una riforma in quei moscoviti, che voleano piuttosto perdere la testa, che la barba. *I. Castera stor. di Caterina II. tom. I. pag. 52. Parigi 1800, presso F. Buisson.*

(13) Vedi la supplica apologetica del consigliere Sonnelfels nel tom. 3. della presente raccolta.

(14) Becaria §. 16.

(15) Vedi Part. I. Cap. 2. di questo *Esame Critico*.

(16) Vedi Coccejo Dissert. De sacrosanto talionis jure. Malanima, Commentario filologico-critico, sopra i delitti, e le pene secondo il Gius Divino, con la dedica al Gran-Duca Leopoldo. Livorno presso Masi 1786. Pag. 175. e seg. Filangieri scienza della legisl. lib. 3. Part. 2. Cap. 29.

(17) Dei delitti, e delle pene §. 2.

(18) Loc. cit. §. 38.

(19) Loc. cit.

(20) Lib. 3. Part. 2. Cap. 36.

(21) Loc. cit.

INDICE

DEI CAPITOLI, DEGLI ARTICOLI, E DELLE MATERIE CHE SI CONTENGONO NELLA SECONDA, E TERZA PARTE DELL' ESAME CRITICO DELL' A. A. PAOLINI

CAPITOLO V.

DEI DUELLI

Art. I.

Art. II.

CAPITOLO VI.

FURTI

Art. I.

Art. II.

CAPITOLO VII.

Art. I.

Art. II.

Art. III.

Art. IV.

Art. V.

§. I.

§. II.

§. III.

Art. VI.

Art. VII.

Art. VIII.

Art. IX.

Art. X.

Art. XI.

Art. XII.

Art. XIII.

Art. XIV.

Art. XV.

§. I.

§. II.

§. III.

Art. XVI.

CAPITOLO VIII.

DEI DEBITORI

§. I.

§. II.

§. III.

§. IV.

CAPITOLO XII.

ATTENTATI COMPLICI, IMPUNITA'

Art. I.

Art. II.

Art. III.

NOTE

ALLA PARTE SECONDA

CONSIDERAZIONI

INTORNO A UNA LEGGE INGLESE

PARTE TERZA

DELLE PENE IN GENERE, E IN SPECIE

CAPITOLO I.

CAPITOLO II.

ARGOMENTO

NOTE